

LVI^a TORNATA

SABATO 28 MARZO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 1841
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie	2025
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925; Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925	1843
Oratori:	
CANNAVINA	1986
CICCOITI	1843, 1858
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i> 1858, 1860, 1988	
FERRARIS MAGGIORINO	1857
MAYER	1854
PEANO	1858
— Approvazione di ordini del giorno — 1858, 1860	
« Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 933, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio	2026
Oratori:	
FROLA	2028
NAVA, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	2028
« Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi	2028
Oratori:	
PRESIDENTE	2129
BERIO, <i>relatore</i>	2126
CASSIS	2127
SANTUCCI	2129
(Presentazione di)	1841, 1853
Interrogazioni (Annuncio di)	2135

« Sui rapporti commerciali fra l'Italia e la Germania dopo il 31 marzo corrente Pag. 1842

Oratori:

NAVA, *ministro dell'economia nazionale* 1842
VALENZANI 1842

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti 1842

Relazioni (Presentazione di) 1842, 1853

Uffici (Sorteggio degli) 2131

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2130

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Sitta di giorni 4, Luiggi di giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il presidente della Camera dei deputati con due suoi messaggi, trasmette i seguenti disegni di

legge, d'iniziativa della Camera dei deputati e dalla medesima già approvati:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Cascinette d'Ivrea;

Costituzione in comune autonomo della frazione di S. Antonio Abate.

Messaggi della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Roma, 28 marzo 1925.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

Roma, 28 marzo 1925.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di marzo 1925.

« Il Presidente

« PEANO ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore D'Amelio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'AMELIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 11 novembre 1924, n. 1738: Modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Amelio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Valenzani al ministro dell'economia nazionale « per sapere se e come sarà provveduto a regolare i rapporti commerciali fra l'Italia e la Germania dopo il 31 marzo corrente ».

Ha facoltà di parlare il ministro dell'economia nazionale.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Posso assicurare l'onorevole senatore Valenzani che il Governo, conscio della necessità dell'economia del Paese in rispetto ai rapporti commerciali italo-germanici, non manca di porre ogni cura affinché dopo il 31 corrente, data di scadenza del vigente *modus vivendi* e fino alla stipulazione del trattato di commercio, i rapporti stessi non abbiano a restare senza regolazione.

Esso non può tuttavia, per ora, se non esprimere la speranza che le trattative in questo riguardo, nel reciproco interesse dei due Paesi, abbiano a sortire il migliore risultato.

PRESIDENTE. L'onorevole Valenzani ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

VALENZANI. Ringrazio il ministro della sua cortesia, ma non posso dichiararmi soddisfatto, poichè le parole del ministro non potranno che mantenere e aggravare quello stato di incertezza nei nostri rapporti commerciali con la Germania che, denunciato già dai nostri agricoltori, come l'ostacolo maggiore per la ripresa dell'esportazione dei nostri prodotti agricoli in Germania, avrebbe dovuto forse preoccupare maggiormente gli organi responsabili.

Io non ignoro le gravi difficoltà che si oppongono alla conclusione di un vero e proprio trattato commerciale con la Germania, tuttora priva di una tariffa generale definitiva e pubblica, e l'estensione delle richieste germaniche. Ma se è vero che la lentezza dei negoziati deve attribuirsi soprattutto alle troppe e alle troppo grandi agevolazioni che i rappresentanti dell'industria tedesca vengono domandando all'Italia, alle quali resistono i rappresentanti italiani nell'interesse di intere categorie d'industrie, il ministro dovrebbe cercare di evitare che nel cozzo di questi due grandi e possenti vasi di bronzo non vada in frantumi

proprio quel piccolo e fragile vaso d'argilla, che è l'agricoltura italiana.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Lei ha visto nella stipulazione del *modus vivendi* che nel cozzo dei due vasi di bronzo quello di terracotta non ha sofferto!

VALENZANI. Prendo atto di questa sua assicurazione, che ella si ricorda di essere ancora e sempre il ministro dell'agricoltura italiana, che rappresenta coi suoi prodotti greggi e lavorati i quattro quinti dell'intera esportazione italiana in Germania; ma poichè il *modus vivendi* ha peggiorato la condizione che ad alcuni prodotti agricoli nostri assicurava il precedente trattato scaduto l'11 gennaio scorso, io spero e mi auguro che il ministro vorrà a questo proposito riguadagnare le posizioni perdute in questo campo, e soprattutto in riflesso del mezzogiorno d'Italia, il quale, se ha dato alla guerra un così largo tributo di sacrifici, non ne ha ritratto i vantaggi che ne hanno saputo conseguire altre regioni più industriali d'Italia.

I prodotti agricoli dell'Italia centrale e meridionale hanno bisogno dell'antico sbocco nei paesi dell'Europa centrale; il mercato tedesco deve riprendere per la nostra agricoltura quella importanza che aveva prima della guerra. Noi non chiediamo sacrifici di altre branche della attività italiana, chiediamo solo al ministro dell'economia nazionale che voglia tener conto, tener in gran peso i legittimi interessi della agricoltura nostra. (*Bene*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925; Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 » (N. 90 e 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, e dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

Ricordo al Senato che continua la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato:

ritenendo che anche il risanamento della circolazione debba ottenersi, oltre che col freno di ogni ulteriore emissione, con un metodo di rigorose economie, con un più vigoroso impulso alla produzione, con un regime tributario che non intralci lo sviluppo delle forze produttive, e con l'incremento del risparmio da investirsi in impieghi di maggiore utilità generale;

ritenendo che anche il disagio dei funzionari, di cui si annunzia un'imminente sistemazione, se provvisoriamente esige sollievi più urgenti per i meno retribuiti da proporzionarsi alle località e agli stati di famiglia, può meglio risolversi con provvedimenti d'interessse più generale, intesi a promuovere l'edilizia e la produzione alimentare;

è in attesa che questi criteri di governo e di amministrazione abbiano un'applicazione, comparativamente più sollecita, per le regioni economicamente meno progredite e di meno sviluppata agricoltura.

Ciccotti.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, è opinione diffusa che una discussione di finanza debba essere riservata ad alcuni iniziati, i quali, quindi, guardano con prevenzione, come ad una invadenza, ad ogni altro intervento.

Se è così, sarebbe per me una pretesa partecipare a questa discussione.

A chi studia la storia è nota tutta la forza dinamica della tecnica in ogni campo, nè a me verrebbe in mente di farne ora minore apprezzamento.

Ma i tecnici hanno anche i difetti della loro qualità; spesso guardano l'albero senza vedere la foresta; spesso si lasciano sedurre da affrettate astrazioni od obbediscono a premesse che possono essere anche di preconetti. E l'ardore polemico, a cui li trae l'amore dell'arte, li conduce pure talvolta a smarrire il retto senso della realtà.

È forse da questo punto di vista, in contrasto con i teorizzanti, che amò dirsi un « laico della finanza », un uomo che fu lustro di questo Senato, la cui commemorazione fatta dall'onore-

vole Presidente di questa Assemblea, è stata opportunamente richiamata, l'altro ieri, in quest'Aula; una commemorazione in cui, sapienti ricordi e moniti di Giuseppe Saracco, vennero utilmente e sagacemente rievocati per buon ammaestramento di tempi e circostanze più vicine. E colla stessa opportunità forse l'onorevole Maggiorino Ferraris avrebbe potuto richiamare l'altro discorso del 15 giugno 1921, dell'onorevole Presidente di questa Assemblea, quando elevato per la seconda volta dalla fiducia dei colleghi al suo seggio, prospettava in forma sinottica, ma *in nuce*, quello che è stato il contenuto di questa discussione. Il cui argomento si gioverebbe d'essere trattato e divulgato in modo d'entrare nella coscienza del maggior numero, onde è interesse vitale.

E, in tale intento, io che adoprerei una parola ambiziosa, se dopo il ricordo invocato volessi chiamarmi anch'io « laico della finanza », mi limiterò da profano a fare qualche glossa, a muovere delle obiezioni, a lumeggiare qualche prospettiva.

Mi costituirò come rappresentante di quello che gl'Inglesi, con parola felice chiamano « l'uomo della strada », che senza pretensione, con semplicità e senso di realtà, interloquisce in ciò che è interesse pubblico.

Mi renderò voce ed eco, sia pure inadeguata, di quel contribuente il quale vorrebbe essere meno monumentato, meno beatificato e un poco più riguardato.

E se « l'uomo della strada » potesse intervenire in questa discussione, credo che, per un lato, comincerebbe dall'osservare che anzitutto si è fatta una parte troppo prevalente, anzi assorbente, alla questione della circolazione cartacea; dall'altro forse esprimerebbe la sua delusione perchè parlando non si è venuto a risultati e conclusioni, per quanto era possibile, concreti.

Non è già che io intenda sminuire l'importanza della eccessiva emissione di moneta cartacea. Ne vedo bene tutte le conseguenze. Ma la eccessiva circolazione cartacea in fin de' conti che cosa è? È un modo artificioso di procurarsi dei mezzi di pagamento, che sono sviliti proprio dal loro carattere artificioso e dalla minore fiducia che riscuotono.

E, posto ciò, per quanto gravi ne possano essere le conseguenze, ha valore di causa se-

condaria e derivata, di cui bisogna cercare più lontano la radice e l'origine: più propriamente, in uno squilibrio della bilancia commerciale e de' pagamenti, a' quali quindi bisogna risalire per intenderne le ragioni determinanti e imporgli rimedio.

Questa responsabilità esclusiva e assoluta assegnata all'eccesso della circolazione cartacea, potrebbe far ricordare le conclusioni forse troppo frettolose a cui studiosi di storia sono venuti, quando hanno attribuito, in tutto o in massima parte, al disordine monetario la caduta dell'Impero romano.

Qualcuno si meraviglierà che si possano avvicinare fatti così distanti, uno dei quali tocca a un periodo in cui, naturalmente, era ignota la circolazione cartacea. Ma gli imperatori romani se non conoscevano la carta moneta, trovavano un equivalente nell'alterazione della moneta per cui ottenevano purtroppo quel risultato che si ottiene ora con la inflazione cartacea. E chi riandasse i fatti di quel tempo, vi troverebbe anche rincari cui si cercò invano di ovviare con lo stabilire delle tariffe massime, e tanti di quei disordini che deploriamo nel tempo presente. Ma, indagando più a fondo, troverebbe che, per quanto rilevante ed esiziale il fenomeno del disordine monetario, che si protrasse per lungo tempo, specialmente dalla fine del terzo secolo al quarto inoltrato, la causa prima e maggiore del disagio e della decadenza erano l'insufficienza della produzione, le spese esagerate di tutta l'Amministrazione dell'impero, a cui l'alterazione della moneta di quel tempo serviva come mezzo artificioso di pagamento.

I ricordi non sono superflui in quanto rappresentano l'esperienza dei tempi andati e l'analogia di fatti presenti.

Giorni addietro i giornali hanno parlato di quell'autodafè compiuto dall'onorevole ministro delle finanze, bruciando nell'officina del gas milioni di biglietti di Stato ritirati. Ed è cosa di cui anch'io mi rallegro e congratulo, se quei fuochi, secondo le speranze e l'augurio, non siano i fuochi del piano di Marengo che dovevano seguire la cattura dell'Imperatore ghibellino e ne illuminarono invece lo scampo.

Ma all'onorevole ministro non può essere ignoto che il 19 febbraio 1796, quando la Francia era satura di « assegnati », il signor Ramel, il Presidente della Commissione di finanza si recò

nella piazza ove poi è sorta la luminosa colonna Vendôme a spezzare *la planche* degli assegnati e ardere tutti gli strumenti di quella inflazione cartacea. Doveva essere quello il segno del ristabilimento di una circolazione monetaria normale. Ma, giacché non ne erano rimosse le cause, poco dopo si tornò daccapo. E vennero i mandati territoriali, i mandati di requisizione e tante altre cose che sotto diversa forma riprodussero la piaga degli assegnati; e non se ne uscì, finché, in condizioni mutate, con la legge del 5 pratile dell'anno XI, non si restaurò una circolazione metallica, che segnò il termine del precedente disordine.

L'onorevole ministro delle finanze del resto, pensando alle irregolarità, con cui, nell'incrocio de' vari coefficienti, si svolgono le sorti di una eccessiva circolazione cartacea, l'ha definita, senz'altro « capricciosa »; capricciosa nel corso che si danno i suoi segni rappresentativi appena venuti in possesso individuale; capricciosa nelle valutazioni che trova; capricciosa nelle ripercussioni a cui è soggetta.

Si direbbe che, con lo stesso criterio, l'*Economist* di Londra aveva approdato ad una definizione in qualche modo analogo, quando, trattando delle condizioni delle valute in Italia, in fine di gennaio trovava strano che un paese il quale ha ricondotto il suo bilancio ad un esercizio che dal *deficit* di 3 miliardi, come era nell'anno precedente (1922-23) era sceso ad un disavanzo di soli 418 milioni con la prospettiva di crescenti eccedenze attive negli anni prossimi; un paese il quale aveva erogati 51 milioni di lire oro per estinguerne nell'Olanda, la Svezia, il Canada e il Brasile i debiti derivanti da acquisti fatti durante la guerra; un paese che aveva diminuito i debiti pubblici interni di circa due miliardi; che aveva in corso la conversione del debito fluttuante; un paese che si presentava in queste condizioni dovesse avere una valutazione degressiva della sua moneta. Onde concludeva col dire che questo era un *puzzle*, non trovando una parola che esprimesse più adeguatamente questo stato di cose. Una espressione, come vede, equivalente alla sua, onorevole ministro, quando ha paragonata la circolazione a una donna capricciosa.

Or bene onorevole ministro, noi non le domandiamo miracoli; ma se nel teatro e nella

vita vi sono delle capricciose c'è anche una commedia, alquanto didascalica, che ha per titolo « La Bisbetica domata ».

Il problema può avere una sua soluzione nel determinare una condizione per cui non si debba ricorrere, o il meno che si può, a mezzi artificiosi di pagamento, alimentando così una conveniente fiducia - qui subentrano i concorrenti motivi psicologici - in quelle « cambiali di Stato » che sono i biglietti non garantiti in pieno da una congrua riserva metallica. E qui « l'uomo della strada », *the man in the street*, domanderrebbe al Governo, ai poteri responsabili che cosa praticamente s'intende di fare per arginare e poi eliminare questo malessere che si rivela soprattutto nel caroviveri e ci tormenta.

Allora si è detto: fate delle economie.

Senonché alla possibilità di nuove economie l'on. De Stefani ha opposto un atteggiamento di discreto scetticismo, quando ha obiettato che mentre si dice di volere le economie, si chiedono sempre nuove spese.

Ma, onorevole ministro, il suo discorso è stato da qualcuno ritenuto troppo autoritario e non me ne duole.

La vita pubblica deve essere un giusto temperamento di libertà e di autorità; e dove la libertà non è stata sempre bene usata, non è male che si esageri dal punto di vista dell'autorità.

E occorre che l'autorità si manifesti appunto verso coloro che spingono a nuove spese e non consentono a nuove economie.

Economie possono e debbono farsi. Il Governo ha una responsabilità da cui non può decampare. E il Governo di cui ella onorevole De Stefani fa parte e del quale pure voglio riconoscere le buone intenzioni e tributare a queste la lode, non si può dire che abbia saputo, in pratica, fare delle economie corrispondenti.

Prendiamo ad esempio il riordinamento delle ferrovie. Nel licenziamento del personale si è andati incontro ad un spesa straordinaria che si calcola a duecento milioni; spesa che non è neppure tutta straordinaria, in quanto comprende buone uscite e pensioni ai licenziati di effetto continuativo.

Era stato invece suggerito di ridurre questi licenziamenti a minori termini. Anzi una voce autorevole aveva consigliato di ottenere dal

personale ferroviario, che forse sarebbe stato disposto a darla, una rinuncia al 6 per cento dei propri stipendi, evitando così di gettare sul lastrico coloro che invece sono stati licenziati e non sempre con criteri di giustizia e di imparzialità.

Questo per dirne una.

Ma non basta.

Come può dirsi che economie non si possono ottenere nel tempo dei lavori pubblici? Il 31 gennaio in questa stessa aula io stesso ebbi occasione di mostrare come si spenda male in questa branca. Quello dei lavori pubblici è il punto preso di mira da tutti gli speculatori anche in altri tempi; ma da qualche tempo a questa parte mi sembra che ciò avvenga in una forma molto più preoccupante (*Benissimo*).

E il Senato farà bene ad usare una giusta severità quando se ne presenti l'occasione, come per esempio quando si tratti di convertire in legge decreti emanati in questo campo. Al qual proposito debbo rilevare che il Governo ha portato, con esempio che non ha precedenti, oltre 2000 decreti-legge da convertire in blocco, senza nessun esame specificato in legge. Contro l'approvazione di questo provvedimento, io voterò senz'altro nell'interesse pubblico e per mettere al coperto la mia responsabilità. Si tratterebbe infatti di approvare una serie di decreti-legge che non si sa in buona parte che cosa siano; nè le stesse Commissioni che hanno dovuto su di essi riferire hanno avuto il modo, la volontà, la opportunità di esaminarli.

Le economie, dunque, occorrono, anche perchè non è possibile che noi possiamo evitare di andare incontro a certe altre spese inevitabili.

La cultura, e l'onorevole De Stefani lo sa meglio di me, subisce ora una crisi gravissima che esigerà notevoli spese da parte dello Stato se esso vorrà che la Nazione resti davvero a paro delle altre e conservi il suo grado in una gara che non è meno importante di quella che può avvenire in qualunque altro campo.

A proposito della difesa nazionale, l'onorevole Rolandi Ricci ha detto che non bisogna risparmiare nulla. E io posso essere d'accordo con lui nel dire che occorra provvedere convenientemente, ma purchè tuttociò che si

spende sia speso nei limiti del necessario e nella maniera più oculata: perchè sarebbe molto strano che si credesse di andare efficacemente incontro ad un conflitto internazionale affrontandolo armati fino ad un certo punto ma esausti completamente.

Francamente una tesi di questo genere non mi aspettavo di vederla sostenuta da un uomo dell'acume del senatore Rolandi Ricci, e figure per giunta!

Le economie, come lei dice, onorevole De Stefani, rappresenterebbero un desiderato, ma costituiscono anche una incognita.

Ella, onorevole ministro, ha una grande fiducia nell'incremento naturale delle entrate. Ma ci sono persone di una autorità che anche lei è disposto ad apprezzare le quali ritengono che anche questo sia molto incerto. E d'altra parte, non si può semplicemente adagiarsi in una posizione quasi fatalistica confidando nel puro incremento naturale delle entrate.

Questo rappresenta il punto debole della sua politica, onorevole De Stefani, e mi permetta di dirglielo con la maggiore obbiettività; perchè qualunque cosa io possa dire non è per unirmi al coro di quelli che l'hanno attaccato e l'attaccano più per i suoi meriti che per i suoi errori.

A lei è toccato d'imporre moltissime imposte, di aggravare il popolo italiano fino ad un punto oltre il quale - come si sostiene, anche con legittima autorità e competenza - c'è da credere non si possa andare più. Ella ha detto or ora, mi sembra che c'è un modo solo d'intendere e praticare la finanza. Io credo veramente che la frase: *rara concordia fratrum* si debba applicare più che mai alle dispute dei finanzieri: esempio l'accanito dibattito che or si agita in Francia tra il relatore del cartello Viollette e il relatore del blocco nazionale Bèrenger per accertare se il bilancio francese 1924 si è chiuso con un avanzo o con un *deficit* di oltre 3 miliardi! E non mi pare che questo sia un segno di quella presunta, inevitabile concordanza: mi pare anzi che questo accrediterebbe quanto altrove si è detto: che in politica, e quindi anche nel campo della politica finanziaria, anche il teorema di Pitagora si potrebbe mettere in dubbio se ci fosse un interesse di parte per contestarlo. Pure in una cosa mi pare si possa essere d'accordo.

Le imposte, si dice, sono tutte cattive o almeno ingrato. Ma un'imposta per essere tollerabile dovrebbe presentare queste tre condizioni: essere proporzionalmente ripartita; non costare al contribuente e nella riscossione più di quello che sia il vantaggio dello Stato; e finalmente non intralciare in alcun modo la produzione. Ora si può dire, onorevole De Stefani, che i metodi seguiti dalla sua politica finanziaria rispondano a capello a questi concetti che si potrebbero generalmente ammettere: e, credo, li ammetterà anche lei, come quelli che debbono presiedere alla imposizione e alla distribuzione delle imposte?

Risalirò a un precedente.

L'onorevole Giolitti, il quale ha delle idee semplici ed empiriche, che costituiscono spesso una forza, ma, qualche volta, possono essere anche causa di debolezza, aveva fatto, nel 1920, questo ragionamento: aveva detto: «Lo Stato e la finanza si trovano in condizioni difficili, e non è possibile in tali condizioni esimersi da tassazione 70 e più miliardi di titoli di debito pubblico». E allora, come premessa e come passaggio a questa tassazione, aveva proposto la nominatività dei titoli. La nominatività dei titoli non potette essere applicata, oltrechè per le opposizioni di genere teorico e politico che, incontrò mentre finanziari ed economisti in un primo momento l'avevano pure largamente sostenuta in giornali e riviste - anche per ragioni di ordine tecnico e burocratico, data la ripartizione e l'amministrazione del debito pubblico. Il Ministro delle finanze Bertone che successe in altro Gabinetto credette di aver trovato un'altra uscita imponendo la tassa del 15% sui coupon dei titoli di Stato non nominativi. Se lo Stato paga per questi debiti pubblici una somma che giunge fino a 4 miliardi e 500.000.000, si sarebbe trattato di una somma molto cospicua che sarebbe affluita alle finanze.

Vi era una difficoltà preliminare in quanto lo Stato così facendo veniva meno a quella che era stata la sua premessa di non sottoporre il consolidato a nessuna tassazione presente e futura. Ma io credo che data la condizione della finanza, specialmente in quello e in questo momento, ognuno si sarebbe ricordato di quello che i romani chiamavano il « *beneficium competentiae* ». In certe con-

dizioni il debitore, e più un Ente pubblico astretto a pagare, può pagare « in quantum facere potest ». E ognuno, o per patriottismo o per calcolo, avrebbe forse finito per riconoscere che quella disposizione, se presentava degli inconvenienti, poteva anche presentare dei vantaggi e si sarebbe rassegnato.

Venuto al potere, Ella, onorevole ministro, ebbe altro indirizzo. Ma è accaduto che quel concetto che non si è voluto applicare per tutti nella forma più generale, si è applicato particolarmente nella forma più ingiusta.

Nel 1920 era stata imposta la tassa sul patrimonio e fu detto allora che nella tassa sui patrimoni dovevano figurare tutti i cespiti, anche i titoli del debito pubblico. E allora, quelli che per coscienza, per ingenuità o per necessità fecero la denuncia sono andati soggetti a tassazione progressiva e non semplicemente proporzionale per i titoli denunciati, mentre quelli che hanno cercato di esimersene sono sfuggiti.

E si è avuta così una forma di evasione che presenta svantaggi anche maggiori di ogni altra forma di evasione, perchè è stata un'evasione avvenuta col consenso e per l'autorità dello Stato. Il quale, anzi, è venuto a creare una condizione di cose per cui chi è stato buon cittadino e ha voluto mettersi in regola con la legge, si trova in condizioni peggiori di cui ha cercato violarla. Ora lei onorevole ministro aggrava ancora questa condizione includendo questi titoli nella imposta complementare; e includendoli in una forma che non è semplicemente proporzionale, ma progressiva, aggravando così il danno di prima col danno di oggi.

Nella imposta complementare la legge comprende perfino i conti correnti. Or bene, la legge francese che consta di 400 articoli e che è stata poi amputata dal Senato francese, ha una dizione che dal punto di vista formale certo è censurabile in quanto in una legge forse per la prima volta si è parlato indeterminatamente di *et cetera*. Ma, ella, onorevole Ministro, ha adoperato una forma molto più diffusa e circostanziata che viene ad includere titoli di ogni sorta, libretti di risparmio e conti correnti. Ora comprendere anche conti correnti, libretti di risparmio e simili nell'imposta complementare vuol dire non solo far cosa anti economica distogliendo dai depositi

fruttiferi anche d'interesse generale; vuol dire far cosa assurda in un certo senso anche dal punto di vista giuridico...

SCHANZER. Non è assurda!

CICCOTTI. Non si tratta infatti di redditi ben accertabili e costanti onorevole Schanzer: io la ringrazio della sua interruzione e rispondo. Per che cosa si fanno i conti correnti? È il conto corrente che cosa è? Una partita sempre aperta e sempre variabile. Lei dice: alla fine dell'anno si vede quali interessi sono stati tassati. Ma non è così. Ella deve sapere che nella legge sull'imposta complementare è detto che quando una parte dei redditi compresi viene a mancare, non si fa luogo a sgravio di imposta, se non quando questa deficienza giunge alla metà dei redditi denunciati. E, quindi, sui conti correnti, come sui libretti di risparmio e sugli altri redditi variabili, si seguirà a pagare l'imposta sul triennio, anche quando saranno venuti meno. La legge bisogna prenderla nel suo complesso, e l'assurdità della tassazione riesce in tal modo evidente.

L'aver così esentato una così grande parte dei cespiti della ricchezza nazionale da ogni imposizione, salvo per chi ci si voleva sottomettere volontariamente, ha portato due conseguenze: da un lato che ella, onorevole ministro, ha dovuto esercitare la sua esperienza, la sua versatilità finanziaria nel tassare una infinità di cespiti, in modo che, lo riconosco, lei è la Penelope del palazzo delle finanze, ma una Penelope che, per questa stessa qualità, è costretta a disfare la notte ciò che fa il giorno e a rifare continuamente la tela: con questo di più che non ci sono i Feaci in viaggio per deporre in via Cernaia e via XX Settembre l'Ulisse che deve far cessare questa specie di esercizio. E noi dobbiamo studiare e ristudiare, ogni mese, prontuari di tasse postali e fiscali che sono divenute, si direbbe, un ramo di scienza.

Poi è avvenuto che sottratta una parte così importante della ricchezza nazionale ad una sicura imposizione, l'imposta ha dovuto ripiegare e rifarsi su quella terra, che, come dice Balzac, fa la figura dell'imbecille innanzi all'imposta che non ha modo di evitare.

Le si è fatto molto addedito, onorevole ministro, per la abolizione dell'imposta di successione nel gruppo familiare, come di una

condizione di eccessivo favore fatta alla proprietà: e si è detto e ripetuto che questa limitazione della tassa sulla successione abbia fatto perdere 250 milioni allo Stato. Ciò non è esatto. La tassa di successione ha raggiunto nel 1923-24, io credo, la massima misura di 257 milioni. Si è calcolato che successivamente possa ridursi, con le limitazioni adottate, ad un terzo. Nel bilancio dell'entrata è riportata, in previsione per il 1925, una cifra di 65 milioni: dunque, anche, con una previsione così ridotta, si avrebbe un minor gettito di soli centonovanta milioni che il consuntivo ridurrà ancora. Bisognerebbe pure calcolare forse che abolita l'imposta di successione nel gruppo familiare, resta l'obbligo di denunziare le eredità per alcune formalità ipotecarie, di trascrizione; e, poichè molti dimenticano di farle, questo è un altro cespite per lo Stato, perchè non solo si paga questa tassa, ma si paga anche la multa.

Ma nel giudicare dell'abolizione della tassa di successione nei termini più ristretti del gruppo familiare, occorre, io credo, tener conto di altre considerazioni, le quali non giustificano gli attacchi così ripetuti e con tanta veemenza. Prima di tutto bisogna calcolare che mentre si aboliva l'imposta di successione nel gruppo familiare, s'incrudiva nel 1925 la imposta sul patrimonio, la quale rende, in modo ingente, in previsione, ma ancor più nel consuntivo e con i riscatti. Nel bilancio dell'entrata è infatti riportata la cifra di 750 milioni, ma si può calcolare che renda con i riscatti, circa 823 milioni. Se si fa la somma complessiva per lo spazio di 20 anni, si ha che l'aggravio, su quella che in massima è la proprietà immobiliare, perchè l'altra stugge facilmente, raggiunge, soltanto per questo cespite una cifra di circa 16 o 17 miliardi. Il che compensa largamente quello che si può essere perduto con la tassa di successione nel gruppo familiare abolita.

E vi è poi la ragione economica. Quando si ha l'eredità da un estraneo, si può benissimo stralciarne una parte senza inceppare l'andamento di un'azienda. Quando invece avviene una successione nel gruppo familiare, della cui cooperazione comune molte volte si forma o s'integra la proprietà familiare il complesso del patrimonio subisce una crisi.

Si ha anzitutto la divisione che non avviene

sempre senza contestazioni; e occorre frazionare il patrimonio per poi ricostituirlo in una azienda di genere diverso. Dove l'asse ereditario consta semplicemente di una proprietà immobiliare - e non è raro il caso, specie in certe regioni - per la mancanza di capitali liquidi si è costretti a contrarre un debito, il quale, molte volte se non porta la rovina dell'azienda familiare, l'inceppea molto ed a lungo. Tutto ciò senza calcolare l'altra ingiustizia: che i titoli al portatore, sfuggendo inevitabilmente alla tassa di successione, venivano a costituire un'altra disparità non encomiabile.

L'on. Rolandi Ricci osservava che si potevano semplicemente esentare i patrimoni nei limiti di 100 mila lire. Ma allora avveniva quel che fu rilevato proprio in questo Senato quando si trattò di abolire la tassa sul macinato: al principio fu proposto di ridurla semplicemente di un quarto; ma si vide che quando si amputava così quella tassa l'erario ne perdeva il beneficio, mentre poco se ne giovavano anche coloro a vantaggio dei quali avrebbe dovuto essere ridotta. Esentando i patrimoni fino a 100 mila lire, moderando le tariffe e tenuto conto di cespiti mobiliari che sarebbero inevitabilmente sfuggiti, che cosa restava del congegno e del gettito di una tassa, la quale, soprattutto per il modo di applicazione riusciva di tanta gravità per i contribuenti?

Giorni addietro, un nostro collega, che ci doliamo non possa partecipare alle sedute del Senato, e tante simpatie e tanta stima riscuote, l'onorevole Fortunato, mi diceva: ti autorizzo, anzi ti prego di dire al Senato, che per pagare l'imposta sul patrimonio e l'imposta di successione su una parte del patrimonio ereditato da mio fratello prima della riforma, ho dovuto smettere una industria zootecnica equina e bovina, che era stata portata ad un alto grado di selezione, e che la mia famiglia aveva da alcune centinaia di anni.

Ora ella vede, onorevole ministro che io la lodo quando nell'applicare le sue misure finanziarie non si è allontanato da un elevato criterio economico; ma si può dire che verso la proprietà fondiaria abbia conservato sempre questo atteggiamento? Ripeto: non voglio dirle niente di aspro, ma non posso esimermi dal rilevare fatti e conseguenze. L'imposta sul patrimonio non è di fattura sua perchè è stata

emanata nel 1919-20, ma è sotto la sua amministrazione che si è avuta la revisione nel 1925. C'erano veramente dei criteri già imposti dalla legge, che, nella revisione sostituivano altra valutazione a quelle del multiplo di 325 dell'imposta erariale nel 1916 per i terreni e del 25 dell'imponibile per i fabbricati. Ma tale valutazione è stata fatta con una durezza che, posso dire, nel mezzogiorno non ha avuto limiti; laggiù si è gravata la proprietà fondiaria in un modo, in una misura, e per un tempo che l'agricoltura ne risentirà parecchio, proprio laddove avrebbe avuto invece bisogno di essere più agevolata e sviluppata.

E lo stesso è accaduto per quella imposta dovuta ad una distinzione per me e per molti altri, anche competenti, di carattere bizantino: l'imposta sui redditi agrari.

Io non posso dire di conoscere bene le condizioni della proprietà fondiaria nell'alta Italia, pure avendo risieduto lassù per qualche tempo. Ma basta fare queste considerazioni: in alta Italia, nella valle del Po, specialmente, ed anche altrove, i terreni hanno una struttura geologica molto più favorevole alla coltura; hanno edifici rurali, almeno relativamente, abbondanti, il cui costo ha avuto il suo ammortamento; hanno il beneficio dell'irrigazione, ecc.

Si ha un genere di conduzione, diretta o a mezzadria, che si è costituito sopra una base di esperienza e di lunga tradizione; e si hanno delle abbondanti riprese che integrano il reddito del fondo e possono largamente compensare qualche volta, col prodotto della seta, con la coltura arborea, la eventuale deficienza nella coltura dei cereali.

S'immagini invece che cosa può avvenire nel Mezzogiorno se si escludono le terre più fertili quali quelle intorno a Napoli o sulle coste di una parte della Sicilia. Sono terre in cui in gran parte, o si può semplicemente usufruire il pascolo naturale o fare la cerealicoltura; terre in cui non è stato possibile ancora realizzare un appoderamento razionale, terre in cui le siccità ricorrenti annullano spesso ogni prodotto. E proprio là, dove si cercava di avviare a gran fatica una mezzadria, adattata a' luoghi, una maniera di conduzione agraria, che potesse vivificare queste terre così poco redditizie, è venuta l'imposta sui redditi agricoli che non solo per ragioni

materiali, ma anche per ragioni psicologiche, gravando proprietari e conduttori, aziende e contadini, ha distolto dall'agricoltura.

Age di delle imposte che non hanno nessuna conoscenza dell'agricoltura (e qui mi richiamo a ciò che ha detto il collega Rava), che quindi non potevano formare o controllare un bilancio genuino con le perdite e con i profitti degli agricoltori, che non potevano accertare materialmente né erano in grado di valutare, non hanno avuto altra mira se non di aggravare i contribuenti per farsi merito dinanzi ai loro superiori che li avrebbero tanto più considerati quanto più la tassazione sarebbe stata abbondante.

Questo non è un sistema e un metodo tributario che possa portare ad una restaurazione del paese. La restaurazione del bilancio la intendo e la apprezzo per quello che significa in se stessa, e per le sue conseguenze, ma una restaurazione finanziaria non associata e subordinata a una restaurazione economica, è necessariamente fragile e precaria. E, se, con l'aggravio che porta, impedisce i progressi ulteriori e il necessario sviluppo della produzione, non solo taglia l'albero alle sue radici per coglierne i frutti, ma aggrava i prezzi, perchè le imposte, quando la produzione non progredisce continuamente, non fanno, con il loro gettito, che incidere anche sui prezzi.

Bisognerebbe che lo Stato, per mezzo dei suoi organi competenti e con l'impulso dato alla pubblica opinione e all'economia generale cercasse di vivificare l'economia e non soffocarla. E questo si deve avere in mira massimamente nel Mezzogiorno, perchè nell'Alta Italia sono stati fatti progressi agricoli e industriali in larga misura e c'è anche uno spirito di iniziativa che si comprende per tante ragioni, e fa sì che l'intervento del Governo non è indispensabile e potrebbe talora nuocere anche anzichè giovare. Ma nel Mezzogiorno, per le distanze, per l'isolamento dei vari centri rurali, per il modo di distribuzione della proprietà e per altre ragioni di carattere storico antico e di carattere economico presente si può e si deve cercare di dare alle terre una produttività che non hanno ancora, e che con questi metodi tributari specialmente non potrebbero avere in nessuna maniera. E, se non l'avranno, si perderà la migliore occasione e il migliore

modo di quella restaurazione finanziaria che si augura. Perchè al punto in cui siamo oggi in Italia, se, più che all'aggravarsi delle imposte che son salite oltre i 16 miliardi (la metà cioè di quanto si paga in Francia, paese ricco, con bilancio di 34 miliardi: paese che ha un territorio doppio del nostro, che ha svolto già dai secoli passati tutte quelle forze produttive che gli hanno dato una larga sfera di azione, che ha capitali e risparmi accumulati), se, dicevo, più che nell'incremento delle imposte, non si concentra lo sforzo nell'aumento della produzione a cui le imposte non debbono essere d'impedimento, vacillerà, crollerà forse, anche l'edifizio finanziario che così faticosamente si è cercato e si cerca di elevare.

E questo, che dico, mi pare che trovi illustrazione in un altro fatto; di cui non so come non si sia parlato fin'ora in Senato. Dove c'è stato un argomento di cui tutti hanno detto che bisognava pensarci sempre e parlarne mai; e tutti ne hanno parlato. Ma c'è stato un altro argomento che tutti dovrebbero avere in vista, e di cui pure non ha parlato nessuno.

Col primo aprile il bilancio si aggraverà di una spesa di forse 800 milioni per la elevazione degli stipendi degli impiegati. Eppure è cosa di cui nessuno a voluto far cenno.

È un argomento che può rendere impopolare, lo so. Ma io non temo la impopolarità; e in questo modo mostro di venire veramente incontro all'invito fatto dall'onorevole ministro quando ha chiesto di essere sorretto ed aiutato nel fronteggiare gli aumenti di spese. Se non temo l'impopolarità e l'affronto anche volenterosamente, se occorre, ne parlerò tuttavia col senso di temperanza e di equanimità che è imposto dalla giusta considerazione delle cose.

Che le condizioni degli impiegati non siano sempre buone bisogna riconoscerlo; ma non credo che tutte le condizioni e di tutti gli impiegati siano sempre così disastrose.

Se si guarda per esempio alle varie categorie si troveranno delle differenze: per esempio i ricevitori postali nei piccoli villaggi, per la natura dell'ambiente in cui vivono, per il fatto che il loro ufficio è solitamente solo una ripresa nella loro situazione personale ed economica, non dico che vivano sempre con agio, ma per lo meno non sono così premuti da bisogni tanto impellenti.

Non si vorranno nemmeno paragonare le condizioni dei maestri elementari che vivono in piccole borgate con quelli che vivono a Napoli o in altre città dove le esigenze della vita sono maggiori.

Lo Stato ha speso come ha speso, e ha speso, più di una volta, abbastanza male, per costruire a costo non corrispondente al loro valore case agli impiegati. Ma quelle case sono fatte ora. Ebbene come si può mettere a un livello gli impiegati i quali hanno ottenuto una casa con quelli i quali non ne hanno? E allora aumenti di stipendi decretati alla rinfusa e senza discriminazione daranno luogo ad altre anomalie.

Si può osservare pure che la vita ha generalmente assunto un tenore che avrebbe bisogno essenzialmente di moderazione; ed io mi domando talvolta (se si può ancora conservare qualche fede nelle leggi suntuarie), se non sarebbe il caso in Italia perfino di applicare le leggi suntuarie.

L'onorevole Rolandi Ricci diceva che questo tenore di vita deve salutarsi con piacere perchè importa dei vantaggi. Sì, in alcuni casi; ma non sempre. E anzi si deve osservare che molte volte si spende più per oggetti, per servizi e per godimenti che non influiscono sul miglioramento essenziale della vita, anzichè per la casa e per le altre cose che potrebbero servire invece ad elevare il tenore di vita, con vantaggio della salute e della civiltà.

Ora non occorre che dica io quali effetti potranno venire al bilancio e, per ripercussione, all'economia generale, da un aggravio di 700 milioni; perchè si può calcolare che il 15 per cento sugli stipendi pagati importerà 800 milioni; e, se un centinaio di milioni li riprenderà lo Stato per le ritenute sugli stipendi, rimarranno per lo meno 700 milioni.

Questi 700 milioni, anche per la condizione del mercato, dove gli impiegati come tanti altri, sono disorganizzati di fronte agli esercenti e agli inettatori, porteranno altri rincari e si perderanno gli effetti che si volevano ottenere, andando incontro ad altri rincari, che richiederanno altri aumenti di stipendio.

Ma, si dirà: non bisogna far niente? No: io trovo tuttavia che nel prendere certi provvedimenti bisogna procedere con la debita oculatezza e, come dicevo, con la dovuta discriminazione. Anzi

tutto bisogna fare distinzioni tra i vari ordini di stipendi, escludendo, per quelli che non sono assolutamente bassi, aumenti di così dubbio effetto. Vuol dire che chi ha uno stipendio oltre le 15 mila lire s'imporrà delle restrizioni; per gli altri si farà qualche cosa. (*Commenti, interruzioni*).

Lo so che tutto questo non può piacervi! Per quanto vi sia stata una svalutazione della moneta, prima della guerra si viveva comparativamente con meno: si viveva anche senza eccessiva difficoltà anche con stipendi di 1500 lire. L'onorevole ministro diceva di non avere quel tale amuleto di Venezia per coniare zecchini, ma io dico che l'ha, perchè nella sua stessa Venezia, a parte gli amuleti, si facevano anche zecchini di misura calante; ed egli ha il torchio della moneta cartacea...

Ma poi sono questi rincari così stabili davvero da esigere un aumento di stipendio difficilmente riducibile anche in condizioni mutate, anzichè provvedere transitoriamente indennità di caroviveri? Il rincaro viene spiegato con le importazioni di grano e di zucchero che hanno peggiorato le condizioni monetarie: viene spiegato col risalire della sterlina verso il livello dell'oro e con l'adozione della moneta aurea anche in altri paesi; viene spiegato con un rincaro delle materie tessili. Ma d'altra parte il rincaro del grano non appare di effetto continuo, ed abbiamo già avuta una diminuzione; tanto che le vendite che si stipulano per il nuovo raccolto si fanno perfino ad un prezzo di 154 lire al quintale, cioè molto al disotto del prezzo corrente.

È vero che l'inerzia dei prezzi farà sì che avendo raggiunto un certo livello non ridiscenderanno presto; ma possiamo verosimilmente calcolare che non si avranno, almeno, ulteriori aumenti.

A prescindere da ciò, vedevo in un recente numero dell'*Economist* i numeri indici relativi alla vita italiana, dai quali si poteva rilevare, che fino al 1920 i prezzi dei vestiti, degli alimenti e di altri generi miscelanei che costituiscono il numero indice, erano saliti semplicemente di un terzo, ma dal 1920 ad oggi il prezzo degli alloggi era salito invece da 100 a 250.

Ora, se si ha questa massa di manovra che può ascendere a circa 800 milioni, invece

di disperderla in tanti piccoli rivoli, perchè non l'adoprare a fare qualche cosa che vada non solo a vantaggio degli impiegati ma di tutti, dando un efficace impulso alla risoluzione della crisi edilizia? Non fate come un generale che avendo un buon nerbo di truppe invece di sfondare il centro avversario le disperde in piccoli assalti.

E per lo sviluppo dell'edilizia si potrebbe ricorrere ad operazioni finanziarie per cui non occorrerebbe l'anticipazione di tutta la somma occorrente da parte dello Stato, che potrebbe concorrere con contributo anche di semplici interessi. Si farebbe certo cosa più grata agli impiegati dando loro l'alloggio a buon mercato. E risolvendo la crisi edilizia, avviandola almeno ad una soluzione, si farebbe un gran passo per uscire dal disagio. I problemi vanno affrontati per serie ma con mezzi efficaci. E così, a grado a grado, si potrebbe venire a capo di molte difficoltà, se non di tutte.

Si darà agli insegnanti un aumento di stipendio, anche in vista del bisogno che hanno di acquistare libri, ora tanto costosi. Ma basta l'acquisto di qualche libro straniero specialmente costoso, per assorbire l'aumento. Non si gioverebbe meglio loro, rifornendo con vantaggio collettivo e più sicuro e più diffuso, le biblioteche?

I mezzi, dunque, di alleviare e migliorare la condizione degli stessi impiegati, sono i più diversi, e, molte volte, possono essere i migliori quelli che sembrano i più indiretti.

Una volta, quando i casellanti ferroviari si agitavano per avere un miglioramento nelle loro condizioni, ci fu chi suggerì di dare a costoro delle arnie americane. Si trattava di creare un'industria che altrove ha avuto ed ha un larghissimo sviluppo e che invece in Italia è tanto arretrata, io non so per quali ragioni. Si potrebbe risolvere così, indirettamente ed in parte, anche la questione tanto ardua dello zucchero. In America non ci sono i casellanti o per lo meno fino a parecchi anni addietro non c'erano. Qui invece s'impegnano persone e famiglie soltanto per aspettare il passaggio del treno e fare un segno con una bandiera. Perchè non renderle produttive nel modo che era stato suggerito ed in altri? Dieci arnie americane potevano dare un prodotto di miele che ai prezzi di allora sarebbe arrivato alle 2500 lire.

Sono, onorevole ministro, esempi che occorre tener presenti e che io ricordo come tali, per dire che soltanto con l'impulso dato alla produzione si possono risolvere varie difficoltà della nostra vita, sia finanziaria che di altro genere.

È stato argomento di critica il provvedimento col quale è stata abolita l'imposta sul vino, poi ristabilita in parte. Io non conosco abbastanza l'argomento per potermi pronunciare. Ma osservo che vi era del giusto e dell'opportuno quando l'onorevole Rolandi Ricci diceva che si era usata una agevolazione a carico di tutta la nazione ed a favore dei produttori di barbabietole, coltivatori di solo centotrentamila ettari, e si poteva usare un'analoga agevolazione a coloro che rappresentavano un interesse più cospicuo e più vasto. Ma la questione della viticoltura dovrebbe essere seriamente considerata, specialmente in un momento come l'attuale, in cui i vigneti si vanno ricostituendo. Quando noi abbiamo veduto che non è possibile, per tante ragioni di ordine internazionale e di altro genere, di dare uno sbocco economicamente proficuo a tutta quella nostra produzione vinicola, anche qui si dovrebbe, nell'interesse generale, riprenderla in esame da altro punto di vista. Non è esatto, come diceva l'onorevole Rolandi Ricci, che tutti i terreni ridotti a vigne, in condizioni ora mutate possano essere esclusivamente usati per la viticoltura. Vi sono specie i terreni in pianura, i quali sono suscettibili di altre coltivazioni. E anche altri in collina potrebbero, con un conveniente appoderamento, valere per la formazione di frutteti. Il senatore Rava rilevava che cominciano ad arrivare in Italia i frutti della California, la quale in addietro riceveva i nostri agrumi, mentre ora ci fa concorrenza. Ma io domando che cosa si fa per la frutticoltura, specialmente nell'Italia meridionale che sarebbe la più adatta, secondo l'ingegnosa e brillante definizione di Celso Ulpiano, per la possibilità di usufruire luce e calore, alla frutticoltura, mentre invece è quella che meno produce e meno esporta, anche in questo genere.

Altrettanto si potrebbe dire per quanto riguarda la pesca. Si afferma che il nostro mare non è molto pescoso; ma si potrebbero utilizzare anche le nostre acque dolci. Si co-

struiscono laghi artificiali, che non vedo se e come siano utilizzati per la piscicoltura. Nella relazione parlamentare al bilancio dell'economia nazionale, si fa notare che mentre lo Stato percepisce due milioni per tasse di pesca nelle acque dolci, non spende (v'è chi dice spenda male) per agevolare ed incoraggiare la pesca, che 350 mila lire. Eppure sarebbe questo un ottimo modo per agevolare e soddisfare i bisogni alimentari di tutti.

E potrei citare anche altri esempi se non fossi andato già troppo in lungo e non temessi di abusare della vostra pazienza e del vostro tempo. Ma non occorrono altri esempi per dimostrare quanto noi dobbiamo aspettarci e riprometterci esclusivamente da un doveroso, indispensabile incremento della produzione.

Si è detto che la condizione in cui ci troviamo è analoga a quella che si avverò nel 1815, dopo la fine delle guerre napoleoniche. Certamente esistono analogie. Se anche quelle guerre furono sotto certi aspetti meno dispendiose, durarono molto più a lungo (23 anni) e sconvolsero tutta l'Europa.

Le finanze furono anch'esse dissestate. La circolazione cartacea fu enormemente turbata. Eppure se ne uscì. Se ne uscì, soprattutto per lo sviluppo che, nei successivi decenni, ebbero le forze produttive.

Sembra che la natura provvida avesse voluto proporre la ricostituzione suscitando, più che in ogni altro periodo, geniali inventori.

Arkwright, Cartwright, Hargreaves, Crompton avevano poco prima escogitato il modo di rivoluzionare la tecnica della filatura e della tessitura. Watt aveva anticipato il modo di rivoluzionare quello dei trasporti. Priestley, Lavoisier, Cavendish ed altri avevano aperti nuovi orizzonti alla chimica.

Erano sorti anche Galvani e Volta, se pure le loro scoperte dovevano avere il loro effetto economico e sociale solo mezzo secolo dopo.

E l'Europa si ricostituì per l'impulso che si diede alla produzione per cui la Germania specialmente utilizzò tutta la sua capacità di disciplina e organizzazione. Sicchè se vogliamo evocare quei tempi ed intenderne il significato, dobbiamo intenderlo così: che è semplicemente dando uno sviluppo alla produzione e ricostituendo la nostra vita economica che si

potrà riordinare anche la nostra finanza e si potrà uscire dalle presenti distrette.

Nelle industrie come nell'agricoltura. Perchè non comprendo una opposizione preconcepita tra industria ed agricoltura. Essa spesso può essere più opposizione d'interessi personali, che non d'interessi più generali di produzione. Se l'industria vorrà, nella nostra mancanza di materie prime, elaborare le materie dell'agricoltura; se l'industria vorrà e saprà fornire all'agricoltura gli strumenti di cui essa ha bisogno, allora l'industria e l'agricoltura potranno essere associate; ed il lavoro umano, esercitato in tante di quelle piccole industrie che possono dispensarsi da un largo uso di materia prima, potrà concorrere al benessere della Nazione, come è avvenuto in Svizzera, ove pure mancavano materie prime. La salute è in noi. E può essere in noi, purchè noi sappiamo vedere e provvedere. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, riguardanti la conversione in legge di questi decreti:

Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva una convenzione per le opere di sistemazione del porto di Bari;

Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che sostituisce il detto decreto 30 novembre 1919 ed approva una nuova convenzione;

Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1602, che stabilisce l'indennità del R. Commissario per il porto di Napoli e autorizza la delegazione delle di lui funzioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Paternò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PATERNÒ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno

di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova ed agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paterno della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei bilanci delle finanze e dell'entrata.

MAYER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER, *relatore*. Onorevoli colleghi. Dopo undici discorsi pronunziati dai migliori oratori che conti il Senato, tra cui alcuni maestri di economia e di finanza, dopo le parole vibranti di fede e di energia del ministro, io avrei potuto rinunciare a parlare.

Chiamato a questo posto, più che da qualsivoglia mio merito, dalla benevolenza dei colleghi, assolve il dovere di ufficio con molta sobrietà, non per illustrare le relazioni, ma per rispondere a qualche osservazione e per esporre qualche pensiero scaturito dalla discussione. E devo farlo anche in sostituzione del collega Wollemborg, che, impedito da ragioni di salute di assistere alle nostre sedute, mi ha fatto l'onore d'incaricarmi di rappresentarlo. Ringrazio, a suo nome e in seguito a suo esplicito desiderio, per le cordiali parole di consenso che da parecchi oratori e dall'onorevole ministro gli vennero rivolte per la sua veramente dotta e brillante relazione, e ringrazio, anche più profondamente, per mio conto, dei troppo lusinghieri apprezzamenti che si sono fatti su quanto ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Gli onorevoli Ancona e Rava hanno chiesto al ministro di voler riformare la struttura del bilancio associandosi così, in parte, a quanto in nome della Commissione di finanze io chiedevo nella prima parte della mia relazione. Non si tratta di questione di forma; la mia domanda investe l'essenza stessa del bilancio. Come possono le Camere esercitare un controllo efficace sulle spese pubbliche, come possono suggerire rimedi o sollevare critiche, se mancano gli elementi necessari?

A questo riguardo mi consenta il Senato che accenni a due fatti che giustificano una richiesta di maggior evidenza.

Nell'esame dei 579 capitoli del bilancio io, ad esempio, avrei voluto avere qualche notizia precisa su una pubblicazione indispensabile per molti cittadini: parlo della *Gazzetta Ufficiale*. Il prezzo dell'abbonamento e quello delle inserzioni, obbligatorie per tanti enti ed aziende, è aumentato di molto. È una pubblicazione che dovrebbe dare degli utili allo Stato. Li dà? Non si può sapere. Non si può sapere perchè nel bilancio della spesa è impostata una somma per l'« Amministrazione, stampa e pubblicazione », nella quale, pare, non sia compresa la spesa per i redattori, e nel bilancio dell'entrata è segnata una cifra che comprende il « ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale*, degli atti del Governo, di pubblicazioni di Stato di ogni genere, e proventi vari relativi ». Così non c'è dato conoscere il risultato di questa azienda di Stato.

Un altro esempio. Io avevo vaghezza di conoscere gli emolumenti dei singoli ministri. Dove trovarli? Sembra che figurino conglobati con gli emolumenti del personale di ruolo dei singoli Ministeri. Qualcuno mi potrà osservare che basta consultare le leggi che vi si riferiscono. Ma voi sapete che non è facile impresa. Ho chiesto notizie a qualche ministro. Mi furono date cifre contraddicentisi. E allora? Mi sono rivolto alla cortesia dell'amico e collega onorevole Peano, il quale, come presidente della Corte dei conti, era in grado di fare la ricerca sollecitamente. Ebbi di questi giorni la risposta. Sapete a quanto ascende l'emolumento di un ministro d'Italia? A 25 mila lire annue. La legge che assegna tale stipendio porta la data del 6 novembre 1859. Dico, milleottocentocinquantanove. Poi vi sono due aggiunte: una di 2400 lire, fatta con la legge 13 agosto 1921, quale assegno temporaneo, e una indennità di alloggio di 7200 lire concessa con Regio decreto del 1920 ma soltanto per quei ministri che anteriormente alla nomina avevano la residenza fuori di Roma. Il tutto, naturalmente, al lordo della tassa di ricchezza mobile. Poi ci sono delle piccole indennità caro-viveri in misura diversa a seconda che i ministri siano celibi, ammogliati senza prole o con figli: 5 lire per i ministri celibi; 6.70 per gli ammogliati, e per

ogni figlio 85 centesimi al giorno. (*Harità*). E così si è spiegato il perchè i singoli ministri interrogati mi davano cifre differenti: lo stato di famiglia non era uguale per tutti.

Ora io mi chiedo: è decoroso per l'Italia che i ministri abbiano un emolumento che va da 2000 a 2600 lire al mese? È davvero un titolo di lode per tutti i nostri ministri, il non aver mai voluto farsi iniziatori di aumenti a favore di sè medesimi. Ma è certo che se il Parlamento avesse avuto queste cifre sott'occhio avrebbe pensato a tempo a provvedere in modo più dignitoso, come io confido che la Commissione di finanze del Senato vorrà farsi iniziatrice di un disegno di legge che metta gli emolumenti dei ministri in relazione con le condizioni attuali della vita. (*Approvazioni*)

Vedano dunque gli onorevoli colleghi che non è meticolosità di ragioniere o pedanteria di contabile quella che mi spinge a riesprimere la speranza che l'onorevole ministro voglia completare il bilancio di previsione in modo da rendere possibile l'esercizio della indagine e del controllo.

Nessuna parola io aggiungerò a quanto hanno detto quasi tutti gli oratori intorno alla circolazione. Il Presidente della nostra Commissione vi presenta in proposito un ordine del giorno che sintetizza il nostro pensiero in armonia con quello dei colleghi che hanno espresso la loro opinione sul grave problema.

Si è parlato molto sull'alto costo della vita e sull'alto corso dei cambi. Sono due fenomeni in stretta relazione tra loro, oserei dire che sono sinonimi. C'è solo un rilievo da fare. Come ha accennato anche l'onorevole Rolandi Ricci l'oro ha perduto una parte nella sua potenza di acquisto. Negli Stati Uniti d'America, dove il valore del dollaro è sempre rimasto immutato, il numero indice dei prezzi delle merci all'ingrosso per l'anno 1924 fu di 159, ossia il potere d'acquisto della moneta aurea risulta eguale al 63 per cento di quello che essa aveva prima della guerra. Se da noi, con la svalutazione della lira a circa 21 centesimi oro, i numeri indici sono arrivati a circa 600, ciò può dimostrare due cose: o che il costo della vita è da noi relativamente più a buon mercato che negli Stati Uniti o che la nostra lira è soverchiamente svalutata all'estero. Forse è esatta l'una cosa e l'altra.

Ma perchè col bilancio dello Stato in pareggio, con la bilancia commerciale in progressivo miglioramento, col fervore di opere del popolo italiano siamo ancora così in basso? È l'angosciosa domanda che ripeteva anche oggi l'on. Ciccotti.

Molteplici sono le cause di queste condizioni; ad alcune fu accennato con magistrale competenza nelle elevate discussioni di questi giorni, ma credete, onorevoli colleghi, non sarà possibile risanare le nostre condizioni economiche e finanziarie, fino a tanto che ci grava e ci opprime, come un incubo spaventoso, una somma di 20 e più miliardi di lire oro per la quale figuriamo debitori verso l'Inghilterra e verso gli Stati Uniti.

La vostra Commissione ha affermato con la mia modesta relazione, che occorre affrontare questo problema dei debiti all'estero e prepararci alla sistemazione. Consentitemi che io, sicuro interprete della Commissione, rivolga un fervido plauso, che è fatto di ammirazione e di riconoscenza al senatore Rolandi Ricci, per il contributo, di studi, di dati, di analisi, che ha portato avanti in quest'aula. Le cifre che egli ci ha esposto hanno una speciale importanza, perchè ricavate da documenti ufficiali americani, ma altre conviene che faccia preparare il ministro, come si accenna nella mia relazione. E di buon ausilio saranno certamente anche i dati offertici con preziosa competenza dagli onorevoli Peano e Zupelli se si potrà e si vorrà toccare anche la nota del sentimento, dell'equità e della moralità, oltrechè delle buone ragioni tecniche e finanziarie. L'Italia non implora elemosine; vuole e deve sistemare la partita con dignità e secondo giustizia.

Nella nostra discussione non furono risparmiate critiche e lodi all'onor. De Stefani per il riordinamento tributario, annunciato fin dai primi giorni in cui fu chiamato a reggere il Ministero e attuato di poi con fermo volere. Certo non tutto può approvarsi da tutti. Ma chi consideri in sintesi l'opera compiuta, non può che tributare una parola di plauso. Anche perchè, come fu rilevato tra tante bellissime cose dai senatori Rava e Rolandi Ricci, e come ripeté ieri il ministro, tutti siamo d'accordo nel volere le economie, tutti siamo d'accordo nel volere più che il pareggio, l'avanzo nel bilan-

cio, ma tutti, o quasi tutti, troviamo sempre che bisogna fare almeno una eccezione per la spesa di cui ci facciamo patrocinatori.

Il ministro ha accolto con fervore il mio incitamento alla resistenza, ma come ben disse ieri, è indispensabile che le due Camere abbiano costantemente presente che l'avanzo del bilancio è una necessità di vita per la nazione.

Ma insieme all'avanzo io vorrei qualche cosa di più, io vorrei che riuscisse al ministro di moralizzare il nostro sistema tributario. Sono stati usati tanti aggettivi per il contribuente italiano; io penso, modestamente, che il contribuente italiano non differisce molto da quello di tutte le altre nazioni: brontola, paga meno che può e trova sempre che paga troppo. Ma, a parte gli aggettivi, il cittadino italiano ha questo diritto: che le leggi e i congegni tributari siano fatti in modo che tutti i cittadini siano uguali, anche di fronte alla legge tributaria, e non avvenga, come purtroppo avviene, che il più scaltro o il meno scrupoloso possa frodare impunemente lo Stato, il che significa frodare tutta la collettività. Occorre quindi che le aliquote siano fissate in tale misura da poterle esigere rigorosamente.

Quando si tollerava che l'imposta sui fabbricati dal 27 per cento, fissato dallo Stato, si elevasse con le sovrimposte comunali e provinciali all'80, al 90 per cento, e in alcune provincie fino al 130 per cento, si comprende la impossibilità matematica per il contribuente di pagare più dell'intero reddito e si comprende la necessità per l'agente delle tasse di ammettere denunce simulate. Ma l'onor. De Stefani, che ha avuto l'ardimento di ridurre l'imposta sui fabbricati al 10 per cento, limitando le sovrimposte comunali e provinciali ad un altro 10 per cento in via ordinaria, ed al 15 per cento in via straordinaria, deve procedere su questa strada. È vero che egli ha contemporaneamente aumentato i redditi imponibili, con un sistema, a mio avviso, un po' empirico, ma ha disposto pure la revisione di questi redditi entro un quinquennio. Questa revisione è necessario sia fatta con criteri severi. È necessario che ciascuno paghi quello che deve, non di più, ma non di meno.

Il ministro ha disposto anche una graduale riduzione sull'imposta della ricchezza mobile

e ne ha allargato le basi, ma le aliquote sono ancora troppo alte. Converrà ridurle ancora per potere esigere, con sanzioni adeguate, che cessi l'indegna gara che si fa oggi fra il contribuente che tenta d'ingannare l'agente delle tasse, e l'agente delle tasse che non crede mai, per principio, al contribuente, e pretende di più, sempre di più, provocando una rivolta morale nel cittadino che sa di aver dichiarato la verità. Perchè, onorevoli colleghi, voi lo sapete, ci sono i cittadini onesti e veritieri anche di fronte all'agente delle tasse, ed è sommo interesse dell'erario che questo elemento diventi se non la totalità, che forse non è possibile, almeno la grande maggioranza.

In questa discussione furono rivolti vari auguri all'onor. De Stefani: a questi auguri io mi associo ben volentieri: ma mi permetto di indirizzargliene un altro, quello di poter dire: ho allargato le basi della finanza, ho raggiunto l'avanzo nel bilancio, ho rialzato il credito dello Stato ed ho moralizzato non solo il contribuente ma anche i sistemi dell'agente delle tasse. E sarà davvero un grande successo. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; verremo agli ordini del giorno. Oltre agli ordini del giorno stampati e distribuiti ne è stato presentato uno dalla Commissione di finanze, del quale do lettura:

« Il Senato :

Esaminata la situazione finanziaria in relazione alle condizioni economiche del Paese :

Ritiene necessaria una politica di rigorose economie e ciò allo scopo di dare stabilità al pareggio del bilancio e di garantire la formazione di future eccedenze da impiegarsi con equa ripartizione :

1° a ridurre gradualmente con programma continuativo l'inflazione monetaria in tutte le sue forme, vietando intanto l'aumento della circolazione, tanto di quella per lo Stato, quanto dell'altra assegnata al commercio ;

2° a diminuire il debito fluttuante ;

3° ad alleviare i più duri tributi.

Ed udite le conformi dichiarazioni del Governo, le approva e passa alla discussione degli articoli ».

Come il Senato ha udito quest'ordine de^l

giorno riproduce con gli stessi termini la parte essenziale dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Luzzatti, Ferraris Maggiorino e da altri senatori e le conclusioni sono presso a poco identiche; differiscono dall'ordine del giorno Maggiorino Ferraris nella motivazione, e nella aggiunta dell'approvazione delle dichiarazioni del Governo. Quindi l'ordine del giorno della Commissione può considerarsi come un emendamento dell'ordine del giorno Luzzatti, Ferraris Maggiorino, al quale domando se accetta le modificazioni proposte dalla Commissione stessa, nelle quali consente anche l'onorevole ministro; perchè, quando l'on. Ferraris le accettasse, si avrebbe un solo ordine del giorno comune a quello Luzzatti, Maggiorino Ferraris ed altri, ed alla Commissione di finanze.

Rileggo l'ordine del giorno dei senatori Luzzatti, Maggiorino Ferraris ed altri:

« Il Senato:

constatando con compiacenza l'aumento permanente delle entrate dello Stato, preoccupato di vederle assorbite da continue maggiori spese, e del persistente rincaro della vita collegato al rialzo dei prezzi medi,

esprime il voto:

che venga ripresa la politica di rigorose economie annunciata dall'attuale Governo quando assunse il potere, per conseguire in modo stabile il pareggio del bilancio e per ottenere l'avanzo senza il quale al pareggio manca la stabilità,

e che le future eccedenze vengano impiegate con equa ripartizione:

1° a ridurre gradualmente con programma continuativo l'inflazione monetaria in tutte le sue forme, vietando intanto l'aumento della circolazione, tanto di quella per lo Stato come dell'altra assegnata al commercio;

2° a diminuire il debito fluttuante interno e a lasciar liberi, secondo la garanzia delle leggi, gli interessi del debito pubblico da ogni imposta e quindi anche da quella complementare sul reddito nella previsione di future, libere conversioni;

3° ad alleviare i più duri tributi.

Luzzatti, Ferraris Maggiorino, Loria, Ancona, Cassis, Amero d'Aste, Torlonia, Mengarini, Fano, Diena, Fratellini, Morrone, Baccelli Pietro, De Blasio, Greppi, Bellini, De Novellis,

Scaduto, Venzi, Campello, Peano, Di Trabis, Bergamini, Pansa, Sechi, Beltrami, Suardi, Vigoni, Pincherle, Mosconi, Morello, Montresor, Rossi Giovanni, Raineri, Cagnetta, Mazziotti, Rota Francesco, Cao Pinna, Martino, Della Torre, Sili, Baccelli Alfredo, Mosca, Cito Filomarino, Triangi, Garofalo, Orlando ».

FERRARIS MAGGIORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Signor Presidente, la brevità del tempo non mi consente di consultare i colleghi coi quali ho avuto l'onore di firmare quest'ordine del giorno. Io ho udito l'opinione di parecchi più vicini a me, e credo d'interpretare non solo il pensiero loro, ma anche quello degli altri colleghi, dichiarando che ringrazio la Commissione di finanze di aver preso atto, nella sostanza e nella forma, dell'ordine del giorno da noi presentato e che sostanzialmente riproduce.

Quindi molto correttamente, e non vi ha bisogno di dirlo, l'onorevole Presidente ha posto la questione secondo le nostre antiche tradizioni parlamentari, considerando l'ordine del giorno della Commissione di finanze come un emendamento all'ordine del giorno presentato da me e da altri senatori. Noi accettiamo nei tre punti in cui si presentano le modificazioni e gli emendamenti contenuti nell'ordine del giorno della Commissione di finanze. Il primo punto è una semplice questione di forma; l'ultimo anch'esso non fa che prendere atto delle dichiarazioni del ministro il che con piacere facciamo anche noi, tanto più che ci ha detto di accettare lo spirito informatore del nostro ordine del giorno. Il solo emendamento veramente sostanziale è quello che riguarda l'esenzione del debito pubblico dalla nuova imposta complementare; ma noi, per primi, riconosciamo che si tratta d'una questione delicata, e noi non vogliamo, nemmeno lontanamente, avere l'apparenza di intralciare l'opera di ricostruzione del bilancio e della circolazione alla quale unicamente ci siamo ispirati presentando il nostro ordine del giorno. Quindi lasciamo interamente riservata e impregiudicata questa questione alla ulteriore deliberazione del Governo e del Parlamento; quindi accettiamo anche questo punto dell'emendamento, e siamo lieti di aver potuto così riu-

nire in un solo pensiero quelle che io considero le unanime manifestazioni del Senato e di dimostrare così al Paese che di fronte al gran problema della ricostituzione economica e finanziaria della Patria, il Senato è concorde e unanime, e che il suo cuore palpita all'unisono col cuore del Paese per i migliori destini della nostra Italia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno degli onorevoli Luzzatti, Ferraris ed altri come è stato modificato dalla Commissione di finanze ed accettato dal Governo; chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato all'unanimità.

Viene ora l'ordine del giorno del senatore Ciccotti: lo rileggo:

« Il Senato:

« Ritenendo che anche il risanamento della circolazione debba ottenersi, oltre che col freno di ogni ulteriore emissione, con un metodo di rigorose economie, con un più vigoroso impulso alla produzione, con un regime tributario che non intralci lo sviluppo delle forze produttive, e con l'incremento del risparmio da investirsi in impieghi di maggiore utilità generale;

« Ritenendo che anche il disagio dei funzionari, di cui si annunzia un'imminente sistemazione, se provvisoriamente esige sollievi più urgenti per i meno retribuiti da proporzionarsi alle località e agli stati di famiglia, può meglio risolversi con provvedimenti d'interesse più generale, intesi a promuovere l'edilizia e la produzione alimentare;

« È in attesa che questi criteri di Governo e di amministrazione abbiano un'applicazione, comparativamente più sollecita, per le regioni economicamente meno progredite e di meno sviluppata agricoltura ».

Chiedo su questo ordine del giorno il pensiero del Governo e della Commissione di finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Dichiaro che non posso accettare questo ordine del giorno; potrei accettare alcuni elementi di esso, ma non posso accettarlo nel suo complesso, e quindi vorrei pregare l'onorevole proponente di volerlo ritirare.

CICCOTTI. Se l'onorevole ministro può accettarlo come raccomandazione, io lo converto in raccomandazione, diversamente lo ritiro.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Lo accetto come raccomandazione.

CICCOTTI. Allora lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno dei senatori Peano, Ancona e Pironti, che riguarda un argomento non trattato nella discussione generale; quindi il senatore Peano ha diritto di svolgerlo brevemente.

Ne do lettura:

« Il Senato:

fa voti che, giusta il criterio dell'unicità e della generalità dell'imposta complementare sul reddito, al fine di evitare la possibilità di duplici contraddittori accertamenti, non si proroghi ulteriormente ai comuni la facoltà di mantenere la tassa di famiglia, senza applicarne altre in forma contrastante con quel principio ».

PEANO. Sarò brevissimo. Il mio Ordine del giorno mira a far sì che con l'applicazione della tassa complementare non sia più possibile di seguitare ad applicare la tassa di famiglia. La impossibilità della coesistenza delle due tasse fu affermata in modo chiaro e preciso dal ministro delle finanze quando presentò la relazione al decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, che abolì la tassa di famiglia unitamente al decreto che approvava la tassa complementare.

In quella relazione si diceva: « I provvedimenti disposti con lo schema di decreto che ho l'onore di proporre all'augusta firma di S. M. sono una necessaria conseguenza della imposta complementare sul reddito che forma oggetto di altro decreto che ho pure deferito alla firma sovrana, e istituita la imposta sul reddito globale non potevano più essere lasciati sussistere due tributi di spettanza comunale, la imposta cioè di famiglia e quella sul valore locativo che appunto colpiscono per il loro attuale assetto l'insieme dei redditi l'agiatezza del contribuente ».

Quindi in quella relazione presentata dal ministro delle finanze al Re si affermava già che non fosse possibile ammettere la coesistenza delle due imposte. E difatti colla stessa data che si istituì la complementare veniva abolita la tassa di famiglia e quella sul valore locativo.

Ma contro questa abolizione immediata, insorsero i comuni poichè la tassa complementare non era ancora entrata in esecuzione e i comuni intanto non potevano fare a meno di quella rendita. Venne perciò il decreto 23 maggio 1924, n. 759, col quale si stabilì che la tassa di famiglia in via transitoria sarebbe stata ancora mantenuta per il 1925 limitatamente però ai tre quarti, e nonostante si applicasse la complementare. Il contribuente poco soddisfatto, ha detto pazienza, pagherò tre quarti della tassa di famiglia per il 1925, pagherò ancora la complementare. Ma anche questa illusione è presto scomparsa perchè col decreto 4 gennaio 1925, n. 2 si dispose che la tassa di famiglia era ristabilita per l'anno 1925 non più in ragione dei tre quarti, ma nella sua totalità.

Quindi l'imposta di famiglia è rimasta per l'anno 1925 nonostante che si fosse stabilito che appena entrata in vigore l'imposta complementare essa sarebbe scomparsa: anzi è successo di più che ora si fa la revisione e si aggrava ancora la tassa di famiglia, che è abolita, anche in confronto della tassazione dell'anno decorso, mentre ciò non è legale. Ora non è assolutamente possibile che possa sussistere ulteriormente questa imposta e mi auguro che nessuna proroga sia concessa e ciò dico poichè so che appunto si fanno pratiche per ottenere un'altra proroga. Questo procedimento è tanto più illegale poichè quando fu istituita l'imposta complementare per compensare i comuni della perdita, fu studiato un congegno molto ingegnoso, cioè l'addizionale sulla complementare. Come si sa, si possono sovrainporre 20 centesimi sopra ogni lira della complementare stessa; questo sistema è utile perchè toglie qualunque accertamento ai comuni, e permette di graduare questa imposta sull'accertamento oggettivo fatto in base ai redditi certi constatati dai funzionari dello Stato.

Quindi esso deve costituire la sola ed unica regola, ma purtroppo vi è una eccezione che a me genera una grave preoccupazione, ed è che con l'autorizzazione del ministro si può dai Comuni, invece dell'addizionale sulla complementare, stabilire l'imposta sul « reddito consumato ». Non discuto la denominazione, perchè quando il reddito è consumato, non ci sarebbe più margine per pagare l'imposta, ma lasciando questa

questione linguistica, osservo che la imposta sul reddito consumato non è che la tassa di famiglia, solo il nome è diverso: è come dire che, invece di chiamar barba la barba, la si chiami l'onore del mento.

Ora questa imposta ha gravi difetti: innanzi tutto se si guardasse solo al reddito consumato si colpirebbero di più coloro che hanno fortissime spese anche di famiglia, per quanto si ammettano riduzioni, che coloro che hanno elevati redditi e la possibilità di sopportare più gravi imposte: inoltre essa ha tutti i difetti delle imposte indiziarie, e per di più ha la sua base sul reddito complessivo del contribuente, così come la complementare; basta guardare quali sono gli elementi di tassazione per convincersene. Ecco che cosa dice all'articolo 3 il Regio decreto 30 dicembre 1923:

« Per la determinazione del reddito consumato, formante oggetto di applicazione della imposta, si terrà conto dei seguenti indici:

« a) il valore locativo dell'abitazione, con l'obbligo nei Comuni di stabilire i criteri discriminanti di valutazione in base al numero delle persone di famiglia;

« b) le vetture di ogni specie, in quanto non siano strumento di lavoro;

« c) i cavalli da tiro e da sella che non siano strumento di lavoro;

« d) i domestici, i cani di lusso e da caccia, i pianoforti, i bigliardi;

« e) l'abbonamento e la proprietà di palchi e poltrone nei teatri;

« f) tutti quegli altri elementi positivi che possono servire come indice dell'entità del reddito consumato dal contribuente ».

Dunque in sostanza non si tratta che dell'imposta di famiglia, ed è un'imposta sul reddito che si paga su elementi presunti.

È canone fondamentale nella scienza delle finanze che non possono coesistere due imposte generali sulle rendite del contribuente che è unico; queste imposte personali sono per loro natura antipatiche e vessatorie, averne una si può tollerare, ma due non si possono ammettere; non si può cioè ammettere che due leggi diverse accordino che tanto il comune quanto lo Stato possano prelevare dalle saccoccie del contribuente una doppia identica imposta. Ma vi è qualche cosa di peggio. L'imposta sul reddito consumato è un'imposta indiziarie, quindi vi può

essere contraddittoria nell'applicazione in confronto della complementare. Altro sarà l'accertamento dei comuni e altro quello dello Stato che si basa su dati reali ed oggettivi; ammettendosi due accertamenti ne deriva la permanenza di una quantità d'impiegati nei comuni per fare uno stesso lavoro che meglio e più obiettivamente può essere fatto dallo Stato.

Affidare un accertamento indiziario ai comuni non è opportuno, perchè purtroppo le amministrazioni locali ricorrono a tutti i mezzi, e guarderanno i contribuenti con diversa lente a seconda che uno è o non è amico. *(Bene)*.

Osservo ancora che il decreto che istituisce la imposta sul reddito consumato non stabilisce se questa imposta sia progressiva o proporzionale, non stabilisce quale sia l'aliquota; invece dà ai comuni la facoltà di fissare tuttocì nel regolamento, che approva la Giunta amministrativa e omologa il Ministero.

Questa tassa che i comuni hanno facoltà di regolare da sé, qualora dominino partiti estremi e altri criteri prevalessero nel Governo potrebbe divenire un mezzo di spogliazione.

È vero. Voi avete facoltà di negare l'applicazione della tassa sul reddito consumato dovendo di regola applicarsi la sovrimposta sulla complementare, ma io penso che sussistendo la complementare non si possa in nessun caso ammettere l'applicazione di questa imposta indiziaria personale che colpisce il reddito, perciò io vi esorto ad abrogare tutte le disposizioni che riguardano la tassa sul reddito consumato.

I comuni hanno bisogno di entrate, lo riconosco, ma si valgano degli accertamenti fatti sulla complementare, si valgano della addizio-

nale che può anche essere portata a cifre maggiori, ad esempio tenendo conto del numero degli abitanti, dei bisogni e dell'importanza dei singoli comuni. Ma due tasse che abbiano la stessa base non sono assolutamente possibili. *(Molti applausi e congratulazioni)*.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Naturalmente devo fare qualche riserva sulle considerazioni svolte dall'onorevole senatore Peano, specialmente per quel che riguarda la definizione dell'imposta sul reddito consumato e la sua distinzione dall'imposta complementare; tuttavia io desidero tenermi, come sempre, in un terreno pratico e quindi dichiaro che, per altre considerazioni che è inutile svolgere, accetto l'ordine del giorno nel senso che non si debba prorogare la facoltà ai Comuni di mantenere la tassa di famiglia e non si debba concedere ai Comuni la facoltà di crearne altre contrastanti col principio dell'unità dell'imposta complementare sul reddito.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze accetta questo ordine del giorno?

MAYER, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole senatore Peano è stato accettato dalla Commissione di finanze e dall'onorevole ministro. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio delle finanze.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento (Spesa obbligatoria) .	2,079,763,783.22
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
3	Debiti perpetui diversi - Interessi (Spesa obbligatoria)	2,740,190.56

2,085,728,973.78

Debiti redimibili.

4	Obbligazioni del prestito nazionale 4,50 per cento netto (Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, n. 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre 1914, n. 1354, e 22 maggio 1915, n. 671) - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,236,180.50
5	Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - Interessi (Spesa obbligatoria) .	62,453,505 »
6	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . .	58,861,853.20

132,551,538.70

Debiti variabili.

7	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	315,243.89
8	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	1,105,000,000 »
9	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria).	165,725 »
10	Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonché interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti d'America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	1,200,000,000 »

Da riportarsi . . . 2,305,480,968.89

	<i>Riparto</i>	2,305,480,968.89
11	Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	600,000,000 »
12	Interessi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezia » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968) (Spesa obbligatoria)	78,301,125 »
13	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	25,000,000 »
14	Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0,25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi (Spesa obbligatoria)	20,900,000 »
15	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	22,981,061.60
16	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	2,000,000 »
17	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	2,115,542.59
18	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (29 ^e delle cinquanta annualità)	2,928,057.02
		<hr/> 3,059,706,754.90 <hr/>
	<i>Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.</i>	
19	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	7,103,334.19
20	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2	2,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 9,803,334.19 <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	9,803,334.19
21	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo Pontassieve)	1,500,000 »
22	Annualità dovute alla Società sub concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	45,677,737.79
23	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
24	Annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 21)	105,000 »
25	Contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	6,000,000 »
26	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,055,000 »
27	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie).	155,000 »
		66,696,071.98
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
28	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	30,500,000 »
29	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	20,000,000 »
30	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 »
31	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	60,000 »
32	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
33	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	650,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	51,412,460 »

	<i>Riparto</i>	51,412,460 »
34	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
35	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
		55,492,460 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
36	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	15,000,000 »
37	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,000,000 »
		20,000,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
38	Dotazione della Corona (art. 1° del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 »
39	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, ed a S. A. R. la Principessa Laetitia Bonaparte, vedova di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (legge 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª)	400,000 »
40	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (legge 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª)	400,000 »
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		13,050,000 »
	<i>Spese per le camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno	5,426,500 »
43	Spese per la Camera dei Deputati	13,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	19,126,500 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riparto</i>	19,126,500 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,434,733.05
		23,561,233.05
	<i>Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.</i>	
45	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 »
46	Sussidio da corrisondersi all'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto Nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	75,000 »
47	Assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819 inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle Due Sicilie al n. 1449	12,750 »
48	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909 n. 612	<i>per memoria</i>
49	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzione a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919 (nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 »
50	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 2 della Convenzione addizionale 10 febbraio 1914, stipulata con la Repubblica di S. Marino (legge 21 giugno 1914, n. 567)	360,000 »
51	Somma da corrisondersi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto legge 16 novembre 1916, n. 1686.	91,815 »
		6,639,565 »

*Spese generali di amministrazione.**Presidenza del Consiglio dei ministri.*

52	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	80,000	»
53	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri	130,000	»
54	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e compensi al personale estraneo ivi addetto	100,000	»
55	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	95,000	»
56	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	325,000	»
		<hr/>	
		730,000	»

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.

57	Personale della Consulta Araldica	10,370	»
58	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	15,000	»
59	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia reduca	500,000	»
60	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2957).	815,000	»
61	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000	»
62	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti all'ufficio per l'assistenza ai reduci e alle famiglie dei caduti.	30,000	»
		<hr/>	
		2,370,370	»

Corte dei conti.

63	Personale di ruolo (Spese fisse)	7,500,000	»
64	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	200,000	»
65	Sussidi al personale in attività di servizio	25,000	»
		<hr/>	
		7,725,000	»

Da riportare

7,725,000 »

	<i>Riporto</i>	7,725,000 »
66	Sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	12,000 »
67	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	80,000 »
		<hr/> 7,817,000 «
	<i>Ministero e Intendenze di finanza.</i>	
68	Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	41,810,000 »
69	Personale di ruolo del cessato regime	7,000,000 »
70	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	235,000 »
		<hr/> 49,045,000 »
	<i>Ragionerie delle Amministrazioni centrali.</i>	
71	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	12,000,000 »
72	Retribuzione al personale avventizio delle Ragionerie centrali	229,490 »
73	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime	600,000 »
74	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale delle Ragionerie centrali per missioni relative ai propri servizi; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati morti in servizio.	358,200 »
75	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto alle Ragionerie medesime	97,200 »
		<hr/> 13,284,890 »
	<i>Avvocatura erariale.</i>	
76	Personale di ruolo (Spese fisse)	4,500,000 »
77	Personale di ruolo del cessato regime in servizio delle avvocature erariali delle nuove provincie	500,000 »
		<hr/> 5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	5,000,000 •
78	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	175,000 •
79	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	210,000 •
		5,385,000 •
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
80	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	892,000 •
81	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	300,000 •
		1,192,000 •
	<i>Servizi del Tesoro.</i>	
82	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	8,524,500 •
83	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale all'agente contabile dei titoli del debito pubblico ed al magazziniere dell'officina carte valori (Spese fisse)	8,510 •
84	Assegni fissi per spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	140,000 •
85	Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di cassaforti e recipienti per la conservazione dei valori.	400,000 •
86	Spese per i servizi del tesoro	1,500,000 •
87	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico.	1,500 •
88	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 •
89	Spese per la commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, stessa e per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera <i>d</i> , del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50.	14,000 •
	<i>Da riportarsi</i>	10,596,510 •

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	10,596,510 »
90	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	30,000,000 »
91	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	<i>per menoria</i>
92	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	250,000 »
93	Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle spese di risanamento della città di Napoli.	1,450 »
94	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per provarne la legittimità della circolazione	9,000 »
95	Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro. . .	2,000 »
96	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine).	450,000 »
97	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti (art. 17 delle norme approvate con Regio decreto 5 settembre 1909 n. 776) o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio	60,000 »
98	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine).	150,000 »
99	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
100	Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e spese inerenti al funzionamento dell'ufficio	12,000 »
101	Assegno fisso per spese d'ufficio alla Cassa speciale dei biglietti di Stato (Spese fisse)	3,000 »
102	Spese per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato. . . .	25,000 »
		<hr/>
		41,560,960 »
		<hr/>

<i>Spese diverse.</i>		
103	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze e del tesoro, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	1,655,000
104	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dalla Direzione generale del personale (uffici direttivi escluso il lotto) dalla Direzione generale del tesoro, dalla Ragioneria generale e dalla Corte dei conti ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati o agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative alla vigilanza sugli Istituti di emissione ed ai servizi dipendenti dalla Direzione generale del personale e dei servizi speciali (uffici direttivi escluso il lotto), dalla Direzione generale del tesoro, dalla Ragioneria generale escluse le Ragionerie centrali e dall'avvocatura generale erariale	448,500 »
105	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	317,000 »
106	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e di servizi speciali dei monopoli industriali	212,000 »
107	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,690,000 »
108	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
109	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 »
110	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 »
111	Spese casuali	60,000 »
113	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali.	4,000,000 »
113 <i>bis</i>	Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime	1,350,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,882,500 »

	<i>Riparto</i> . . .	9,882,500 »
114	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	300,000 »
		10,182,500 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia.</i>	
115	Personale di ruolo della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse)	200,000 »
116	Spese generali d'esercizio della zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e nutrizione dei locali.	1,790,000 »
117	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed indennità varie al personale di ruolo destinato alla Zecca	1,115,000 »
118	Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnico-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia.	24,000 »
119	Sussidi ai lavoranti di zecca e loro superstiti	2,000 »
120	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola.	35,000 »
		3,166,000 »
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
121	Personale di ruolo (Spese fisse)	190,000 »
122	Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo per servizi all'officina, delle cartiere private e degli Istituti di emissione	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	250,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riparto</i> . . .	250,000 »
123	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	5,000,000 »
124	Sussidi agli operai e loro superstiti	7,000 »
125	Spese generali d'esercizio dell'officina - Riparazione e manutenzione locali	1,400,000 »
		6,657,000 »
	<i>Lotto.</i>	
126	Spese e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di tramutamento, di missione, di funzionamento degli archivi suddetti per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli	350,000 »
127	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	2,700 »
128	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	27,500,000 »
129	Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	125,000 »
130	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	126,500,000 »
131	Fitto di locali (Spese fisse)	36,000 »
		154,513,700 »
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
132	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	25,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,000,000 »

LEGISLATURA XXVII - I SESSIONE 1924-25 DISCUSSIONI - TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riparto</i> . . .	25,000,000 >
133	Indennità di missione, di tramutamento e di disagiata residenza, e spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai campeggiatori	1,500,000 >
134	Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo per la formazione e conservazione del catasto	4,000,000 >
135	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (Spesa obbligatoria)	400,000 >
136	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) . .	300,000 >
137	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	50,000 >
138	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	500,000 >
139	Indennità di viaggio e di soggiorno; indennità di disagiata residenza al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza	3,000,000 >
140	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	70,000 >
141	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici tecnici di finanza ed agli uffici del catasto (Spese fisse)	300,000 >
142	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici del catasto e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse).	320,000 >
		35,440,000 >
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>	
	<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse.</i>	
143	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro,	34,530,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	34,530,000 >

LEGISLATURA XXVII - 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	34,530,000 >
144	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	5,500,000 >
145	Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un Fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383) (Spesa obbligatoria)	600,000 >
146	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 >
147	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione del demanio e delle tasse	562,000 >
148	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna del demanio e delle tasse	157,000 >
149	Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori (Spese fisse)	740,000 >
150	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 >
151	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	1,000,000 >
152	Fitto di locali (Spese fisse)	1,300,000 >
153	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	400,000 >
154	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	4,000,000 >
155	Premi ai funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	15,000 >
156	Indennità al personale del deposito generale del bollo in Torino e del magazzino sussidiario del bollo istituito presso la Direzione generale in Roma e spese pel funzionamento di detti depositi	20,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	49,080,000 >

LEGISLATURA XXVII - 1^a SESSIONE 1924-25 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	49,080,000 »
157	Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
158	Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscali ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, alle concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	15,000,000 »
159	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine)	850,000 »
160	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il risconto delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei veicicpedi (Spesa obbligatoria)	700,000 »
161	Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il risconto della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
162	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavouri e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	900,000 »
163	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	32,400 »
165	Spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, per i servizi di Magione e delle annualità perpetue.	10,000 »
166	Spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio.	110,000 »
169	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	600,000 »
170	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate del Provveditorato generale.	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	77,582,400 »

	<i>Riporto</i>	77,582,400 »
172	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	70,000 »
		77,652,400 »
	<i>Amministrazione dei capitali riscattati Canal Cavour</i>	
174	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 »
175	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	20,000 »
176	Spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	5,000 »
177	Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	8,000 »
178	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	400,000 »
179	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 »
180	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	4,500 »
181	Spese per imposte e sovrimeposte (Spesa obbligatoria)	500,000 »
182	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
183	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	16,000 »
		1,048,000 »
	<i>Provveditorato generale dello Stato.</i>	
	<i>Amministrazioni dei beni dell'antico demanio.</i>	
184	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	200,000 »
185	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	212,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	212,000 »
186	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	70,000 »
187	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	85,000 »
188	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	9,200,000 »
189	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	3,000,000 »
190	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1,530 »
		<hr/>
		12,568,530 »
	<i>Asse ecclesiast. co.</i>	
191	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	20,000 »
192	Spese di amministrazione	40,000 »
193	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 »
194	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	315,000 »
195	Spese di coazioni e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		<hr/>
		445,000 »
	<i>Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	
196	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse	10,409,735 »
197	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi.	72,137,440 »
198	Spese per le automobili pei servizi centrali	1,304,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	83,851,175 »

LEGISLATURA XXVII — I^a SESSIONE 1924-25 DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riparto</i> . . .	83,851,175 *
198 <i>bis</i>	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 *
199	Spese di gestione dei magazzini compartimentali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 *
200	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato.	150,000 *
201	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	200,000 *
202	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della <i>Gazzetta Ufficiale</i> (Spesa obbligatoria)	910,000 *
203	Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per posta, vetture e spedizione (Spesa d'ordine).	80,000 *
204	Spese occorrenti per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	35,000 *
		85,826,175 *
	<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>	
205	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	35,329,000 *
206	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette sui redditi	2,000,000 *
207	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	875,000 *
208	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà degli uffici delle imposte	100,000 *
209	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali	10,000 *
210	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte	1,500,000 *
211	Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	200,000 *
	<i>Da riportarsi</i> . . .	40,014,000 *

LEGISLATURA XXVII		1 ^a SESSIONE 1924-25	DISCUSSIONI	TORNATA DEL 28 MARZO 1925
			<i>Riporto</i>	40,014,000 »
212	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette			30,000 »
213	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)			20,000 »
214	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)			2,500 »
215	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)			148,000 »
216	Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)			1,650,000 »
217	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno			150,000 »
218	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)			72,500,000 »
219	Fitto di locali (Spese fisse)			875,000 »
				<hr/> 115,389,500 » <hr/>
			<i>Corpo della Legia guardia di finanza.</i>	
220	Stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali			160,000,000 »
221	Premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza - Articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281			5,000,000 »
222	Compensi alla guardia di finanza			29,340 »
223	Sussidi alla guardia di finanza			5,000 »
224	Sussidi agli ufficiali, sott'ufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo e loro superstiti			20,000 »
225	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, difesa contro			
			<i>Da riportarsi</i>	165,054,340 »

	<i>Riparto</i> . . .	165,054,340 *
	la malaria; preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la guardia di finanza	7,000,000 *
226	Spese per i servizi di polizia tributaria (Art. 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	500,000 *
227	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi ai personali della scuola allievi ufficiali e della azienda del casermaggio per le guardie di finanza, indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660); ispezioni militari al Corpo per parte di ufficiali superiori del Regio esercito (art. 9 della legge 19 luglio 1906, n. 367) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi per arresti di disertori della guardia di finanza e visite sanitarie; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato . . .	215,000 *
228	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna: acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per il mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative . . .	4,000,000 *
229	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e d'officina dei battelli incrociatori, ai consegnatari dei materiali, al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto	2,000,000 *
230	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	2,000,000 *
231	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	250,000 *
232	Pagamento delle rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (Art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	1,300,000 *
233	Spese per le infermerie legionari, retribuzioni ai medici militari e civili per il servizio sanitario, acquisto di materiali ed altre spese riguardanti il servizio stesso (Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3171)	1,500,000 *
234	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 *
		188,819,340 *

<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.</i>		
<i>Spese generali.</i>		
235	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	5,000 »
236	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000 »
237	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette	150,000 »
238	Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse)	177,900 »
239	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	1,090,800 »
240	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle dogane e imposte indirette in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	120,000 »
241	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	150,000 »
242	Assegni fissi per spese d'ufficio ai laboratori chimici (Spese fisse)	55,000 »
243	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	10,000 »
244	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	50,000 »
245	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato e spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.	50,000 »
		1,908,700 »
<i>Imposte di fabbricazione</i>		
246	Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).	5,075,000 »
<i>Da riportarsi</i>		5,075,000 »

	<i>Riparto</i>	5,075,000 .
247	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.	4,000,000 .
248	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	60,000 .
249	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	3,000,000 .
250	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	1,000,000 .
251	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	5,000,000 .
252	Assegni fissi per spese d'ufficio per le imposte di fabbricazione (Spese fisse)	100,000 .
253	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	54,000 .
254	Fitto di locali (Spese fisse)	10,000 .
255	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione.	25,000 .
		18,324,000 .
	<i>Dogane.</i>	
256	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	30,470,000 .
257	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 .
258	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	624,000 .
	<i>Da riportarsi</i>	31,169,000 .

		<i>Riporto . . .</i>	31,169,000 »
259	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, indennità compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero, giusta il Regio decreto 18 aprile 1920, n. 498.		3,000,000 »
260	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale		500,000 »
261	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno alle visitatrici provvisorie ed agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane		300,000 »
262	Costruzioni di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere		700,000 »
263	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		85,000 »
264	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione		71,000 »
265	Spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali		5,000 »
266	Indennità di missione e rimborso di spese varie ai preposti ai servizi delle statistiche del commercio e della navigazione.		40,000 »
267	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per al rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti		350,000 »
268	Spese per la stampa delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione		555,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	36,775,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	36,775,000 »
269	Contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	13,690 »
270	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	8,500,000 »
271	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine)	4,000,000 »
272	Fitto di locali (Spese fisse)	300,000 »
		<hr/>
		49,588,690 »
	<i>Dazi di consumo e imposta sul vino.</i>	<hr/>
273	Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze della Commissione centrale del dazio consumo (Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030)	55,000 »
274	Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510)	15,000,000 »
275	Spese pel servizio di autoveicoli per l'accertamento dell'imposta sul vino	300,000 »
276	Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero (Spesa d'ordine)	3,000,000 »
		<hr/>
		18,355,000 »
	<i>Amministrazione dei monopoli industriali.</i>	<hr/>
	<i>Spese generali.</i>	
277	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali); stipendi e indennità di carica e di residenza in Roma.	20,315,000 »
278	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio degli ispettori amministrativi e di zona dei monopoli industriali	214,340 »
278 <i>bis</i>	Assegni fissi per spese d'ufficio riguardante il servizio di ispezioni compartimentali di monopoli industriali	50,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	20,579,340 »

	<i>Riporto</i> . . .	20,579,340 •
279	Fitto di locali per gli uffici degli ispettori compartimentali e di zona (Spese fisse)	3,000 •
280	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli industriali e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale	25,000 •
281	Sussidi al personale del ruolo tecnico e di servizi speciali nei monopoli industriali (tabacchi e sali) ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna dei monopoli industriali, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	60,000 •
282	Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali, spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	50,000 •
283	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) .	36,000 •
		20,753,340 •
	<i>Tabacchi.</i>	
284	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	2.875,000 •
285	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	98,900,000 •
	<i>Da riportarsi</i> . . .	101.775,000 •

	<i>Riparto</i>	101,775,000 *
286	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi: soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sui lavori e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa Nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	7,175,000 *
287	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	200,000 *
288	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	422,000,000 *
289	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	17,000,000 *
290	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica o di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza	450,000 *
291	Assegni fissi per spese d'ufficio per le coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	70,000 *
292	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,500,000 *
	<i>Da riportarsi</i>	577,170,000 *

LEGISLATURA XXVII — I^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	577,170,000 •
293	Assegni fissi per spese d'ufficio ai magazzini dei tabacchi greggi e alle manifatture (Spese fisse)	235,000 •
294	Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.	2,700,000 •
295	Fitto di locali di proprietà privata in uso delle agenzie ed uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	1,000,000 •
296	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	6,500,000 •
297	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri. (Spesa d'ordine).	880,000 •
298	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	10,000 •
		588,495,000 •
	<i>Sali.</i>	
299	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa Nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	10,800,000 •
300	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	5,500,000 •
301	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	300,000 •
	<i>Da riportarsi</i> . . .	16,600,000 •

	<i>Riporto</i> . . .	16,600,000 *
302	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addetti; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole.	5,400,000 *
303	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	45,000 *
304	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)	4,000,000 *
305	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	37,000,000 *
306	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	170,000 *
307	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali; premio alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	8,800,000 *
308	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pella-grosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	120,000 *
		72,135,000 *
	<i>Tabacchi e sali (Spese promiscue).</i>	
309	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,000,000 *
310	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pe-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,000,000 *

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riparto</i>	5,067,973.70
	sare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati.	235,000 .
311	Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione e riparazione di locali; per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi, per indennità di tramutamento e di missione e per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di vendita	165,000 .
312	Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito e gli uffici di vendita (Spese fisse)	200,000 .
313	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria - Indennizzi per infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	1,265,000
314	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	3,624,500 .
315	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito e dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi	700,000 .
		8,189,500 .
	<i>Fiammiferi ed apparecchi di accensione.</i>	
316	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria)	580,000 .
317	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli industriali	220,000 .
		800,000 .

<i>Chinino di Stato.</i>		
318	<p>Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima (Spesa obbligatoria)</p>	6,000,000 *
319	<p>Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino: mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse dell'azienda del chinino; manutenzione di locali</p>	400,000 *
320	<p>Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)</p>	10,000 *
321	<p>Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino.</p>	45,000 *
322	<p>Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi</p>	3,000 *
323	<p>Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine).</p>	200,000 *
324	<p>Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)</p>	2,000,000 *
324 <i>bis</i>	<p>Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione</p>	2,000,000 *
		10,658,000 *
<i>Fondi di riserva.</i>		
325	<p>Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)</p>	50,000,000 *
326	<p>Fondi di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)</p>	15,000,000 *
		65,000,000 *

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. SPESE EFFETTIVE.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.

327	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municidio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 ^o della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato 1 alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, legge 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783.	<i>per memoria</i>
328	Contributo a favore del comune di Napoli, corrispondente all'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di negoziazione percepite sugli interessi delle obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198, serie III (art. 9 decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, e Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2237).	1,100,000 .
329	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (15 ^a rata) (Spesa obbligatoria)	6,063,234.98
330	Contributo del Tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto	2,870,000 .
330 <i>bis</i>	Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, per corrispondere i miglioramenti economici al clero del Regno (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636, e 10 aprile 1924, n. 726)	38,000,000 .
331	Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	48,033,234.98

	<i>Riporto</i>	48,033,234.98
332	Aumento fino alle lire 1500 degli assegni supplementari che si concedono ai parroci del Regno (decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156)	10,500,000 .
333	Contributo all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per metterla in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci, contemplato nel n. 3 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi dell'abbuono ora percepito in applicazione della legge medesima	600,000 .
334	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie)	25,000 .
335	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 43 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (4 ^a delle dieci annualità)	250,000 .
336	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	4,109,437.57
337	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte in conto del mutuo di lire 2,600,000 da somministrarsi all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557	100,000 .
338	Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157)	500,000 .
339	Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota non superiore all'uno per cento degli interessi a carico dell'opera stessa per le anticipazioni sulle polizze di assicurazioni concesse a favore dei combattenti (Articoli 6 e 11 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283)	1,500,000 .
340	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	270,000 .
341	Imposta sui terreni corrispondenti alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	65,687,672.55

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	65,687,672.55
342	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera Nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 .
343	Contributo del Demanio al Comune di bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso per due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
344	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569)	<i>per memoria</i>
	<i>Spese diverse.</i>	65,987,672.55
345	Somministrazione alla Colonia Eritrea della somma occorrente per la costruzione della linea ferroviaria Asmara Cheren-Agardat-Setit e per la relativa dotazione del materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, e 1 ^a aprile 1915, n. 448, nonché decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (6 ^a ed ultima rata)	4,000,000 .
346	Somministrazione al Governo della Somalia italiana dei fondi occorrenti per la costruzione in quella Colonia del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (7 ^a ed ultima rata)	1,000,000 .
347	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a lire 100,000,000 col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808 (5 ^a rata)	10,000,000 .
348	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione disposta colla legge 1 ^a aprile 1915, n. 448, per completare il primo gruppo di lavori del porto di Messina e per altri lavori accessori	80,000 .
	<i>Da riportarsi</i>	15,080,000 .

	<i>Riparto</i> . . .	15,080,000 *
349	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione autorizzata col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per costruzione di strade ferrate e per la relativa dotazione di materiale rotabile e di trazione. . .	1,360,000 *
350	Interessi 4 per cento sulle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto della somma di lire 18,000,000, autorizzata dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione	680,000 *
351	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite per le ferrovie della Colonia Eritrea e per lavori straordinari di pubblica utilità nella stessa Colonia	2,475,457.02
352	Interessi 4 per cento, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sul mutuo di lire 9 milioni somministrato per la concessione di mutui ai comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi, a termini della legge 17 marzo 1915, n. 237 - Interessi scadibili il 31 ottobre 1924 compresi nella quinta annualità	153,763.58
353	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine).	240,000 *
354	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,600,000 *
355	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia austro-ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A. approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	500 *
356	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 *
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,614,720.60

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	21,614,720.60
357	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
358	Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemanati (Spesa obbligatoria)	600 .
359	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine).	300 .
360	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini delimitati dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
361	Interessi passivi nella misura dell' 1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 .
362	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.	500,000 .
363	Ammontare degli utili netti derivanti al tesoro dalle operazioni relative ai mutui per opere pubbliche e dal conto corrente di cui agli articoli 2 e 4 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, da trasformarsi in valuta aurea ad ulteriore accrescimento del fondo di garanzia dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
365	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, e della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	15,000,000 .
366	Interessi nella misura del 4 e dell' 1 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa mutate senza interessi o al saggio ridotto del 3 per cento a favore di comuni, provincie e Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (Articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1920, n. 1140)	11,500,000 .
	<i>Da riportarsi</i> . . .	50,615,620.60

		<i>Riparto</i> . . .	50,615,620.60
366 <i>bis</i>	Interessi di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1884 (Spesa obbligatoria).		400,000 *
367	Concorso dovuto dallo Stato ai comuni ed alle provincie nella misura del 2 per cento delle somme vigenti a mutuo al principio di ciascun anno sui prestiti contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la corresponsione della indennità di caro-viveri e degli aumenti di stipendio agli impiegati, agenti e salariati dipendenti dai comuni e dalle provincie, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, e dell'art. 8, lettera c), del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107		200,000 *
368	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore dei mutui da concedersi alle provincie ed ai comuni per metterli in grado di corrispondere ai dipendenti impiegati, agenti e salariati l'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181 (decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770)		6,500,000 *
369	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni . . .		8,000,000 *
370	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace		6,000,000 *
371	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti.		15,000,000 *
372	Assegnazione al comune di Venezia, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924, di cui all'art. 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera (2 ^a rata)		250,000 *
372 <i>bis</i>	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante e dal termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249 (Spesa obbligatoria)		45,000 *
373	Somministrazione all'azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	87,010,620.60

	<i>Riparto</i> . . .	87,010,620.60
	Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (Regio decreto 14 marzo 1921, n. 445)	5,000,000 .
374	Rimborso alla Cassa Nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1º settembre 1920, n. 1284)	1,500,000 .
375	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	<i>per memoria</i>
376	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 .
377	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	100,000 .
378	Somma occorrente per il pagamento del canone <i>à forfait</i> di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Sudbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	26,000,000 .
379	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'articolo 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Sudbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	17,000,000 .
380	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Sudbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
381	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Sudbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	<i>per memoria</i>
382	Somma occorrente per il pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1428)	2,000,000 .
		141,110,620.60

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.

383	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria).	5.000	*
384	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria).	290,000	*
385	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 art. 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	5,000,000	*
386	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettivi frazioni (art. 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (Spesa obbligatoria)	2,100,000	*
387	Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	2,000,000	*
388	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (Spesa obbligatoria)	6,000,000	*
389	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	500	*
	<i>Da riportarsi</i>	15,395,500	*

	<i>Riparto</i> . . .	15,395,500 •
390	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	40,000 •
391	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria)	1,000 •
392	Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 (Spesa obbligatoria)	140,000 •
393	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli Stabilimenti termali; nonchè per il ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi o dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria)	50,000 •
394	Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
395	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. -Articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	437,57
396	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	25,000 •
	<i>Da riportarsi</i> . . .	15,651,937,57

	<i>Riporto</i>	15,651,937.37
397	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere <i>b)</i> e <i>d)</i> del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Articoli 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 722) (Spesa obbligatoria)	100,000 .
398	Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articoli 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
399	Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria)	300,000 .
400	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione (articolo 9 della legge 1 ^a aprile 1915, n. 476 e art. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 617)	10,000 .
401	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. <i>a</i> , e n. 2, lett. <i>a</i> , del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775) (Spesa obbligatoria)	140,000 .
402	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915. Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	12,000,000 .
403	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri	
	<i>Da riportarsi</i>	28,201,937.57

	<i>Riporto</i>	28,201,937.57
	enti morali allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (art. 2 del decreto legge 21 gennaio 1915, n. 27) (Spesa obbligatoria)	40,000 .
404	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, per la esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582) (Spesa obbligatoria)	100,000 .
405	Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni ed alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai comuni di cui all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto (art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e art. 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
406	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705) (Spesa obbligatoria)	700,000 .
407	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sui mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. D, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056) (Spesa obbligatoria)	15,000 .
408	Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità, comprensive degli interessi al 4.50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4.50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo, Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5,000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del	
	<i>Da riportarsi</i>	29,056,937.57

	<i>Riporto</i>	29,056,937.57
	decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503 (Spesa obbligatoria)	350,000 •
409	Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, numero 1384, Regio decreto 12 marzo 1920 n. 503 e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 (Spesa obbligatoria)	3,000,000 •
410	Interessi, dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
411	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. D, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, numero 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e R. decreto 12 marzo 1920, n. 503, (Spesa obbligatoria)	30,000 •
412	Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana. Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315 (Spesa obbligatoria)	2,200,000 •
413	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati	
	<i>Da riportarsi</i>	34,636,937.57

	<i>Riporto</i>	34,636,937.57
	dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	20,000 .
413 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio, per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiati da alluvioni (art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
414	Anticipazioni ai privati, a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, delle quote semestrali del contributo dello Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915	50,000,000 .
415	Contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, e 29 giugno 1919 (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873)	2,000,000 .
416	Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6 e 7 settembre 1920 (Terremoto Tosco-Emiliano) (Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107 - 1ª delle 8 annualità)	6,250,000 .
		<hr/> 92,906,937.57 <hr/>
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
417	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343	230,000 .
418	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48, e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 .
419	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 .
420	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, regolamento 5 marzo 1905, n. 186, art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, e art. 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481)	4,500,000 .
	<i>Da riportarsi</i>	6,000,000 .

	<i>Riparto</i> . . .	6,000,000 »
421	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (17ª delle 50 annualità) e per effetto dell'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) per effetto dell'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481 (6ª delle 50 annualità) e per effetto del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584 (5ª delle 50 annualità)	1,987,693.54
422	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di lire sei e centesimi cinquanta per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 2 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481	<i>per memoria</i>
423	Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il Comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	600,000 »
424	Concorso straordinario dello Stato a pareggio di bilancio nella spesa dipendente da miglioramenti economici al personale del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (art. 3 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481)	3,200,000 »
		<hr/> 11,787,693.54
	<i>Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.</i>	
	<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	
425	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	200,000 »
426	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 »
427	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	20,000,000 »
428	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 50,700,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	50,700,000	»
429	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra, da attuarsi dall'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055 . . .	1,000,000	»
429 <i>bis</i>	Spesa relativa al servizio per collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92	300,000	»
		<hr/>	
		52,000,000	»
	<i>Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.</i>		
430	Indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie »	1,500,000,000	»
431	Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e spese di emissione delle obbligazioni medesime	30,000,000	»
431 <i>bis</i>	Spese per i servizi civili nella provincia del Carnaro	6,000,000	»
		<hr/>	
		1,536,000,000	»
	<i>Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate passati in parte al Ministero delle finanze.</i>		
432	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi	60,000	»
433	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	70,000	»
434	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie ed i referati delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580)	8,000,000	»
435	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (art. 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)		<i>per memoria</i>
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	8,130,000	»

	<i>Riporto . . .</i>	8,130,000 »
436	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . .	50,000 »
437	Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, ed ai funzionari di altre amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	500,000 »
		<hr/> 8,680,000 »
	<i>Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra.</i>	
438	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	2,000,000 »
439	Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi delle liquidazioni di guerra	400,000 »
440	Spese per il funzionamento dei collegi arbitrali di cui ai decreti luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844 e 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979	50,000 »
441	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai collegi arbitrali di cui ai decreti luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844, e 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979	50,000 »
442	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,500,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Servizi diversi.</i>	
443	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali, della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	40,885,000 »
444	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato regime dipendenti dall'Amministrazione finanziaria	8,626,250 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	<hr/> 49,511,250 »

	<i>Riporto</i>	49,511,250 »
445	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	2,300,000 »
446	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	3,500,000 »
447	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali	171,720 »
448	Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali	35,500,000 »
449	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964)	145,000,000 »
450	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 »
450 <i>bis</i>	Personale fuori ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse)	49,300 »
		<hr/>
		236,033,270 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
451	Spese per l'acceleramento dei lavori catastali nelle provincie di Ferrara, Venezia e Novara (art. 4 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e decreto-legge 7 febbraio 1919, n. 352)	<i>per memoria</i>
452	Spese per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste	5,000,000 »
452 <i>bis</i>	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane	3,000,000 »
		<hr/>
		8,000,000 »
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse</i>	
453	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 »
	<i>Da riportarsi</i>	600 »

		<i>Riporto</i> . . .	600 »
454	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)		13,000 »
			13,600 »
<i>Proccreditorato generale dello Stato.</i>			
455	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli . . .		28,800 »
456	Completamento e costruzione di edifici ad uso di Uffici finanziari (legge 20 agosto 1921, n. 1177) (Spesa ripartita - 4ª annualità) .		2,124,000 »
457	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico		6,600 »
458	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)		25,000 »
459	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)		20,000 »
			2,204,400 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette.</i>			
460	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)		400 »
<i>Corpo della Regia guardia di finanza.</i>			
461	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1894		25,500,000 »
462	Costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine della Venezia Tridentina per uffici di comando e caserme della guardia di finanza (Regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 1719) (2ª annualità)		2,000,000 »
		<i>Da riportare</i> . . .	27,500,000 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	27,500,000 »
462 <i>bs</i>	Sistemazione generale del fabbricato detto della « Dogana Vecchia » ad uso della caserma centrale delle guardie di finanza in Napoli (legge 14 luglio 1917, n. 523, e decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698)	1,700,000 »
		29,200,000 »
<i>Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette.</i>		
463	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
464	Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo scalo delle merci a piccola velocità in Via Farini (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 582) (3ª delle cinque annualità)	1,000,000 »
		3,000,000 »
<i>Amministrazione dei monopoli industriali</i>		
465	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	110,000 »
466	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (26ª delle trenta annualità)	12,000 »
467	Acquisto di fabbricati e terreni e spese per la esecuzione di opere murarie per gli edifici in uso dell'amministrazione dei monopoli industriali (Regio decreto legge 16 dicembre 1923, n. 2875).	3,000,000 »
468	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486 (ottava delle dieci annualità)	150,000 »
469	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (17ª delle venti annualità)	10,000 »
470	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (17ª delle venti annualità).	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,292,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,292,000 *
471	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,100,000 *
472	Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa per la gestione degli spacci durante lo stato di guerra (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 59 e Regi decreti 1 ^o febbraio 1920, n. 168 e 9 settembre 1921, n. 1398)	1,850,000 *
		6,242,000 *
	<i>Amministrazione delle pensioni di guerra.</i>	
473	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	975,000,000 *
474	Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	8,000,000 *
475	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	5,500,000 *
476	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426	5,500,000 *
477	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e aumenti provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie (Regio decreto 3 novembre 1921, numero 1734)	28,000,000 *
477 <i>bis</i>	Sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra	5,000,000 *
478	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli Esami e paghe agli operai che vi sono addetti	100,000 *
479	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 *
480	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	30,000 *
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,027,150,000 *

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	1,027,150,000 .
481	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 .
482	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte della Commissione di cui all'articolo 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 .
483	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri - anche estranei all'amministrazione del Comitato delle Commissioni predette per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Spese per visite mediche all'estero	1,500,000 .
484	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	3,000,000 .
485	Retribuzione al personale avventizio	1,600,000 .
486	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	950,000 .
487	Indennità temporanea mensile al personale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,400,000 .
488	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti	1,500,000 .
		1,037,805,000 .
CATEGORIA III. - MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
489	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	23,709,297.50
490	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 .
491	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a norma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (28 ^e delle 50 annualità)	2,071,942.98
492	Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323, e Regio decreto 28 ottobre 1901, n. 475	2,325,000 .
493	Rimborso di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni quinquennali 4 per cento, di cui al decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1436	1,045,000,000 .
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,073,146,240.48

	<i>Riporto</i> . . .	1.073,146,240.48
494	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924 (Spesa obbligatoria)	5,770,659.93
495	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5, legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
496	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1924 (Spesa obbligatoria)	11,723,384.13
497	Rimborso del capitale dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 24 dicembre 1908, n. 731 - articoli 4 e 5 - riguardanti provvedimenti per le spese ferroviarie e per i debiti redimibili)	<i>per memoria</i>
498	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (scadenza 31 dicembre 1924, 7ª delle 49 annualità)	383,696.20
499	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925 (Spesa obbligatoria)	1,760,038.36
500	Quota d'ammortamento compresa nella annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237 - 7ª annualità scadibile il 31 ottobre 1924 (Spesa obbligatoria)	948,506.49
501	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 6,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (art. 3 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891, e articolo 1 - comma 1° del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (5ª delle diciannove rate)	427,731.10
502	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 15,000,000 e relativi interessi, fatta al tesoro dello Stato per spese erogate dal Ministero dell'interno a favore delle provincie e dei comuni dan-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,094,160,256.69

	<i>Riporto</i> . . .	1,094,160,256.69
	neggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 (Articolo 2 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545) (3ª delle 17 rate)	1,330,487.10
502 <i>bis</i>	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti ed agli altri Istituti indicati nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262, delle anticipazioni e relativi interessi, fatte al tesoro dello Stato per far fronte al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
503	Annualità di ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dalla Cassa depositi e prestiti agli ospizi civili di Parma (Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005) (3ª delle cinque annualità) .	3,380,119 .
504	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924 (Spesa obbligatoria)	4,044,704,73
505	Quota di capitale compresa nella quarta delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1924 dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 1,500,000 anticipata per lavori straordinari di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (art. 7, legge 1º aprile 1915, n. 448) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea . . .	22,908.96
506	Quota di capitale compresa nella prima delle 35 annualità, di scadenza al 31 dicembre 1924, dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 2.000.000 anticipata per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (articolo 4 Regio decreto 6 gennaio 1918, n. 119) e di cui la finanza si rivale per due quinti mediante riduzione del contributo dello Stato per la Colonia Eritrea.	27,154.64
507	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	30,000 .
508	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	90,000 .
509	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	2,884,738.21
510	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644). . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,105,970,369.33

	<i>Riparto</i>	1,105,970,369.33
511	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 (4ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno)	19,693.08
512	Annualità di ammortamento delle obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » per il pagamento delle indennità dovute per il risarcimento dei danni di guerra	78,928,802.09
513	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		<hr/> 1,185,756,025.89
	<i>Accensione di crediti.</i>	
514	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	1,000,000 »
		<hr/> 1,000,000 »
	<i>Riscatti di ferrovie.</i>	
515	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
516	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923.	6,500,000 »
		<hr/> 7,876,294.89
	<i>Anticipazioni dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
517	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1º luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 368, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22, con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, decreti luogotenenziali 8 settembre 1918, n. 1343, 14 novembre 1918, n. 1791, e 9 marzo 1919, n. 361, in esecuzione del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e leggi 8 dicembre 1921, nn. 1830 e 1831)	240,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 240,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	240,000,000 »
518	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597	100,000,000 »
		340,000,000 »
	<i>Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali.</i>	
519	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato <i>L</i> alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
520	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	10,000,000 »
521	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
522	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'articolo 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da recuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in trentasei esercizi fino al 1958-59	25,000,000 »
523	Contributo al Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese straordinarie per i servizi di vigilanza (art. 4, lett. <i>b</i> , del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997) da recuperarsi con proventi delle tasse di cui al decreto stesso	1,800,000 »
524	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 10,000,000 annui sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto)	<i>per memoria</i>
525	Anticipazione di cui alla lettera <i>b</i>) dell'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per contributo degli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti e da recuperarsi nel termine previsto dall'articolo 6 dell'indicato Regio decreto	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	39,800,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	39,800,000 >
526	Anticipazione di cui alla lettera <i>c</i>) dell'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, per la sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, e da ricuperarsi sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a porto Marghera.	3,000,000 >
526 <i>bis</i>	Anticipazione di cui al numero 1 dell'articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (terza rata)	3,335,000 >
526 <i>ter</i>	Anticipazioni di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 >
		47,135,000 >
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
527	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	550,000 >
528	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 di cembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	<i>per memoria</i>
529	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con legge 29 luglio 1906, n. 446 (19ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
530	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 >
531	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili della isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,239,310.04

	<i>Riporto</i> . . .	1,239,310.04
532	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	897,300 »
533	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal Comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
		<hr/> 2,150,201.34
	<i>Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.</i>	
534	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Versamenti a costituzione di fondi speciali.</i>	
535	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
	<i>Servizi diversi.</i>	
536	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine)	4,160 »
537	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine)	45,376.50
		<hr/> 49,536.50
	<i>Dazio di consumo.</i>	
	<i>Comune di Napoli.</i>	
538	Personale civile per la riscossione del dazio	1,174,150 »
539	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 1,194,150 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	1,194,150 »
540	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 »
541	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria: stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	3,192,500 »
542	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza . . .	35,000 »
543	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazioni e manutenzione dei locali e di servizio sanitario ed altre spese inerenti alla gestione.	350,000 »
544	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario	20,000 »
545	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	27,000 »
546	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	20,000 »
547	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse). . .	125,000 »
		5,113,650 »
	<i>Comune di Roma.</i>	
548	Personale civile per la riscossione del dazio	1,348,100 »
549	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 »
550	Assegni e indennità al personale civile, per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	200,000 »
551	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria: stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali ed assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,462,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,030,600 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i> . . .	4,030,600 »
552	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 »
553	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazione di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali e di servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione	400,000 »
554	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	20,000 »
555	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	150,000 »
556	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	15,000 »
557	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	300,000 »
		4,950,600 »
	<i>Comune di Palermo.</i>	
558	Personale civile per la riscossione del dazio	931,555 »
559	Rimborso allo Stato della spesa per premi di operosità e di rendimento al personale	20,000 »
560	Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento d'orario. Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili	150,000 »
561	Personale della guardia di finanza per il servizio di vigilanza daziaria: stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali e indennità caro-viveri per gli ufficiali e per la truppa	2,092,500 »
562	Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento ed illuminazione dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	35,000 »
563	Spese di manutenzione della cinta daziaria, illuminazione della cinta stessa e degli uffici, canoni per occupazioni di terreni, spese di riparazione e manutenzione dei locali, spese per servizio sanitario, ed altre spese inerenti alla gestione, compreso il canone dovuto al comune di Monreale per l'articolo 10 del decreto luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 40	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,729,055 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,729,055 »
564	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.	12,500 »
565	Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (Spesa d'ordine)	10,000 »
566	Fitto di locali per gli uffici (Spese fisse)	7,000 »
567	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . .	60,000 »
		3,818,555 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	2,085,728,973.78
Debiti redimibili	132,551,538.70
Debiti variabili	3,059,706,754.90
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	66,696,071.98
Debito vitalizio:	
<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni</i>	55,492,460 »
<i>Pensioni straordinarie</i>	20,000,000 »
Dotazioni	13,050,000 »
Spese per le Camere legislative	23,561,233.05
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	6,639,565 »
	5,463,426,597.41

<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
Presidenza del Consiglio dei ministri	730,000 »
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	2,370,370 »
Corte dei conti	7,817,000 »
Ministero, Intendenze di finanza e uffici del Tesoro	49,045,000 »
Ragionerie delle amministrazioni centrali.	13,284,890 »
Avvocature erariali	5,385,000 »
Intendenze di finanza	1,192,000 »
Servizi del Tesoro	41,560,960 »
Spese diverse	10,182,500 »
	131,567,720 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia	3,166,000 »
Officina per la fabbricazione delle carte valori	6,657,000 »
Lotto	154,513,700 »
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	35,440,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse:	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse</i>	77,652,400 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	1,048,000 »
Provveditorato generale dello Stato:	
<i>Amministrazione dei beni dell'antico demanio</i>	12,568,530 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	445,000 »
<i>Servizi del provveditorato per tutte le amministrazioni.</i>	85,826,175 »
Amministrazione delle imposte dirette	115,389,500 »
Corpo della Regia Guardia di finanza.	188,819,340 »
	681,525,645 »
	<i>Da riportarsi</i>

	<i>Riporto</i> . . .	681,525,645 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:		
	<i>Spese generali</i>	1,908,760 »
	<i>Imposte di fabbricazione</i>	18,324,000 »
	<i>Dogane</i>	49,588,690 »
	<i>Dazio di consumo e imposta sul vino</i>	18,355,000 »
	<i>Ufficio trattati e legislazione doganale</i>	»
Amministrazione dei monopoli industriali:		
	<i>Spese generali</i>	20,753,340 »
	<i>Tabacchi</i>	588,495,000 »
	<i>Sali</i>	72,135,000 »
	<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	8,189,500 »
	<i>Fiammiferi ed apparecchi di accensione</i>	800,000 »
	<i>Chinino</i>	10,658,000 »
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre libe- rate, passati in parte al Ministero delle finanze	»
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	»
	Spese per i servizi di stralcio degli approvvigionamenti e consumi alimentari	»
	Fondi di riserva	65,000,000 »
		1,535,732,935 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	7,130,727,252.41

TITOLO II.
Legge n. 1000
 SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	65,987,672.55
Spese diverse	141,110,620.60
Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	92,906,937.57
Spese per la beneficenza romana	11,787,693.54
Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
<i>Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.</i>	52,000,000 »
Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie.	1,536,000,000 »
Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	8,680,000 »
Spese per i servizi delle liquidazioni di guerra	2,500,000 »
	1,910,972.924.26
<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
<i>Servizi diversi</i>	236,033,270 »
<i>Spese per servizi speciali.</i>	
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	8,000,000 »
Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 »
Provveditorato generale dello Stato	2,204,400 »
Amministrazione delle imposte dirette	400 »
Corpo della Regia Guardia di finanza	29,200,000 »
	39,418,400 »
<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	39,418,400 »
Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette		3,000,000 »
Amministrazione dei monopoli industriali		6,242,000 »
Amministrazione delle pensioni di guerra.		1,037,805,000 »
		<hr/> 1,086,465,400 »
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte straordinaria		3,233,471,594.26
		<hr/>
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		1,185,756,025.89
Accensione di crediti		1,000,000 »
Riscatti di ferrovie		7,876,294.89
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		340,000,000 »
Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali		47,135,000 »
Partite che si compensano coll'entrata		2,150,201.34
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie		<i>per memoria</i>
Versamenti a costituzione di fondi speciali		<i>per memoria</i>
		<hr/>
Totale della categoria terza della parte straordinaria		1,583,917,522.12
		<hr/>
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria		4,817,389,116.38
		<hr/>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		11,948,116,368.79
		<hr/>

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

Servizi diversi	49,536.50
Dazio di consumo:	
Comune di Napoli	5,113,650 »
Comune di Roma	4,950,600 »
Comune di Palermo	3,818,555 »
Comune di Venezia	»
Totale della categoria quarta. — Partite di giro	13,932,341.50

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	10,364,198,846.67
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,583,917,522.12
Totale spese reali	11,948,116,368.79
Categoria IV. — Partite di giro	13,932,341.50
Totale generale	11,962,048,710.29

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento.
- n. 3. Debiti perpetui diversi - Interessi.
 - n. 4. Obbligazioni del prestito nazionale 4.50 per cento netto (Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859, in dipendenza delle leggi 16 dicembre 1914, n. 1354 e 22 maggio 1915, n. 671) - Interessi.
 - n. 5. Obbligazioni del prestito nazionale 5 per cento creato col Regio decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - Interessi.
 - n. 6. Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.
 - n. 8. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.
 - n. 9. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - n. 10. Interessi o sconto dei buoni speciali del tesoro, di cui ai decreti legislativi 13 giugno e 19 settembre 1915, nn. 865 e 1394, ed al Regio decreto 11 gennaio 1920, n. 5, nonché interessi su aperture di credito concesse dal Governo degli Stati Uniti di America e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie.
 - n. 11. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560, interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzioni di buoni ed altre accessorie.
 - n. 12. Interessi sulle obbligazioni del debito pubblico 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venozie » per il pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra. (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968).
 - n. 13. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - n. 14. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione ed interessi di lire 0.25 per cento al netto sopra anticipazioni straordinarie degli Istituti stessi.
 - n. 15. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.
 - n. 17. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - n. 19. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - n. 23. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164)
 - n. 26. Annualità e prestazioni diverse.
 - n. 27. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
 - n. 35. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
 - n. 37. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486, e del Regio decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.
 - n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - n. 45. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi. (Leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).
 - n. 49. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).
 - n. 88. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - n. 90. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - n. 91. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.
 - n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - n. 98. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - n. 99. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - n. 107. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.
 - n. 108. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 114. Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassanazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).
 - n. 128. Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.
 - n. 130. Vincite al lotto.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 135. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, di ruolo straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici e contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia
- n. 136. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - n. 144. Aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
 - n. 145. Concorso dello Stato per la iscrizione degli applicati degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (Legge 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383).
 - n. 153. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - n. 154. Restituzioni e rimborsi.
 - n. 157. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo del teatro alla Scala in Milano. (Articolo 18 del decreto legge 24 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - n. 158. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (Legge 29 agosto 1922, n. 1254).
 - n. 159. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
 - n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette o spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - n. 161. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.
 - n. 177. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni.
 - n. 179. Canoni ed annualità passive.
 - n. 181. Spese per imposte e sovrimposte.
 - n. 182. Spese di coazioni e di liti.
 - n. 183. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
 - n. 186. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - n. 187. Restituzioni e rimborsi.

Segue Elenco N. I.

- CAPITOLO n. 188. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
- n. 193. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - n. 194. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale.
 - n. 195. Spese di coazioni e di liti: risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - n. 202. Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.
 - n. 203. Provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per posta, vetture e spedizione.
 - n. 213. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
 - n. 214. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - n. 215. Spese di coazioni e di liti.
 - n. 216. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza e della Commissione centrale per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.
 - n. 218. Restituzioni e rimborsi.
 - n. 232. Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281).
 - n. 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
 - n. 248. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
 - n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - n. 263. Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione.
 - n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Segue Elenco N. 1.

- n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero.
- n. 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- n. 285. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- n. 286. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie; alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- n. 288. Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- n. 289. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse per l'esecuzione di tali trasporti.
- n. 296. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- n. 297. Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.
- n. 298. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
- n. 299. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. - Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo

Segue Elenco N. 1.

dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 300. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per trasporto dei sali.
- n. 304. Compra dei sali.
 - n. 305. Trasporto di sali e di materiali diversi: acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. - Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - n. 307. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - n. 308. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - n. 309. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
 - n. 313. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti. - Contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e contro la disoccupazione involontaria. Indennizzi per infortuni sul lavoro.
 - n. 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
 - n. 318. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima.
 - n. 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - n. 329. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (14^a rata).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 336. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e per contributo nel pagamento delle annualità.
- n. 340. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - n. 341. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia - (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.).
 - n. 353. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
 - n. 354. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse del 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - n. 355. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione .1, approvata colla legge 23 marzo 1871, numero 137.
 - n. 356. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - n. 357. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate o da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - n. 358. Spese di indemaniamiento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e spese per imposte ed oneri sui beni indemaniat.
 - n. 359. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1^o settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di Carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - n. 361. Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533 convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.
 - n. 366-bis. Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle somministrazioni di fondi per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario

Segue Elenco N. 1.

di Cagliari e Sassari ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824.

- CAPITOLO n. 372-*bis*. Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori. (Art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).
- n. 383. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (Art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255).
 - n. 384. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (Articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).
 - n. 385. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 265 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 836 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
 - n. 386. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1^o della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articolo 118 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399).
 - n. 387. Contributo diretto dello Stato a favore dei proprietari che abbiano costruito ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 331 e 335 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
 - n. 388. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore della Unione Edilizia Nazionale per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 351, n. 2, 355 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545).
 - n. 389. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - n. 390. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 391. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).
- n. 392. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 e dalle alluvioni, piene e frane nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, di cui al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679.
 - n. 393. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).
 - n. 394. Contributo diretto dello Stato non superiore a lire 1000 per le opere eseguite o da eseguirsi, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 (art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
 - n. 395. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - n. 396. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti delle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
 - n. 397. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1. lettere b) e d) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonché pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - n. 398. Contributo dello Stato a favore dei privati e degli istituti pubblici di beneficenza per le opere eseguite e da eseguire, di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
 - n. 399. Contributi e concorsi dello Stato in dipendenza del terremoto 8 maggio 1914 (articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).
 - n. 401. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 a seconda

Segue Elenco N. 1.

che siano provvisti di un imponibile complessivo inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. *a*, e n. 2, lett. *a* del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775).

- CAPITOLO n. 402. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 - Corresponsione del decimo sui contributi stessi nel caso di cessioni a Società anonime o cooperative di lavoro o all'Unione edilizia nazionale, che assumano i lavori suddetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 775, e art. 1 del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- n. 403. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (articolo 2 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 27).
 - n. 404. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni (art. 6 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n. 582).
 - n. 405. Assegnazione occorrente per corrispondere ai Comuni e alle provincie danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e fabbricati riscossa nel 1914 e quella che sarà applicata per i successivi anni fino al 1923, ed ai Comuni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, la differenza di cui trattasi limitatamente alla sovrimposta sui fabbricati per il periodo predetto. (Art. 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 347, e articolo 3 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
 - n. 406. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dai terremoti delle provincie di Pesaro e Forlì - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a Società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, e art. 4 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
 - n. 407. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e da comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico occorrenti per le riparazioni o le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Pesaro e di Forlì (art. 1, lett. *D*, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056).
 - n. 408. Contributo dello Stato nel pagamento del 50 per cento delle semestralità comprensive degli interessi al 4,50 per cento e dell'ammortamento o contributo diretto dello Stato nel pagamento della metà dell'ammontare complessivo degli interessi al 4,50 per cento sui mutui di favore concessi per lavori eseguiti o da eseguire dai danneggiati dal terremoto nelle provincie di Arezzo,

Segue Elenco N. 1.

Perugia, Firenze e Roma, a seconda che siano provvisti di un imponibile inferiore o superiore alle lire 5000 (art. 1, n. 1, lett. A, e n. 2, lett. A, del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).

- CAPITOLO n. 409. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori di cui sopra (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, richiamato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; art. 1 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503, e Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705).
- n. 410. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte agli enti danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 e corrispondenti alla sovrimposta, della quale rimane sospesa la riscossione (art. 14 del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227).
 - n. 411. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli istituti di beneficenza e di altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi a loro carico occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo e di Perugia (art. 1, lett. D, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, art. 1 decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697, art. 3 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1807; decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384 e Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503).
 - n. 412. Contributo dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Lunigiana e nella Garfagnana - Corresponsione del decimo sui contributi nel caso di cessione a società anonime o cooperative di lavoro che assumano i lavori predetti (articoli 1, 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
 - n. 413. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da provincie e comuni (questi ultimi anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza ed altri enti morali) allo scopo di procurarsi i mezzi occorrenti per le riparazioni e ricostruzioni degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 (articoli 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315).
 - n. 413-bis. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura della metà, per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali del Friuli e del Lazio per far fronte alle spese a proprio carico per lavori di consolidamento di opere stradali ed idrauliche danneggiate da alluvioni. (Art. 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 289).
 - n. 419. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 442. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzione di quote inesigibili.
- n. 453. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - n. 458. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni. - Asse ecclesiastico.
 - n. 459. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni. - Asse ecclesiastico.
 - n. 460. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.
 - n. 463. Quote di cambio sulle restituzione di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.
 - n. 481. Spese di liti.
 - n. 489. Debiti redimibili - Ammortamento.
 - n. 490. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - n. 494. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1924.
 - n. 496. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, che approvano le spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato. (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1924).
 - n. 499. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1925.
 - n. 500. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma mutuata per la concessione ai comuni di prestiti destinati all'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e legge 17 marzo 1915, n. 237). Settima annualità scadibile il 31 ottobre 1924.
 - n. 504. Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutate per la concessione di prestiti ai comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843) - Ammontare dell'annualità scadibile il 31 dicembre 1924.
 - n. 507. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi. - Asse ecclesiastico.
 - n. 508. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - n. 527. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate, dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - n. 530. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - n. 531. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - n. 532. Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Segue Elenco N. 1.

CAPITOLO n. 534. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

- n. 536. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.
- n. 537. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.
- n. 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Napoli).
- n. 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Roma).
- n. 565. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al Comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate (comune di Palermo).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

CAPITOLO n. 13. Spese di liti.

- n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
- n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 26. Restituzione di depositi giudiziari.
- n. 27. Spesa per assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298).
- n. 28. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 dicembre 1907, n. 754).
- n. 29. Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO n. 7. Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

- n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 32. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero).
- n. 43. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLE COLONIE

CAPITOLO n. 10. Spese di liti.

- n. 14. Spese per telegrammi di Stato.
- n. 15. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
- n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
- n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 28. Contributo dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote di integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CAPITOLO n. 12. Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'inabilità e la vecchiaia.

- n. 13. Spese di liti.
- n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 29-bis. Spese occorrenti per corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il valore facciale dei francobolli speciali usati dagli enti ammessi al beneficio della esenzione dalla tasse postali.
- n. 53. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

MINISTERO DELL'INTERNO

CAPITOLO n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche

- interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo dell'esonero da canone concesso all'« Agenzia Stefani ».
- n. 14. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
- n. 17. Spese di liti.
- n. 20-bis. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli enti locali, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Art. 8 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2349).
- n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11

Segue Elenco 1.

del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 30. Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
- n. 31. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (Decreto ministeriale 30 dicembre 1886, n. 18647).
 - n. 35. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.
 - n. 36. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
 - n. 48.-bis. Aggio ai percettori dei proventi di cui all'articolo 73 del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.
 - n. 101. Spese di liti e di arbitramenti.
 - n. 104. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 119. Somme da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza, e per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e Reggio Calabria, giusta il disposto del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1922; del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1891; del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e dell'articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178 e del Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220.
 - n. 125. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'art. 2 comma 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.
 - n. 127. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).
 - n. 131. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 e del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; sui mutui all'interesse dell'uno e uno e mezzo per cento concessi ai comuni pugliesi per opere di fognatura, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365,

Segue Elenco 1.

- nonchè sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 4^o) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
- n. 133. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2, 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.
 - n. 134. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili giusta gli articoli 124, 126, e 129, numeri 1 e 3 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 comma 4^o) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
 - n. 135. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata, Calabria e Sardegna e dai comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma, giusta gli articoli 132, 133, 136 e 137 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665, e concorso nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Grosseto, Scansano, Comacchio, giusta gli articoli 131, 195 e 196 del testo unico suddetto, nonchè maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni pugliesi per costruzione di condutture interne che non siano a carico dello Stato, giusta la legge 23 settembre 1920, n. 1365, e sui mutui ai comuni di Napoli e di Torino per la provvista di acqua potabile, giusta la legge 24 agosto 1921, n. 1290, e il Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, ed il Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, nonchè in dipendenza del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2528 (costruzione acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia), dell'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.
 - n. 135-*quater*. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi al comune di Castellamare di Stabia per le spese occorrenti per la costruzione di una zona di protezione delle acque minerali site nello stabilimento di proprietà di detto comune denominato « Terme Stabiane » (Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 358).
 - n. 136. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.
 - n. 137. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
- n. 22. Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).
 - n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
 - n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 36. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale.
 - n. 43. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzione alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale.
 - n. 47. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale.
 - n. 48. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.
 - n. 51. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale.
 - n. 57. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale.
 - n. 61. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale.
 - n. 64. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare.
 - n. 68. Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare.
 - n. 72. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare.
 - n. 75. Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).
 - n. 77. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899 n. 168 (articoli 7, 27, 32 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).
 - n. 78. Sovvenzioni per concessione di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).
 - n. 79. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

- CAPITOLO n. 6. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti operai ed avventizi cui non compete pensione a termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi per infortuni e danni.
- n. 12. Spesa per la corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie, in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali e per risoluzione di contratto, a norma del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919.
 - n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici.
 - n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 22. Spese di liti.
 - n. 31. Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, sui bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporto delle valigie Australiana e Indiana, nolo di veicoli, scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi, spese per prestazioni ferroviarie diverse.
 - n. 33. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali da parte della forza pubblica.
 - n. 36. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali, di buoni-risposta e di bollettini per i pacchi.
 - n. 37. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze e raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia, e delle riscossioni per conto di terzi.
 - n. 38. Spesa per il cambio della moneta aurea.
 - n. 39. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - n. 41. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, e dei vaglia postali - Spese di cambio - Assicurazioni per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.
 - n. 42. Abbuoni e rimborsi diversi.
 - n. 46. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
 - n. 50. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali.
 - n. 52. Spese di liti.

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO II. 56. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Retribuzioni pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici.
- n. 57. Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza telegrafica, telefonica e radiotelegrafica - Rimborso ai concessionari di linee di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti - Spese di cambio.
 - n. 58. Abbuoni e rimborsi diversi.
 - n. 68. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 69. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro.
 - n. 74. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni di risposta.
 - n. 76. Contributo a carico dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per la invalidità e la vecchiaia dei prestatori d'opera postelegrafonici aventine diritto a' sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 245.
 - n. 81-VIII. Spese di telegrammi.
 - n. 81-IX. Spese di liti, coazioni ed arbitraggi.
 - n. 81-XII. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2400 sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.
 - n. 81-XIV. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 81-XV. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.
 - n. 81-XIX. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale, 8 giugno 1880).
 - n. 81-XX. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico. (Convenzione di Londra, 20 gennaio 1915).
 - n. 81-XLIV. Compensi a società di navigazioni per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - n. 93. Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1ª costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2ª impianti di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3ª estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni e per indennità di viaggio soggiorno (leggi 9 luglio 1908, n. 420 e 20 marzo 1913, n. 255).
 - n. 94. Collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (legge 20 marzo 1913, n. 255).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 97. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione dei servizi elettrici, in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921 n. 1132
- n. 103. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).
 - n. 113. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafonici.
 - n. 114. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 12. Spese di liti e di arbitramenti.
 - n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.
 - n. 44. Spese di giustizia penale militare.
 - n. 48. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.
 - n. 49. Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 4. Spese di telegrammi.
- n. 5. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 6. Spese di liti e di arbitramenti.
 - n. 7. Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.
 - n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 49. Spese di giustizia.

Segue Elenco N. 1.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- CAPITOLO n. 13. Spese per telegrammi.
- n. 14. Spese di liti.
 - n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 19. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore dei personali vari.
 - n. 33. Entomologia e crittogamia. Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazioni. Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante. Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (articolo 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888).
 - n. 37. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474).
 - n. 85. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 sugli infortuni agricoli.
 - n. 88. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.
 - n. 108. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato con Regio decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, e coi decreti luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 80, e 24 aprile 1919, n. 733, e coi Regi decreti 9 ottobre 1921, n. 1473, 11 gennaio 1923, n. 221 e 30 dicembre 1923, n. 3119.
 - n. 112. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.
 - n. 141. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forze della legge 26 giugno 1913, n. 786.
 - n. 149. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633.
 - n. 159. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - n. 160. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662).

Segue Elenco N. 1.

- CAPITOLO n. 161. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari e agli enfiteuti della Sardegna.
- n. 176. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.
 - n. 183. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 86.
 - n. 185. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662.
 - n. 186. Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Elenco 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- CAPITOLO II. 86. Spese per i servizi del tesoro.
- n. 88. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
 - n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - n. 144. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle poste e telegrafi della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di Cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.
 - n. 153. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - n. 154. Restituzioni e rimborsi.
 - n. 159. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento.
 - n. 160. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattamenti pubblici, sulle profumerie e specialità medicinali, sui conti di trattoria; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti delle trattorie; per la bollatura delle carte da giuoco; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - n. 161. Spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione e il riscontro delle tasse di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle contravvenzioni relative e spese per la vigilanza fiduciaria permanente.
 - n. 172. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686.
 - n. 177. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni.
 - n. 182. Spese ai coazioni e di liti (Canali Cavour).
 - n. 183. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.
 - n. 193. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - n. 195. Spese di coazione e di liti; risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - n. 211. Spese e premi ad estranei per il servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.
 - n. 213. Spese per la gestione, le verifiche delle esattorie comunali e dalle ricevitorie provinciali.
 - n. 214. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Segue Elenco 2.

CAPITOLO n. 215. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

- n. 218. Restituzione e rimborsi (Imposte dirette).
- n. 244. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali.
- n. 247. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e della guardia di finanza: indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo e competenze ai membri delle Commissioni.
- n. 248. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.
- n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
- n. 263. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione.
- n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi, per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.
- n. 274. Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510).
- n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero.
- n. 282. Premi per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli industriali; spese per otturazione delle sorgenti saline e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- n. 283. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quella di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.
- n. 285. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. - Mercedi e sussidi di assistenza medica e farmaceutica agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali,

Segue Elenco 2.

alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- CAPITOLO n. 286. Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni dei tabacchi; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse delle coltivazioni suddette, compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
- n. 288. Compra di tabacchi, e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
 - n. 290. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco. Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie ed uffici suddetti comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza.
 - n. 292. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti, provvista di ingredienti, combustibili, articoli per la fabbricazione e condizionatura dei prodotti per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per i magazzini dei tabacchi greggi e le manifatture - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali ed altre di varia indole occorrenti ai magazzini ed opifici suddetti, comprese quelle pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.
 - n. 296. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - n. 298. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.
 - n. 300. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - n. 305. Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti
 - n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - n. 307. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali, premio alle Società per l'assi-

Segue Elenco 2.

curazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

- CAPITOLO n. 309. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.
- n. 316. Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone per vaglia postali di servizio.
 - n. 317. Indennità di vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi; indennità di missione.
 - n. 323. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - n. 450. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - n. 453. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 45 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - n. 458. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - n. 459. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - n. 460. Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti per servizio del macinato.
 - n. 530. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - n. 540. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento d'orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
 - n. 545. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
 - n. 550. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno e per prolungamento di orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
 - n. 555. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.
 - n. 560. Assegni ed indennità al personale civile per maneggio di denaro di giro, di disagiata località, di servizio notturno e per prolungamento di orario - Spese d'ufficio, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
 - n. 565. Restituzione di diritti indebitamente esatti e rimborso al comune di somme eventualmente introitate in eccedenza dell'ammontare delle spese effettuate.

Elenco 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 28. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
- n. 29. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.
 - n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 31. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.
 - n. 32. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma.
 - n. 33. Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.
 - n. 34. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 16 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria).
 - n. 35. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria).
 - n. 36. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.
 - n. 52. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).
 - n. 57. Personale della Consulta Araldica.
 - n. 63. Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).
 - n. 68. Personale di ruolo del Ministero e delle Intendenze (Spese fisse).
 - n. 69. Personale di ruolo del cessato regime.
 - n. 71. Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).
 - n. 76. Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).
 - n. 77. Personale di ruolo del cessato regime in servizio delle avvocature erariali delle nuove provincie.
 - n. 82. Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse).
 - n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spese d'ordine).
 - n. 115. Personale di ruolo della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).
 - n. 121. Personale di ruolo (Spese fisse) (Officina per la fabbricazione delle carte-valori).
 - n. 130. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Segue Elenco 3.

- CAPITULO II. 132. Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).
- n. 143. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, applicati delle ipoteche ed aiuti conservatori, applicati del registro ed aiuti ricevitori, bollatori ed indicatori del registro).
 - n. 154. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).
 - n. 159. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento (Spesa d'ordine).
 - n. 162. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour e dei canali patrimoniali dell'antico demanio) (Spese fisse).
 - n. 163. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse).
 - n. 164. Personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse).
 - n. 177. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine).
 - n. 184. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).
 - n. 187. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).
 - n. 191. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse). (Asse ecclesiastico).
 - n. 205. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
 - n. 218. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
 - n. 220. Stipendi paghe, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali (Corpo della Regia guardia di finanza).
 - n. 238. Personale degli ispettori superiori delle dogane e delle imposte indirette e di retto dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse).
 - n. 239. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse).
 - n. 246. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse).
 - n. 249. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
 - n. 250. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).
 - n. 256. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse).
 - n. 270. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria). (Dogane).
 - n. 271. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine). (Dogane).
 - n. 276. Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino e rimborso di quote dell'imposta medesima per esportazioni all'estero (Spesa d'ordine).
 - n. 277. Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali); stipendi e indennità di carica e di residenza in Roma.
 - n. 306. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Articolo 15 della legge 6 lu-

Segue Elenco 3.

glio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa, d'ordine).

- CAPITOLO n. 443. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e delle finanze, escluso quello delle Ragionerie centrali, della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
- n. 444. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo del cessato regime dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.
 - n. 445. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Ragionerie centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - n. 446. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - n. 447. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali.
 - n. 448. Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli industriali.
 - n. 449. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).
 - n. 463. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 15. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni per spese di rappresentanza (Spese fisse).
 - n. 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 19. Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse).
 - n. 31. Ufficio di pubblicazione leggi - Personale - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'Ufficio di pubblica clientela in Alessandria (Spese fisse).
 - n. 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina - Stipendi e assegni temporanei (Spese fisse).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n. 38. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 39. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e rafferma al personale di custodia degli stabilimenti carcerari.
 - n. 40. Armamento ed indennità cavalli agli agenti carcerari.
 - n. 42. Retribuzione e indennità agli inservienti, indennità agli agenti di custodia addetti ai manicomi giudiziari, indennità per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra temporanea prestazione.
 - n. 52. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (Spese fisse).
 - n. 53. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (Spese fisse).
 - n. 55. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737).
 - n. 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero.
 - b. 57. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.
 - n. 58. Personale di ruolo del cessato regime nelle nuove province addetto ai servizi giudiziari - Stipendi, indennità e assegni diversi (Spese fisse).
 - n. 59. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo del cessato regime nelle nuove province addetto ai servizi giudiziari e all'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina.
 - n. 61. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario e assimilato del cessato regime nelle nuove province addetto ai servizi giudiziari.
 - n. 65. Personale di direzione, amministrativo e tecnico delle carceri e dei riformatori del cessato regime nelle nuove province - Stipendi e assegni (Spese fisse).
 - n. 66. Paghe, assegni fissi, premi di rafferma al personale di custodia degli stabilimenti carcerari del cessato regime nelle nuove province.
 - n. 69. Soprassoldo mensile e indennità caro viveri agli agenti di custodia delle vecchie province del Regno (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23 dicembre 1920, nn. 737 e 1894).
 - n. 70. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia delle nuove province.
 - n. 71. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori a' termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 2. Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.
 - n. 16. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
- n. 18. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).
 - n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.
 - n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).
 - n. 30. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.
 - n. 34. Competenze al personale delle scuole all'estero.
 - n. 45. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - n. 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).
 - n. 58. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, del personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 2. Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 26. Pensioni ordinarie.
 - n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 35. Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplemento di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 18. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n. 20. Amministrazione regionale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
- n. 24. Primi ispettori e ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 25. Direttori didattici governativi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 28. Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali.
 - n. 48. Ispettorato delle scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 49. Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).
 - n. 61. Convitti nazionali « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 65. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 69. Istituti dei Sordo-Muti - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 72. Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 73. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato, dipendenti dalle disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 - Spesa a carico dello Stato per l'applicazione dell'art. 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 929.
 - n. 81. Istituti di Magistero superiore di Firenze, Messina e Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 83. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 86. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 88. Accademie di belle arti o licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per le classi aggiunte e compensi ed indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse).
 - n. 96. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 105. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).
 - n. 121. Assegni di disponibilità (Spese fisse).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n. 126. Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spese fisse).
- n. 127. Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, numero 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).
 - n. 133. Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853 e 31 dicembre 1923, n. 2996.
 - n. 152. Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale delle Amministrazioni della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, numero 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

- CAPITOLO n. 1. Personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 5. Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 20. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 21. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 22. Archivi di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 27. Assegni per spese di rappresentanza ai prefetti e al Capo della polizia.
 - n. 38. Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e personale tecnico sanitario - Stipendi e supplementi di servizio attivo. (Spese fisse).
 - n. 63. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura - Stipendi - Supplementi di servizio attivo e indennità di servizio speciale (Spese fisse)
 - n. 95. Stipendi ed assegni fissi al personale militare e civile (Spese fisse).
 - n. 103. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 104. Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 111. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione e assegni di disponibilità (Spese fisse).
 - n. 112. Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reiscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestare servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n. 122. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ed agli uscieri di questura in base al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395.
- n. 123. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio e assimilato ai termini del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
 - n. 138. Indennità caro-viveri al personale di ruolo ed avventizio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 4. Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - n. 9. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189 (Spese fisse).
 - n. 12. Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse).
 - n. 14. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche - stipendi, indennità di alloggio di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse).
 - n. 16. Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità per i servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione.
 - n. 32. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 33. Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 84. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
 - n. 87. Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737).
 - n. 88. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.
 - n. 89. Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 1. Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
- n. 19. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO n.** 25. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse).
- n. 29. Retribuzioni agli accollatori dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi - Retribuzioni per servizi di trasporto provvisori o complementari a incaricati provvisori oltre le retribuzioni normali - Retribuzioni straordinarie (Spese fisse).
 - n. 71. Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse).
 - n. 86. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse).
 - n. 87. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali - Indennità temporanea ai fattorini telegrafici, in sostituzione di agenti subalterni effettivi.
 - n. 91. Indennità straordinaria agli agenti portalettere rurali (Spese fisse).
 - n. 92. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi e ai guardapprodi.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n.** 1. Ministero - Personale civile di ruolo Stipendi ed assegni fissi.
- n. 2. Ministero e Stato maggiore centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
 - n. 13. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
 - n. 16. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
 - n. 17. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità straordinaria ai caporali e soldati, indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
 - n. 18. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.
 - n. 20. Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
 - n. 48. Pensione dell'ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valor militare, ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse).
 - n. 54. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
 - n. 55. Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
 - n. 56. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
 - n. 57. Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.
 - n. 64. Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918,

Segue Elenco 3.

n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.

CAPITOLO n. 65. Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

- CAPITOLO n. 1. Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
- n. 18. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
 - n. 19. Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
 - n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 21. Personale di ruolo, supplente ed incaricato degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
 - n. 25. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
 - n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - n. 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
 - n. 33. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplemento di servizio attivo, paghe e rafferme.
 - n. 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.
 - n. 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
 - n. 48. Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
 - 50. Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
 - 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
 - 59. Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali militari marittimi) stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
 - 76. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
 - 88. Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Segue Elenco 3.

- CAPITOLO > 89. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati, dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- • 102. Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
 - • 103. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
 - • 104. Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.
 - • 105. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1258) (Spese fisse).
 - • 112. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
 - • 114. Personale di ruolo già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara) - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
 - n. 120. Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse).
 - n. 121. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
 - n. 122. Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
 - n. 123. Contributo straordinario al Regio Comitato Talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
 - n. 124. Indennità temporanea mensile ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi.
 - n. 125. Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
 - n. 127. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 710).
 - n. 128. Ufficiali della Regia marina in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera c) dell'art. 4 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710).
 - n. 130. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.
 - n. 131. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spesa fissa).
 - n. 132. Retribuzione al personale iscritto nel ruolo transitorio degli scrivani in dipendenza del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1184.
 - n. 133. Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto.
 - n. 135. Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio delle nuove provincie (Trieste, Pola e Zara).
 - n. 136. Ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Pensione provvisoria (Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710, e Regi decreti 9 luglio 1923, n. 1561, e 15 luglio 1923, n. 1769).
 - n. 137. Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria speciale - Indennità speciale (lettera c) del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1769).
 - n. 138. Stipendi, assegni ed indennità militare ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Segue Elenco 3.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

- CAPITOLO n. 1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
- n. 17. Pensioni ordinarie (Spese fisse).
 - n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
 - n. 24. Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse).
 - n. 35. Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse).
 - n. 36. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici (decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse).
 - n. 42. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante, assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle Stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).
 - n. 43. Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico delle scuole superiori di agricoltura, di agraria e di medicina veterinaria delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura; stipendi e supplemento di servizio attivo al personale inferiore di ruolo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie; assegni al personale inferiore non di ruolo delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse).
 - n. 57. Stipendi ed assegni al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse).
 - n. 65. Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ai capi guarda pesca e agli agenti investigativi (Spese fisse).
 - n. 72. Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922 e 11 novembre 1923, n. 2395) (Spese fisse).
 - n. 76. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse)
 - n. 78. Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, stipendi e assegni (Spese fisse).
 - n. 105. Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse).
 - n. 120. Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificazione dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607).
 - n. 124. Stipendi ed assegni al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse).
 - n. 126. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della Scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il Gabinetto di elettrotecnica ed assegno assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse).
 - n. 131. Stipendi ed assegni al personale addetto all'Ufficio geologico (Spese fisse).
 - n. 134. Stipendi ed altri assegni al personale delle sezioni industriali degli Istituti tecnici.
 - n. 138. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Segue Elenco **3**.

CAPITOLO n. 139. Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

- n. 140. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

Elenco 4.

Elenco dei capitoli nei quali è concessa al ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 44. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).
- n. 47. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del Regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.
 - n. 156. Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro alla Scala di Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - n. 157. Quote spettanti ai comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sui autoscafi ed alle provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
 - n. 208. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dell'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
 - n. 444. Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
 - n. 522. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
 - n. 525. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

A P P E N D I C E

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-925

(Articolo 2 della legge 21 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

**DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA**

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa, esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	554,627.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848	<i>per memoria</i>
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanze in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
		554,627.50
	<i>Entrate diverse.</i>	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	1,000,000 »
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo . . .	400,000 »
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	18,540 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,418,540 »

	<i>Riporto</i>	1,418,540 »
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamenti somministrati agli agenti del Corpo	7,000,000 »
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	5,000 »
10	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia Guardia di finanza richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
11	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 »
12	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	25,000 »
		8,454,540 »
TITOLO II		
ENTRATE STRAORDINARIE		

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DEI CAPITALI.		
<i>Massa del Corpo.</i>		
13	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
14	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di Finanza in Roma (art. 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848).	<i>per memoria</i>
<i>Massa individuale.</i>		
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo.	13,000,000 »
<i>Premi di rafferma.</i>		
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	2,950,000 »

Partite che si compensano nella spesa.

17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali.	5,000 »
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	300,000 »
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa.	5,000 »
20	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	100,000 »
21	Quote sul prodotto delle spese pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia Guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) . .	1,500,000 »
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dall'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	300,000 »
		2,210,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Massa del Corpo:

<i>Redditi patrimoniali</i>	554,627.50
<i>Entrate diverse</i>	8,454,540 »
Totale della Categoria Iª	9,009,167.50

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	13,000,000 »
Premi di rafferma	2,950,000 »
Partite che si compensano nella spesa	2,210,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	18,160,000 »
<hr/>	
Totale della entrata straordinaria	18,160,000 »
<hr/>	
Totale generale	27,169,167.50
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

TITOLO I

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle Ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 »
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al Direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di Circolo; ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 »
3	Spese d'Ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imbballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	6,950,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	70,000 »
7	Manutenzione di locali pel Magazzino centrale del vestiario.	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,236,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,236,300 »
8	'Spese pel mantenimento delle infermierie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	450,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell' interesse nell'Amministrazione della Massa	15,000 »
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	15,000 »
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923 N. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
12	Spese casuali	15,000 »
13	Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso della spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura, acquisto di chinino; spese funebri a termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi (Spesa obbligatoria)	200,000 »
		7,931,300 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
	(Erogazione della rendita intestata al Fondo di massa)	
14	Cessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio . .	554,627.50
	<i>Fondi di riserva.</i>	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	508,240 »
16	Fondo di riserva per le spese impreviste.	15,000 »
		523,240 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo reinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di Finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa.	5,000,000 .
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti.	7,000,000 .
		12,000,000 .

Premi di rafferma.

22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria).	2,950,000 .
----	--	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	300,000 »
25	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	100,000 »
27	Premi da corrisponderci sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia Guardia di Finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
28	Premi da corrisponderci sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spese d'ordine)	300,000 »
		2,210,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****SPESA ORDINARIA.***CATEGORIA I. — Spese effettive.***Massa del Corpo:**

<i>Spese d'amministrazione e diverse.</i>	7,931,300 »
<i>Spese d'istituto</i>	554,627.50
Fondi di riserva	523,240 »
Totale della Categoria I.	9,009,167.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA III. — Movimento di capitoli.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	12,000,000 »
Premi di rafferma	2,950,000 »
Partite che che si compensano nell'entrata	2,210,000 »
<hr/>	
Totale della Categoria III	17,160,000 »
<hr/>	
Totale della spesa straordinaria	17,160,000 »
<hr/>	
Totale generale	26,169,167.50
<hr/>	

TABELLA B E C.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

TITOLO I.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE ORDINARIA.

Entrata	9,009,167.50
Spesa	9,009,167.50
Differenza

TITOLO II.

CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata
Spesa
Differenza

Riepilogo della Categoria prima.

(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).

Entrata	9,009,167.50
Spesa	9,009,167.50
Differenza

CATEGORIA III. - MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	18,160,000 .
Spesa	17,160,000 .
Differenza	1,000,000 .

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della Categoria I.
Differenza della Categoria III	1,000,000 .
Differenze totali	1,000,000 .

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione, indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane od infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio, compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi.
 - n. 22. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - n. 23. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - n. 26. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - n. 27. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).
 - n. 28. Premi da corrisondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758).

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.
 - n. 8. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.
 - n. 13. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di amministrazione. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
 - n. 14. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo ed assegni annessi alle croci al merito di servizio.
 - n. 20. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.
 - n. 24. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - n. 25. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti per il bilancio delle finanze.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 del 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 1 dicembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nel qui unito elenco n. 1.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco n. 2, potranno i Ministeri autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 qui annesso.

(Approvato).

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del ministro

delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 sopracitato, sono quelli descritti nel qui unito elenco n. 4.

(Approvata).

Art. 6.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1924-25 le seguenti assegnazioni straordinarie: di lire 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace:

di lire 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace;

di lire 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste:

di lire 1,000,000 per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, da attuarsi dalla Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055;

di lire 1,700,000 per la sistemazione del fabbricato detto della Dogana Vecchia ad uso della caserma centrale della guardia di finanza in Napoli;

di lire 3,000,000 per la formazione del nuovo catasto nelle provincie toscane.

(Approvata).

Art. 6-bis.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 6,000,000 per provvedere al funzionamento dei servizi civili nella provincia del Carnaro, inscritta al capitolo n. 431 bis, del presente stato di previsione.

È data facoltà al ministro delle finanze di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi, dall'indicato capitolo, agli stati di previsione dei singoli Ministeri alle cui dipendenze sono assegnati i servizi predetti.

(Approvato).

Art. 6-ter.

Per le spese effettuate a carico del capitolo n. 211 « Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia

imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie » dell'unito stato di previsione, quando non sia possibile presentare le fatture e la quietanza dei singoli percipienti, la giustificazione potrà esser data mediante dichiarazioni indicanti l'oggetto delle spese effettuate, da rilasciarsi dal funzionario delle agenzie delle imposte che ha eseguito i pagamenti e da certificarsi esatte dal capo dell'ufficio.

(Approvata).

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1922-23, reso esecutivo con le leggi 30 giugno 1922, n. 831, 23 luglio 1922, n. 1017, 22 agosto 1922, n. 1169 e 30 novembre 1922, n. 1549, concernenti lo stanziamento in apposito capitolo di spesa ed il versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie a titolo di rimborso delle spese per il servizio dei debiti assunti dallo Stato per far fronte ad oneri di carattere patrimoniale dell'amministrazione medesima.

(Approvata).

Art. 8.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenze della guerra che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1923-24.

(Approvato).

Art. 9.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte

le disposizioni, non contrario a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

Art. 10.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-25 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio.

(Approvato).

Art. 11.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 10,000,000 quale concorso del tesoro, per spese di istruzione e beneficenza all'estero, sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il culto, da ripartirsi in quattro annualità di lire 2,500,000 ciascuna, a carico degli esercizi dal 1924-25 al 1927-28.

(Approvato).

Art. 12.

È abrogato l'articolo 2 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 393.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al

30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B):

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nello elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli dello Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILI, segretario legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	1,800,000 »
2	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	3,058,000 »
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 »
4	Provento delle foreste demaniali nelle nuove provincie	3,000,000 »
5	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	12,690,000 »
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	28,175 »
7	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	1,600,000 »
8	Proventi dei beni del demanio pubblico	23,500,000 »
9	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	520,000 »
10	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	1,050,000 »
11	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita (art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria.</i>
12	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 »
13	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	2,000 »
14	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	800,000 »
15	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	416,610.78
16	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	57,684,785.78

		<i>Riporto</i>	57,684,785.78
17	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)		<i>per memoria</i>
18	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)		<i>per memoria</i>
19	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)		346,000 »
20	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)		<i>per memoria</i>
			<hr/> 58,030,785.78 <hr/>
CONTRIBUTI.			
<i>Imposte dirette.</i>			
21	Imposta sui fondi rustici		170,000,000 »

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Prego l'onorevole ministro delle finanze di prestarmi qualche minuto di attenzione, intendendo io far cenno brevissimamente di alcuni punti speciali, che riguardano l'imposta sul reddito agrario, la quale è stata testè così eloquentemente ed efficacemente discussa dall'onorevole Ciccotti nei suoi principi fondamentali e nelle sue conseguenze. Io invece intendendo, ancora una volta, anche a costo di esser chiamato seccante, di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra due punti speciali del decreto-legge pel modo come vengono interpretati ed applicati.

L'imposta sul reddito agrario fu detto in modo chiarissimo, esplicito, preciso, che doveva gravare solamente sopra i proprietari, i quali conducevano i loro fondi a coltura diretta o a mezzadria. Solo quindi i proprietari in tali condizioni dovevano fare la dichiarazione, perchè, quanto ai fondi concessi in fitto, fu detto e ripetuto che gli affittuari solamente erano tenuti a pagare l'imposta in forza della precedente legge generale, che stabilì l'imposta di ricchezza mobile. E però, anche col regola-

mento emanato per l'applicazione del decreto-legge che istituì l'imposta sul reddito agrario, in conformità del concetto fondamentale ed informatore della nuova imposta, furono dettate norme precise per i soli proprietari, che conducevano direttamente i loro fondi o li coltivavano a mezzadria, mentre, per i proprietari i quali avessero i propri fondi concessi in fitto nulla si disse, evidentemente perchè non erano tenuti a veruna dichiarazione. Venuto però il momento dell'attuazione del decreto-legge istitutivo della tassa, il Ministero delle finanze emanava una circolare o normale, o istruzione segreta che sia, in virtù della quale era fatto obbligo al proprietario che avesse concesso i suoi fondi in fitto di fare egualmente la dichiarazione con la indicazione dei contratti di fitto stipulati, elevando, diversamente, a presunzione di coltura diretta o di coltura a mezzadria la pura e semplice intestazione catastale.

Indubbiamente questa circolare riposa sopra un errore, ed è insieme, *absit iniuria verbis*, uno sproposito ed una insidia.

Riposa sopra un errore, perchè ognuno sa che la intestazione catastale non prova nemmeno la proprietà. Il nostro catasto non è pro-

batorio, e meno che mai su di esso può farsi qualsiasi assegnamento nelle provincie meridionali, ove, come è notorio, il catasto è completamente disorganizzato; d'altronde è ancora lontano il tempo della revisione di esso per effetto della legge sulla perequazione fondiaria.

È uno sproposito, e, ripeto, *absit iniuria verbis*, perchè sul semplice fatto della intestazione in catasto, si è creata dapprima una presunzione, per l'intestatario, di coltura diretta o a mezzadria, e poscia, come conseguenza, gli si è imposto l'obbligo di fare la denuncia ai fini della imposta sul reddito agrario anche quando le terre fossero concesse in fitto, e ciò in opposizione al principio fondamentale della legge che istituiva la imposta sul reddito agrario; insomma, una presunzione ed un obbligo che sono assolutamente fuori e contro la logica e la legge anche quando il proprietario non avesse regolarmente registrato i propri contratti di fitto, giacchè, in tale ipotesi, egli, in colpa per la legge di registro, si è esposto al pagamento di tutte le tasse, soprattasse e multe per la omessa registrazione dei contratti di fitto, ma non può mai essere colpito per mancata dichiarazione di reddito agrario, non essendovi tenuto nè per lo spirito nè per la lettera del decreto legge.

È infine una insidia, perchè il proprietario non coltivatore diretto o a mezzadria dei propri fondi, sicuro del fatto suo, non ha presentato, perchè non doveva, alcuna denuncia di reddito; non ha consultato, perchè non doveva, la tabella, ed ha avuto un brutto giorno la sorpresa di trovarsi gravato senz'altro della nuova imposta in base alla peregrina presunzione escogitata dal fisco.

Parecchi fortunatamente furono avvertiti della interpretazione adottata dal Ministero delle finanze e fecero il loro reclamo in tempo. Codesti reclami furono portati globalmente innanzi alle Commissioni comunali, ma nella farraggine del lavoro, andarono in massa e senza discussione rigettati: gli appelli alle Commissioni provinciali impostati sulla questione di diritto, cioè sulla erroneità della presunzione creata dal Fisco, e quindi sul niun obbligo nel proprietario di fondi concessi in fitto di fare dichiarazione o presentare denuncia, ebbero la stessa sorte e vennero rigettati globalmente

con la laconica, tacitiana motivazione racchiusa in due parole: si rigetta. Questi reclami ora si trovano innanzi alla Commissione centrale, e vedremo quel che sarà deciso. Certo è che la presunzione creata dal Ministero delle finanze, in contraddizione del testo espresso della legge e del regolamento, trasse in inganno molti poveri contribuenti.

Intanto, onor. ministro, la presunzione, dirò *iuris tantum*, di coltura diretta o di coltura a mezzadria desunta del solo allibramento in catasto, oggi, facendo ancora un passo innanzi sta elevandosi a presunzione *iure et de iure*, perchè oggi gli agenti delle imposte tassano senz'altro di reddito agrario coloro che figurano in catasto proprietari di fondi, anche quando i proprietari si rechino dall'agente delle imposte (uso la vecchia nomenclatura perchè la nuova non mi è familiare), per dichiarare che essi non coltivano i fondi, e i fondi sono sfitti. Gli agenti delle imposte si rifiutano perfino di assumere informazioni su tale circostanza di fatto, e senz'altro, invocando superiori istruzioni, tassano allegramente come proprietari di redditi agrari tutti coloro che figurano proprietari sui libri catastali. Ora tutt'altro è una enormezza, mentre, a prescindere dal fatto che già le tasse non si pagano certo volentieri, il malcontento aumenta per il modo come si interpreta il testo pur preciso e lo spirito pur chiarissimo della legge, e cioè con un criterio assolutamente ed unilateralmente fiscale, che è tanto più deplorabile, se vero che tale criterio è imposto dallo stesso Ministero delle finanze.

Ma vi ha di più, e passo al secondo punto, obbietto delle mie modeste osservazioni.

Col decreto-legge che istituiva l'imposta sul reddito agrario, trattandosi di prima applicazione, fu prescritto, a semplificazione del lavoro, che sarebbero state redatte delle tabelle contenenti i nomi dei contribuenti e queste pubblicate entro un certo tempo, con prefissione, dalla data della pubblicazione delle tabelle, di congruo termine, entro il quale il contribuente indebitamente gravato, potesse sperimentare il suo eventuale gravame innanzi la competente autorità. Si comprende benissimo come, istituita la nuova imposta, per attuarla sollecitamente e speditamente, non si potesse escogitare un mezzo migliore per rendere palese

ai singoli cittadini l'avvenuta tassazione e metterli sull'avviso di gravarsi, se mai la iscrizione nelle tabelle ritenessero ingiustamente fatta. Peraltro col decreto che approvò il regolamento per la applicazione della imposta, si prescrisse che tale procedura si sarebbe seguita solo nel primo anno, non negli anni successivi. Negli anni successivi, invece, si prescrisse che gli accertamenti nuovi o le rettifiche dei vecchi si sarebbero portati singolarmente a conoscenza di ciascun contribuente con notifica di avviso personale a norma di quanto è stabilito dalla legge per la imposta di ricchezza mobile.

Senonchè con ultimo decreto-legge, recentissimo, del 12 ottobre 1924 si è creduto innovare anche la procedura per gli anni successivi al primo anno di attuazione, facultando in luogo della notificazione personale la pubblicazione delle tabelle nello stesso periodo prefisso nella legge per gli accertamenti di ricchezza mobile; e siccome la procedura di accertamento per la ricchezza mobile ha luogo per un periodo di tempo che va dal 31 luglio al 31 dicembre, questo importerà che i cittadini dovranno mettersi di fazione, giorno per giorno, in servizio permanente all'Albo pretorio del proprio Comune dal 31 luglio al 31 dicembre di ciascun anno per vedere se mai la tabella sia stata affissa, e, nel caso di iscrizione erronea od ingiusta, per poter produrre il reclamo in tempo utile. Si dice, è vero che tale facoltà concessa agli agenti delle imposte sarà data soltanto in casi eccezionali, quando il lavoro sia eccessivo, e che gli ispettori dovranno autorizzare volta per volta l'uso delle tabelle; ma ognuno intende come sarà facile agli agenti delle imposte, gravati sempre di molto lavoro, prospettare ai propri superiori la difficoltà di procedere agli accertamenti mercè notifiche personali ai contribuenti, e come gli ispettori superiori assai facilmente concederanno l'autorizzazione; il che vuol dire che la facoltà diventerà una norma; e allora il contribuente si troverà nella condizione penosissima di dover consultare per la durata di cinque mesi e cioè dal 31 luglio al 31 dicembre l'albo pretorio, e leggere tutti gli avvisi che potranno essere affissi, se non vuol trovarsi preclusa la via al reclamo.

Ora io domando all'onorevole ministro se valeva la pena, anche dal lato procedurale, di modificare quello che era già stato prescritto col precedente regolamento dell'anno innanzi, e cioè che la tassazione negli anni successivi al primo di applicazione, sarebbe seguita con le norme della legge di ricchezza mobile. Io mi domando, perchè mai per l'imposta di ricchezza mobile, che è pur complicata ed ha ben più ampio campo di applicazione, debbasi seguire il procedimento della notificazione personale al contribuente e non invece per l'imposta sul reddito agrario, tanto più se si consideri che la gran mole di lavoro per gli accertamenti si è quasi esaurita col primo anno di applicazione della nuova imposta.

È così che con la presunzione - assolutamente fuori logica e fuori legge - di cultura diretta o a mezzadria desunta dal solo allibramento in catasto, e con la procedura di accertamento divenuta normale mercè l'affissione delle tabelle, il sistema insidioso diventa perfetto al fine di creare, pur che sia, il contribuente e rendergli anche quasi impossibile il legittimo diritto di gravame.

Io ho fede che l'onorevole ministro sia guidato nella sua opera, come disse ieri egli stesso, da criteri di giustizia e di moderazione, e quindi non dubito che egli vorrà osservare anche in questi particolari la giustizia e la moderazione; spero così che vorrà tener conto delle mie modeste considerazioni per rendere più conforme a legge la interpretazione da dare al decreto istitutivo dell'imposta sul reddito agrario, e che vorrà ricondurre la procedura alle norme generali in vigore per il reddito della ricchezza mobile. Il contribuente italiano, che, sia pure mal volentieri, non mai si rifiuta, nè deve rifiutarsi, a pagare le imposte, ha pure il diritto di essere sostanzialmente e formalmente garantito da infondate ed eccessive pretese.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Mi riservo di esaminare con la massima diligenza le osservazioni prospettate dall'onorevole Canavina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 21. Chi lo approva si alzi.

È approvato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

22	Imposta sui fabbricati	250,000,000 „
23	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,300,000,000 „
24	Contributo del centesimo di guerra	100,000,000 „
25	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 „
26	Contributo personale straordinario di guerra	<i>per memoria</i>
27	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	<i>per memoria</i>
28	Imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e in accomandita per azioni	<i>per memoria</i>
29	Imposta complementare sui redditi	150,000,000 „
30	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	300,000,000 „
31	Imposta straordinaria sul patrimonio	750,000,000 „
32	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	100,000,000 „
		4,121,500,000 „
	<i>Da riportarsi</i>	4,121,500,000 „

	<i>Riporto</i>	4,121,500,000 »
33	Imposta 15 per cento sui dividendi interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	50,000,000 »
34	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	180,000,000 »
		<hr/> 4,351,500,000 » <hr/>
	<i>Tasse sullo scambio delle ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>	
35	Tasse di successione	65,000,000 »
36	Tasse di manomorta	10,000,000 »
37	Tasse di registro	740,000,000 »
38	Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari	520,800,000 »
39	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	140,000,000 »
40	Tasse ipotecarie	81,000,000 »
41	Tasse sulle concessioni governative	105,080,000 »
42	Tasse sui velocipedi	16,200,000 »
43	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	75,000,000 »
44	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli, riscosso con biglietti bollati di Stato e con abbonamenti	40,200,000 »
45	Diritto erariale sugli abbonamenti e sugli ingressi agli stabilimenti termali (legge 29 agosto 1921, n. 1254 e Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 548)	9,000,000 »
46	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	10,000,000 »
47	Tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di lusso di 1ª e 2ª categoria (Regio decreto-legge 18 marzo 1923 n. 551)	22,000,000 »
48	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 »
		<hr/> Da riportarsi 1,840,280,000 » <hr/>

	<i>Riporto</i>	1,840,280,000 »
49	Tassa di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (articoli 1 e 7 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	3,000,000 »
50	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 »
51	Tassa di bollo sugli scambi	650,000,000 »
52	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	26,200,000 »
53	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	36,000,000 »
54	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 »
55	Tassa di circolazione sui biglietti degli Istituti di emissione	80,000,000 »
		2,646,780,000 »
	<i>Imposte indirette sui consumi.</i>	
56	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	475,000,000 »
57	Imposta sulla fabbricazione della birra	68,000,000 »
58	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazoze	3,000,000 »
59	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	7,800,000 »
60	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	800,000,000 »
61	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	6,000,000 »
62	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	5,000,000 »
63	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	1,000,000 »
64	Imposta sulla fabbricazione degli apparecchi d'accensione surroganti i fiammiferi (legge 6 marzo 1910, n. 83)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,365,800,000 »

	<i>Ripporto</i>	1,365,800,000 »
65	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	450,000 »
66	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	115,000,000 »
67	Imposta sulla fabbricazione dei saponi, delle liscive e delle acque da bucato	28,500,000 »
68	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	30,200,000 »
69	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	4,000,000 »
70	Imposta sul consumo del caffè	205,000,000 »
71	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	413,000,000 »
72	Tassa sulla vendita degli oli minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	90,000,000 »
73	Dazio sull'importazione del grano	<i>per memoria</i>
74	Imposta sul vino (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1510)	500,000,000 »
		<hr/> 2,751,950,000 »
	<i>Monopoli industriali.</i>	
75	Tabacchi	2,900,000,000 »
76	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	880,000 »
77	Sali	171,000,000 »
78	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	93,000,000 »
		<hr/> 3,164,880,000 »
	<i>Chinino dello Stato.</i>	
79	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	18,200,000 »
	<hr/>	
	<i>Lotto.</i>	
80	Lotto e tassa sulle tombole	325,000,000 »
		<hr/>

*Tasse sugli affari
in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.*

81	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	110,000,000 »
82	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medesimo)	16,000,000 »
		126,000,000 »

*Tasse sugli affari
in amministrazione del Ministero degli affari esteri.*

83	Diritti riscossi dai Regi Uffici all'estero, retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi, riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	25,000,000 »
----	---	--------------

PROVENTI DEI SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI E TELEFONICI.

84	Poste — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	530,000,000 »
85	Poste — Proventi del servizio vaglia postali	24,000,000 »
86	Poste — Proventi derivanti dalla pubblicità in concessione ai privati (art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 356)	1,000,000 »
87	Poste — Proventi del servizio dei conti correnti ed assegni postali	5,120,000 »
88	Telegrafi	140,000,000 »
89	Proventi radiotelegrafici	1,000,000 »
90	Telefoni — Canoni dovuti da concessionari di reti urbane e di linee interurbane — Canoni dovuti per linee private — Proventi vari — Canoni per la manutenzione delle linee telefoniche interurbane — Rimborso dai concessionari per le spese sostenute dall'Amministrazione per collaudi di materiali degli impianti telefonici	153,900,000 »
		855,020,000 »

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI.

91	Tasse di pubblico insegnamento	80,000,000 »
92	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	80,250,000 »

	<i>Riporto</i>	80,250,000 »
93	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,000,000 »
94	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	4,120,000 »
95	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705	9,750,000 »
96	Tassa per la monta dei cavalli stalloni	630,000 »
97	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	<i>per memoria</i>
98	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	1,500,000 »
99	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	2,030,000 »
100	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	<i>per memoria</i>
101	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	<i>per memoria</i>
102	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (articolo 90 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	50,000 »
103	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà	
	<i>Da riportarsi</i>	99,330,000 »

	<i>Riporto</i>	99,330,000 »
	governativa (art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 »
104	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, legge 26 dicembre 1901, n. 524; art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055; Regio decreto 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1522, che approva il regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862; Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 680 e Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 681)	3,500,000 »
105	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	120,000 »
106	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 »
107	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754 e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
108	Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	1,700,000 »
109	Ricavo della vendita della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , degli atti del Governo e delle pubblicazioni dello Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 »
110	Proventi delle carceri	20,000,000 »
111	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 15 luglio 1896, n. 314 e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2367)	17,000 »
112	Proventi e recuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto di Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	710,000 »
113	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	270,000 »
		129,451,000 »

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.		
114	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	11,955,850.05
115	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 17 aprile 1921, n. 796)	1,000,000 »
116	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	185,978,654.70
117	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
118	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	50,306,996.21
119	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685)	8,696,549.14
120	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	7,373,448.19
121	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, numero 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	6,501,474.19
122	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	849,722.67
123	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,102,598.92
124	Rette e quote di vitto e alloggio ed altre somme spettanti all'Amministrazione del Convitto nazionale femminile di Roma a rimborso di spese dalla medesima anticipate (articolo 6 della legge 6 luglio 1912, n. 784)	20,000 »
125	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 »
126	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	303,950 »
	<i>Da riportarsi</i>	275,619,969.72

	<i>Riporto</i>	275,619,969.72
127	Contributo annuo consolidato dovuto dalle Amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	<i>per memoria</i>
128	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379	<i>per memoria</i>
129	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	909,210 »
130	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,000,000 »
131	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 »
132	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 »
132 <i>bis</i>	Contributo a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	28,800,000 »
133	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	24,700,000 »
134	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,816,316.50
135	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 »
136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	5,137,066.43
		345,271,562.65
	ENTRATE DIVERSE.	
137	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	902,000 »
138	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	70,000,000 »
139	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	6,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	76,902,000 »

	<i>Riporto</i>	76,902,000 »
140	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	1,500,000 »
141	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	35,000,000 »
142	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute	91,000 »
143	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di risparmio postali, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti	65,000 »
144	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere o per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	320,000 »
145	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura verificatisi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali	5,000 »
146	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	3,675,000 »
147	Proventi e ricuperi di portafoglio	30,000,000 »
148	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 »
149	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca	750,000,000 »
150	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	<i>per memoria</i>
151	Interessi sulle somme mutate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	911,308,000 »

	<i>Riporto</i>	911,308,000 »
152	Interessi sulle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,500,000 »
153	Partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2158)	13,874,116.25
154	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 dicembre 1908, n. 746 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	600,000 »
155	Proventi ricavati dalla attuazione del nuovo regime delle Trazzere di Sicilia, a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1510	<i>per memoria</i>
156	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) (art. 2 legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	40,000 »
157	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 »
158	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
159	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale Equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
160	Ammende applicate al personale postale, telegrafico e telefonico e da devolversi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694 in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza; penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore del fondo speciale di previdenza fra i ricevitori stessi	200,000 »
161	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	930,522,116.25

	<i>Riporto</i>	930,522,116.25
162	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	<i>per memoria</i>
163	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	<i>per memoria</i>
164	Diritti di segreteria nelle Regie Università e nei Regi Istituti universitari (art. 175 del regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796; decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e art. 26 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2049)	25,000 »
(a)		
167	Tassa speciale per i corsi di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 29, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	87,300 »
168	Tasse d'ingresso nei musei della Regia marina e negli stabilimenti militari marittimi da destinarsi a favore dell'Opera nazionale di patronato per le navi-asilo (art. 3 della legge 21 giugno 1914, n. 576)	<i>per memoria</i>
169	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, numero 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,500,000 »
170	Quota spettante allo Stato giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 357)	5,000,000 »
171	Diritti dovuti, giusta l'art 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ad ammende stabilite dalla legge medesima	500,000 »
172	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituito sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636. (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357).	215,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	937,849,416.25

(a) I capitoli nn. 165 e 166 risultano soppressi con nota di variazioni 30 maggio 1924 (atti Camera n. 15 bis).

	<i>Riporto</i>	937,849,416.25
173	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	250,000 »
174	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
(a) 176	Somme versate dai richiedenti di derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 »
177	Somma dovuta dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera <i>b</i>), dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277 (decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596)	52,684.30
178	Somma dovuta al Tesoro dall'azienda del demanio forestale sul provento delle foreste di cui alla lettera <i>a</i>), articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277 (decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596)	600,000 »
179	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge	200,000 »
180	Tassa sulle pellicole cinematografiche (legge 25 giugno 1913, n. 785)	250,000 »
181	Tassa fissa di revisione dei copioni di soggetti destinati alla riproduzione cinematografica (art. 3 del Regio decreto 9 ottobre 1919, numero 1953)	100,000 »
182	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	<i>per memoria</i>
183	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'articolo 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 »
184	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	10,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	949,602,100.55

(a) Il capitolo n. 175 venne soppresso con nota di variazioni 30 maggio 1924 (v. atti Camera n. 15 bis).

	<i>Riporto</i> . . .	949,602,100.55
(a) 186	Contributo di beneficenza sull'introito della tassa di soggiorno riscossa dai comuni (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724)	1,000,000 »
187	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	<i>per memoria</i>
188	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	<i>per memoria</i>
189	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 »
190	Entrate diverse dei Ministeri	15,000,000 »
191	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	110,000,000 »
192	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	5,000,000 »
193	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici (art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506)	170,000 »
194	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse	635,000 »
195	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
196	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
197	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
198	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,081,477,100.55

(a) Il capitolo n. 185 risulta soppresso con nota di variazioni 30 maggio 1924 (V. *Atti Camera*, N. 15-bis).

	<i>Riporto</i>	1,081,477,100,55
199	Versamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dei capitali assicurati a favore delle telefoniste ausiliarie ai sensi della Convenzione fra l'Istituto medesimo e l'azienda dei telefoni dello Stato approvata col decreto ministeriale 16 febbraio 1920, in applicazione del decreto luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919	<i>per memoria</i>
200	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'articolo 19, lettere c) e d) del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1371	<i>per memoria</i>
201	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — <i>Spese effettive</i>	150,000,000 »
		<hr/> 1,231,477,100,55 <hr/>
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
202	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333,33
203	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	20,000 »
204	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	3,480,000 »
205	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	<i>per memoria</i>
206	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 »
207	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mditerranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)	<i>per memoria</i>
207 <i>bis</i>	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 »
208	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 8,918,333,33 <hr/>

	<i>Riporto</i>	8,918,333.33
209	Rimborsi diversi di spese straordinarie	1,670,428.09
210	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	150,000 »
211	Concorso degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica (art. 13, lettera c. della legge 15 luglio 1907, n. 506)	1,000 »
212	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (leggi 9 luglio 1908, n. 420, e 20 marzo 1913, n. 255)	375,000 »
213	Concorso di comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (legge 20 marzo 1913, n. 255)	<i>per memoria</i>
214	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	<i>per memoria</i>
215	Concorso delle provincie e dei comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	<i>per memoria</i>
216	Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717	<i>per memoria</i>
217	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)	<i>per memoria</i>
218	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio	10,000 »
219	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 »
220	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	11,126,761.42

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	11,126,761.42
221	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione approvata col decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456 (3ª delle 40 rate)	10,000 »
222	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
223	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	<i>per memoria</i>
224	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	<i>per memoria</i>
225	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 »
226	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	144,130 »
227	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (4ª rata)	1,827,098.48
(a) 229	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	<i>per memoria</i>
230	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 »
231	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di ospedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal tesoro alle Amministrazioni	
	<i>Da riportarsi</i>	13,957,989.90

(a) Il capitolo n. 228 venne soppresso con nota di variazioni 30 maggio 1924 (V. Atti Camera N. 15-bis).

		<i>Riporto</i>	13,957,989.90
	provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera <i>b</i> del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457		<i>per memoria</i>
232	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923		<i>per memoria</i>
233	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923		<i>per memoria</i>
234	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923		<i>per memoria</i>
234 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (1ª delle sette annualità)		488,095.23
			14,446,085.13
	ENTRATE DIVERSE.		
235	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980		1,000 »
236	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)		<i>per memoria</i>
237	Prodotto lordo e proventi accessori delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno, in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 486		150,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	151,000 »

	<i>Riporto</i>	151,000 »
238	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero per l'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	26,128.50
239	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
240	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella R. Biblioteca Palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	<i>per memoria</i>
241	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
242	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	8,000,000 »
243	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	<i>per memoria</i>
244	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina	<i>per memoria</i>
245	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate	<i>per memoria</i>
246	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e art. 1, decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,677,128.50

		<i>Riporto</i>	8,677,128.50
247	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi ever- sive dell'asse ecclesiastico		90,000 »
248	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei con- tribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'articolo 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255)		240,000 »
249	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei con- tribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo (escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria) da destinarsi a termini dell'arti- colo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383		1,600,000 »
250	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terre- moto del 28 dicembre 1908		5,000 »
251	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, arti- coli 13 e 14)		<i>per memoria</i>
252	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'arti- colo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195		<i>per memoria</i>
253	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle an- ticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trat- tenere sul contributo fisso di lire 970,000 annue dal Tesoro mede- simo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 324		87,279.43
254	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale frut- tifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del Regio decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)		<i>per memoria</i>
255	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale frutti- fero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima in biglietti della Banca d'Ita-		
		<i>Da riportarsi</i>	10,699,407.93

	<i>Riporto</i>	10,699,407.93
	lia delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a provincie ed a comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	<i>per memoria</i>
256	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritte nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
257	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	<i>per memoria</i>
258	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76)	<i>per memoria</i>
259	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
260	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
261	Contributi dovuti al Tesoro dello Stato dagli Istituti di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 »
262	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato	<i>per memoria</i>
263	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo	5,000,000 »
264	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	22,699,407.93

	<i>Riporto</i>	22,699,407.93
265	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	<i>per memoria</i>
266	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'articolo 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	<i>per memoria</i>
267	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio Naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	<i>per memoria</i>
268	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	<i>per memoria</i>
269	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	<i>per memoria</i>
270	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	<i>per memoria</i>
271	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	<i>per memoria</i>
272	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1 ^a Spese <i>effettive</i>	60,000,000 »
273	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
274	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (art. 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	<i>per memoria</i>
275	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	18,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	100,699,407.93

	<i>Riporto</i>	100,699,407.93
276	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1367)	<i>per memoria</i>
277	Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	<i>per memoria</i>
278	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	<i>per memoria</i>
		100,699,407.93
ALIENAZIONE DI MATERIE CEDUTE DAI GOVERNI DI GERMANIA E D'AUSTRIA A TITOLO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DI GUERRA.		
279	Ricavo dalla alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra a norma dei Trattati sottoscritti a Versaglia il 28 giugno 1919 e a San Germano il 10 settembre 1919, approvati rispettivamente coi Regi decreti 6 ottobre 1919, nn. 1803 e 1804	500,000,000 »
CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.		
280	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
281	Somma da ricavarci mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate, secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444	220,000,000 »
282	Somma da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti, ai termini dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1838, per il completamento dell'intera costruzione a cura diretta dello Stato di 800 chilometri di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia	30,000,000 »
283	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria seconda — Costruzione di strade ferrate	<i>per memoria</i>
		250,000,000 »

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*

VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.

284	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico	600,000 "
285	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	60,000 "
286	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancaamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	515,000 "
287	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	685,000 "
288	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	350,000 "
289	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili (articoli 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31, e art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	10,000 "
290	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 "
291	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	<i>per memoria</i>
292	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori ai sensi dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, (art. 3 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379 e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	<i>per memoria</i>
		2,770,000 "
ACCENSIONE DI DEBITI.		
293	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	240.000,000 "
294	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, n. 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	<i>per memoria</i>
<i>Da riportarsi</i>		240,000,000 "

	<i>Riporto</i>	240,000,000 »
295	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
296	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505	1,045,000,000 »
297	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
298	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582 e 2 maggio 1920, n. 597	100,000,000 »
299	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 »
300	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 %, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	1,500,000,000 »
301	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
302	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (Art 58, lettera c), della legge 31 marzo 1904, n. 140	<i>per memoria</i>
303	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	<i>per memoria</i>
304	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale a tenore dell'articolo 29 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (Art. 16 del regolamento ap-	
	<i>Da riportarsi</i>	2,892,876,294.89

	<i>Riporto</i>	2,892,876,294.89
	provato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, legge 17 luglio 1910, n. 491, decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e legge 20 agosto 1921, n. 1177)	30,000,000 »
305	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere prescritte dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107	<i>per memoria</i>
306	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 »
307	Anticipazioni da parte di comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1913, n. 255	<i>per memoria</i>
308	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la sistemazione e l'ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e per la costruzione di nuove linee internazionali (legge 20 marzo 1913, n. 253)	5,500,000 »
309	Anticipazione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma occorrente per la completa sistemazione delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (legge 20 marzo 1913, n. 254)	7,000,000 »
310	Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	<i>per memoria</i>
311	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione in Somalia, del tronco Bur Hacaba-Baidoa, della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (ultima rata)	1,000,000 »
312	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (5 ^a rata). — (Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964)	10,000,000 »
313	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione in Eritrea della ferrovia Asmara-Cheren-Agor-dat-Setit e per la relativa dotazione del materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763, 22 giugno 1913, n. 765, 1 ^o aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (ultima rata)	4,000,000 »
		2,959,376,294.89

	<i>Riporto</i>	2,959,376,294.89
314	Somma da anticiparsi al tesoro dello Stato, dalla Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui a Società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprenderanno in Eritrea o in Somalia, senza aiuto finanziario governativo, importanti lavori per adibire a colture industriali terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari. (Art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, art. 9 del regolamento approvato con Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088 e Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2599) (3% delle quattro rate)	12,000,000 »
315	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545	<i>per memoria</i>
315 <i>bis</i>	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Ministero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	<i>per memoria</i>
		2,971,376,294.89
	RISCOSSIONE DI CREDITI.	
316	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 »
317	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401 e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1312 e relativi interessi	<i>per memoria</i>
318	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	147,881.82
		547,881.82

RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE DAL TESORO.

319	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	545,979.95
320	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
321	Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione del mutuo di lire 11,400,000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e della estinzione del mutuo di lire 8,800,000 di cui all'art. 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481)	847,377.00
322	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, numero 286)	10,000,000 "
323	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 "
324	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	<i>per memoria</i>
325	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	39,227,550.98
326	Rimborso dal Governo della Somalia Italiana per estinzione del debito di lire 570,527.82 anticipate dal tesoro (articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241) (7ª delle otto rate)	71,315.97
327	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	52,201,758.54

	<i>Riporto</i> . . .	52,201,758.54
328	Rimborso al tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	<i>per memoria</i>
329	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	<i>per memoria</i>
330	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	400,000 »
331	Rimborso al tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
332	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, numeri 1816 e 1819	<i>per memoria</i>
333	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 da devolversi, fino alla concorrenza di annue lire 10 milioni, all'Erario a titolo di rifusione della somma di lire 160 milioni (e relativi interessi 4.50 per cento) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste	10,000,000 »
333 <i>bis</i>	Ricupero dagli Enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera <i>b</i>) del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 »
333 <i>ter</i>	Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 »
333 <i>quater</i>	Ricupero dagli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 »
333 <i>quin- quies</i>	Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	633,750 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	68,235,508.54

		<i>Riporto</i>	68,235,508.54
333 <i>sc. 1925</i>	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)		200,000 »
333 <i>vii</i>	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo		<i>per memoria</i>
333 <i>viii</i>	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)		<i>per memoria</i>
			<hr/> 68,435,508.54 <hr/>
ANTICIPAZIONI AL TESORO DA ENTI LOCALI PER RICHIESTO ACCELERAMENTO DI LAVORI CATASTALI.			
334	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)		<i>per memoria</i>
335	Anticipazione dalle provincie di Novara, di Venezia e di Ferrara per l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 4 del Regio decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843, e Regio decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 352)		<i>per memoria</i>
			<hr/>
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.			
336	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali		550,000 »
337	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali		680,000 »
338	Prodotto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382)		<i>per memoria</i>
339	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)		900,000 »
			<hr/>
		<i>Da riportarsi</i>	2,130,000 »

	<i>Riparto</i>	2,130,000 »
340	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
341	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
342	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori	10,000 »
343	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	<i>per memoria</i>
344	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545	<i>per memoria</i>
		2,162,901.34
	EMMISSIONI DI MONETE.	
344 <i>bis</i>	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
344 <i>ter</i>	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2 da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	<i>per memoria</i>
		»
	RICUPERI DIVERSI.	
345	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325)	115,411.52
	<i>Da riportarsi</i>	115,411.52

	<i>Riporto</i>	115,411.52
346	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dello Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	<i>per memoria</i>
347	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	<i>per memoria</i>
348	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinati alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	<i>per memoria</i>
349	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 »
350	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	141,319.99
351	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria III — Movimento di capitali	50,000 »
352	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, art. 2)	<i>per memoria</i>
353	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 606,731.51
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
354	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, vincolati od in sospenso	4,040.60
355	Interessi di titoli del debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	45,376.50
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 49,417.10

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

	<i>Riporto</i>	49,417.10
356	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo	119.40
357	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Roma corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924	4,950,600 »
358	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Napoli corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924	5,113,650 »
359	Quota del prodotto lordo del dazio consumo di Palermo corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924	3,818,555 »
360	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200 »
361	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	27,000 »
362	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206)	48,215,049.82
363	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella categoria IV — Partite di giro	<i>per memoria</i>
		62,275,591.32

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali dello Stato	58,030,785.78
Contributi:	
<i>Imposte dirette</i>	4,351,500,000 »
<i>Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze</i>	2,646,780,000 »
<i>Imposte indirette sui consumi</i>	2,751,950,000 »
<i>Da riportarsi</i>	9,808,260,785.78

	<i>Riporto</i>	9,808,260,785.78
<i>Monopoli industriali</i>		3,164,880,000 »
<i>Chinino di Stato</i>		18,200,000 »
<i>Lotto</i>		325,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici</i>		126,000,000 »
<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri</i>		25,000,000 »
Proventi dei servizi postali, telegrafici e telefonici		855,020,000 »
Proventi di servizi pubblici minori		129,451,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		345,271,562.65
Entrate diverse		1,231,477,100.55
		<hr/>
Totale della categoria prima della parte ordinaria		16,028,560,448.98
		<hr/>
TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
Rimborsi e concorsi nelle spese		14,446,085.13
Entrate diverse		100,699,407.93
Alienazione di materie cedute dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra		500,000,000 »
		<hr/>
Totale della categoria 1 ^a della parte straordinaria		615,145,493.06
		<hr/>
Categoria II. — <i>Costruzione di strade ferrate</i>		250,000,000 »
		<hr/>
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni		2,770,000 »
Accensione di debiti		2,971,376,294.89
Riscossione di crediti		547,881.82
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	2,974,694,176.71

	<i>Riporto</i>	2,974,694,176.71
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro		68,435,508.54
Anticipazioni al Tesoro da Enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali		»
Partite che si compensano nella spesa		2,162,901.34
Emissione di monete		»
Ricuperi diversi		606,731.51
	Totale della categoria III	3,045,899,318.10
	Totale del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>	3,911,044,811.16
	Totale dell'entrata reale (<i>ordinaria e straordinaria</i>)	19,939,605,260.14
	Categoria IV. — Partite di giro	62,275,591.32
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Entrate effettive:		
	<i>Parte ordinaria</i>	16,028,560,448.98
	<i>Parte straordinaria</i>	615,145,493.06
		16,643,705,942.04
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (<i>Parte straordinaria</i>)	250,000,000 »
	Categoria III. — Movimento di capitali (<i>Parte straordinaria</i>)	3,045,899,318.10
	Totale dell'entrata reale	19,939,605,260.14
	Categoria IV. — Partite di giro	62,275,591.32
	Totale generale	20,001,880,851.46

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti testè letti; li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, giusta lo stato di previsione per l'entrata ammesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 3.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme in vigore.

Per la somma dei buoni ordinari in circolazione non è fissato limite alcuno, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza.

(Approvato).

Art. 5 (modificato).

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva.

Entrata.	L. 16,643,705,942.04
Spesa	» 17,998,935,230.58
Disavanzo effettivo (a) —	L. 1,355,229,288.54

Costruzione di strade ferrate.

Entrata.	L. 250,000,000 »
Spesa	» 250,000,000 »
	L. »

Movimento di capitali.

Entrata.	L. 3,045,899,318.10
Spesa	» 1,638,356,309.81
Eccedenza attiva (b) +	L. 1,407,543,008.29

Partite di giro.

Entrata.	L. 62,275,591.32
Spesa	» 62,275,591.32
	L. »

Riassunto generale.

Entrata.	L. 20,001,880,851.46
Spesa	» 19,949,567,131.71
Avanzo finale (c) . . +	L. 52,313,719.75

(a) Fra le spese effettive straordinarie è compresa quella di lire 1,500,000,000 per i risarcimenti dei danni di guerra da pagarsi mediante obbligazioni. Prescindendo da tale spesa, risulta, nella parte effettiva del bilancio, un avanzo di lire 144 milioni e 770,711.46.

(b) Nelle entrate della categoria del movimento di capitali è compresa quella di lire 1,500,000,000 derivante dal collocamento delle obbligazioni delle Venezia. Non tenendo conto di tale partita, si ha, per il movimento dei capitali, una eccedenza passiva di lire 92,456,991.71, dipendente totalmente dai servizi di ammortamento dei debiti, ivi comprese lire 78,923,802.09 per l'ammortamento delle obbligazioni succennate.

(c) Dall'avanzo effettivo di lire 144,770,711.46, di cui

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie » (N. 54-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli Uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PETRILLO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dare lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale:

SILI, *segretario legge*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che detta le norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, sostituendo al 1° capoverso dell'articolo 1° il seguente:

« È lasciata facoltà, fino a quando non siasi provveduto alla sistemazione organica del personale di cui al successivo articolo 3, ai ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni di effettuare di comune accordo, in casi eccezionali, passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del ministro per le finanze ».

alla annotazione (a), detratta l'eccedenza passiva di lire 92,456,991.71, di cui all'annotazione (b), risulta l'avanzo finale sopraindicato di lire 52,313,719.75, sul quale non influiscono le anzidette partite di lire 1,500,000,000 che si compensano fra entrata e spesa, sia pure in categorie diverse.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
 Visto il decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
 Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale della Direzione generale delle ferrovie dello Stato che, con regolare assegnazione disposta a suo tempo, ha fatto parte prima del 30 aprile 1924 degli uffici di costruzione delle nuove linee ferroviarie e che alla data del 20 luglio 1924 risulta assegnato all'ufficio IV del servizio centrale, lavori e costruzioni, o degli uffici locali delle costruzioni, passa alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) conservando il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione da cui proviene.

È lasciata facoltà fino al 31 dicembre 1924 ai ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni di effettuare, di comune accordo, in casi eccezionali, passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del ministro per le finanze.

Il personale dell'Amministrazione ferroviaria che alla data del presente decreto presta già servizio presso l'Ispettorato generale ed i Circoli d'ispezione potrà, previo assenso della predetta Amministrazione ferroviaria, passare alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, col trattamento di cui sopra.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici subentrerà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'osservanza dell'esecuzione dei contratti e

convenzioni in corso per lavori, provviste, ecc. relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie tenendo sollevata l'Amministrazione stessa da ogni conseguenza ed obbligazione in proposito.

In tutti i casi in cui, a norma dei contratti e capitoli relativi, si debba per la notifica di atti o per l'adempimento di altre formalità procedere nei confronti del direttore generale delle Ferrovie dello Stato o di chi per esso, il medesimo deve, a tutti gli effetti, ritenersi sostituito dal ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per le finanze e, per quanto possa occorrere, con quello per le comunicazioni, sarà provveduto alla emanazione delle norme amministrative, tecniche e contabili che si riconosceranno necessarie per assicurare la continuità delle nuove costruzioni e all'ordinamento definitivo dei detti uffici, nonché alla sistemazione organica del personale, coordinandola a quella che verrà data agli altri uffici ed al personale addetto all'Ispettorato generale. Le norme di cui sopra dovranno essere emanate entro il 31 dicembre 1924.

Art. 4.

Sino a quando non saranno emanate le norme di cui all'articolo 3, il Ministero dei lavori pubblici potrà avvalersi, come l'Amministrazione ferroviaria, di tutte le disposizioni e facoltà previste nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di nuove costruzioni ferroviarie per l'aggiudicazione e la gestione delle opere.

Art. 5.

Per il personale di cui all'art. 1 sono conferiti al ministro per i lavori pubblici, i poteri di cui ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, e successive proroghe che siano state o saranno disposte.

Art. 6.

In dipendenza dell'applicazione del presente decreto non potrà in alcun caso essere superata la spesa complessiva gravante sul bilancio dei

lavori pubblici per la costruzione delle nuove linee ferroviarie.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCI
CIANO
DE STEFANI.

V. Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio » (N. 13 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio ».

Invito l'onorevole ministro dell'economia nazionale a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio, con l'aggiunta di un articolo 4 così concepito:

« È autorizzato ad esercitare il credito edilizio, a termini della presente legge, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane con sede in Roma, purchè costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

« Al predetto Istituto sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1921, n. 488 ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio;

veduto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1928, che proroga il termine per la costituzione dell'Istituto predetto;

sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il ministro per le finanze;

sentito il Consiglio dei ministri;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere autorizzati ad esercitare il credito edilizio con le norme del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, gli Istituti e le Società che si costituiscano non oltre il 30 giugno 1925 con un capitale sottoscritto non inferiore ai 25 milioni di lire di cui almeno tre decimi già versati.

Alla formazione del capitale degli Istituti e Società predetti ed all'acquisto delle cartelle da essi emesse sono autorizzati a partecipare tutti gli Istituti elencati nell'art. 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Gli Istituti e Società autorizzati all'esercizio

del credito edilizio sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale secondo le norme che saranno stabilite nei singoli decreti di autorizzazione.

Agli Istituti e Società predetti si applicano, in quanto siano applicabili ed in quanto non sia ad esse derogato dal presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 693, nonché le norme tributarie stabilite per gli Istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.

Art. 2.

L'ammontare in valore nominale delle cartelle assegnate per ciascun mutuo concesso dagli Istituti e Società di cui nell'art. 1 non può superare i due terzi del costo della costruzione e dell'area, rimanendo quindi a carico del mutuatario il terzo del costo predetto e la differenza eventuale fra il valore nominale e quello di realizzo delle cartelle. In conseguenza di queste disposizioni si intendono sostituite alle misure di « un quarto » e di « tre quarti » previste nel Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, rispettivamente le misure di « un terzo » e di « due terzi ».

I mutui possono essere ammortizzati in un periodo non eccedente i 25 anni.

Alle cartelle emesse dagli Istituti o Società di cui nell'art. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CORBINO
DE STEFANI.

V. - Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione di questo disegno di legge sul credito edilizio, anzi d'accordo con il Governo ha esteso le disposizioni all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio. Però propone un piccolo emendamento all'articolo concordato nel senso che all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo sia sostituito il seguente: « Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, n. 488.

In sostanza poi è la stessa cosa, solamente invece di dire si applicano le disposizioni della legge, si specificano le disposizioni della legge che s'intendono di applicare.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Accetto questo emendamento.

FROLA, *relatore*. Nella seconda parte della relazione vennero fatti voti per ottenere disposizioni e facilitazioni che devono essere accordate alle costruzioni edilizie e ciò allo scopo che il progetto di legge sul credito edilizio non solo tenda a costituire Enti che provvedano al credito edilizio, ma a facilitare efficacemente la costruzione delle case. Mi riferisco per brevità alla relazione che venne presentata e chiedo al Senato che voglia approvare la nostra proposta, anche colle raccomandazioni fatte e coi voti espressi nella relazione suddetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico nel testo modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio, con l'aggiunta di un art. 4 così concepito:

« È autorizzato ad esercitare il credito edilizio, a termini della presente legge, l'Istituto

di Credito delle Casse di Risparmio Italiane con sede in Roma, purchè costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

« Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, n. 488.

Pongo ai voti l'articolo unico così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adattati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

TABELLA A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

27 marzo 1919, n. 573. — Modificazione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

11 gennaio 1923, n. 30, col quale viene assegnata alla signora Lidia Bugliovaz di Pietro, vedova del soldato Francesco Rismondo, da Spalato, morto in guerra, una pensione straordinaria annua in aggiunta della pensione privilegiata di guerra già assegnatale.

19 aprile 1923, n. 833, col quale il giorno 21 aprile, commemorativo della fondazione di Roma, è dichiarato festivo.

6 settembre 1923, n. 2009, circa la istituzione del servizio degli Osservatori industriali.

15 ottobre 1923, n. 2364, circa la concessione di un assegno straordinario annuo di L. 10,000, a decorrere dal 21 novembre 1923, a favore di Rina Buldrini, da Bologna, vedova dell'avvocato Giulio Giordano.

24 gennaio 1924, n. 72, col quale viene concessa alla signora Eleonora Mancini, vedova Cenina, una pensione straordinaria annua vitalizia di lire 8000.

20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari.

30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

25 marzo 1923, n. 773, concernente la rescissione dei contratti per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

7 ottobre 1923, n. 2473, sulla alienazione del materiale residuato dalla guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato generale dell'emigrazione.

3 agosto 1919, n. 1788. — Acquisto immobile ad uso sede Regia ambasciata Rio Janeiro.

2 ottobre 1919, n. 1908, che apporta aumenti alla tariffa consolare.

13 novembre 1919, n. 2205, che approva il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti.

20 novembre 1919, n. 2404, con cui furono banditi i concorsi per 10 posti di addetto di Legazione e 12 posti di addetto Consolare.

24 novembre 1919, n. 2176, che apporta variazioni agli organici del personale diplomatico e consolare e consente l'ammissione di funzionari nel ruolo diplomatico e consolare dell'ex-Impero austro-ungarico.

24 novembre 1919, n. 2178, che regola l'ordinamento della carriera diplomatica e consolare e di quella degli interpreti, dettando norme circa lo stato giuridico ed economico del relativo personale.

27 novembre 1919, n. 2420, per l'acquisto di un edificio per la sede della Regia ambasciata a Bruxelles e del Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2497, per la vendita dell'immobile già adibito a sede della Regia rappresentanza a Bruxelles.

27 novembre 1919, n. 2421, col quale è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 800,000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio ad uso di sede della Regia ambasciata di Tokio.

4 gennaio 1920, n. 107, che autorizza l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Berna.

11 marzo 1920, n. 355, che approva le nuove tabelle degli stipendi delle carriere diplomatica e consolare e degli interpreti.

21 aprile 1920, n. 540, col quale è autorizzata la vendita dello immobile di proprietà

dello Stato a Boma (Congo) e la costruzione e l'arredamento di un edificio ad uso di sede del Regio Consolato a Kinshassa.

21 aprile 1920, n. 541, per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Cristiania.

10 novembre 1922, n. 1527, che fissa i ruoli numerici del personale diplomatico e consolare, degli interpreti, di ragioneria, d'ordine, subalterno e dei posti speciali dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

16 novembre 1922, n. 1607, che modifica l'articolo 2 del Testo unico della legge sull'emigrazione circa la composizione del Consiglio superiore permanente dell'emigrazione.

28 gennaio 1923, n. 1161, che autorizza a provvedere per l'acquisto, adattamento e arredamento di un edificio da adibirsi a sede della Regia Legazione in Varsavia.

19 aprile 1923, n. 940, che approva e rende esecutivo il contratto stipulato a Roma il 21 gennaio 1923, per l'acquisto di un immobile in Napoli.

10 settembre 1923, n. 2308, che reca autorizzazione di spesa per l'acquisto di una casa da adibirsi ad uso della Scuola italiana a Spalato.

2 dicembre 1923, n. 2929. — Autorizzazione per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero per un onere complessivo di lire 64,000,000.

2 dicembre 1923, n. 2928. — Autorizzazione di spesa per l'acquisto di una sede per il Regio Consolato di Salonico.

2 dicembre 1923, n. 2939. — Autorizzazione di spesa per l'acquisto del terreno e per la costruzione di uno stabile da adibirsi a sede della Regia Legazione a Berna.

15 dicembre 1923, n. 3148. — Costituzione di un Istituto italiano di credito per il lavoro italiano all'estero.

20 dicembre 1923, n. 3056. — Autorizzazione per l'acquisto di un terreno per la costruzione della sede del Regio Consolato in Tunisi.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

30 dicembre 1923, n. 3222. -- Modificazione dell'articolo 31 del Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, istituyente una Commissione speciale per i ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale dell'emigrazione colle quali fissa il nolo per gli emigranti.

27 gennaio 1924, n. 291. — Permuta senza

alcun onere da parte dello Stato dell'immobile demaniale a Washington con un terreno adatto per la costruzione di una sede per quella Regia Ambasciata.

1^o maggio 1924, n. 767, che conferma i Regi decreti 19 luglio 1923, n. 1686, e 6 dicembre 1923, n. 2135, circa la vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione.

MINISTERO DELLE COLONIE

15 ottobre 1914, n. 1500, col quale viene autorizzato il passaggio alla dipendenza del Ministero delle colonie degli impiegati delle antichità e belle arti.

21 novembre 1915, n. 1828, relativo al trattamento da farsi agli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato assunti in temporaneo servizio nel Ministero delle colonie, quando ritornino nelle rispettive amministrazioni.

25 luglio 1917, n. 1241, col quale è autorizzata la spesa di lire 570,527.82 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle colonie per l'esercizio 1916-17, per pagamento di somme dovute dal Regio Governo all'ex-Società commerciale italiana del Benadir.

2 gennaio 1918, n. 44, che approva variazioni alla tabella A e sostituisce l'altra tabella F, allegata al Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, concernente il ruolo organico del Ministero delle colonie.

6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l'accantonamento di un milione di lire, per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto orientale di Napoli.

6 gennaio 1918, n. 119, con cui si autorizza la Cassa dei depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato, a rate, i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione di materiale di trazione e rotabile per tronchi ferroviari Asmara-Cheren, Cheren-Agordat, Agordat-Setit, nonché per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua.

30 giugno 1918, n. 960, concernente il pagamento degli stipendi ai funzionari delle varie Amministrazioni dello Stato collocati fuori del proprio ruolo organico perchè inviati nelle colonie.

12 settembre 1918, n. 1394, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare la somma di lire 18,000,000 per la costruzione in So-

malia del tronco ferroviario Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione.

15 settembre 1918, n. 1396, che autorizza la spesa straordinaria di lire 2,448,325, per il saldo del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per il riscatto del Benadir.

24 novembre 1918, n. 1916, che detta norme circa le promozioni nel personale del Ministero delle colonie.

13 marzo 1919, n. 565, concernente il computo degli effetti della liquidazione delle pensioni del servizio prestato in Libia dal personale militare e civile, dipendente dai Ministeri della guerra e della marina.

27 marzo 1919, n. 769, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, concernente la esecuzione di opere pubbliche.

24 aprile 1919, n. 808, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 100,000,000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale.

25 maggio 1919, n. 876, che ripristina, nel ruolo del Ministero delle colonie, il posto di direttore generale, soppresso con decreto-legge luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44.

1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

16 agosto 1919, n. 1466, che concede al ministro delle colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale amministrativo e di ragioneria nell'Amministrazione coloniale.

11 settembre 1919, n. 1765, relativo al passaggio a carico del Ministero degli affari esteri della spesa per un posto di ministro plenipotenziario di 1ª classe, sinora a carico del bilancio delle colonie, ed alla soppressione di un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe nel ruolo diplomatico.

31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

6 novembre 1919, n. 2210, che aggiunge un posto di capo cartografo nella tabella C allegata al Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, concernente il ruolo organico del Ministero delle colonie per l'Amministrazione centrale e per alcuni uffici delle singole amministrazioni coloniali.

22 novembre 1919, n. 2300, che proroga, al 1° dicembre 1921, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 24 novembre 1918, n. 1916, circa le promozioni di grado nel personale dell'Amministrazione coloniale.

27 novembre 1919, n. 2325, che stabilisce l'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

13 maggio 1920, n. 692, che autorizza a sostituire, con aspiranti risultati idonei, i vincitori del concorso per titoli a segretario e ragioniere nel Ministero delle colonie che eventualmente rinuncino al posto.

3 giugno 1920, n. 879, che approva eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto generale 1918-1919.

8 giugno 1920, n. 1718, che estende la disposizione del primo comma del Regio decreto 2 maggio 1290, n. 521, ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie, per costruire nelle colonie case popolari o economiche, da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

10 giugno 1290, n. 919, che applica i ruoli aperti al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie.

6 gennaio 1921, n. 15, che modifica quello del 27 novembre 1919, n. 2325, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

9 giugno 1921, n. 807, che detta norme transitorie per le promozioni a consigliere ed a ragioniere capo dell'Amministrazione coloniale.

23 novembre 1921, n. 1797, che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle colonie italiane.

16 novembre 1922, n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra, nei casi in cui la invalidità o la morte

sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'armi in quella colonia.

7 gennaio 1923, n. 136, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di lire 5 milioni per la esecuzione di opere pubbliche nella colonia Eritrea.

7 gennaio 1923, n. 137, che autorizza la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per la esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana.

11 marzo 1923, n. 873, che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettersi annualmente alla importazione nel Regno a regime di favore.

25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al Governatore della Tripolitania.

8 aprile 1923, n. 964, che consente lo storno di lire 11,000,000 dal maggior fondo di 160,000,000 di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

22 aprile 1923, n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.

28 aprile 1923, n. 1212, che accorda al Governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio.

29 luglio 1923, n. 1908, riguardante la importazione nel Regno dalle colonie italiane del « Trocas » in dischi sagomati per bottoni.

7 ottobre 1923, n. 2467, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno dei « lavori e manufatti d'ogni genere di fibre d'agave e di sansevieria » provenienti dalle colonie italiane.

7 ottobre 1923, n. 2599, concernente la modificazione dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, relativa alla concessione di mutui di favore per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

7 ottobre 1923, n. 2600, riguardante la modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° gennaio 1923, n. 137, riflettente l'assegnazione straordinaria di sei milioni per opere pubbliche nella Somalia italiana.

7 ottobre 1923, n. 2601, concernente la modificazione dell'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448, recante provvedimenti per la si-

stemazione economica-finanziaria della colonia Eritrea.

15 ottobre 1923, n. 2602, relativo all'estensione ai governatori dell'Eritrea e della Somalia delle facoltà accordate, in materia di bilancio, ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi Regi decreti-legge 25 marzo 1923, n. 880, e 29 aprile 1923, n. 1212.

21 ottobre 1923, n. 2565, relativo alla nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni per la riparazione dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti del 1921.

16 novembre 1923, n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate

di guerra, nei casi in cui la invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'armi in quella colonia.

30 dicembre 1923, n. 3035, concernente l'abolizione e la riduzione della tassa di successione e di donazione per alcuni gradi di parentela in Libia.

31 gennaio 1924, n. 472, che approva l'ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania.

6 marzo 1924, n. 359, concernente la concessione di mutui della Cassa depositi e prestiti al Ministero delle colonie per l'esecuzione di opere marittime, stradali, idrauliche, edilizie, agrarie in Cirenaica.

MINISTERO DELL'INTERNO

26 novembre 1916, n. 1640. — Provvedimenti per l'amministrazione e tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

15 aprile 1917, n. 652. — Modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernenti la istituzione di una tassa sui marmi del comune di Carrara.

10 giugno 1917, n. 1034. — Compilazione ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.

26 luglio 1917, n. 1270. — Distacco ed aggregazione di zone di terreno da un comune all'altro per esecuzione di opere portuali.

10 febbraio 1918, n. 210. — Anticipazione di somma all'Unione edilizia nazionale, Azienda separata di Messina, per la costruzione di case economiche e popolari in Messina.

16 marzo 1919, n. 1521. — Proroga di termine per opere relative al piano speciale di risanamento della città di Bologna.

21 marzo 1919, n. 538. — Proroga di disposizioni anche dopo la cessazione della guerra, date in materia di beneficenza pubblica e sulla concessione di mutui alle opere pie.

27 marzo 1919, n. 1031. — Esenzione dalle tasse di bollo e registro delle donazioni a favore di istituti di cura per tubercolosi e di contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il corredo dei medesimi.

15 maggio 1919, n. 1551. — Proroga di termine per opere relative al piano di risanamento della città di Bologna.

3 luglio 1919, n. 1184. — Modificazione degli articoli 28 e 100 del Testo unico delle leggi sul terremoto del 28 dicembre 1908.

2 ottobre 1919, n. 1910. — Disposizioni sul pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

12 ottobre 1919, n. 2445. — Proroga della scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra.

7 marzo 1920, n. 277. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

18 aprile 1920, n. 481. — Provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma.

6 maggio 1920, n. 769. — Aumento del limite massimo della tassa di soggiorno.

5 agosto 1920, n. 1138. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

1° settembre 1920, n. 1249. — Ordinamento e stato economico del personale degli archivi di Stato.

30 dicembre 1920, n. 1890. — Disposizioni circa l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno.

16 gennaio 1921, n. 13. — Attribuzioni dei commissari governativi per le abitazioni.

5 giugno 1921, n. 794. — Attivazione delle sovrimposte comunali e provinciali nelle nuove provincie.

31 agosto 1921, n. 1269. — Sistemazione amministrativa delle nuove provincie.

8 novembre 1921, n. 1752. — Mutuo al comune di Venezia per pareggio di bilancio.

29 gennaio 1922, n. 43. — Disposizioni circa l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno.

2 febbraio 1922, n. 159. — Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle località invase e sgombrate dal nemico.

9 febbraio 1922, n. 335. — Autorizzazione alla emanazione delle disposizioni previste dalla convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912.

12 marzo 1922, n. 404. — Modifiche della composizione del Consiglio superiore di sanità.

8 settembre 1922, n. 1285. — Estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei comuni e delle provincie sulla contrattazione dei mutui.

10 settembre 1922, n. 1387. — Norme per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di stranieri.

21 dicembre 1922, n. 1654. — Modificazioni agli art. 62 e 63 della legge comun. e provinciale.

24 dicembre 1922, n. 1748. — Reiscrizione nelle liste elettorali dei comuni delle nuove provincie dei regnicoli che ne erano stati cancellati per effetto della mancata dichiarazione di cui all'art. 45, comma 3°, del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1259.

7 gennaio 1923, n. 165. — Soppressione della VI sezione del Consiglio di Stato ed estensione alle nuove provincie delle leggi sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sui conflitti nonchè della legge e dei regolamenti sul Consiglio di Stato.

14 gennaio 1923, n. 31, col quale si istituisce la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

21 gennaio 1923, n. 466. — Assimilazione economica del personale dell'amministrazione politica del cessato regime alle corrispondenti categorie dell'amministrazione dell'interno.

25 gennaio 1923, n. 64. — Disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.

8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

11 marzo 1923, n. 584. — Concessione di mutuo al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

15 marzo 1923 n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative.

22 marzo 1923, n. 795. — Disposizioni per l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte dei laureati o diplomati all'estero o rimpatriati per la guerra.

25 marzo 1923, n. 882. — Modifica all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari.

29 marzo 1923, n. 800. — Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.

29 aprile 1923, n. 1006. — Trasferimento ai prefetti di Trieste e di Trento delle attribuzioni che spettavano ai commissari generali civili ed ai prefetti della Venezia Giulia e Trentina.

29 aprile 1923, n. 1215. — Proroga del termine fissato all'articolo 27 della legge 16 luglio

1914, n. 665, per la ricerca di acqua potabile in Sardegna.

29 aprile 1923, n. 1283. — Domanda di riapertura del termine e di opzione per la cittadinanza italiana nelle nuove provincie.

14 giugno 1923, n. 1334. — Provvedimenti finanziari per l'anno 1922 a favore degli enti locali della zona già invasa dal nemico e sgomberata.

14 giugno 1923, n. 1449. — Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

14 giugno 1923, n. 1418. — Norme per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di stranieri.

8 luglio 1923, n. 1597, che porta variazioni al regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

15 luglio 1923, n. 1624. — Cessazione delle maggiori attribuzioni, in materia di cittadinanza, conferite al prefetto di Trieste.

29 luglio 1923, n. 1724. — Revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale per il monumento ossario al Fante italiano.

20 agosto 1923, n. 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

20 agosto 1923, n. 1881, riguardante le norme che disciplinano il porto d'arme per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

10 settembre 1923, n. 2220. — Modificazioni ed aggiunte al Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

24 settembre 1923, n. 2003. — Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione dell'esercizio nel Regno ai sanitari laureati diplomati all'estero.

24 settembre 1923, n. 2146, che determina una speciale indennità da corrispondersi agli ufficiali e agli impiegati civili equiparati che prestano servizio permanente presso i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

7 ottobre 1923, n. 2388. — Modifica dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

7 ottobre 1923, n. 2389. — Abrogazione del Regio decreto-legge 30 settembre 1918, n. 1461, concernente la determinazione dei prezzi mas-

simi di vendita al pubblico dei medicinali di maggior uso.

21 ottobre 1923, n. 2528. — Agevolezze riguardanti le opere di costruzione di acquedotti ad uso promiscuo delle ferrovie dello Stato e di comuni della Sicilia.

31 ottobre 1923, n. 2414, che dà autorizzazione al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di stipulare un contratto di assicurazione cumulativa a beneficio dei componenti la Milizia.

9 novembre 1923, n. 2562. — Proroga del termine fissato all'articolo 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, per ricerca di acqua potabile in Sardegna.

2 dicembre 1923, n. 2706. — Disposizioni integrative del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 466, con cui veniva regolata l'assimilazione economica del personale dell'Amministrazione civile dell'interno proveniente dall'Amministrazione politica del cessato regime.

2 dicembre 1923, n. 2737. — Rescissione dei contratti per il servizio di casermaggio del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

6 dicembre 1923, n. 2738. — Proroga del termine per le opere relative al piano speciale di risanamento della città di Bologna.

13 dicembre 1923, n. 3110, che istituisce presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle Colonie, il grado di vice capo squadra.

13 dicembre 1923, n. 3111, che stabilisce gli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie.

20 dicembre 1923, n. 3226. — Modifiche alle disposizioni del precedente R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, recanti il divieto dell'attuale acquisto di polizze dei Monti di Pietà e della professione di concedere sovvenzioni supplementari contro pegno di tali polizze.

30 dicembre 1923, n. 3132. — Agevolezze per la provvista di acque potabili e per opere igieniche.

30 dicembre 1923, n. 3134. — Proroga del termine del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, contenente disposizioni per la disoccupazione.

20 gennaio 1924, n. 214, concernente la istituzione di una speciale centuria della Milizia

volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel Porto di Napoli.

24 gennaio 1924, n. 64. — Vigilanza dell'autorità politica sulle associazioni o corporazioni mantenute coi contributi dei lavoratori.

22 febbraio 1924, n. 213. — Istituzione della provincia del Carnaro.

29 febbraio 1924, n. 358. — Provvedimenti di favore per le Terme Stabiane di Castellammare di Stabia.

13 marzo 1924, n. 415. — Delega al sottosegretario di Stato per l'interno dei provvedimenti indicati all'art. 26 del Regolamento approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

20 marzo 1924, n. 593. — Conferimento al ministro dell'interno, in deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, della facoltà di bandire un concorso per esami, per l'ammissione di ottanta volontari nella carriera di vice-commissario aggiunto di pubblica sicurezza fra gli ufficiali già appartenenti al soppresso corpo della Regia guardia della pubblica sicurezza e che abbiano prestato durante la guerra servizio militare presso reparti combattenti.

27 aprile 1924, n. 582. — Nuovo assetto amministrativo della provincia del Carnaro.

27 aprile 1924, n. 621. — Composizione del Consiglio superiore di sanità.

27 aprile 1924, n. 812, relativo all'impiego ed al trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie.

1º maggio 1924, n. 755. — Pubblicazione degli annunci legali nelle provincie di Trieste e dell'Istria.

4 maggio 1924, n. 760, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

8 maggio 1924, n. 701. — Modificazioni all'articolo 4 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2220, concernente il sussidio per la ricostruzione della Cattedrale di Messina.

23 maggio 1924, n. 798. — Aggiunta all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale e norme per l'applicazione degli articoli 1 e 75 (comma 2º) del R. decreto medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

28 gennaio 1915, n. 48, circa l'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. -

24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.

17 marzo 1918, n. 396, 9 maggio 1918, n. 655, 24 aprile 1919, n. 617, 6 luglio 1919, n. 1156, 11 settembre 1919, n. 1764, 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, 15 novembre 1922, n. 1521, 9 luglio 1923, n. 1635, 9 luglio 1923, n. 1636, contenenti provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero.

22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del 2° e 4° mandamento di Messina.

27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.

27 febbraio 1919, n. 234. — Riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

24 marzo 1919, n. 368, che stabilisce gli stipendi della magistratura.

27 marzo 1919, n. 370, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaio.

24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione di Roma.

24 aprile 1919, n. 619, portante un'aggiunta a quello del 27 febbraio 1919, n. 234, sul riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il pe-

riodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

17 luglio 1919, n. 1240, che modifica l'articolo 30 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, circa i diritti di chiamata di causa spettanti agli ufficiali giudiziari.

10 agosto 1919, n. 1385, che fissa al 1° ottobre 1919 la riapertura del Casellario giudiziario del tribunale di Avezzano.

15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

2 settembre 1919, n. 1599, che modifica la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.

2 settembre 1919, n. 1626, che sostituisce ed abroga il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, relativo al riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.

2 settembre 1919, n. 1661, che provvede a migliorare il trattamento di riposo degli impiegati degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari, iscritti alla Cassa di previdenza.

2 ottobre 1919, n. 1945, che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto.

6 ottobre 1919, n. 1940, che autorizza, per la formazione degli uffici elettorali, la destinazione temporanea di magistrati giudicanti ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, indipendentemente dalle condizioni prescritte dall'art. 5 della legge 18 luglio 1904, n. 402.

12 ottobre 1919, n. 1901, che modifica alcune disposizioni della legge 19 dicembre 1912, numero 1311, sull'ordinamento giudiziario.

16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

23 ottobre 1919, n. 2006, che rettifica la tabella organica annessa al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

9 novembre 1919, n. 2239, che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 15 della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione a la definizione, in via transitoria dei concorsi a posti notarili, e 27 maggio 1923, n. 1324, che modifica il Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato, e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349.

11 novembre 1919, n. 2144, che concede una annua indennità di carica ai capi delle Corti di appello e parificati e ai consiglieri di Corte di cassazione e parificati.

11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.

20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.

27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 115, riguardante la conferma dei vice pretori onorari mandamentali.

21 dicembre 1919, n. 2486, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

21 dicembre 1919, n. 2487, contenente l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura.

21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso.

28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello Stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.

28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.

28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili.

22 gennaio 1920, n. 60, contenente disposizioni circa l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore.

30 gennaio 1920, n. 93, relativo alle promozioni dei magistrati.

1^o febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

1^o febbraio 1920, n. 113, contenente disposizioni per il pagamento delle rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari.

1^o febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

26 febbraio 1920, n. 211, che autorizza la destinazione al servizio d'ispezione nelle cancellerie delle preture anche dei funzionari aventi il grado di cancelliere o segretario.

26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica.

26 febbraio 1920, n. 235, circa l'applicazione del sistema dei ruoli aperti nel personale degli economati generali dei benefici vacanti.

18 marzo 1920, n. 322, che proroga il termine per il collocamento a riposo di ufficio dei

funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

8 aprile 1920, n. 423, che estende al personale della Direzione generale del Fondo per il culto le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238.

18 aprile 1920, n. 476, che modifica l'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1919, n. 1901, contenente disposizioni sull'ordinamento giudiziario.

18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

29 aprile 1920, n. 544, che apporta modificazioni alle norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento circa i concorsi per la provvista dei posti notarili e le domande per cambi di residenza.

2 maggio 1920, n. 601, che detta norme circa il computo dell'anzianità dei concorrenti a posti notarili vacanti.

2 maggio 1920, n. 602, che autorizza l'aumento dei diritti di copia e autenticazione spettanti ai cancellieri.

2 maggio 1920, n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.

2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura.

8 giugno 1920, n. 805, che modifica l'art. 13 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, numero 2486, riguardante il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

8 giugno 1920, n. 811, che aumenta i diritti e le indennità dei cancellieri e degli uscieri di conciliazione.

8 giugno 1920, n. 822, che concede agli impiegati di ruolo degli archivi notarili distrettuali e sussidiari una ulteriore anticipazione sui futuri stipendi.

10 giugno 1920, n. 867, che attribuisce alle Corti di giustizia di prima istanza nelle nuove provincie la competenza a giudicare del reato di furto qualificato.

24 giugno 1920, n. 924, che abroga la disposizione dell'articolo 8 capoverso del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, relativo all'autorizzazione a procedere per i funzionari, gli agenti e i militari che abbiano fatto uso di armi in servizio.

18 luglio 1920, n. 1004, che apporta modificazioni e aggiunte al Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

22 luglio 1920, n. 1038, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano.

14 agosto 1920, n. 1168, che modifica l'articolo 12 del decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2487, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura.

1º settembre 1920, n. 1283, che consente nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina la divisione della proprietà per piani, per alloggi e per locali destinati ad uso di abitazione, degli edifici di nuova costruzione.

14 settembre 1920, n. 1269, contenente nuove disposizioni per il concorso ai posti di uditore giudiziario.

19 settembre 1920, n. 1268, contenente nuove norme per il concorso ai posti di cancelliere e segretario.

5 ottobre 1920, n. 1417, sulla applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.

7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma, con Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.

7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea dei magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.

10 novembre 1920, n. 1596, che proroga il termine pel collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito dal Regio decreto-legge 18 marzo 1920, n. 322.

18 novembre 1920, n. 1672, che proroga l'articolo 2 della legge 1º febbraio 1915, n. 431, concernente il diritto di recesso dei soci dissidenti delle società per azioni.

16 dicembre 1920, n. 1787, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo ai magistrati di Avezzano di risiedere in quella città.

13 marzo 1921, n. 246, relativo al servizio del casellario giudiziale presso il tribunale di Domdossola.

10 aprile 1921, n. 369, concernente l'aumento del valore delle cause di competenza dei giudici singoli nelle nuove provincie.

23 giugno 1921, n. 893, che istituisce per la circoscrizione territoriale del comune di Lagosta un giudizio distrettuale con sede nel comune stesso.

26 giugno 1921, n. 849, concernente la istituzione di una sezione speciale della Corte di cassazione per le nuove provincie.

21 agosto 1921, n. 1142, col quale viene temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del casellario giudiziario del tribunale di Milano per le lettere F, G, H, I, J, K, L e si danno disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso.

21 agosto 1921, n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana sospesa durante la guerra.

6 settembre 1921, n. 1268, riguardante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

19 settembre 1921, n. 1467, riguardante la soppressione della Commissione arbitrale istituita col decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, per la risoluzione delle controversie con appaltatori carcerari.

25 settembre 1921, n. 1335, relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.

25 settembre 1921, n. 1373, relativo all'esercizio dell'avvocatura nelle nuove provincie.

8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

22 dicembre 1921, n. 1887, che aumenta gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali stabiliti dal decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774.

22 dicembre 1921, n. 1961, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, relativa ai diritti degli ufficiali giudiziari.

9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

9 aprile 1922, n. 450, concernente disposizioni per il personale del Fondo per il culto.

15 settembre 1922, n. 1359, che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, circa l'unificazione dei bilanci degli archivi notarili e le disposizioni al riguardo.

22 settembre 1922, n. 1321, che proroga gli aumenti percentuali stabiliti dagli articoli 1 e 9 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, per gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo e avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari.

22 settembre 1922, n. 1376, che proroga il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.

22 settembre 1922, n. 1377, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, numero 995.

8 ottobre 1922, n. 1310, che concede al personale della magistratura gli assegni mensili temporanei di cui all'articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e la indennità di direzione.

23 ottobre 1922, n. 1355, contenente norme per i contratti di locazione di case ad uso di abitazione e provvedimenti per agevolare le costruzioni e Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni.

21 dicembre 1922, n. 1703, concernente la esecutorietà delle sentenze giudiziali nelle nuove provincie.

21 dicembre 1922, n. 1704, che proroga il termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

4 gennaio 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

11 gennaio 1923, n. 75, contenente deroga

temporanea all'articolo 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale.

11 gennaio 1923, n. 138, che abroga e modifica norme speciali di approvvigionamenti e consumi alimentari.

22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato.

13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia.

7 giugno 1923, n. 1282, che autorizza le Curie ad istituire Casse di previdenza a favore degli avvocati e procuratori iscritti negli Albi.

9 luglio 1923, n. 1476. — Proroga delle locazioni nella ipotesi di vendita degli immobili.

24 settembre 1923, n. 2209. — Concessione temporanea all'Opera « La custodia di Terra Santa » del fabbricato ex-monastico di Santa Chiara in Napoli.

16 dicembre 1923, n. 2661. — Sospensione temporanea degli sfratti in caso di assoluta necessità constatata.

20 dicembre 1923, n. 2858. — Modificazioni al decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, per l'esercizio della professione di avvocato nelle nuove provincie.

30 dicembre 1923, n. 2776. — Istituzione di un riformatorio a Catanzaro.

30 dicembre 1923, n. 2775. — Aumento della ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

24 gennaio 1924, n. 37. — Riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso degli uffici giudiziari.

24 gennaio 1924, n. 103. — Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative.

8 febbraio 1924, n. 136. — Modificazioni alla legge 24 maggio 1923, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito.

8 febbraio 1924, n. 137. — Modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 2 settembre 1919,

n. 1626, sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

22 febbraio 1924, n. 268. — Applicazione di magistrati alla Prima presidenza e alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

22 febbraio 1924, n. 256. — Nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione e dei negozi.

28 febbraio 1924, n. 244. — Modificazioni all'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

28 febbraio 1924, n. 292. — Temporanea destinazione alla Corte di cassazione del Regno di altri 4 funzionari di cancelleria in aggiunta al numero stabilito nella pianta organica.

4 marzo 1924, n. 416. — Concessione di assegni straordinario annuo ad un consigliere di Corte di cassazione a riposo (Ghiglianovich).

9 marzo 1924, n. 353. — Modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, n. 136, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito.

20 marzo 1924, n. 371. — Devoluzione alla competenza del tribunale di alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato.

20 marzo 1924, n. 372. — Autorizzazione ad elevare i protesti cambiari da parte dei segretari comunali.

20 marzo 1924, n. 373. — Sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume.

20 marzo 1924, n. 423. — Estensione delle disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, al personale giudiziario proveniente dalla cessata amministrazione austriaca e proroga al 30 aprile 1924 del termine per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari provenienti dall'amministrazione anzidetta.

20 marzo 1924, n. 470. — Autorizzazione al Governo a provvedere alla emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione.

20 marzo 1924, n. 471. — Proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

soppressa Direzione generale del Fondo per il culto.

20 marzo 1924, n. 495. — Sistemazione del personale e dei servizi della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

30 marzo 1924, n. 584. — Ulteriore proroga per l'attuazione della circoscrizione mandamentale di Linguaglossa.

1º maggio 1924, n. 650. — Abrogazione del capoverso dell'articolo 18 del Regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, circa l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori e gli agenti di custodia.

1º maggio 1924, n. 651. — Disposizioni per un nuovo esame a giudice aggiunto degli ascoltanti delle nuove provincie e per l'applicazione dei magistrati delle provincie stesse alla Corte di cassazione del Regno.

1º maggio 1924, n. 652. — Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari.

1º maggio 1924, n. 668. — Numerazione dei provvedimenti legislativi e degli atti di Governo nella inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

4 maggio 1924, n. 757. — Modificazioni all'articolo 4 della legge 21 luglio 1911, n. 781, circa l'alienazione dei beni immobili degli economati generali dei benefici vacanti.

8 maggio 1924, n. 745. — Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

23 maggio 1924, n. 772. — Unificazione degli uffici di pretura nei comuni sedi di più mandamenti.

23 maggio 1924, n. 773. — Composizione della Commissione speciale per la sistemazione giuridica del personale della magistratura proveniente dalla cessata amministrazione austriaca.

23 maggio 1924, n. 774. — Abrogazione delle Regie patenti del 19 maggio 1831 per gli Stati Sardi.

23 maggio 1924, n. 775. — Disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

23 maggio 1924, n. 867. — Semplificazioni della procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali.

MINISTERO DELLE FINANZE

18 dicembre 1913, n. 1453. — Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

8 febbraio 1914, n. 103. — Concessione della temporanea importazione per i filati di lino semplice di titolo inferiore al n. 30 inglese per la fabbricazione delle felpe e dei velluti per i mobili, misti di lino e cotone.

5 aprile 1914, n. 294. — Concessione della temporanea esportazione dei tessuti di lana greggi per essere stampati a *vigoureux-druk*.

23 novembre 1914, n. 1287. — « Estensione, limitatamente ai concessionarii di ferrovie pubbliche, della facoltà di chiedere anticipazioni a termini dell'articolo 1 del Regio decreto 18 agosto 1914, n. 827 ».

27 agosto 1916, n. 1083. — Modifica alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi lotto.

4 gennaio 1917, n. 129. — Limitazione dell'obbligo degli agenti della riscossione di anticipare gli stipendi agli insegnanti, medici, impiegati e salariati comunali.

18 gennaio 1917, n. 149. — Agevolazioni alle industrie che impiegano il sale; provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed ai sali speciali.

13 maggio 1917, n. 927. — Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette.

26 luglio 1917, n. 1317. — Concessioni di agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti dell'Alta Italia danneggiati dalle inondazioni del maggio e giugno 1917.

29 luglio 1917, n. 1318. — Moderazione d'imposta per gli agrumeti della Sicilia.

23 agosto 1917, n. 1467. — Proroga di agevolazioni tributarie per le case di abitazione da costruirsi in Roma.

9 settembre 1917, n. 1603. — Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto.

1º ottobre 1917, n. 1660. — Provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco.

3 febbraio 1918, n. 347. — Esonero da imposta e sovrainposta sui terreni e fabbricati ri-

flettenti l'anno 1915 nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

7 marzo 1918, n. 317. — Trasformazione di tombola.

24 marzo 1918, n. 399. — Modifica dell'articolo 5 del Testo Unico di legge sui dazi di consumo 7 maggio 1908, n. 218, e stabilizzazione delle norme relative al passaggio dei comuni aperti alla categoria dei comuni chiusi.

23 maggio 1918, n. 736. — Aggiunta all'articolo 10 primo comma del Testo unico della legge sui dazi di consumo, 7 maggio 1908, n. 248, relativamente alla riscossione del dazio sulle carni provenienti dall'estero.

30 giugno 1918, n. 925. — Modificazione alla legge sulla riscossione.

12 settembre 1918, n. 1393. — Obbligatoria applicazione per tutti i comuni del Regno della tassa sui cani, di cui all'articolo 193, n. 3, della legge comunale e provinciale, testo unico 4 gennaio 1915, n. 148.

12 settembre 1918, n. 1445. — Autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

27 ottobre 1918, n. 1727. — Proroga dell'efficacia di provvedimenti tributari emanati per la guerra.

11 novembre 1918, n. 1721. — Istituzione di nuovi monopoli di Stato e norme fondamentali per la loro gestione presso il Ministero delle finanze.

16 novembre 1918, n. 1750. — Riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra e norme per l'esercizio di esso.

17 novembre 1918, n. 1819. — Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette.

17 novembre 1918, n. 1820. — Provvedimenti circa il pagamento delle imposte dirette e delle sovrimeposte nei comuni del distretto dell'Agenzia delle imposte di Avezzano.

17 novembre 1918, n. 1821. — Concessione della facoltà ai comuni aventi una popolazione

superiore ai 100,000 abitanti di applicare per i cani di seconda categoria una tassa maggiore di lire 20 fino al massimo di lire 40.

12 dicembre 1918, n. 1998. — Autorizzazione alla concessione di una lotteria nazionale a favore della Federazione nazionale fra le società e scuole di pubblica assistenza e di soccorso.

12 dicembre 1918, n. 2016. — Elevazione a lire 500 dell'imposta sugli spiriti.

3 gennaio 1919, n. 1. — Sostituzione dell'articolo 23 del Regio decreto 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra.

26 gennaio 1919, n. 123. — Modificazione degli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

26 gennaio 1919, n. 127. — Prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e indennità per il trasporto dei sali stessi dagli uffici di vendita alle rivendite.

28 gennaio 1919, n. 126. — Disciplina agli effetti del dazio consumo del passaggio dei comuni aperti alla categoria di quelli chiusi.

13 febbraio 1919, n. 156. — Provvedimenti tributari a favore dei comuni e delle provincie.

27 febbraio 1919, n. 239. — Modificazioni al Regio decreto 16 novembre 1918, n. 1750, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di guerra.

2 marzo 1919, n. 773. — Autorizzazione al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra a provvedere alla riunione e al coordinamento in Testo Unico delle disposizioni relative alle pensioni privilegiate di guerra.

13 marzo 1919, n. 395. — Istituzione delle Commissioni mandamentali per il risarcimento danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Udine.

20 marzo 1919, n. 403. — Modifica dell'articolo 25 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, relativamente alle nomine dei presidenti effettivi e supplenti delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

23 marzo 1919, n. 504. — Aggiunta al primo comma dell'articolo 309 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148) sostituito con l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, relativamente a provvedimenti tributari a favore di comuni e provincie.

13 aprile 1919, n. 622. — Ordinamento del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

13 aprile 1919, n. 624. — Approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 presso l'Intendenza di finanza di Genova per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticello e il Cimitero di Staglieno in Genova.

13 aprile 1919, n. 705. — Provvedimenti in materia catastale.

24 aprile 1919, n. 605. — Provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

8 maggio 1919, n. 730. — Ripristino del regime generale dei *drawbacks* e modifica della tariffa doganale.

8 maggio 1919, n. 806. — Modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, circa l'applicazione di una sovrimposta sui redditi delle categorie B e C iscritti in tutti i ruoli.

13 maggio 1919, n. 878. — Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali.

13 maggio 1919, n. 879. — Provvedimenti in materia catastale.

25 maggio 1919, n. 911. — Aggiunta all'articolo 55 del Testo Unico di leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248, circa il conferimento ad aggio delle gestioni del dazio consumo.

8 giugno 1919, n. 965. — Esenzione dal pagamento del dazio sulle carni provenienti dall'estero distribuite nei comuni aperti anteriormente al 1° luglio 1918.

12 giugno 1919, n. 1013. — Applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C di cui ai decreti luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 8 maggio 1919, n. 806.

12 giugno 1919, n. 1225. — Agevolazioni tributarie a favore degli impianti utilizzanti i combustibili fossili nazionali, in modifica al decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454.

12 giugno 1919, n. 1463. — Autorizzazione ai comuni ad assoggettare all'imposta istituita dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 156, quei vani che all'imposta preesistente non siano assoggettati nè assoggettabili.

19 giugno 1919, n. 1180. — Provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi del lotto.

13 luglio 1919, n. 1236. — Modifica del primo comma dell'articolo 30 del Testo Unico per il risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 426, relativamente alla composizione della Commissione superiore di Venezia.

20 luglio 1919, n. 1336. — Istituzione delle Commissioni mandamentali dei danni di guerra nelle provincie di Brescia, Mantova, Rovigo, Padova e Verona.

24 luglio 1919, n. 1425. — Deferimento entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto degli accertamenti e delle liquidazioni dei danni di guerra agli intendenti di finanza ed agli agenti delle imposte dirette.

31 luglio 1919, n. 1357. — Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra.

17 agosto 1919, n. 1417. — Concessione di un compenso straordinario a tutti gli esattori del Regno.

17 agosto 1919, n. 1553. — Istituzione di un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche.

2 settembre 1919, n. 1630. — Proroga a tutto l'anno 1930 della gestione governativa del dazio consumo di Roma ed aumento del canone dovuto dallo Stato al comune.

2 settembre 1919, n. 1635. — Istituzione di una imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti.

2 settembre 1919, n. 1668. — Proroga delle agevolazioni tributarie stabilite dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, con le modifiche apportate dal decreto luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, a favore delle provincie meridionali della Sicilia, del Lazio e dell'Umbria.

2 settembre 1919, n. 1669. — Agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera.

4 settembre 1919, n. 1600. — Istituzione di un Ispettorato generale della Regia guardia di finanza determinandone le attribuzioni.

4 settembre 1919, n. 1763. — Concessione al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra della facoltà di autorizzare i centri di molilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra.

18 settembre 1919, n. 1780. — Norme per la liquidazione degli assegni di cui all'articolo 1

del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193, ai militari affetti da tubercolosi polmonare.

2 ottobre 1919, n. 1812. — Nuovi ruoli organici del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali dipendenti.

2 ottobre 1919, n. 1892. — Conferimento dei posti di ingegnere di ultima classe nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

6 ottobre 1919, n. 1965. — Concessione di una lettera nazionale a favore della Cassa pia di previdenza istituita dall'Associazione della stampa e dell'Ospedale per gli orfani dei contadini morti in guerra.

6 ottobre 1919, n. 2094. — Modifica dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, che estende alle chiese parrocchiali del Veneto le disposizioni relative alla ricostruzione e riparazione a carico dello Stato, delle opere d'interesse provinciale, comunale e di istituzioni pubbliche di beneficenza.

9 ottobre 1919, n. 1889. — Modificazioni al precedente Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1635, riguardante l'istituzione di una imposta straordinaria sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti.

12 ottobre 1919, n. 1937. — Abrogazione delle disposizioni concernenti il nulla osta da parte dell'autorità militare pel conferimento delle pensioni di guerra.

23 ottobre 1919, n. 2065. — Approvazione delle tabelle fissanti i ruoli organici del personale delle Intendenze di finanza e degli Uffici finanziari provinciali.

6 novembre 1919, n. 2358. — Norme circa il conferimento dei posti vacanti di disegnatore e di computista nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

6 novembre 1919, n. 2362. — Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, relativamente alla sistemazione in pianta stabile del personale provvisorio ed avventizio dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza.

9 novembre 1919, n. 2073. — Provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

13 novembre 1919, n. 2232. — Proroga del termine per gli accertamenti sanitari riguar-

danti i militari provvisti di assegno rinnovabile.

13 novembre 1919, n. 2233. — Modifica dell'articolo 18, lettera *d*) e del primo comma dell'articolo 20, decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, circa le pensioni privilegiate di guerra.

13 novembre 1919, n. 2281. — Istituzioni delle Commissioni dei danni di guerra nel resto del Regno.

16 novembre 1919, n. 2453. — Modificazioni allo Statuto del Banco di Sicilia.

24 novembre 1919, n. 2164. — Imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

24 novembre 1919, n. 2165. — Istituzione dell'imposta sui tessuti di lusso, modifica di quella sulla birra ed aumento del diritto doganale di statistica.

24 novembre 1919, n. 2166. — Imposta straordinaria sopra i dividendi, interessi e premi corrisposti dalle Società anonime per azioni.

24 novembre 1919, n. 2169. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

24 novembre 1919, n. 2170. — Applicazione dell'imposta straordinaria sul vino.

25 novembre 1919, n. 2200. — Soppressione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e trasferimento dei relativi servizi alla dipendenza del Ministero del tesoro.

27 novembre 1919, n. 2208. — Fissazione del diritto erariale di monopolio del caffè e norme per la importazione di questa derrata per la repressione del contrabbando.

27 novembre 1919, n. 2354. — Concessione di una nuova assegnazione di fondi al « Risanaamento di Napoli ».

27 novembre 1919, n. 2422. — Modificazioni agli articoli 8, 25 e 26, del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, ed estensione delle disposizioni da esso stabilite al risarcimento dei danni causati da atti in genere del nemico contrari ai principi del diritto di guerra.

27 novembre 1919, n. 2436. — Proroga sino al 31 dicembre 1920, del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.

7 dicembre 1919, n. 2499. — Soppressione delle Commissioni di revisione affitti e requisiti e deferimento della competenza per l'esame e la definizione delle vertenze dipendenti da irregolari occupazioni di fabbricati e da ir-

regolari o abusivi prelevamenti di cose mobili agli agenti delle imposte, agli intendenti di finanza, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra ed all'autorità giudiziaria secondo le norme vigenti sul risarcimento dei danni di guerra.

28 dicembre 1919, n. 2591. — Modificazioni ai precedenti Regi decreti 2 settembre 1919, n. 635; 9 ottobre 1919, n. 1889, e 24 novembre 1919, n. 2170, relativi all'imposta straordinaria sul vino.

31 dicembre 1919, n. 2544. — Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, relativamente all'imposta sul patrimonio.

31 dicembre 1919, n. 2560, che affida alla Regia avvocatura erariale la difesa dello Stato e delle Amministrazioni da esso dipendenti nelle nuove provincie.

8 gennaio 1920, n. 2. — Autorizzazione ad affidare la direzione dei servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra al consigliere di Stato gr. uff. avv. Pio Carbonelli.

8 gennaio 1920, n. 8. — Modifica dell'imposta sui tessuti.

14 gennaio 1920, n. 35. — Modifica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, concernente agevolazioni tributarie ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario.

18 gennaio 1920, n. 74. — Modifica dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, elevando il limite di somma per i mandati a disposizione e per i mandati di anticipazione a favore del Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra.

29 gennaio 1920, n. 75. — Istituzione di tassa di bollo sulle schede di dichiarazione della imposta sul patrimonio.

29 gennaio 1920, n. 119. — Finanziamento dell'ente portuale di Livorno.

1 febbraio 1920, n. 234. — Abrogazione della disposizione dell'articolo 5 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, relativa alla esclusione dei sopraprofiti ad aumenti patrimoniali di guerra dal risarcimento danni secondo il Testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

26 febbraio 1920, n. 216. — Modificazioni al Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, riguardante provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

5 marzo 1920, n. 206. — Modificazione dell'imposta sugli spiriti e del regime d'importazione di prodotti zuccherati.

7 marzo 1920, n. 283. — Anticipata liquidazione delle polizze emesse a favore dei militari e graduati di truppa combattenti.

7 marzo 1920, n. 366. — Estensione ai territori occupati della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina della tariffa dei dazi doganali del Regno.

11 marzo 1920, n. 329. — Proroga del termine per la denuncia dei profitti di guerra realizzati dal 1° agosto 1914 a tutto il 1919.

11 marzo 1920, n. 330. — Proroga del termine per la dichiarazione agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

8 aprile 1920, n. 430. — Norme per il pagamento dell'imposta straordinaria sul vino.

8 aprile 1920, n. 499. — Ammissione alla importazione a dazio ridotto degli olii minerali greggi destinati alla combustione.

8 aprile 1920, n. 500. — Aumento temporaneo del diritto di magazzinaggio.

18 aprile 1920, n. 523. — Soppressione del Comitato governativo istituito con decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, demandandone le funzioni a un commissario per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime.

18 aprile 1920, n. 579. — Estensione alle nuove provincie delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra.

18 aprile 1920, n. 580. — Modifica di alcune disposizioni del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra e nuove norme per la liquidazione delle indennità relative ad immobili distrutti totalmente o parzialmente fissando inoltre al 31 dicembre 1920, il termine per la presentazione delle domande di risarcimento.

22 aprile 1920, n. 494. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

22 aprile 1920, n. 495. — Modifiche al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

22 aprile 1920, n. 496. — Imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da società, provincie e comuni ed altri enti, nonchè obbligo della conversione in no-

minative delle azioni al portatore emesse da società anonime ed in accomandita per azioni esercenti l'industria del credito.

29 aprile 1920, n. 512. — Istituzione di una imposta addizionale destinata a sovvenire i grandi invalidi, i tubercolosi di guerra in istato di avanzata malattia, nonchè le vedove povere di caduti in guerra con numerosa prole.

29 aprile 1920, n. 605. — Autorizzazione nelle provincie venete e finitime alla ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

2 maggio 1920, n. 553. — Regola dello stato giuridico ed economico del personale e dei servizi tecnici di finanza.

2 maggio 1920, n. 566. — Concessione agli stabilimenti per la rettificazione degli olii di oliva funzionanti con il regime dei depositi franchi, di rettificare anche gli oli di semi esteri.

4 maggio 1920, n. 564. — Modificazioni ai ruoli organici della amministrazione finanziaria.

4 maggio 1920, n. 565. — Revoca del divieto di risedizione all'estero delle merci estere dei depositi franchi, o giunte in un porto dello Stato per transito.

4 maggio 1920, n. 587. — Proibizione della cessione dei permessi di importazione ed esportazione e stabilimento delle pene per i contravventori.

30 maggio 1920, n. 755. — Variazioni ai capitoli 201-II, 201-VII, dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1919-1920, riguardanti l'assistenza militare e pensioni di guerra.

3 giugno 1920, n. 954. — Stabilizzazione del trattamento economico per i presidenti, per gli altri membri e per i segretari delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

5 giugno 1920, n. 820. — Riscossione dei dazi di consumo e dell'imposta sul vino e disposizioni a favore dei comani e degli appaltatori.

5 giugno 1920, n. 855. — Proroga al 30 giugno 1921, della facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze di provvedere alla vendita dello zucchero di Stato.

7 giugno 1920, n. 738. — Provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.

10 agosto 1920, n. 1169. — Tassa di circolazione sui biglietti di banca.

18 agosto 1920, n. 1183. — Stabilimento delle norme per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino a decorrere dal raccolto 1920.

1° settembre 1920, n. 1251. — Facoltà al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di omettere la notificazione dei decreti di liquidazione di pensioni di guerra ogni volta che ciò non rechi, comunque, pregiudizio alle parti interessate.

26 ottobre 1920, n. 1644. — Abrogazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi.

29 ottobre 1920, n. 1607. — Proroga a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 degli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto luogotenenziale 4 aprile 1919, n. 764.

29 ottobre 1920, n. 1782. — Proroga al 30 aprile 1921, della facoltà di concedere un trattamento eccezionale per la importazione delle laminette e dei fogli di seta artificiale.

7 novembre 1920, n. 1540. — Provvidenze economiche a favore degli esattori delle imposte dirette per gli anni 1921 e 1922.

7 novembre 1920, n. 1541. — Estensione della facoltà concessa al Ministero delle finanze dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, in rapporto alla rateazione dell'imposta sugli aumenti di patrimonio, anche alla imposta sui profitti di guerra.

7 novembre 1920, n. 1542. — Proroga dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.

7 novembre 1920, n. 1687. — Estensione alle nuove provincie del funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

28 novembre 1920, n. 1766. — Estensione alle nuove provincie della Venezia Giulia e Tridentina delle disposizioni del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, sui consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

23 dicembre 1920, n. 1683. — Fissazione del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra nelle nuove provincie.

20 gennaio 1921, n. 21. — Autorizzazione nell'esercizio dei bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-21 a tener conto delle variazioni ai bilanci stessi risultanti dai disegni di legge già presentati al Parlamento.

23 gennaio 1921, n. 101. — Modificazione della tabella allegata al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 553, relativo ai gradi ed agli stipendi del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza stabilendo norme per il conferimento dei posti di ingegnere capo, ingegnere principale e geometra principale.

27 gennaio 1921, n. 232. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 29 aprile 1920, n. 605, relativo alla costituzione dei consorzi per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati o distrutti per fatto di guerra nelle provincie venete e finitime e norme circa la costituzione dei consorzi medesimi.

30 gennaio 1921, n. 77. — Importazione in franchigia degli oggetti offerti in dono ai danneggiati dal terremoto nella Garfagnana e nella Lunigiana.

3 febbraio 1921, n. 54. — Ripristino della libertà di commercio degli oli minerali e modificazione della tassa di vendita.

13 febbraio 1921, n. 183. — Norme circa la presentazione da parte dei pensionati di guerra delle domande per il riconoscimento dei maggiori diritti derivanti dall'aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno.

17 marzo 1921, n. 511. — Sostituzione con altra della tabella C, annessa al Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440.

27 marzo 1921, n. 427. — Proroga di alcune disposizioni della legge per il risorgimento economico di Napoli.

3 aprile 1921, n. 428. — Modificazioni al decreto 9 novembre 1919, n. 2073.

3 aprile 1921, n. 570. — Passaggio al Ministero per le terre liberate della facoltà accor-

data a quello dei lavori pubblici circa la concessione di sussidi per straordinarie riparazioni stradali.

3 aprile 1921, n. 573. — Finanziamento dei consorzi di ricostruzione e delle cooperative di lavoro nelle nuove provincie per la restaurazione dei paesi danneggiati.

7 aprile 1921, n. 374. — Provvedimenti tributari a favore dei comuni anche in materie daziarie.

7 aprile 1921, n. 451. — Facoltà al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dell'istruttoria delle domande pel conferimento delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.

7 aprile 1921, n. 572. — Disposizioni circa il pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

9 giugno 1921, n. 756. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 giugno 1921, n. 736. — Provvedimenti riguardanti la circolazione dei biglietti, la composizione della riserva di copertura della detta circolazione e garanzia dei titoli nominativi pagabili a vista dagli Istituti di emissione.

10 giugno 1921, n. 738. — Modificazioni al Regio decreto 23 maggio 1915, n. 700, relativo al funzionamento del consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

10 giugno 1921, n. 741. — Autorizzazione a talune categorie di comuni ad aumentare il dazio consumo sulle bevande vinose per l'anno 1921.

12 giugno 1921, n. 757. — Esenzione di determinate stoffe dalla imposta sui tessuti di lusso.

10 luglio 1921, n. 905. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21.

17 luglio 1921, n. 1001. — Deferimento alla Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi della liquidazione dello zucchero di Stato.

21 luglio 1921, n. 1170. — Consolidamento dei contingenti provinciali dell'imposta sui terreni.

20 agosto 1921, n. 1131. — Riduzione dell'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino.

24 agosto 1921, n. 1237. — Norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.

29 settembre 1921, n. 1398. — Consolidamento degli indennizzi concessi e da concedersi agli spacciatori all'ingrosso e fissazione del termine per la presentazione delle relative istanze.

31 ottobre 1921, n. 1493. — Modificazione della tariffa dei prezzi per la vendita dei sali.

31 ottobre 1921, n. 1520. — Provvedimenti sul servizio del lotto e sul personale dei banchi.

3 novembre 1921, n. 1734. — Provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato Impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e Zara annessi al Regno.

9 novembre 1921, n. 1731. — Norme circa la presunzione di morte dei militari, in dipendenza della guerra, agli effetti del conferimento delle pensioni.

12 novembre 1921, n. 1590. — Modificazione della legge 21 agosto 1921, n. 1210, sulla gestione governativa del dazio consumo del comune di Venezia.

12 novembre 1921, n. 1651. — Accantonamento di un terzo della tassa straordinaria di circolazione a favore degli Istituti di emissione.

19 novembre 1921, n. 1704. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui nel biennio 1922-23 per la esecuzione di determinate opere pubbliche.

19 novembre 1921, n. 1724. — Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.

19 novembre 1921, n. 1738. — Provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra.

24 novembre 1921, n. 1783. — Proroga al 1° gennaio 1923, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.

5 gennaio 1922, n. 5. — Esenzione temporanea dal dazio e dalla tassa di vendita per la benzina, degli oli minerali greggi e dei residui della distillazione di oli minerali.

5 gennaio 1922, n. 8. — Ripristino dei dazi comunali di consumo sui surrogati del caffè.

22 gennaio 1922, n. 59. — Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-21, ed aumento di stanziamento di quello dell'entrata per l'esercizio medesimo.

22 gennaio 1922, n. 107. — Provvedimenti vari tra cui nuova tariffa di tasse ipotecarie e di registro.

26 gennaio 1922, n. 15. — Abolizione del sovrapprezzo dello zucchero e trasformazione in aumento di imposta di fabbricazione.

26 gennaio 1922, n. 29. — Proroga della facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina.

2 febbraio 1922, n. 119. — Provvedimenti tributari a favore della industria zolfifera.

4 marzo 1922, n. 233. — Proroga dei termini stabiliti per la durata del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e istituzione di una sezione speciale autonoma presso il Consorzio stesso.

14 marzo 1922, n. 291. — Proroga fino al 30 giugno 1922, della esenzione del dazio doganale per il grano, l'avena, il granturco e la segala.

23 marzo 1922, n. 434. — Riduzione del coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di 1^a classe.

7 maggio 1922, n. 695. — Modificazioni ed aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

14 maggio 1922, n. 670. — Modificazione della composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

28 maggio 1922, n. 906. — Abrogazione delle disposizioni sul riscontro degli zuccheri nei depositi agli effetti dell'approvvigionamento.

11 giugno 1922, n. 777. — Proroga al 31 dicembre 1922, della temporanea abolizione del dazio doganale sul grano ed altri cereali.

13 agosto 1922, n. 1139. — Aumento dell'imposta sullo zucchero.

4 settembre 1922, n. 1325. — Esenzione dal dazio doganale del bestiame importato dalla Germania in conto riparazioni.

8 settembre 1922, n. 1360. — Aumento delle penalità per taluni reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi.

20 settembre 1922, n. 1306. — Modifica dei termini per l'accertamento delle cause d'invalidità e di morte pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.

17 ottobre 1922, n. 1363. — Riattivazione di termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione di registro, di manomorta ed ipotecarie nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni di guerra.

19 ottobre 1922, n. 1357. — Modifica della tariffa doganale e abolizione del divieto di importazione dei colori.

23 ottobre 1922, n. 1388. — Provvedimenti transitori a favore della finanza locale.

23 ottobre 1922, n. 1411. — Fissazione della misura delle spese di riparazione dei fabbricati urbani e colonici agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa di manomorta.

29 ottobre 1922, n. 1394. — Facoltà al Ministero delle finanze di esentare alcuni Istituti dal prestare cauzione a garanzia delle gestioni di ricevitorie provinciali ed esattorie delle imposte dirette.

10 novembre 1922, n. 1431. — Abrogazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla nominatività obbligatoria dei titoli e dell'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496.

10 novembre 1922, n. 1435. — Elevazione del prezzo massimo per chilogramma di alcune varietà di tabacchi nazionali.

16 novembre 1922, n. 1613. — Collocamento a riposo d'ufficio del personale anziano salariato delle manifatture tabacchi.

10 dicembre 1922, n. 1807. — Modifica del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1917, n. 1660, contenente provvedimenti per la coltivazione indigena del tabacco.

21 dicembre 1922, n. 1690. — Approvazione del contratto stipulato tra Intendenza di finanza di Milano 11 ottobre 1922 per la vendita di parte di Piazza d'Armi e di San Siro in Milano di proprietà demaniale all'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale.

21 dicembre 1922, n. 1834. — Esonero degli interessi sulle anticipazioni ed agevolazioni sui mutui fondiari.

21 dicembre 1922, n. 1835. — Revoca della disposizione dell'articolo 17 del decreto luogotenenziale 1^o febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e termini per l'esercizio di alcune azioni nelle provincie venete.

21 dicembre 1922, n. 1836. — Norme per la

cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra.

2 gennaio 1923, n. 5. — Proroga fino al 1925 della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale e norme relative alla tassa di circolazione.

4 gennaio 1923, n. 13. — Estensione a Venezia e Murano della facoltà di revisione della tariffa daziaria.

7 gennaio 1923, n. 82. — Autorizzazione di uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

11 gennaio 1923, n. 209. — Abrogazione degli articoli 12 e 13 del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, concernente provvedimenti sulle amministrazioni degli enti locali nei paesi occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra.

21 gennaio 1923, n. 196. — Norme per l'assunzione ed il licenziamento del personale avventizio addetto al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

21 gennaio 1923, n. 215. — Autorizzazione all'emissione di cento milioni in buoni di cassa di nichelio.

21 gennaio 1923, n. 439. — Sistemazione e consegna dei titoli del 6° prestito nazionale sottoscritto presso la Cassa Bancaria Mazzei e C. di Valparaiso.

18 febbraio 1923, n. 528. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Taormina dei mutui per la esecuzione di opere di miglioramento in quella città.

25 febbraio 1923, n. 558. — Modificazioni alle norme sul risarcimento dei danni di guerra.

8 marzo 1923, n. 696. — Approvazione della convenzione per la concessione dei Canali demaniali d'irrigazione all'est del fiume Sesia alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro Est Sesia » in Novara.

11 marzo 1923, n. 582. — Autorizzazione ad una maggiore assegnazione di lire 4,729,000 per il complemento degli impianti per la dogana di Via Farini in Milano.

11 marzo 1923, n. 691. — Abrogazione dell'articolo 60 ultimo comma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e degli articoli 31 e 58 ultimo comma del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

18 marzo 1923, n. 625. — Concessione alla signora Elena Calvia in Pani di un assegno straordinario annuo a vita.

22 marzo 1923, n. 583. — Modificazioni alla legge 6 luglio 1922, n. 915, relativo alla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio.

22 marzo 1923, n. 587. — Modifica del Regio decreto-legge n. 233 del 4 marzo 1922, concernente il Consorzio su valori industriali.

25 marzo 1923, n. 834. — Disposizioni per la ricostituzione degli Uffici ipotecari di Feltre e di Udine andati distrutti a causa dell'invasione nemica.

19 aprile 1923, n. 961. — Proroga del termine di cui all'articolo 4 comma terzo della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, per la revisione delle omologazioni e delle decisioni per i risarcimenti dei danni di guerra.

19 aprile 1923, n. 917. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1922-23.

19 aprile 1923, n. 942. — Collocamento a riposo d'ufficio del personale salariato, anziano ed invalido, delle manifatture dei tabacchi.

19 aprile 1923, n. 1000. — Modifiche al Testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte 3°.

22 aprile 1923, n. 941. — Autorizzazione di un mutuo al comune di Milano per la sistemazione finanziaria.

26 aprile 1923, n. 965. — Facoltà allo Stato della emissione dei biglietti da lire 25 fissando in lire 50 il taglio minimo dei biglietti di banca e altri provvedimenti in materia di circolazione.

3 maggio 1923, n. 1213. — Modifica dei termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.

3 maggio 1923, n. 1214. — Approvazione della convenzione per la concessione dei laghi Fusaro e Maremorto alla « Scuola Asilo Pescatori e Marinaretti » in Napoli.

10 maggio 1923, n. 968. — Pagamento dei danni di guerra mediante obbligazioni delle Venetie.

14 giugno 1923, n. 1320. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1386. — Anticipazione di lire 100 milioni alla Società ferrovie del Mediterraneo.

24 giugno 1923, n. 1448. — Accensione della quota di debito pubblico Austriaco assegnato all'Italia per il cambio dei titoli prebellici austriaci stampigliati dal Tesoro italiano e in possesso di cittadini esteri.

28 giugno 1923, n. 1589. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e a quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1632. — Proroga al 30 giugno 1924 degli aumenti provvisori e dei provvedimenti per i grandi invalidi di cui ai Regi decreti 3 e 19 novembre 1921, nn. 1734 e 1738.

12 luglio 1923, n. 1775. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Vicenza il 18 aprile 1922 in modificazione ed aggiunta del precedente contratto stipulato presso quella Regia Prefettura il 30 dicembre 1911, in seguito alla legge 13 luglio 1911, n. 843, tra il Demanio dello Stato, l'Amministrazione militare ed il comune di Vicenza, relativamente alla sistemazione dell'accasermamento della truppa del Presidio locale.

12 luglio 1923, n. 1776. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Piacenza il 29 marzo 1921, portante permuta d'immobili in quella città fra il Demanio dello Stato ed il signor Max Fioruzzi fu Ambrogio.

12 luglio 1923, n. 1817. — Modifica del decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1871, contenente disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa Postale di risparmio italiana ai depositanti della Cassa di risparmio austriaca.

15 luglio 1923, n. 1718. — Autorizzazione al comune di Trieste a garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo le anticipazioni di lire 36 milioni ottenute in base ai Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160.

15 luglio 1923, n. 1774. — Assegno straordinario vitalizio alla madre di Filippo Ubaldo Corridoni.

15 luglio 1923, n. 1777. — Concessione di premio ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno.

10 agosto 1923, n. 1918. — Aumento di

120,000 lire al limite massimo delle pensioni da concedersi d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

20 agosto 1923, n. 1910. — Sistemazione delle obbligazioni espresse in corone fra i cittadini delle vecchie provincie del Regno e quelli delle terre redente.

20 agosto 1923, n. 2147. — Abrogazione dei Regi decreti-legge 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, n. 2434, concernenti la costituzione di una cooperativa per la costruzione di case economiche nei sottufficiali della Regia marina in servizio attivo.

6 settembre 1923, n. 2062. — Abrogazione del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 631, col quale cedevasi gratuitamente al comune di Roma la Villa Mattei o Celimontana.

10 settembre 1923, n. 1962. — Aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

10 settembre 1923, n. 1963. — Concessione di temporanea importazione di merci destinate alla lavorazione.

10 settembre 1923, n. 1982. — Conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.

10 settembre 1923, n. 1895. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2000. — Permuta d'immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

15 settembre 1923, n. 2045. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2093. — Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali.

15 settembre 1923, n. 2269. — Facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di eseguire trasmissioni di denaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

15 settembre 1923, n. 2223. — Autorizzazione della Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona e da altri Istituti di credito locale varie somme per mutuarle al comune di Verona, per

dimissione di debiti onerosi e per riscatto di acquedotto.

24 settembre 1923, n. 2593. — Approvazione dello scambio di note italo-germaniche del 20 aprile 1923 per la sistemazione delle pendenze derivanti dalla espropriazione del Palazzo Caffarelli, dell'area capitolina ove esso sorgeva e di tutti gli annessi.

27 settembre 1923, n. 1994. — Autorizzazione alla emissione della terza serie di buoni del Tesoro novennali a premio.

27 settembre 1923, n. 2148. — Provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia.

27 settembre 1923, n. 2158. — Proroga al 31 dicembre 1930 della facoltà di emissione dei biglietti di Banca e del loro corso legale e provvedimenti riguardanti gli Istituti di emissione.

27 settembre 1923, n. 2309. — Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti.

27 settembre 1923, n. 2324. — Nuove norme per l'alienazione di terreni demaniali a Spezia, abroganti le disposizioni delle leggi 14 luglio 1907, n. 496 e 24 dicembre 1908, n. 774, e ogni altra disposizione contraria.

7 ottobre 1923, n. 2325. — Modificazioni al Regio decreto 25 aprile 1922, n. 717, concernente disposizioni sulla moratoria per i debiti dipendenti dalle sottoscrizioni di prestiti di guerra austriaci ed ungheresi.

7 ottobre 1923, n. 2326. — Liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi dalle nuove provincie durante la guerra.

7 ottobre 1923, n. 2416. — Conversione in tombola nazionale della lotteria pro Ospedale di Girgenti e pro comune di San Stefano Quisquina.

21 ottobre 1923, n. 2417. — Disposizioni relative al pagamento dei danni di guerra.

21 ottobre 1923, n. 2418. — Estensione ai cittadini fiumani delle disposizioni del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, pel risarcimento dei danni di guerra.

21 ottobre 1923, n. 2478. — Piena esecuzione ai protocolli del 14 marzo 1922 riguardanti la liquidazione della Banca austro-ungarica.

9 novembre 1923, n. 2494. — Modificazioni all'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, all'articolo 15 del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, e all'articolo 12 dell'allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

9 novembre 1923, n. 2559. — Elevazione del limite massimo di prezzo per chilogramma di talune varietà di trinciati.

18 novembre 1923, n. 2801. — Concessione in enfiteusi al comune di Piacenza di stabili demaniali.

6 dicembre 1923, n. 2652. — Autorizzazione all'emissione della quarta serie di buoni del Tesoro novennali a premio.

6 dicembre 1923, n. 2857. — Variazioni all'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, circa l'acquisto della cittadinanza italiana in base ai trattati di pace.

9 dicembre 1923, n. 2925. — Concessione di un mutuo al comune di Vicenza per la estinzione di debiti onerosi e passività di bilancio.

16 dicembre 1923, n. 2875. — Stanziamento straordinario nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per spese concernenti edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

16 dicembre 1923, n. 2922. — Aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

30 dicembre 1923, n. 2933. — Elevazione dell'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini in Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure in Palermo.

30 dicembre 1923, n. 3201. — Approvazioni delle diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove provincie Trieste e Parenzo e Gorizia Aidussina.

31 dicembre 1923, n. 3060. — Proroga al 31 dicembre 1930 di talune disposizioni concernenti gli Istituti di emissione e la convenzione con la Banca d'Italia per la gestione della Regia tesoreria nel Regno e nelle Colonie.

1° gennaio 1924, n. 5. — La Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cesserà di fare nuove operazioni.

3 gennaio 1924, n. 60. — Proroga del ter-

mine di cui all'articolo 1 del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2326, riguardante la liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi delle nuove provincie.

6 gennaio 1924, n. 18. — Provvedimenti a favore della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

17 gennaio 1924, n. 74. — Autorizzazione dell'Unione edilizia nazionale per il deposito presso la Cassa depositi e prestiti di contributi scontati.

17 gennaio 1924, n. 75. — Applicazione del Regio decreto-legge 23 settembre 1923, n. 2309, autorizzante la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati da terremoti.

27 gennaio 1924, n. 257. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di Roma il 30 ottobre 1920 portante permuta di due aree del demanio dello Stato con un'area del comune di Roma, con stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma di lire 475,000 da pagarsi al comune di Roma a titolo di conguaglio.

31 gennaio 1924, n. 165. — Modificazioni alla vigente legge sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e dei salariati dello Stato.

24 febbraio 1924, n. 225. — Estensione al territorio di Fiume della legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte dirette.

24 febbraio 1924, n. 235. — Conversione monetaria di Fiume.

24 febbraio 1924, n. 357. — Provvedimenti a favore dell'industria vinicola.

2 marzo 1924, n. 320. — Autorizzazione alla stipulazione di un contratto per l'appalto delle operazioni di scarico magazzinaggio e spedizioni del sale in Civitavecchia.

2 marzo 1924, n. 321. — Sistemazione dei dispensieri dei tabacchi nei territori annessi quali spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio.

2 marzo 1924, n. 322. — Decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso, dei generi di monopolio appaltabili a mezzo di asta pubblica.

2 marzo 1924, n. 378. — Abbuono di lire 10,028,358.25 all'Amministrazione provinciale dell'Istria, importo dei crediti dell'erario per anticipazioni consentite prima e dopo il novembre 1918.

2 marzo 1924, n. 379. — Definizione del cambio della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

6 marzo 1924, n. 299. — Passaggio della gestione dei buoni del Tesoro poliennali dalla Direzione generale del Tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico.

19 marzo 1924, n. 381. — Istituzione di una terza sezione della Commissione superiore dei danni di guerra con sede in Venezia e determinazione della competenza della Commissione stessa nelle controversie per danni a immobili.

20 marzo 1924, n. 439. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e 1915.

20 marzo 1924, n. 440. — Provvedimenti per l'estensione delle norme del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati dai terremoti tosco-emiliani tosco-romagnolo e di Livenza del 1914.

20 marzo 1924, n. 500. — Determinazione del compenso dovuto ai sottufficiali della Guardia di finanza riassuti in servizio per la reggenza degli uffici di vendita dei generi di monopolio.

20 marzo 1924, n. 501. — Riduzione dell'aliquota di ricchezza mobile sui salari degli operai delle aziende esercenti ferrovie, tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna esercite da comuni e provincie e da altri enti morali o società.

20 marzo 1924, n. 517. — Ulteriore anticipazione di lire 60 milioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

4 maggio 1924, n. 702. — Sistemazione delle linee Bolzano-Merano e Merano-Mals.

4 maggio 1924, n. 705. — Approvazione della convenzione 2 aprile 1924 per la capitalizzazione delle annualità di riscatto della Società italiana strade ferrate meridionali.

4 maggio 1924, n. 836. — Nuove disposizioni per i funzionari degli uffici dei tratturi delle Puglie e della Trazzere di Sicilia.

7 maggio 1924, n. 649. — Anticipazioni sui danni di guerra.

30 gennaio 1916, n. 125. — Soppressione della delegazione della C. C. presso l'Officina

governativa delle carte valori a decorrere dal 1° luglio 1916.

28 febbraio 1916, n. 181. — Modificazione di due articoli degli statuti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

27 agosto 1916, n. 1057. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

27 agosto 1916, n. 1058. — Provvedimenti in materia di tasse di successione, registro e bollo.

1° ottobre 1916, n. 1343. — Integrazione delle facoltà già concesse al Governo per la compilazione dei testi unici e regolamenti delle tasse sugli affari.

5 novembre 1916, n. 1518. — Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Forlì e di Pesaro.

12 novembre 1916, n. 1631. — Disposizioni dell'articolo 48 del Testo unico delle leggi sulle pensioni dello Stato approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, applicabili ai funzionari dello Stato che vengono nominati al posto di direttore generale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

23 novembre 1916, n. 1691. — Modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

15 febbraio 1917, n. 324. — Ricostruzione dei registri mancanti per il terremoto del 28 dicembre 1908 presso gli uffici ipotecari di Messina e Reggio Calabria.

18 febbraio 1917, n. 327. — Norme per l'impiego di fondi da parte del Banco di Sicilia e per concessioni di mutui da parte della Cassa di risparmio del Banco medesimo.

12 aprile 1917, n. 617. — Provvedimenti per le imposte e le sovrimposte comunali e provinciali nel distretto di agenzie di Avezzano.

10 maggio 1917, n. 826. — Autorizzazione alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli a concedere una proroga alla Camera di commercio di Napoli per il pagamento di un suo debito.

13 maggio 1917, n. 869. — Proroghe di termini a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

24 maggio 1917, n. 991. — Norme per il consolidamento del provento delle tasse scolastiche da dedursi dai contributi dovuti dagli enti locali per le scuole medie e la liquidazione dei contributi nelle spese per le classi aggiunte a scuole tecniche e ad istituti tecnici nautici.

26 luglio 1917, n. 1279. — Calcolo dell'imponibile sui terreni per i mutui di favore e i contratti diretti dello Stato da concedersi in dipendenza del terremoto nelle provincie di Forlì e Pesaro.

2 agosto 1917, n. 1278. — Prescrizione biennale degli assegni ed indennità a carico del bilancio dello Stato.

23 agosto 1917, n. 1468. — Provvedimenti per il trattamento tributario interno dei motocicli automobili autoscafi stranieri.

13 settembre 1917, n. 1591. — Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per i disavanzi delle Casse pensioni e di soccorso del personale ferroviario.

6 dicembre 1917, n. 2150. — Pensioni dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri.

6 gennaio 1918, n. 135. — Approvazione dei testi unici di legge sulle tasse di bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative, sui velocipedi ed altri veicoli meccanici.

18 aprile 1918, n. 576. — Norme circa la registrazione dei mutui stipulati dalla Cassa depositi e prestiti a favore degli impiegati e salariati dello Stato.

21 aprile 1918, n. 575. — Emendamenti al Testo unico della legge per le tasse ipotecarie approvato con Regio decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135.

21 aprile 1918, n. 629. — Sostituzione della tabella A annessa al Regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, concernente le tasse sulle donazioni e successioni e modificazioni a quelle di bollo nonchè ai diritti degli archivi notarili e alla tariffa postale.

1° agosto 1918, n. 1134. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

17 novembre 1918, n. 1817. — Istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento sui giornali.

17 novembre 1918, n. 1818. — Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

24 novembre 1918, n. 2086. — Tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

12 dicembre 1918, n. 2085. — Modificazioni alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

22 dicembre 1918, n. 2003. — Istituzione di una tassa di bollo sulle inserzioni a pagamento sui giornali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

3 febbraio 1919, n. 353. — Modificazioni alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

23 febbraio 1919, n. 298. — Riparto spettante ai comuni sul prodotto delle tasse riscosse sui pubblici spettacoli.

23 febbraio 1919, n. 299. — Tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

27 febbraio 1919, n. 300. — Modificazioni alle aliquote delle tasse di negoziazione sui titoli di azioni e di obbligazioni delle società.

24 marzo 1919, n. 497. — Costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

1º maggio 1919, n. 772. — Modifica dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, relativamente alla tassa di bollo sui contratti di borsa.

15 maggio 1919, n. 750. — Ruolo organico delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo autorizzazione al ministro del tesoro a dettare norme per il conferimento dei posti che sono o si renderanno vacanti.

15 maggio 1919, n. 908. — Approvazione della convenzione stipulata il 30 aprile 1919, con la Società italiana per le strade ferrate meridionali per una diversa rateazione delle annualità di riscatto delle ferrovie già concesse alla Società medesima.

8 giugno 1919, n. 966. — Provvista di fondi per la gestione di stralcio della Cassa militare.

22 giugno 1919, n. 1142. — Proroga al 1º novembre 1919, dell'entrata in vigore della tassa di bollo sui vini e liquori venduti in bottiglie.

17 luglio 1919, n. 1270. — Proroga al 1º gennaio 1920, della entrata in vigore dell'aumento sulla tassa dei contratti di borsa.

13 novembre 1919, n. 2461. — Proroga fino al 31 dicembre 1920, del termine per la presentazione delle monete divisionali d'argento.

16 novembre 1919, n. 2237. — Modificazioni alla decorrenza di contributo a favore del comune di Napoli.

24 novembre 1919, n. 2163. — Provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

24 novembre 1919, n. 2177. — Modificazioni alla tassa di bollo sui vini e liquori.

25 novembre 1919, n. 2371. — Proroga dei provvedimenti a favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 3 gennaio 1915.

27 novembre 1919, n. 2227. — Regolazione

della valuta austro-ungarica delle nuove provincie.

27 novembre 1919, n. 2367. — Modificazioni al decreto istitutivo dell'azienda portuale di Milano.

4 gennaio 1920, n. 9. — Supplemento del cambio ai possessori di buoni della Cassa veneta dei prestiti, istituita dal nemico nelle terre invase.

4 gennaio 1920, n. 10. — Norme circa l'investimento in titoli del nuovo prestito nazionale di depositi a nome di persone incapaci e delle differenze di cambio dovute ai depositari di corone austro-ungariche e di lire venete.

4 gennaio 1920, n. 11. — Limite massimo dei mandati a disposizione per il pagamento delle indennità liquidate per il risarcimento di danni di guerra e delle anticipazioni sulle medesime.

10 gennaio 1920, n. 87. — Divieto di pagamento a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi, per debiti o crediti esigibili prima e durante la guerra.

11 gennaio 1920, n. 5. — Modifica al disposto del decreto-legge 6 ottobre 1915, n. 1502, per quanto riflette la firma dei buoni in valuta estera.

11 gennaio 1920, n. 26. — Facoltà del riscatto di canoni enfiteutici di rendite fondiarie e di censi mediante titoli del prestito consolidato 5 per cento emissione 1920.

22 gennaio 1920, n. 52. — Modifica all'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento.

25 gennaio 1920, n. 89. — Pagamento danni di guerra mediante cessione di titoli del 6º prestito nazionale.

29 gennaio 1920, n. 104. — Provvedimenti per infrenare le illecite negoziazioni dei cambi.

29 gennaio 1920, n. 118. — Facoltà del riscatto di qualsiasi prestazione perpetua di natura affrancabile mediante titoli del prestito consolidato 5 per cento, emissione 1920.

29 gennaio 1920, n. 144. — Modificazioni al Regio decreto luogotenenziale 1915, n. 2227, nei territori dei commissari generali civili nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia.

29 gennaio 1920, n. 145. — Norme per l'ap-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

plicazione delle clausole finanziarie contenute nei Trattati di pace con gli Stati nemici.

26 febbraio 1920, n. 167. — Tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso sugli scambi di materie prime, prodotti e merci, fra commercianti e sulle quietanze, ricevute, note, conti e fatture.

26 febbraio 1920, n. 241. — Acquisto da parte del Tesoro delle obbligazioni e azioni di priorità emesse dalle società concessionarie di ferrovie nelle nuove provincie.

11 marzo 1920, n. 284. — Circolazione dei buoni di cassa e coniazione di monete divisionali di argento.

8 aprile 1920, n. 404. — Abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 per cento, creati in virtù del Regio decreto 5 maggio 1917, n. 506.

14 aprile 1920, n. 416. — Disposizioni per la difesa della valuta.

18 aprile 1920, n. 471. — Facoltà di regolare il funzionamento delle borse di commercio per la contrattazione dei cambi.

26 aprile 1920, n. 504. — Nomina di alcuni membri del Comitato interministeriale istituito con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 novembre 1919, n. 1698.

2 maggio 1920, n. 627. — Conversione delle monete di bronzo dal vecchio al nuovo tipo ed elevazione a 45 milioni del contingente delle monete di nichelio da 20 centesimi.

4 maggio 1920, n. 631. — Agevolazioni tributarie ai mutui concessi da istituti di credito fondiario ad interesse non superiore al 5 per cento.

3 giugno 1920, n. 859. — Anticipazioni all'Istituto nazionale per la cooperazione per operazioni a favore dei consorzi e delle cooperative del Veneto per agevolare le costruzioni.

3 giugno 1920, n. 861. — Provvedimenti per il credito fondiario nelle Venezia connessi ai risarcimenti per danni di guerra e disposizioni circa il pagamento dei danni stessi.

12 giugno 1920, n. 885. — Aumento a 50 milioni della spesa per l'acquisto nelle nuove provincie delle obbligazioni ed azioni di priorità ferroviarie autorizzate col decreto Reale 26 febbraio 1920, n. 241.

22 giugno 1920, n. 950. — Proroga al 31 dicembre 1920, del termine per il riscatto delle

polizze gratuite di assicurazione concesso ai militari combattenti mediante sottoscrizione al 5° prestito nazionale.

10 agosto 1920, n. 1139. — Aumento a 20 milioni di lire della coniazione delle monete di nichelio da centesimi 50.

10 agosto 1920, n. 1140. — Provvedimenti per la disoccupazione operaia e norme per regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Cassa depositi e prestiti in ordine ai fondi straordinari per la concessione dei mutui per l'anzidetto oggetto.

1° settembre 1920, n. 1236. — Disposizioni per l'applicazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2227.

1° settembre 1920, n. 1264. — Versamenti delle disponibilità di cassa delle ferrovie dello Stato in conto corrente fruttifero del Tesoro.

1° settembre 1920, n. 1284. — Ripresa dei pagamenti delle rendite di infortunio nel Trentino.

19 settembre 1920, n. 1295. — Non applicabilità ai buoni del tesoro delle disposizioni dell'articolo 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

26 ottobre 1920, n. 1719. — Estensione alla Venezia Giulia dalla Venezia Tridentina delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 3 ottobre 1919, n. 1401, e nel Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1666, riguardante gli istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato.

9 dicembre 1920, n. 1883. — Provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro.

23 dicembre 1920, n. 1865. — Finanziamento del Consorzio di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

30 dicembre 1920, n. 1951. — Proroga del termine utile per la presentazione al cambio degli spezzati d'argento.

2 gennaio 1921, n. 1. — Capitalizzazione delle annualità ferroviarie dovute dal Tesoro alle Società delle ferrovie meridionali.

20 gennaio 1921, n. 22. — Provvedimenti per la Regia Zecca e l'Officina carte valori governativa.

23 gennaio 1921, n. 32. — Nuova coniazione di monete da centesimi 5 e centesimi 10 ri-

spettivamente per un ammontare nominale di 4 e di 8 milioni di lire.

24 gennaio 1921, n. 8. — Proroga fino a nuova disposizione delle funzioni dell'Istituto nazionale dei cambi e dei provvedimenti estesi per abolire l'abusiva esportazione dei capitali italiani.

17 marzo 1921, n. 321. — Aumento della indennità di giro e per spese di ufficio agli ispettori del Registro.

31 marzo 1921, n. 365. — Abrogazione a partire dal 12 aprile 1921, delle disposizioni del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 721, concernente la rinnovazione dei buoni del tesoro.

10 giugno 1921, n. 737. — Libertà del commercio dei cambi con l'estero.

10 giugno 1921, n. 739. — Conversione della valuta austro-ungarica nel territorio della Dalmazia annesso.

20 agosto 1921, n. 1125. — Modificazioni al Regio decreto-legge 10 giugno 1921, n. 739, concernente la conversione della valuta austro-ungarica nel territorio della Dalmazia annesso.

26 settembre 1921, n. 1289. — Anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei Trattati di San Germano e di Rapallo.

6 ottobre 1921, n. 1426. — Sistemazione di mutui per la disoccupazione concessi agli enti delle provincie di Belluno e di Udine.

16 ottobre 1921, n. 1521. — Proroga delle agevolazioni fiscali ai mutui concessi da istituti di credito fondiario.

16 ottobre 1921, n. 1522. — Tasse di bollo sulle cambiali, sulle ricevute per somma indeterminata sulle note, conti e fatture, provenienti dall'estero, e tasse sulle concessioni governative per la vidimazione del copia lettere.

16 ottobre 1921, n. 1525. — Proroga fino al 31 dicembre 1926, del privilegio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo a favore delle società cooperative costituite prima della guerra per costruzione di case popolari ed economiche.

20 ottobre 1921, n. 1491. — Elevazione del limite massimo di somma stabilita dall'articolo 50 del Testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª-A), a 10 milioni per i mandati a disposizione degli intendenti di fi-

nanza per pagamento indennità danni di guerra.

3 novembre 1921, n. 1584. — Conversione dei titoli del debito pubblico prebellico austriaco.

9 novembre 1921, n. 1591. — Aumento dell'assegno di ricompensa nazionale ai veterani delle campagne del 1866 e '67.

9 novembre 1921, n. 1871. — Surroga dello Stato italiano e della Cassa postale dei risparmi italiana ai depositanti della Cassa postale di risparmio austriaca.

12 novembre 1921, n. 1658. — Condoni di soprattasse e pene pecuniarie per contravvenzione ad alcune disposizioni di leggi finanziarie.

22 novembre 1921, n. 1673. — Tariffe e nuove norme per le tasse automobilistiche, motociclistiche e sugli autoscafi.

22 gennaio 1922, n. 11. — Esenzione della tassa di bollo sugli oggetti di lusso e sugli oggetti preziosi esportati all'estero.

2 febbraio 1922, n. 114. — Provvedimenti a favore degli enti ospedalieri.

2 febbraio 1922, n. 160. — Proroga dei termini per la concessione dei mutui ai comuni e alle provincie dei territori annessi.

2 febbraio 1922, n. 631. — Cessione al comune di Roma della villa Mattei o Celimontana in Roma.

5 febbraio 1922, n. 78. — Imposta straordinaria sul patrimonio.

25 aprile 1922, n. 717. — Moratoria per debiti dipendenti dalla sottoscrizione ai prestiti di guerra austriaco ed ungherese.

14 maggio 1922, n. 939. — Moratoria per le obbligazioni espressi in corone austro-ungheresi.

1º maggio 1924, n. 758. — Ordinamento dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e trattamento economico e di pensione dei magazzinieri.

4 maggio 1924, n. 766. — Lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino e Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi della città stessa.

11 maggio 1924, n. 807. — Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali.

11 maggio 1924, n. 808. — Proroga del ter-

mine per la compilazione ed approvazione del repertorio della tariffa dei dazi doganali.

11 maggio 1924, n. 809. — Modificazione ed aggiunte alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

20 maggio 1924, n. 731. — Costituzione dell'ente denominato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

23 maggio 1924, n. 759. — Provvedimenti transitori per la finanza locale.

23 maggio 1924, n. 944. — Rinvio al 1° gennaio 1925, dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli.

23 maggio 1924, n. 906. — Assunzione da parte dello Stato dell'ammortamento e degli interessi per un ammontare di lire 12,038,931.30 relativi a mutui concessi al comune di Roma dalla Cassa depositi e prestiti per scopi inerenti alla funzione del comune come capitale del Regno.

23 maggio 1924, n. 907. — Concessione di un mutuo di lire 2,000,000 per il pareggio di bilancio del comune di Ascoli Piceno.

23 maggio 1924, n. 940. — Graduale concessione da parte della Cassa depositi e prestiti al comune di Rimini fino alla somma di lire 12 milioni per la sistemazione finanziaria del comune stesso in dipendenza dei danni cagionati dal terremoto e dalla guerra.

24 maggio 1924, n. 853. — Agevolezze doganali per Fiume.

31 ottobre 1915, n. 1562, che istituisce nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1915-16 un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 560,000 per reintegrare la cassa della dogana di Venezia di sottrazioni commesse da un cassiere.

9 luglio 1916, n. 842, concernente semplificazioni in materia di ripartizione in articoli, di dimostrazione di impegni di spese e di elenchi di personale in aspettativa ed in disponibilità.

9 luglio 1916, n. 843, concernente adozione di disposizioni di carattere continuativo, contenute nei disegni di legge dei bilanci per l'esercizio finanziario 1915-16 non tradotti in legge.

27 agosto 1916, n. 1055, concernente abrogazione delle norme concernenti la destinazione nella spesa di speciali entrate e le reintegrazioni di fondi nella parte passiva del bilancio, nonché semplificazione di allegati al rendimento generale consuntivo.

2 gennaio 1917, n. 17, il quale stabilisce che le conferme, le sostituzioni e le cessazioni dal servizio concernenti il personale straordinario di qualsiasi specie e comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato, debbono aver luogo con decreto del ministro del tesoro emanato di concerto con i vari ministri.

19 dicembre 1918, n. 2055, concernente l'assegnazione a favore dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi con sede in Milano, di un contributo annuo di lire 500 mila.

23 gennaio 1919, n. 114, concernente il contributo dello Stato nelle spese per gli archivi notarili.

3 febbraio 1919, n. 87, concernente facoltà di inscrivere direttamente a carico del bilancio i fondi autorizzati con la legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici governativi nella capitale.

17 agosto 1919, n. 1519, concernente la facoltà per il pagamento delle spese riguardanti l'Officina carte-valori e la Regia Zecca di emettere mandati di anticipazione rispettivamente sino a lire 250,000 e lire 100,000.

22 agosto 1919, n. 1595, concernente autorizzazione al ministro del tesoro ad assumere funzionari fuori ruoli per il servizio della Regia avvocatura erariale.

2 ottobre 1919, n. 1810, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, dell'avvocatura erariale e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

2 ottobre 1919, n. 1811, concernente modificazioni al ruolo organico del personale della Corte dei conti.

2 ottobre 1919, n. 1898, che eleva da lire 8000 a lire 12,000 l'assegno annuo a favore del Vicariato apostolico dell'Eritrea.

16 ottobre 1919, n. 1993, che proroga il termine per la presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino, Pa-

lermo, Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma.

23 ottobre 1919, n. 1971, concernente provvedimenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

11 novembre 1919, n. 2402, che autorizza l'emissione di mandato di anticipazione di importo superiore alle lire 30,000 per provvedere alle spese di cui al decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1751.

11 novembre 1919, n. 2403, che ripristina i termini di consegna contrattuali già sospesi per effetto dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697.

20 novembre 1919, n. 2270, concernente modificazioni all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, per attribuire le spese gestite dall'Ufficio centrale per le nuove provincie anzichè al capitolo « Spese di guerra » del bilancio della spesa del Ministero della guerra, ad altro da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio medesimo.

20 novembre 1919, n. 2282, concernente la facoltà di emettere mandati di anticipazione fino alla somma di lire 100,000 per il pagamento delle competenze di ogni genere dovute al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi.

23 novembre 1919, n. 2305, che assegna, a decorrere dal 1° luglio 1919, l'indennità di carica ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai consiglieri di dette magistrature ed al procuratore generale della Corte medesima.

27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e stabilisce norme circa l'ordinamento e lo stato economico del personale dell'Amministrazione dello Stato, della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e dell'Avvocatura erariale.

27 novembre 1919, n. 2334, che ratifica le somministrazioni effettuate dal Ministero della guerra ai Governi dell'Eritrea, della Somalia e della Libia e ai reparti di truppa da detti Governi amministrati per spese dipendenti dalla guerra.

27 novembre 1919, n. 2335, che assegna al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, a decorrere dal 1° dicembre 1919, ed in

luogo dell'indennità caro-viveri contemplate nel decreto ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, emanato in virtù dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale 4 settembre 1918, n. 1314, le stesse indennità da quest'ultimo provvedimento stabilite per il personale di ruolo, e per quello straordinario, avventizio ed assimilato dalle amministrazioni governative.

27 novembre 1919, n. 2346, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20.

27 novembre 1919, n. 2496, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-20.

27 novembre 1919, n. 2562, concernente la costituzione di consorzi nazionali per l'alienazione di materiali residuati dalla guerra.

28 dicembre 1919, n. 2471, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2485, che modifica la decorrenza delle disposizioni di cui al decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2335.

28 dicembre 1919, n. 2522, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2527, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2553, che aumenta di lire 10 milioni il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritte al capitolo numero 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2554, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2555, concernente variazioni al bilancio del Ministero delle colonie ed ai bilanci della entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2595, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

28 dicembre 1919, n. 2596, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 32, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 33, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 34, che apporta variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 53, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1919-20.

4 gennaio 1920, n. 56, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1919-20.

8 gennaio 1920, n. 55, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 82, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 83, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

22 gennaio 1920, n. 84, che mantiene efficace a disposizioni di carattere continuativo contenute nei disegni di legge concernenti gli stati di previsione di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1918-19.

22 gennaio 1920, n. 85, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 110, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1919-20.

22 gennaio 1920, n. 135, che per tutte le gestioni fuori bilancio costituite con qualsiasi ordinamento presso organi civili e militari dell'Amministrazione dello Stato, durante l'ultima guerra e la guerra libica, istituisce l'obbligo della presentazione del rendiconto alla Corte dei conti.

25 gennaio 1920, n. 106, il quale stabilisce che le disposizioni del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sul trattamento di quiescenza del personale dipendente dallo Stato siano applicabili soltanto agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919 ed alle famiglie degli impiegati in servizio alla data stessa.

25 gennaio 1920, n. 108, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-20.

29 gennaio 1920, n. 127, riguardante la concessione delle indennità di carica ai primi presidenti degli alti Corpi consultivi di controllo e giudiziari dello Stato, nonchè ai procuratori generali delle Corti di cassazione.

29 gennaio 1920, n. 170, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1919-20.

7 agosto 1920, n. 1093, relativo alla soppressione della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, istituito con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed alla costituzione presso la Ragioneria generale dello Stato di un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

14 agosto 1920, n. 1166, che fissa il compenso mensile straordinario da accordarsi ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

1° settembre 1920, n. 1262, portante l'aumento a lire 400,000 del limite massimo per i mandati di anticipazione da emettersi per il pagamento delle spese riguardanti l'Officina carte-valori.

1^o settembre 1920, n. 1265, concernente modificazioni al decreto-legge 3 giugno 1920, numero 737, riguardante l'aumento della indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato.

19 settembre 1920, n. 1341, autorizzante la assunzione di personale avventizio presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

29 ottobre 1920, n. 1521, recante modificazioni all'articolo 24 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, relativo al fondo di cointeressenza per i funzionari dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1562, recante maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

29 ottobre 1920, n. 1563, concernente la proroga a tutto l'esercizio 1921-22 dei Ministeri dell'industria e commercio e delle terre liberate.

29 ottobre 1920, n. 1601, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, per l'esercizio finanziario 1919-20.

29 ottobre 1920, n. 1604, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

7 novembre 1920, n. 1635, concernente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

7 novembre 1920, n. 1670, recante variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

7 novembre 1920, n. 1671, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 gennaio 1921, n. 10, che modifica l'articolo 2 di quello 7 giugno 1920, n. 739, circa lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

16 gennaio 1921, n. 11, che aggiunge un comma all'articolo 662 di quello 23 ottobre 1919, n. 1971, concernente lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle amministrazioni dello Stato.

24 marzo 1921, n. 471, concernente modifica al Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, relativo ai beni della Corona ceduti allo Stato.

3 aprile 1921, n. 473, concernente aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

5 giugno 1921, n. 696, autorizzante maggiori assegnazioni allo Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

9 giugno 1921, n. 779, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 780, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelle della spesa del Ministero delle finanze ed al bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 808, che interpreta, per l'applicazione, l'articolo 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali di riserva.

16 giugno 1921, n. 837, concernente assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21.

16 giugno 1921, n. 838, autorizzante uno storno di fondi nello stato di previsione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 giugno 1921, n. 839, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 840, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 841, autorizzante una maggiore assegnazione nello stato di previsione del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-21, nonché la modificazione del capitolo 8 dello stato di previsione medesimo.

19 giugno 1921, n. 842, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 863, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 864, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 865, autorizzante variazioni compensative nel bilancio del Fondo per il culto ed in quello degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

19 giugno 1921, n. 869, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21.

19 giugno 1921, n. 895, autorizzante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché diminuzioni di stanziamento in quelli del tesoro e della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

26 giugno 1921, n. 868, che revoca e dichiara privo di ogni efficacia il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.

26 giugno 1921, n. 872, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-1921.

26 giugno 1921, n. 892, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, della giustizia, per gli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, della marina, e per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 949, col quale si modifica il Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, concernente l'istituzione di un Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione.

10 luglio 1921, n. 950, autorizzante variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 951, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 952, autorizzante maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1920-21.

10 luglio 1921, n. 1003, autorizzante maggiore assegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

10 luglio 1921, n. 1016, autorizzante maggiori assegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1920-21.

17 luglio 1921, n. 1053, autorizzante le maggiori assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1143, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1187, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1205, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21.

20 agosto 1921, n. 1374, concernente l'aumento di lire 200,000 a limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi per i collocamenti a riposo di autorità dal Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-21.

24 agosto 1921, n. 1184, concernente modificazioni ai Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858, e 23 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione delle differenze degli stipendi eccedenti le lire 2000 e 1500.

24 agosto 1921, n. 1185, che stabilisce il fondo di cointeressenza, per l'esercizio finanziario 1920-21.

24 agosto 1921, n. 1271, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Mi-

nisteri del tesoro e della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-22.

19 settembre 1921, n. 1372, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21.

16 novembre 1921, n. 1663, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle terre liberate.

16 novembre 1921, n. 1664, concernente approvazioni di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dell'istruzione pubblica.

16 novembre 1921, n. 1665, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero degli affari esteri.

16 novembre 1921, n. 1670, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle poste e dei telegrafi.

16 novembre 1921, n. 1674, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero della marina.

16 novembre 1921, n. 1710, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-20 del Ministero delle colonie.

16 novembre 1921, n. 1726, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-20 del Ministero del tesoro.

16 novembre 1921, n. 1727, concernente approvazioni di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-20 del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

19 novembre 1921, n. 1666, concernente approvazioni di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dell'interno.

19 novembre 1921, n. 1729, concernente approvazione di eccedenze di impegni risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero industria, commercio e lavoro.

19 novembre 1921, n. 1730, concernente approvazione di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero delle finanze.

19 novembre 1921, n. 1732, concernente approvazione di eccedenze di impegni, risultante dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1919-1920 del Ministero dei lavori pubblici.

27 novembre 1921, n. 1872, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1920-21.

26 dicembre 1921, n. 1867. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, per il funzionamento della Direzione generale unica dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi.

29 dicembre 1921, n. 1964, recante ulteriori provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.

19 gennaio 1922, n. 49, recante una modificazione all'articolo 43 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

22 gennaio 1922, n. 34, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 41, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 6 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 44, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 45, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate, per l'esercizio finanziario 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 60, recante maggiori stanziamenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 91, recante provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale che presta servizio all'estero.

22 gennaio 1922, n. 94, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 95, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 96, autorizzante maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 97, concernente maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 98, recante variazioni in conto competenza ed in conto residui del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 99, portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1920-1921.

22 gennaio 1922, n. 100, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 101, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1921-1922.

22 gennaio 1922, n. 102, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1920-21.

22 gennaio 1922, n. 103, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nonché ai bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 104, che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 105, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste ed i telegrafi, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 108, autorizzante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché al bilancio del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 109, autorizzante l'assegnazione straordinaria di lire 10 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, ed in quello della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-22 per sopperire al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

22 gennaio 1922, n. 110, autorizzante maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, nonché variazioni ai bilanci della Tripolitania, della Cirenaica e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-1922.

22 gennaio 1922, n. 111, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 112, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'istruzione pubblica, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 113, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per le terre liberate, pel migliore funzionamento del servizio riguardante i risarcimenti dei danni di guerra, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 163, recante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1920-21.

22 gennaio 1922, n. 165, concernente variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio 1921-22.

22 gennaio 1922, n. 179, che abroga quello 7 giugno 1920, n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali.

29 gennaio 1922, n. 118, che definisce le infermità previste dal n. 1, lett. a), dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, numero 219.

1° marzo 1922, n. 231, concernente il trasferimento al Ministero della marina del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile presso il Ministero per l'industria e il commercio.

5 marzo 1922, n. 287, concernente la proroga delle disposizioni istitutive dei Ministeri dell'in-

dustria e del commercio e delle terre liberate dal nemico.

5 marzo 1922, n. 381, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

7 aprile 1922, n. 410, che mantiene in servizio, sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Ministero del tesoro, i direttori generale del debito pubblico e degli istituti di previdenza presso il Ministero stesso.

7 aprile 1922, n. 411, che reca norme per l'esecuzione delle spese in occasione della Conferenza di Genova.

7 aprile, 1922, n. 412, che autorizza, per i mesi di aprile e maggio, la continuazione del pagamento degli stipendi percepiti nel mese di marzo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, che gode dei benefici concessi in forza del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 742, abrogato col Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 179.

2 maggio 1922, n. 607, che approva una maggiore assegnazione di lire 4,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 per le spese della Conferenza di Genova.

4 giugno 1922, n. 716, concernente la proroga per il mese di giugno 1922 delle disposizioni contenute nel Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412.

13 luglio 1922, n. 938, concernente la proroga per il mese di luglio 1922, di talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, di quelle del Regio decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col Regio decreto 17 luglio 1919, numero 1355.

18 luglio 1922, n. 1047, concernente la proroga a tutto il mese di agosto 1922 delle disposizioni contenute nel Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938.

29 ottobre 1922, n. 1395, concernente storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1921-22.

12 novembre 1922, n. 1477, che estende le disposizioni dell'articolo 1° del Regio decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, al personale del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.

19 novembre 1922, n. 1608, concernente assegnazione di lire 2,000,000 nel bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1922-23 per contributi e sussidi ad enti ed altre provvidenze dirette all'incremento della produzione frumentaria.

19 novembre 1922, n. 1609, concernente la istituzione per memoria del capitolo per la sovvenzione a pareggio del disavanzo dell'azienda ferroviaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

19 novembre 1922, n. 1610, concernente la proroga, fino a tutto l'esercizio 1923-24 dei Ministeri per la industria e il commercio e per le terre liberate dal nemico.

19 novembre 1922, n. 1612, concernente l'aumento del limite delle pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

7 dicembre 1922, n. 1644, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

7 dicembre 1922, n. 1645, concernente l'assegnazione di una pensione annua vitalizia alla signorina Luisa Zeni.

17 dicembre 1922, n. 1701. — Disposizioni per l'alienazione del materiale residuo dalla guerra e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami ancora esistenti nella zona che fu di guerra.

7 gennaio 1923, n. 57, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

11 gennaio 1923, n. 194, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 197, concernente aumento del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 210, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23, nonchè variazioni ai bilanci coloniali per lo stesso esercizio finanziario.

28 gennaio 1923, n. 212, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 235, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 250, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 267, concernente variazioni allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 268, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 269, concernente aumenti del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero degli affari esteri, nell'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 270, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 gennaio 1923, n. 298, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 433, concernente variazioni agli stati di previsione degli economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 434, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 435, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

8 febbraio 1923, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1922-23.

11 febbraio 1923, n. 619, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-22.

15 febbraio 1923, n. 438, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

16 febbraio 1923, n. 294, che affida al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra la prosecuzione delle indagini iniziate, e non condotte a termine, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra.

18 febbraio 1923, n. 580, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-1923.

18 febbraio 1923, n. 618, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

18 febbraio 1923, n. 626, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1922-23.

25 febbraio 1923, n. 794, concernente eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Spese varie di ufficio, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate, per l'esercizio finanziario 1920-21.

8 marzo 1923, n. 743, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1922-1923.

11 marzo 1923, n. 579, concernente variazioni agli stati di previsione delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 585, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

11 marzo 1923, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

11 marzo 1923, n. 627, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 628, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 629, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 630, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 631, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 632, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1921-22.

11 marzo 1923, n. 749, concernente la ulteriore assegnazione di lire 1,200,000 per ultimare la costruzione dell'edificio ad uso di caserma della Regia guardia di finanza di Roma.

11 marzo 1923, n. 772, concernente aumenti del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

11 marzo 1923, n. 775, concernente eccedenze di pagamenti verificatesi in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1919-20 e retro.

11 marzo 1923, n. 776, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli riguardanti « Spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 779, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 780, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 781, concernente maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 783, concernente eccedenze di impegni verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 784, concernente eccedenza di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 785, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 786, concernente eccedenza di impegni verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 787, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 788, concernente eccedenze di impegni sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 789, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1920-21.

11 marzo 1923, n. 790, concernente eccedenza di impegni verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 114 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 791, concernente eccedenza di impegni verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 792, concernente eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 793, concernente eccedenza di impegni verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Inchieste, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero per il

lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-21.

11 marzo 1923, n. 883, concernente approvazione definitiva di variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1920-21 ed autorizzazione di nuovi fondi da inscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo per gli esercizi successivi, in dipendenza della istituzione di seimila nuove scuole elementari.

11 marzo 1923, n. 960, concernente aumento del limite massimo per pensioni di autorità da concedere dal Ministero della guerra, nell'esercizio finanziario 1922-23.

18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei comuni verso i Consorzi provinciali granari, per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi, e per l'arcollo delle perdite.

18 marzo 1923, n. 698, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

22 marzo 1923, n. 697, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero delle finanze nonché agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa per la Regia guardia di finanza.

22 marzo 1923, n. 750, concernente il trattamento dovuto al personale incaricato di prendere parte a Commissioni e a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.

25 marzo 1923, n. 746, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 774, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-1923.

25 marzo 1923, n. 777, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 778, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 881, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mini-

stero per l'industria e il commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 885, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

25 marzo 1923, n. 962, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-23.

25 marzo 1923, n. 1017, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

25 marzo 1923, n. 1046, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1922-23.

5 aprile 1923, n. 835, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-22.

5 aprile 1923, n. 886, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-23 nonché variazioni nei residui trasferiti nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dell'agricoltura da quello del cessato Ministero per le terre liberate.

19 aprile 1923, n. 891, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

19 aprile 1923, n. 1078, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1921-22.

26 aprile 1923, n. 1115, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1116, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1154, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1155, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1156, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1922-23.

26 aprile 1923, n. 1157, concernente variazioni agli stati di previsione delle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, per l'esercizio finanziario 1922-23.

29 aprile 1923, n. 1016, che approva la convenzione stipulata con la Società Photogen di Amsterdam per lo acquisto della maggioranza delle azioni della Società raffinerie olii minerali di Fiume.

3 maggio 1923, n. 1249, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1922-23.

10 maggio 1923, n. 1250, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1922-1923.

17 maggio 1923, n. 1284, recante aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali.

14 giugno 1923, n. 1286, che dispone l'aggregazione di due membri supplenti al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

14 giugno 1923, n. 1316, autorizzante a favore del comune di Messina un contributo straordinario di lire 5,000,000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1317, riguardante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1318, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1319, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1320, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

14 giugno 1923, n. 1321, concernente varia-

zioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1322, che autorizza una assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1323, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1344, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23, elevando il contributo per la costruzione dei piroscafi da carico, costruiti nei cantieri nazionali.

14 giugno 1923, n. 1345, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quello dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1346, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1417, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

14 giugno 1923, n. 1475, che approva la convenzione 11 maggio 1923, stipulata fra il Regio Governo e le Aziende del gruppo Ansaldo, per la loro definitiva sistemazione.

17 giugno 1923, n. 1387, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1390, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1416, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1446, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-23.

17 giugno 1923, n. 1447, concernente varia-

zioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1585, concernente maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1586, autorizzante una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1587, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1588, autorizzante una assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1590, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1591, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1592, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1594, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1595, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1596, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa, ed in quello dell'entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna e Firenze.

28 giugno 1923, n. 1598, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1599, concernente variazioni nello stato di previsione del Ministero per la pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1600, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1601, autorizzante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

28 giugno 1923, n. 1607, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1922-23.

15 luglio 1923, n. 1719. — Autorizzazione di spesa per la costruzione di fabbricati lungo la nuova linea di confine nella Venezia Tridentina, per uffici di comando e di caserme per la Regia guardia di finanza.

10 agosto 1923, n. 1918. — Aumento di lire 120,000 del limite massimo delle pensioni da concedersi, d'autorità, dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1922-23.

20 agosto 1923, n. 1938. — Storno della somma di lire 500,000, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

6 settembre 1923, n. 2004. — Maggiore assegnazione di lire 200,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato.

10 settembre 1923, n. 1985. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 1996. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 1998. — Autorizzazione della spesa di lire 1,610,000 per l'esercizio statale provvisorio della linea di navigazione Palermo-Tunisi.

10 settembre 1923, n. 1999. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2001. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2007. — Aumento del fondo per pensioni da concedersi d'autorità dal Ministero dell'interno, nell'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2047. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2048. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

10 settembre 1923, n. 2049. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, per contributo al Comitato olimpionico nazionale.

10 settembre 1923, n. 2674. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2002. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24 per contributo a pareggio dei bilanci delle isole dell'Egeo.

15 settembre 1923, n. 2005. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1923-24 concernente spese di personale della magistratura.

15 settembre 1923, n. 2006. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2059. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 per i lavori di riparazione e manutenzione del naviglio esistente.

15 settembre 1923, n. 2060. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2061. — Istituzione del capitolo 55-bis, per maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2063. — Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2010. — Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2091. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2092. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2094. — Assegnazione straordinaria allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-1924 necessaria per l'estinzione del debito del Consorzio delle banche italiane verso la Banca d'Inghilterra.

15 settembre 1923, n. 2095. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

15 settembre 1923, n. 2096. — Concessione di un contributo suppletivo per la spesa per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e Torino nel 1911, di Palermo nel 1910, ed altre.

24 settembre 1923, n. 2232. — Modifica l'articolo 6 del Regio decreto 8 febbraio 1923, numero 338, circa la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale istituita con decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

27 settembre 1923, n. 2145. — Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per soccorsi ai danneggiati dal terremoto del Giappone.

27 settembre 1923, n. 2215. — Spese per maggiori armamenti navali determinate dagli avvenimenti internazionali.

7 ottobre 1923, n. 2191. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-24 per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per le industrie turistiche.

7 ottobre 1923, n. 2271. — Maggiore assegnazione per indennità di tramutamento nello

stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2273. — Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2270. — Variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2190. — Maggiori assegnazioni, per spese segrete, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2327. — Assegnazione straordinaria, per spese di espropriazione di aree, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24.

7 ottobre 1923, n. 2192. — Variazioni al bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24, in dipendenza del versamento da parte del Governo greco, della penalità di lire 50 milioni per l'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi.

11 ottobre 1923, n. 2149. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per spese della crociera italiana nell'America latina.

21 ottobre 1923, n. 2296. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2295. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2297. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24.

21 ottobre 1923, n. 2294. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924.

21 ottobre 1923, n. 2298. — Istituzione di capitolo concernente spese pel servizio automobilistico, nello stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-23.

21 ottobre 1923, n. 2299. — Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari 1922-23 e 1923-24.

31 ottobre 1923, n. 2475. — Assegnazioni straordinarie agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24 per il proseguimento dei lavori della linea ferroviaria direttissima Bologna-Firenze.

31 ottobre 1923, n. 2525. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina, per l'esercizio 1923-24 per spese concernenti la costruzione degli edifici a sede di diversi Ministeri nella capitale.

31 ottobre 1923, n. 2474. — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24 per spese concernenti il servizio di copia dell'Amministrazione delle carceri.

31 ottobre 1923, n. 2387. — Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per spese varie.

31 ottobre 1923, n. 2469. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24 per spese di manutenzione del Regio naviglio.

9 novembre 1923, n. 2526. — Variazioni, per spese varie, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri della marina e delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

11 novembre 1923, n. 2527. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24, per indennità da corrispondere alla famiglia dell'interprete Craveri deceduto nell'eccidio di Janina.

6 dicembre 1923, n. 2683. — Variazioni, concernenti spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2675. — Modificazioni alla denominazione del capitolo n. 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

6 dicembre 1923, n. 2681. — Concessione di un contributo straordinario a favore del comune di Reggio Calabria per spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

6 dicembre 1923, n. 2677. — Trasporto di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, da quello dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per spese di indennità di missione a funzionari delle ragionerie centrali.

6 dicembre 1923, n. 2680. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2733. — Spese per il Governo marittimo di Fiume.

6 dicembre 1923, n. 2736. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2676. — Assegnazione straordinaria di lire 25 milioni a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24, per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.

6 dicembre 1923, n. 2678. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

6 dicembre 1923, n. 2679. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2685. — Variazioni ai bilanci delle Amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2731. — Disposizioni per la chiusura del conto corrente fra il Ministero delle colonie ed il Tesoro dello Stato istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312.

9 dicembre 1923, n. 2734. — Variazioni nella stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2732. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-1924 per armamenti navali.

9 dicembre 1923, n. 3133. — Autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione suprema di difesa (finanze).

9 dicembre 1923, n. 2687. — Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

9 dicembre 1923, n. 2684. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24 per spese varie.

16 dicembre 1923, n. 2872. — Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a quello dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti la costruzione di case economiche e popolari.

16 dicembre 1923, n. 2797. — Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1923-24.

16 dicembre 1923, n. 2838. — Storno di fondi in conto residui tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24.

16 dicembre 1923, n. 2800. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-1924, per risarcimento a favore dei congiunti delle vittime di Janina.

16 dicembre 1923, n. 2798. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-1924.

16 dicembre 1923, n. 2874. — Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-1924 e variazioni nel bilancio della Cirenaica.

16 dicembre 1923, n. 2724. — Modificazione alla composizione del collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

23 dicembre 1923, n. 2873. — Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 20 milioni per provvedimenti da adottarsi a favore dei danneggiati dal terremoto toscano-romagnolo.

23 dicembre 1923, n. 2837. — Assegnazione straordinaria di lire 600 mila per lavori di restauri e di sistemazione del palazzo della Cà d'Oro in Venezia.

23 dicembre 1923, n. 2871. — Istituzione di una Commissione di esperti per la determina-

zione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche.

30 dicembre 1923, n. 2856. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924 per spese concernenti la pubblica sicurezza.

30 dicembre 1923, n. 2936. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

30 dicembre 1923, n. 3057. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'esercizio 1923-1924 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 4. — Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di arti decorative a Parigi.

3 gennaio 1924, n. 6. — Maggiore assegnazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Somalia Italiana, per l'esercizio 1923-24, per sopperi e al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

3 gennaio 1924, n. 10. — Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per indennità varie e per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali alla fiera campionaria primaverile di Praga.

3 gennaio 1924, n. 11. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 12. — Maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

3 gennaio 1924, n. 17. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24.

3 gennaio 1924, n. 19. — Aumento del limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero della marina per i collocamenti a riposo d'autorità, durante l'esercizio 1923-24.

3 gennaio 1924, n. 59. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

24 gennaio 1924, n. 57. — Nomina del commendatore Jung a commissario del Governo per la liquidazione dei beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

27 gennaio 1924, n. 104. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 105. — Variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni a quelle dell'entrata per lo stesso esercizio.

27 gennaio 1924, n. 107. — Autorizzazione di spesa straordinaria per anticipazione di contributi statali autorizzanti per le ricostruzioni da eseguirsi nelle località danneggiate dai terremoti toscano-emiliani.

27 gennaio 1924, n. 111. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

27 gennaio 1924, n. 115. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-1924.

27 gennaio 1924, n. 123. — Maggiore assegnazione di lire 100 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, n. 124. — Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio

1923-24 per provvedere a spese sanitarie nella Somalia Italiana.

27 gennaio 1924, n. 167. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

27 gennaio 1924, nn. 108, 109, 112, 113, 128, 132, 145, 146, 148, 204, 206, concernenti approvazione di eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1921-22.

27 gennaio 1924, nn. 106, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 130, 131, 143, 144, 147, 205, 217, 218, concernenti approvazioni di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo, per l'esercizio finanziario 1922-23.

31 gennaio 1924, n. 125. — Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

31 gennaio 1924, n. 344. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese concernenti la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

7 febbraio 1924, n. 219. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1923-1924.

23 febbraio 1924, n. 234. — Modifiche all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il recupero di lucri indebiti ed eccessivi.

24 febbraio 1924, n. 262. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato per opere dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

2 marzo 1924, n. 821. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 282. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per

l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 284. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 per premi di operosità al personale.

2 marzo 1924, n. 285. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 315. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 319. — Indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'Amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi.

2 marzo 1924, n. 323. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 324. — Modificazione alla denominazione dei capitoli 3 e 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 348. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti per spese varie, nello stato di previsione nella spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

2 marzo 1924, n. 349. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione alla spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 per rinnovo di dotazioni distrutte dallo scoppio del forte Cecchi nella Somalia Italiana e conseguenti variazioni al bilancio di detta colonia per lo stesso esercizio.

2 marzo 1924, n. 350. — Trasporto di fondi per spese del deposito centrale delle truppe coloniali dal bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1923-24 nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle colonie, per lo stesso esercizio.

3 marzo 1924, n. 314. — Devoluzione allo Stato delle attività risultanti alla chiusura della

liquidazione del Consorzio nazionale cooperativo importazione.

6 marzo 1924, n. 283. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni allo Stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

18 marzo 1924, n. 345. — Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, per spese della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

20 marzo 1924, n. 441. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

20 marzo 1924, n. 443. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

20 marzo 1924, n. 444. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 446. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese relative a missioni politiche e commerciali.

20 marzo 1924, n. 447. — Maggiore assegnazione per pensioni ordinarie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 448. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 463. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 473. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 474. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-1924.

20 marzo 1924, n. 476. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 477. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione nella spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

20 marzo 1924, n. 528. — Assegnazione straordinaria per contributi alle missioni italiane in Cina.

23 marzo 1924, n. 438. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio.

23 marzo 1924, n. 445. — Variazioni compensative al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 698. — Maggiore assegnazione per pensioni ordinarie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 713. — Maggiori assegnazioni, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero per la giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 707. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 678. — Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 703. — Maggiori assegnazioni, per spese concernenti l'aeronautica, allo

stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24

8 maggio 1924, n. 680. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 700. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 708. — Maggiore assegnazione, per provvedimenti a favore della città di Fiume, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 714. — Variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto e conseguente diminuzione di stanziamento allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 689. — Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 712. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, e conseguente variazione allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 781. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, e conseguente variazione allo stato di previsione della entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 694. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 709. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 695. — Maggiori assegnazioni, per spese militari, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 693. — Maggiori assegnazioni, per spese militari, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, e conseguenti variazioni al bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 704. — Maggiore assegnazione, per anticipazione a favore del Governo di Rodi, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 735. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 699. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e della guerra e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 710. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 951. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 732. — Maggiori assegnazioni per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 810. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 711. — Aumento di lire 80,000 del limite massimo per pensioni di autorità da concedersi dal Ministero dell'istruzione pubblica, fino al 31 dicembre 1923.

8 maggio 1924, n. 679. — Proroga al 30 giugno 1924 del termine per la presentazione delle

domande di ratizzazione dei debiti dei comuni verso i consorzi granari.

8 maggio 1924, n. 692. — Maggiori assegnazioni per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 736. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 733. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni a quello dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 777. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

8 maggio 1924, n. 778. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 734. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1923-24.

8 maggio 1924, n. 780. — Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

8 maggio 1924, n. 843. — Aggiunte al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

8 maggio 1924, n. 779. — Aggiunte al Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e succes-

sive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

22 maggio 1924, n. 894. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 816. — Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 830. — Maggiore assegnazione per le spese derivanti dalla concessione della franchigia postale agli Istituti di assicurazione sociale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

22 maggio 1924, n. 831. — Per storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24 per spese gestite a cura del Provveditorato generale dello Stato e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

22 maggio 1924, n. 789. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio medesimo.

22 maggio 1924, n. 787. — Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-1924.

22 maggio 1924, n. 833. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-1924.

22 maggio 1924, n. 832. — Per passaggio di fondi dal bilancio del Ministero delle finanze a quello del Ministero della guerra, per l'esercizio 1923-24 per la regolazione contabile dei crediti di tesoreria derivanti dal cambio delle corone e dal ritiro dalla circolazione di buoni della Cassa veneta.

22 maggio 1924, n. 788. — Per storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 per provvedere al rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo del carbone fornito alla città di Fiume.

22 maggio 1924, n. 845. — Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio 1923-24.

22 maggio 1924, n. 786. — Per proroga al 1º luglio 1925 delle disposizioni relative ai pagamenti delle spese di bilancio che si conten-

gono nel Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

22 maggio 1924, n. 844. — Per norme integrative del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dello Stato.

22 maggio 1924, n. 856. — Per devoluzione al Ministero della guerra delle funzioni ed attribuzioni relative alla alienazione del materiale residuo dalla guerra già affidato al commissario straordinario delle ferrovie dello Stato.

N.B. — I decreti-legge del Ministero delle Finanze relativi a prelevamenti dei fondi di riserva per le spese impreviste sono elencati nella tabella B.

MINISTERO DELLA GUERRA

22 aprile 1915, n. 499. — Modificazioni degli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 aprile 1915, n. 561. — Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati.

10 giugno 1915, n. 879. — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permutate di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

5 ottobre 1916, n. 1314. — Riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

14 giugno 1917, n. 1032. — Mantenimento e riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 1481.

5 dicembre 1918, n. 2123. — Sostituzione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta.

20 febbraio 1919, n. 258. — Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

1º maggio 1919, n. 2523. — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permutate di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

6 luglio 1919, n. 1420. — Decorrenza assegni in casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, alle cui famiglie spettava la pensione privilegiata di guerra.

12 ottobre 1919, n. 1935. — Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

16 ottobre 1919, n. 1957. — Istituzione definitiva del grado di brigadiere generale.

16 ottobre 1919, n. 1986. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

26 ottobre 1919, n. 2388. — Riordinamento Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

2 novembre 1919, n. 2079. — Nuovi stipendi

ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

20 novembre 1919, n. 2145. — Istituzione della carica d'ispettore generale dell'esercito e del Consiglio degli ispettori generali.

14 dicembre 1919, nn. 2469 e 2470. — Croce Rossa Italiana. Attribuzioni dell'Associazione e condizione militare del personale della medesima chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare.

2 gennaio 1920, n. 148. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

29 gennaio 1920, n. 218. — Ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.

1º febbraio 1920, n. 128. — Arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali.

26 febbraio 1920, n. 240. — Indennità di carica ai giudici del tribunale supremo di guerra e marina.

7 marzo 1920, n. 351. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

11 marzo 1920, n. 317. — Limiti di età per la permanenza dei generali dell'esercito in servizio attivo permanente.

21 marzo 1920, n. 480. — Stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali.

8 aprile 1920, n. 458. — Soppressione della sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

20 aprile 1920, n. 451. — Ordinamento provvisorio del Regio esercito.

20 aprile 1920, n. 452. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

20 aprile 1920, n. 453. — Sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici.

29 aprile 1920, n. 556. — Cessazione di alcune indennità militari.

9 maggio 1920, n. 650. — Cessazione del tempo utile per il computo delle indennità di congedamento agli ufficiali.

3 giugno 1920, n. 710. — Norme a complemento del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo all'esodo degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli.

22 giugno 1920, n. 849. — Soppressione della Direzione generale aeronautica alla dipendenza del Ministero industria e commercio, e trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero della guerra.

4 luglio 1920, n. 1165. — Nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun Corpo d'armata.

22 agosto 1920, n. 1263. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenenti disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

14 settembre 1920, n. 1481. — Abolizione della qualità di comandante di Corpo per i comandanti di deposito e dei centri di mobilitazione principali.

5 novembre 1920, n. 1597. — Sostituzione di una Direzione centrale di sanità militare ai cessati Ispettorati di sanità e Direzione generale di sanità militare.

7 novembre 1920, n. 1770. — Concessione al presidente della Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione a senso del Regio decreto 8 aprile 1920, n. 453, di una indennità annua di lire 4800.

10 novembre 1920, n. 1852. — Modificazione articolo 34 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, relativo alla corresponsione di mezzi di viaggio agli iscritti di leva chiamati per l'esame personale.

30 dicembre 1920, n. 1907. — Modificazioni al Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito.

3 febbraio 1921, n. 55. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

6 febbraio 1921, n. 109. — Sostituzione delle indennità professionali a quella per i servizi speciali stabilita pel corpo sanitario militare della tabella B annessa al Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

10 febbraio 1921, n. 125. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

24 agosto 1921, n. 1272. — Modificazioni al Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni

fissi pel Regio esercito 14 luglio 1898, n. 380, relativamente alla indennità cavalli e razioni foraggio.

24 agosto 1921, n. 1375. — Modificazioni dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.

26 marzo 1922, n. 403. Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

22 settembre 1922, n. 1317. — Proroga ai termini fissati dalla legge 11 agosto 1921, numero 1074, per la presentazione delle domande per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

2 ottobre 1922, n. 1378. — Conferimento ai Comandi di divisione di fanteria e alpini della giurisdizione territoriale agli effetti della formazione e del funzionamento del Consiglio di disciplina.

19 ottobre 1922, n. 1362. — Concessione all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra dell'esclusività della coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità di Italia.

23 ottobre 1922, n. 1358. — Il Comando superiore d'aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra e rientra a far parte dell'Arma aeronautica.

23 ottobre 1922, n. 1474. — Servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta.

27 ottobre 1922, n. 1457. — Tabelle di composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 ottobre 1922, n. 1552. — Cessazione della carica di vescovo di campo e temporaneo mantenimento di un nucleo di cappellani militari.

3 dicembre 1922, n. 1581. — Sistemazione dei depositi di esplosivi.

3 dicembre 1922, n. 1611. — Tabelle di stipendi e norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti.

19 luglio 1923, n. 1722. — Conferimento all'Amministrazione militare, sino al 31 dicembre 1924, della facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

24 settembre 1923, n. 2307. — Proroga del termine per il temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.

31 ottobre 1923, n. 2606. — Modificazione al Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986,

concernente lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del Regio esercito.

31 ottobre 1923, n. 2937. — Regularizzazione delle occupazioni di immobili effettuate, prima e durante la guerra, per opere militari nella ex-zona di guerra.

1º marzo 1924, n. 418. — Modificazioni ai Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico

militare e delle Amministrazioni militari dipendenti.

17 marzo 1924, n. 383. — Modificazione agli obblighi di servizio militare degli studenti di teologia e dei sacerdoti cattolici.

16 aprile 1924, n. 762, che modifica l'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato maggiore.

MINISTERO DELLA MARINA

1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente.

28 dicembre 1916, n. 1838. — Approvazione della convenzione in data 10 giugno 1916 con l'onorevole Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie.

27 ottobre 1918, n. 1782. — Modificazione all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativamente ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner ».

9 febbraio 1919, n. 232. — Istituzione di un tribunale militare marittimo a Taranto.

8 giugno 1919, n. 1067. — Norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe.

8 giugno 1919, n. 1085. — Provvedimenti per le navi asilo.

21 giugno 1919, n. 1089. — Istituzione presso il Ministero della marina di un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, determinandone l'ordinamento e le attribuzioni.

17 luglio 1919, n. 1421. — Avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo dei sotto-ammiragli.

10 agosto 1919, n. 1469. — Provvedimenti a favore del personale civile tecnico della Regia marina.

10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina.

20 ottobre 1919, n. 1988. — Ordinamento del Corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina; e Regi decreti 24 novembre 1919, n. 2328; 11 marzo 1920, n. 347; 16 dicembre 1920, n. 1834; 9 febbraio 1922, n. 379; 14 giugno 1923, n. 1483; 2 dicem-

bre 1923, n. 2930; 26 febbraio 1924, n. 317, che lo modificano.

20 novembre 1919, n. 2352, e Regi decreti 2 maggio 1920, n. 643; 21 dicembre 1922, numero 1798; 4 marzo 1923, n. 617; 12 luglio 1923, n. 1715; 21 ottobre 1923, n. 2563 e 27 gennaio 1924, n. 158, riguardanti i corpi consultivi della Regia marina e l'avanzamento degli ufficiali.

(Escluso dalla conversione il 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, già convalidato con la Legge 18 febbraio 1923, n. 322).

22 aprile 1920, n. 472; 6 giugno 1920, n. 730, circa la riduzione dei quadri organici degli ufficiali della Regia marina e 5 agosto 1920, numero 1131, che determina i quadri definitivi degli ufficiali della Regia marina.

8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 di quello 24 novembre 1919, n. 2326, relativamente ai concorsi per le cattedre dei Regi istituti nautici.

25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici.

3 settembre 1920, n. 1387. — Passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera nazionale di patronato delle navi asilo.

28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento del porto di Genova.

28 agosto 1921, n. 1394, e 9 giugno 1921, numero 1213, che prorogano la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate col decreto luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600.

6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina.

23 novembre 1921, n. 1735, relativo alle scuole nautiche.

29 dicembre 1921, n. 2080. — Ritardo alla presentazione alle armi degli studenti delle scuole medie di grado superiore; e Regio decreto

2 dicembre 1923, n. 2728, circa ritardo alla presentazione al servizio militare degli alunni iscritti negli Istituti nautici privati.

29 gennaio 1922, n. 161, circa la cessazione della limitazione degli stipendi agli ufficiali della Regia marina.

5 febbraio 1922, n. 378, che stabilisce gli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio.

27 ottobre 1922, n. 1462, che stabilisce i nuovi stipendi ed indennità per gli ufficiali e sottufficiali della Regia marina.

21 dicembre 1922, n. 1799. — Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero.

21 dicembre 1922, n. 1800, che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità iscritta nel Regio naviglio deve essere radiata; e Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 429, e 2 dicembre 1923, n. 3221.

21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari.

4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici.

4 gennaio 1923, n. 74. — Trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie.

4 febbraio 1923, n. 413, circa compensi da corrispondere ai ricuperatori di siluri, torpedini ed armi subacquee.

4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

25 febbraio 1923, n. 557, circa indennità di carica agli ufficiali destinati al Comando superiore del Corpo Reali equipaggi; e Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2212, che lo modifica.

8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente; e Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1716, che lo modifica.

15 luglio 1923, n. 1721, col quale viene stabilito il diritto a trattamento di pensione alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo caduti vittime del loro dovere l'11 luglio 1920 a Spalato; e Regio decreto 26 febbraio 1924, n. 325, che lo abroga stabilendo un nuovo trattamento di pensione.

10 settembre 1923, n. 2057. — Modifiche ed aggiunte al decreto 8 giugno 1919, n. 1085, circa le navi asilo.

10 settembre 1923, n. 2058, concernente il trattamento economico dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi.

24 settembre 1923, n. 2214, contenente disposizioni circa impiegati pubblici o privati richiamati in servizio nella qualità di ufficiali e sottufficiali della Regia marina in congedo.

2 dicembre 1923, n. 2727, circa assegni da corrispondere al nuovo grado di capo di terza classe nei sottufficiali della Regia marina.

26 febbraio 1924, n. 316, che apporta modificazioni all'articolo 13 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, circa l'arruolamento volontario nel Corpo Reali equipaggi.

24 aprile 1924, n. 597, circa disposizioni interpretative del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 135, concernente gli ufficiali della Regia marina.

4 maggio 1924, n. 765, che rende possibile di affidare agli insegnanti dei Regi istituti nautici un numero di ore di lezioni eccedenti l'insegnamento d'obbligo.

4 maggio 1924, n. 764. — Abolizione del ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi.

4 maggio 1924, n. 835, che porta varianti alla legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale.

4 maggio 1924, n. 994, che modifica la composizione del Regio Comitato talassografico italiano.

4 maggio 1924, n. 871, che concede un indennizzo ai proprietari del piroscafo « Generoso » affondato in Mar Nero per necessità belliche.

23 maggio 1924, n. 870, circa promozioni degli ufficiali della Regia marina fuori quadro.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

14 maggio 1916, n. 634. — Norme circa l'efficacia dei titoli di abilitazione all'insegnamento consentiti nell'Impero austro-ungarico e sospensione delle regificazioni, delle istituzioni di scuole medie e normali e dell'attuazione di talune norme della legge 16 luglio 1914, n. 679.

21 maggio 1916, n. 699. — Disposizioni sugli esami nelle scuole medie, normali e nei corsi magistrali per l'anno scolastico 1915-16.

12 ottobre 1916, n. 1570. — Computo dell'insegnamento esercitato dai professori italiani negli istituti superiori della monarchia austro-ungarica.

5 novembre 1916, n. 1649. — Servizio degli economati negli uffici delle antichità e belle arti durante lo stato di guerra.

7 gennaio 1917, n. 36. — Disposizioni per gli esami nelle scuole medie.

14 gennaio 1917, n. 191. — Permuta di quadri della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma.

1º febbraio 1917, n. 325. — Approvazione della convenzione relativa alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte presso Firenze.

10 maggio 1917, n. 832. — Disposizioni per il periodo di prova degli insegnanti e dei capi di istituto d'istruzione media.

24 maggio 1917, n. 969. — Disposizioni per gli esami nelle scuole medie e normali e nei corsi magistrali.

31 maggio 1917, n. 968. — Proroga di un anno per la chiusura dei convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e Parma.

29 luglio 1917, n. 1593. — Stanziamento di fondi per il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione ospedaliera di Pisa per il mantenimento di quelle cliniche universitarie nel biennio 1923-24.

2 settembre 1917, n. 1521. — Istituzione delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno.

3 febbraio 1918, n. 348. — Inapplicabilità delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del Testo unico 20 maggio 1917, n. 217, circa le tasse di registro quando da parte del Governo si faccia uso del diritto di prelazione stabilito dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

14 aprile 1918, n. 519. — Provvedimenti per l'istruzione media e normale ed istituzione di una speciale Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli insegnanti che aspirano ad essere trasferiti in sedi di primaria importanza.

28 aprile 1918, n. 734. — Esonero per l'anno scolastico 1917-18 da qualsiasi tassa per gli alunni provenienti da scuola pubblica e appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti e norme per la concessione medesima.

5 maggio 1918, n. 939. — Modificazioni alla legge 26 giugno 1913, n. 836, relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

12 maggio 1918, n. 683. — Sostituzione di nuove tabelle alle tabelle A e C annesse al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e rispettivamente modificate con leggi 5 giugno 1913, n. 768, e 19 luglio 1914, n. 795.

12 maggio 1918, n. 733. — Acquisto da parte dello Stato della biblioteca Chigiana.

16 maggio 1918, n. 731. — Provvedimenti circa la dispensa dagli esami e provvedimenti sugli esami delle Regie scuole medie e magistrali.

14 luglio 1918, n. 1210. — Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa gli stipendi della carriera del personale delle scuole medie governative.

28 luglio 1918, n. 1250. — Esenzione dalla tassa scolastica a favore degli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti, pel diploma di maturità.

28 luglio 1918, n. 1342. — Aumento del numero degli insegnanti di canto nelle Regie scuole normali.

19 settembre 1918, n. 1549. — Proroga, fino al termine dell'esercizio finanziario entro il quale sarà conclusa la pace, del termine di cui all'articolo 30, 3° comma della legge 6 luglio 1912, n. 734, circa le spese corrisposte dallo Stato per il personale dei convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e Parma.

29 settembre 1918, n. 1566. — Nomine nel ruolo del personale insegnante delle scuole medie e normali governative.

6 ottobre 1918, n. 1623. — Liquidazione provvisoria e pagamento dei rimborsi e concorsi scolastici per l'anno 1918, dovuti dallo Stato ai comuni che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari.

6 ottobre 1918, n. 1775. — Promozioni ad effettivi ed ordinari dei capi d'istituto incaricati e degli insegnanti straordinari d'istruzione media nel periodo di prova.

27 ottobre 1918, n. 1826. — Nomina degli insegnanti supplenti, incaricati e straordinari d'insegnamenti speciali e di classi aggiunte nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica e pagamento di indennità e retribuzioni agli insegnanti medesimi.

21 novembre 1918, n. 2078. — Sopratassa di ammissione di esame e tassa di diploma per iscritti ai corsi per conseguimento di diplomi speciali.

8 dicembre 1918, n. 1914. — Norme speciali per l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma.

5 gennaio 1919, n. 82. — Scambi di insegnanti e di studenti coi paesi esteri.

20 febbraio 1919, n. 499. — Concessione della dispensa dagli esami di promozione o di licenza agli alunni di scuole medie e normali o di corsi magistrali.

27 febbraio 1919, n. 464. — Modifica al decreto-legge 31 dicembre 1915, n. 1945, sull'ordinamento del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

27 febbraio 1919, n. 564. — Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a ripartire nell'anno 1919 la quota di concessione di prestiti per edifici scolastici attribuita al 2° semestre 1921 della legge 7 giugno 1911, n. 487.

2 marzo 1919, n. 405. — Esonero per l'anno scolastico 1918-19 da qualsiasi tassa e sovratassa d'iscrizione alle scuole medie e normali e ai corsi magistrali, nonchè per il conseguimento del relativo diploma agli appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti 1913, 1916 e 1917.

13 aprile 1919, n. 610. — Modificazione dell'ordinamento e del funzionamento del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della sezione per l'istruzione media costituita in seno al Consiglio medesimo.

21 aprile 1919, n. 717. — Autorizzazione per l'assegnazione di lire 500 mila nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 per l'arredamento delle scuole elementari nei comuni già occupati dal nemico.

24 aprile 1919, n. 719. — Ruoli organici dei posti di professione ordinario delle università e di alcuni istituti di istruzione superiore.

25 aprile 1919, n. 615. — Provvedimenti per l'apertura di concorsi a cattedre di scuole medie.

27 aprile 1919, n. 771. — Ordinamento del servizio di vigilanza sull'istruzione primaria e popolare.

27 aprile 1919, n. 812. — Approvazione della convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Firenze per la Galleria d'arte moderna in quella città.

8 maggio 1919, n. 811. — Autorizzazione per lo stanziamento di fondi a favore dell'Istituto di elettroterapia e radiologia della Regia Università di Roma.

12 giugno 1919, n. 1008. — Disposizioni speciali per gli esami nelle scuole medie e magistrali per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè di coloro che dalla nascita o per infermità o per infortunio siano privi degli organi indispensabili pel compimento delle prove.

19 giugno 1919, n. 1090. — Abrogazione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e norme per il conferimento delle cattedre vacanti nelle scuole medie e normali pareggiate.

19 giugno 1919, n. 1158. — Proroga per un quinquennio del termine indicato nel secondo comma dell'articolo 59 della legge 16 luglio

1914, n. 679, relativamente ai limiti di età dei capi d'istituto ed insegnanti delle scuole medie e normali.

19 giugno 1919, n. 1614. — Nomine di nuovi impiegati e di agenti di ruolo del personale assistente, tecnico e subalterno delle università, degli istituti di istruzione superiore e degli istituti superiori di magistero femminile.

6 luglio 1919, n. 1186. — Nuovi stipendi e carriera del personale direttivo, insegnante e di servizio nelle scuole medie e normali.

6 luglio 1919, n. 1239. — Tabelle degli stipendi e delle indennità di residenza dovute agli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole elementari.

6 luglio 1919, n. 1387. — Ruoli organici di alcuni Regi educandati.

8 luglio 1919, n. 1522. — Proroga all'anno scolastico 1918-19 delle disposizioni del decreto-legge 28 luglio 1918, n. 1250.

8 luglio 1919, n. 1586. — Trasferimenti di professori italiani che esercitano insegnamenti presso università estere e cattedre di università e di istituti di istruzione superiore nel Regno.

14 agosto 1919, n. 1836. — Ammissione di mutilati di guerra nel ruolo organico dei custodi dei monumenti, gallerie e scavi di antichità.

17 agosto 1919, n. 1703. — Provvedimenti relativi al personale degli istituti superiori di magistero femminile.

17 agosto 1919, n. 1704. — Provvedimenti relativi al personale della scuola normale superiore di Pisa.

17 agosto 1919, n. 1705. — Provvedimenti relativi al personale dell'Ufficio tecnico della Regia Università di Roma.

17 agosto 1919, n. 1706. — Provvedimenti relativi al personale assistente tecnico subalterno e vario delle università e degli istituti di istruzione superiore.

17 agosto 1919, n. 1707. — Provvedimenti relativi al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione superiore.

17 agosto 1919, n. 1708. — Conferimento di un premio all'autore della migliore produzione drammatica.

17 agosto 1919, n. 1741. — Provvedimenti relativi alle scuole universitarie annesse ai licei di Aquila, Bari e Catanzaro.

29 agosto 1919, n. 1675. — Modifica delle norme per l'assunzione del personale insegnante nelle pubbliche scuole elementari.

2 settembre 1919, n. 1652. — Concorsi a cattedre universitarie.

2 ottobre 1919, n. 2049. — Provvedimenti relativi al personale dell'Amministrazione universitaria.

2 ottobre 1919, n. 2074. — Ordinamento del personale delle biblioteche pubbliche governative.

6 ottobre 1919, n. 2048. — Approvazione di una nuova convenzione per l'università di Macerata.

6 ottobre 1919, n. 2127. — Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e relativo trattamento economico.

31 ottobre 1919, n. 2593. — Istituzione di una scuola superiore di architettura in Roma.

31 ottobre 1919, n. 2211. — Modificazione delle tabelle D e R annesse alla legge 6 aprile 1912, n. 734, relativamente alle tasse di diploma e annuali per i Regi istituti di belle arti, di musica e norme per il funzionamento degli istituti medesimi.

9 novembre 1919, n. 2285. — Norme per i concorsi dei maestri provvisori e supplenti.

20 novembre 1919, n. 2630. — Decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali.

25 novembre 1919, n. 2592. — Facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedere a nomine della metà dei posti vacanti nel ruolo organico del personale delle antichità approvato con la legge 27 giugno 1907, n. 386.

27 novembre 1919, n. 2639. — Data di iscrizione per l'anno scolastico 1919-20 degli alunni e costituzione delle classi aggiunte nelle scuole medie.

28 dicembre 1919, n. 2590. — Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, riguardante i concorsi a cattedre vacanti nelle scuole medie.

1º febbraio 1920, n. 236. — Abrogazione del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, numero 1950, contenente provvedimenti a favore del personale degli istituti di istruzione e di educazione dei territori sgombrati dalla popolazione civile per ragioni militari.

7 marzo 1920, n. 563. — Retribuzione ai capi d'istituto e alle maestre giardiniere.

7 marzo 1920, n. 697. — Disposizioni derogative al Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, relativamente agli esami nelle scuole medie.

9 maggio 1920, n. 749. — Provvedimenti per il riconoscimento dei servizi pre governativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali.

9 maggio 1920, n. 1058. — Aumento della misura delle tasse e sovrattasse scolastiche nelle Regie università, negli istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, nelle Regie scuole medie e normali e nei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

30 maggio 1920, n. 793. — Tassa di esportazione sulle cose d'arte di interesse paleontologico, archeologico e numismatico.

30 maggio 1920, n. 926. — Concorsi a cattedre nelle università, istituti d'istruzione superiore e istituti superiori di magistero femminile.

3 giugno 1920, n. 862. — Nuova misura delle tasse d'ingresso nei musei, nelle gallerie e negli scavi archeologici.

10 giugno 1920, n. 911. — Aumento del numero delle cattedre di scuole medie e normali alle quali potrà provvedersi coi concorsi banditi a norma dell'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615.

1ª settembre 1920, n. 1248. — Disposizioni per i concorsi e nomine del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

23 settembre 1920, n. 1561. — Modifica della tabella C annessa al Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e misura della tassa d'immatricolazione nei licei per l'anno scolastico 1920-1921.

8 ottobre 1920, n. 1725. — Miglioramenti economici a favore dell'ufficiale d'ordine dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

26 ottobre 1920, n. 1720. — Valutazione del servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie.

5 dicembre 1920, n. 1929. — Abrogazione del decreto-legge luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, eccezione fatta per le disposizioni transitorie contenute nel decreto stesso.

6 gennaio 1921, n. 512. — Proroga del termine stabilito dall'articolo 36 del Regio decreto

4 maggio 1920, n. 432, per la dispensa dal servizio del personale dipendente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

6 gennaio 1921, n. 184. — Concessione di una quarta sessione straordinaria di licenza dalle regie scuole medie a favore di militari ed ex-militari.

21 gennaio 1921, n. 127. — Modifica del decreto-legge luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 771, circa l'ordinamento del servizio di vigilanza per l'istruzione primaria e popolare.

23 gennaio 1921, n. 364. — Approvazione della tabella dei contributi dovuti all'erario per la regificazione e la istituzione di scuole medie e normali.

25 gennaio 1921, n. 126. — Modificazioni al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652, relativo a concorsi a cattedre universitarie.

20 marzo 1921, n. 475. — Provvedimenti per il personale dei convitti nazionali.

21 marzo 1921, n. 401. — Estensione delle disposizioni relative al fondo per assegni di cointerressenza al personale dei ruoli provinciali speciali e tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

24 marzo 1921, n. 400. — Concessione di retribuzione straordinaria a talune categorie del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica.

14 aprile 1921, n. 836. — Ordinamento del servizio di vigilanza per l'istruzione primaria e popolare.

8 giugno 1921, n. 1573. — Estensione alle scuole medie e magistrali e ai licei provinciali di cultura di lingua italiana nelle nuove provincie della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno.

21 giugno 1921, n. 1661. — Ammissione ai concorsi e conferimenti di incarichi a professori delle nuove provincie.

26 giugno 1921, n. 1557. — Soppressione del ruolo organico del personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e passaggio degli ingegneri appartenenti al detto ruolo nel Regio corpo del Genio civile.

28 agosto 1921, n. 1371. — Costituzione dell'opera contro l'analfabetismo.

28 agosto 1921, n. 1627. — Obbligo della fre-

quenza scolastica ed istituzioni di scuole popolari italiane nelle nuove provincie.

6 settembre 1921, n. 1588. — Proroga del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario.

25 settembre 1921, n. 1396. — Equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia austro-ungarica.

24 novembre 1921, n. 1975. — Proroga per l'anno scolastico 1921-22 delle disposizioni transitorie contenute nel decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, concernente scambi di insegnanti e di studenti con paesi esteri.

24 novembre 1921, n. 2111. — Modificazione del Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, concernente il riconoscimento dei servizi pre-governativi agli insegnanti delle scuole medie e normali.

5 febbraio 1922, n. 206. — Modificazioni alle norme dell'articolo 9 del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, circa la corresponsione della differenza tra stipendio di diritto e stipendio di fatto eccedente le lire duemila.

23 febbraio 1922, n. 336. — Estensione al personale dell'Amministrazione universitaria e delle biblioteche governative delle disposizioni Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1184, circa la corresponsione degli stipendi agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

16 novembre 1922, n. 1532. — Soppressione della libera docenza per esame.

16 novembre 1922, n. 1546. — Istituzione di una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

16 novembre 1922, n. 1547. — Norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali.

16 novembre 1922, n. 1545. — Norme per i concorsi generali e speciali a cattedre di ruolo delle scuole medie e normali.

3 dicembre 1922, n. 1592. — Concessione di una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex-militari.

21 dicembre 1922, n. 1837. — Autorizzazione all'acquisto della chiesa e dell'ex-convento di Sant'Adriano in Roma.

21 dicembre 1922, n. 1859. — Maggiore assegnazione di lire 385,000 a favore dell'Accademia dei Lincei per tre esercizi a decorrere dall'esercizio 1922-23.

11 febbraio 1923, n. 503. — Conferimento di un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle biblioteche governative alla signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

11 febbraio 1923, n. 529. — Convenzione per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie di Pisa.

11 marzo 1923, n. 581. — Acquisto del palazzo Carpegna per la Regia Università di Roma.

11 marzo 1923, n. 620. — Modificazioni dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre, 1918.

11 marzo 1923, n. 623. — Istituzione presso il Convitto di Pisino di 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

11 marzo 1923, n. 624. — Istituzione presso l'educando femminile di San Demetrio in Zara di 40 posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.

10 maggio 1923, n. 1158. — Norme per il mutamento dei nomi delle vecchie strade e piazze comunali.

12 maggio 1923, n. 1117. — Provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari.

15 luglio 1923, n. 2213. — Facoltà al Governo di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità.

22 luglio 1923, n. 1981. — Esonero dalle tasse scolastiche degli alunni di scuole medie, magistrali ed agrarie appartenenti a famiglie dei comuni danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

1° settembre 1923, n. 1894. — Istituzione di Regi istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma.

27 settembre 1923, n. 2210. — Istituzione ad Abbazia di un Regio ginnasio intitolato a Dante Alighieri.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

27 settembre 1923, n. 2211. — Istituzione di un Regio ginnasio in Brunico.

27 settembre 1923, n. 2224. — Aumento dei posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio in Zara.

27 settembre 1923, n. 2268. — Istituzione in Castellammare Adriatico di un Regio Istituto tecnico.

21 ottobre 1923, n. 2415. — Istituzione a Rovigno di un Regio Istituto tecnico.

2 dicembre 1923, n. 3153. — Semplificazione della procedura per le pensioni dei maestri elementari.

30 dicembre 1923, n. 2938. — Assegnazione di un fondo di lire 80 mila per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane a cura dell'Accademia dei Lincei.

31 dicembre 1923, n. 2996. — Trattamento economico dei maestri elementari.

3 febbraio 1924, n. 327. — Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, che costituisce l'Istituto di soccorso Giuseppe Kirner di Firenze.

10 febbraio 1924, n. 347. — Convenzione tra il Governo e gli enti locali della provincia di Milano per l'assetto edilizio di quegli istituti superiori d'istruzione.

23 marzo 1924, n. 507. — Istituzione di una scuola superiore di ingegneria mineraria presso la scuola d'ingegneria di Roma.

27 marzo 1924, n. 527. — Istituzione presso la Regia Università di Roma di una scuola di scienze politiche.

6 aprile 1924, n. 654. — Donazione di una raccolta artistica fatta allo Stato dal barone Giorgio Franchetti.

10 aprile 1924, n. 539. — Semplificazione del sistema di liquidazione delle pensioni a favore degli insegnanti elementari collocati a riposo a termini del Regio decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117.

10 aprile 1924, n. 594. — Riordinamento dei Regi educandati femminili di Napoli.

1^o maggio 1924, n. 653. — Disposizioni concernenti gli istituti medi di istruzione.

22 maggio 1924, n. 742. — Sistemazione del Real Palazzo e Parco di Capodimonte.

22 maggio 1924, n. 743. — Tassa sulle tessere di libero ingresso agli Istituti di antichità e belle arti.

22 maggio 1924, n. 744. — Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

12 ottobre 1913, n. 1261. — Approvazione del Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

11 luglio 1915, n. 1080. — Modificazioni alla legge 2 gennaio 1910, n. 5, riguardante la costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento per i comuni isolati.

11 luglio 1915, n. 1082. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 3,400,000 per il completamento del nuovo edificio destinato a sede del Ministero dei lavori pubblici.

19 agosto 1915, n. 1371. — Disposizioni per le strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi di piroscafi postali.

11 novembre 1915, n. 1676. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 2,000,000 per lavori per palazzo di Montecitorio in Roma.

2 gennaio 1916, n. 20. — Sulle indennità da corrisponderci per gite di servizio ai funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

30 gennaio 1916, n. 141. — Autorizzazione a prorogare la procedura abbreviata per la concessione di concorsi o di sussidi governativi.

11 maggio 1916, n. 906. — Estensione ai comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 delle norme tecniche ed igieniche per il terremoto del 13 gennaio 1915.

1º giugno 1916, n. 970. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 304,400 per l'esecuzione di maggiori lavori a cura diretta dello Stato per la ferrovia Sacile-Aviano-Pinzano.

13 giugno 1916, n. 971. — Autorizzazione della maggiore spesa di lire 900,000 per l'ultimazione a cura diretta dello Stato del tronco Udine-Paderno della ferrovia Udine-Maiano.

27 agosto 1916, n. 1056. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916.

3 settembre 1916, n. 1250. — Autorizzazione di spesa per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma e per opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13

gennaio 1915 ed altre disposizioni concernenti le dette località.

1º ottobre 1916, n. 1337. — Autorizzazione agli ingegneri capi del Genio civile nei paesi colpiti dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, a fornire ai privati i materiali occorrenti alle riparazioni dei loro edifici.

5 novembre 1916, n. 1526. — Approvazione del Testo unico delle disposizioni emanate per terremoto del 28 dicembre 1908.

23 novembre 1916, n. 1663. — Applicazione di norme tecniche e igieniche per le costruzioni di edifici nei paesi danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916.

25 gennaio 1917, n. 154. — Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916.

22 febbraio 1917, n. 344. — Provvedimenti per le provincie sarde danneggiate dalla alluvione del febbraio 1917.

29 aprile 1917, n. 697. — Provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917.

13 maggio 1917, n. 838. — Autorizzazione di spese straordinarie per opere pubbliche, nonchè maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti.

31 maggio 1917, n. 1028. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915; del 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916; e del 26 aprile 1917.

26 luglio 1917, n. 1340. — Proroga del termine per la somministrazione di materiali da costruzione ai privati danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, e da quello del 26 aprile 1917.

26 luglio 1917, n. 1191. — Provvedimenti per la costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera.

26 luglio 1917, n. 1351. — Trasferimento al Ministero dell'istruzione pubblica della gestione dei fondi relativi alla costruzione degli edifici

universitari e della Biblioteca nazionale di Napoli.

29 luglio 1917, n. 1358. — Inclusione del comune di Terzigno nella tabella A allegata alla legge 19 luglio 1906, n. 390, che autorizza il rimborso delle spese sostenute per i lavori di sgombero e di riattamento delle strade e per la ricostruzione dei fabbricati nei comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.

19 agosto 1917, n. 1399. — Approvazione del Testo unico delle disposizioni emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

23 agosto 1917, n. 1519. — Disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Génio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

9 settembre 1917, n. 1543. — Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 1,500,000 per la sistemazione del palazzo di Montecitorio in Roma e sue adiacenze.

4 ottobre 1917, n. 1679. — Provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, ed autorizzazione di spesa e modificazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1917-18.

7 ottobre 1917, n. 1807. — Autorizzazione di spese ed altri provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 26 aprile e 12 maggio 1917.

17 gennaio 1918, n. 318. — Proroga di alcuni termini contenuti in precedenti leggi e decreti emanati in seguito ai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 16 agosto 1916 e 26 aprile 1917, e norme per determinare il reddito fondiario agli effetti dell'articolo 1 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 755.

10 marzo 1918, n. 385. — Approvazione del piano regolatore edilizio di ampliamento della zona collinare della città di Torino.

10 marzo 1918, n. 448. — Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli e approvazione della relativa convenzione in data 8 febbraio 1918.

23 maggio 1918, n. 740. — Istituzione di un ente autonomo colla denominazione di « Azienda portuale di Milano » per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione di Milano.

23 maggio 1918, n. 741. — Autorizzazione della spesa di lire 2,000,000 in aggiunta a quella precedentemente disposta per la costruzione della nuova aula della Camera dei deputati.

30 giugno 1918, n. 1013. — Autorizzazione all'Unione edilizia nazionale, già Messinese, di avvalersi della Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti all'autorità giudiziaria ed ai Collegi speciali.

30 giugno 1918, n. 1019. — Modificazioni ed aggiunte al decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo.

4 agosto 1918, n. 1257. — Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 3,000,000 per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti nelle località delle provincie di Arczzo e Perugia danneggiate dal terremoto del 26 aprile 1917.

4 agosto 1918, n. 1481. — Modificazione dell'articolo 46 del Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, relativamente alla concessione di aree nella zona industriale di Messina.

8 agosto 1918, n. 1255. — Ordinamento dei consorzi di bonifica.

8 agosto 1918, n. 1256. — Autorizzazione a concedere la esecuzione di opere di bonifica a società o ad imprenditori singoli, e norme per le relative modalità.

22 agosto 1918, n. 1258. — Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 1,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

1º settembre 1918, n. 1446. — Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di tali strade.

1º settembre 1918, n. 1482. — Proroga dei termini stabiliti dall'articolo 24 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e dall'articolo 1º della convenzione 8 febbraio 1918 per la presentazione del piano regolatore della zona aperta del porto di Napoli e del programma dei lavori.

27 ottobre 1918, n. 1617. — Istituzione con sede in Torino di un ente autonomo per la co-

struzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, nonchè per l'esercizio del porto stesso.

3 novembre 1918, n. 1918. — Proroga del termine assegnato col decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli.

17 novembre 1918, n. 1922. — Modificazioni ed aggiunte al Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

22 dicembre 1918, n. 2066. — Assegnazione del fondo di lire 5,000,000 e norme per la riparazione e ricostruzione delle opere di bonifica idraulica danneggiate o distrutte in dipendenza della guerra.

22 dicembre 1918, n. 2079. — Provvedimenti vari in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

22 dicembre 1918, n. 2080. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì.

22 dicembre 1918, n. 2081. — Sistemazione dei torrenti a difesa del comune di Messina e opere di riparazione dei danni prodotti alla frazione Filicudi (Lipari) dal terremoto del 19 giugno 1916.

26 gennaio 1919, n. 85. — Istituzione con sede in Livorno di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Livorno.

26 gennaio 1919, n. 86. — Norme per la concessione di opere di bonifica idrauliche e marittime e istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

30 gennaio 1919, n. 207. — Istituzione con sede in Rimini di un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di esercizio di quel porto.

6 febbraio 1919, n. 107. — Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.

6 febbraio 1919, n. 302. — Determinazione dei funzionari che possono eseguire le prove degli autoveicoli e dei motocicli, e norme per la ripartizione fra l'erario e i funzionari delle indennità di prova degli autoveicoli e degli esami di idoneità a conducente dei veicoli stessi.

6 febbraio 1919, n. 306. — Autorizzazione della spesa di lire 50,000,000 da destinarsi per costruzione di case economiche e casette popolari.

9 febbraio 1919, n. 122. — Istituzione dell'ente portuale di Civitavecchia per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

23 febbraio 1919, n. 303. — Aumento dei limiti di sovvenzione chilometrica governativa a ferrovie e tramvie extra-urbane.

23 febbraio 1919, n. 407. — Autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per la costruzione di 3 condutture d'acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza.

23 febbraio 1919, n. 462. — Proroga del termine stabilito dal decreto 3 novembre 1918, n. 1918, per la presentazione del piano regolatore delle opere della zona aperta del porto di Napoli.

13 marzo 1919, n. 501. — Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle frane del febbraio 1919.

13 marzo 1919, n. 572. — Istituzione con sede in Ravenna di un ente autonomo per la sistemazione del porto canale Corsini, e per l'esercizio di esso.

23 marzo 1919, n. 461. — Norme per la concessione di opere di bonifica a società e privati.

23 marzo 1919, n. 500. — Modificazione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344, relativamente alle indennità di trasferta da corrispondersi al personale del Genio civile residente in Sardegna.

23 marzo 1919, n. 566. — Provvedimenti per la bonifica della parte bassa dell'abitato di Pozzuoli.

25 marzo 1919, n. 467. — Modificazioni alle disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 835, circa l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e agli articoli 214 e 215 del Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili.

6 aprile 1919, n. 671. — Approvazione della convenzione per il passaggio dal comune di Milano all'Azienda portuale di Milano della concessione relativa alla costruzione del tronco navigabile da Milano alla foce dell'Adda.

13 aprile 1919, n. 568. — Provvedimenti per

opere pubbliche a favore di alcune provincie meridionali.

13 aprile 1919, n. 569. — Norme per la esecuzione dei lavori nelle Regie trazzere della Sicilia e facoltà di estendere l'applicazione dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per l'occupazione di terreni appartenenti alle medesime.

13 aprile 1919, n. 571. — Istituzione con sede in Cremona di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna in detta città.

24 aprile 1919, n. 668. — Istituzione con sede in Genova di un ente autonomo con la denominazione di « Ente industriale marittimo genovese » per la costruzione delle opere e gestione delle aree e degli arredamenti del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri.

4 maggio 1919, n. 667. — Autorizzazione a coprire i posti vacanti nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e istituzione temporanea di nuovi posti.

8 maggio 1919, n. 877. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, relativo alla costruzione di strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi di piroscafi postali.

15 maggio 1919, n. 775. — Obbligo agli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie a trazione meccanica e di linee di navigazione interna in pubblico servizio di adottare la giornata lavorativa di otto ore, e provvedimenti economici a favore del personale addetto ai servizi medesimi.

15 maggio 1919, n. 1092. — Approvazione della convenzione addizionale 23 aprile 1919 per la concessione della costruzione di nuove opere alla Società « Porto industriale di Venezia ».

12 giugno 1919, n. 963. — Istituzione di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Spezia » per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Spezia.

15 giugno 1919, n. 1234. — Modificazione all'articolo 130 del Testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908 approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

3 luglio 1919, n. 1160. — Modificazione al decreto 27 ottobre 1918, n. 1617, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costru-

zione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona.

3 luglio 1919, n. 1359. — Istituzione con sede in Ancona di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Ancona » per la costruzione delle opere e l'esercizio di quel porto.

6 luglio 1919, n. 1335. — Istituzione con sede in Carrara, di un ente autonomo con la denominazione « Ente portuale di Carrara » per la costruzione di opere e gestione delle aree e degli arredamenti nel porto di Avenza (Marina di Carrara).

8 luglio 1919, n. 1327. — Facilitazione per la costruzione delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

8 luglio 1919, n. 1358. — Autorizzazione per la costruzione delle ferrovie Ostiglia-Treviso-Ostiglia-Legnago e Legnago-Poiana di Granfion.

8 luglio 1919, n. 1384. — Estensione ai comuni colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919, da indicarsi con decreto ministeriale, delle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.

25 agosto 1919, n. 1582. — Disposizioni sulla applicazione della trazione elettrica alle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e a quelle ferroviarie e tramviarie concesse alla industria privata.

2 settembre 1919, n. 1628. — Istituzione e ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.

2 settembre 1919, n. 1915. — Ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione dei terremoti.

2 ottobre 1919, n. 1839. — Norme per pagamento degli acconti sui miglioramenti economici al personale delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna.

2 ottobre 1919, n. 1840. — Sulla decorrenza degli acconti sui miglioramenti economici accordati al personale delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie e linee di navigazione.

2 ottobre 1919, n. 1917. — Modificazioni al decreto 23 agosto 1917, n. 1519, recante dispo-

sizioni sul servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena di corsi d'acqua.

2 ottobre 1919, n. 1918. — Aumento del limite di spesa per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania.

2 ottobre 1919, n. 1995. — Provvedimenti per favorire la produzione e l'utilizzazione dell'energia idro-elettrica.

2 ottobre 1919, n. 2125. — Modificazione all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, relativo alla istituzione di un ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli.

12 ottobre 1919, n. 2037. — Autorizzazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare appartamenti con precedenza assoluta ai soci che abbiano avuto distinzioni per merito di guerra.

16 ottobre 1919, n. 2080. — Circa la Commissione istituita col decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

23 ottobre 1919, n. 2063. — Sovvenzione per le tramvie extra-urbane di Palermo.

23 ottobre 1919, n. 2126. — Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 502, relativamente alle concessioni d'acqua dell'Aniene al comune di Roma.

31 ottobre 1919, n. 2091. — Autorizzazione al comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento di quell'abitato.

31 ottobre 1919, n. 2264. — Autorizzazione ai venditori di energia elettrica ad addivenire, entro i limiti fissati dal decreto, all'aumento dei prezzi o alla revisione dei medesimi.

31 ottobre 1919, n. 2322. — Autorizzazione di spese per opere pubbliche in Sardegna, e autorizzazione a stipulare delle convenzioni con le provincie di Sassari e Cagliari per la costruzione di strade comunali.

4 novembre 1919, n. 2372. — Provvedimenti per opere pubbliche nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna.

6 novembre 1919, n. 2241. — Autorizzazione di spesa per costruzioni di case operaie e ru-

rali e per altri provvedimenti nelle località colpite dai terremoti.

9 novembre 1919, n. 2564. — Disposizioni per la rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica.

13 novembre 1919, n. 2234. — Autorizzazione ad emettere i mandati di anticipazioni sino a lire 100,000 e aperture di credito sino a lire 250,000 per il pagamento di lavori o forniture che si eseguono in economia.

16 novembre 1919, n. 2586. — Istituzione di un ente autonomo pel porto di Ortona a Mare.

22 novembre 1919, n. 2378. — Norme per la sistemazione del personale avventizio addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

22 novembre 1919, n. 2417. — Norme per la concessione di mutui e sussidi ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania.

22 novembre 1919, n. 2418. — Autorizzazione a concedere all'industria privata le ferrovie costruite dall'autorità militare nel territorio delle operazioni di guerra.

22 novembre 1919, n. 2440. — Concessione di proroga della moratoria concessa col decreto luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, ad alcune società esercenti a trazione meccanica ferrovie, tramvie e servizi pubblici di navigazione lacuale.

22 novembre 1919, n. 2463. — Proroga del termine di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie nel Mezzogiorno.

22 novembre 1919, n. 2464. — Estensione delle disposizioni dei decreti-legge luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, alle isole non comprese nei decreti medesimi.

22 novembre 1919, n. 2587. — Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 e dall'aeromoto del 21 settembre dello stesso anno.

22 novembre 1919, n. 2588. — Provvedimenti a favore dei comuni danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919 in provincia di Udine.

30 novembre 1919, n. 2374. — Disposizioni

per la cessione ai comuni delle teleferiche residue dalla guerra.

30 novembre 1919, n. 2462. — Istituzione di un ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e Porto Maurizio » con sede in quest'ultima città per la costruzione ed esercizio delle opere di quei porti.

11 marzo 1920, n. 270. — Autorizzazione dello stanziamento di lire 160 milioni per l'attuazione delle deliberazioni della Commissione istituita per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

11 marzo 1920, n. 303. — Approvazione di un atto addizionale alla convenzione 20 novembre 1919 stipulato il 30 gennaio 1920 fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra.

11 marzo 1920, n. 356. — Autorizzazione della spesa di lire 2,700,000 per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano, da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine.

11 marzo 1920, n. 748. — Concessione alla Società Porto industriale di Venezia della esecuzione dei lavori di allargamento del canale di grande navigazione tra la stazione marittima e il nuovo Porto di Venezia per l'accesso alle nuove aree destinate a deposito di materiali infiammabili.

12 marzo 1920, n. 402. — Sulle incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12 marzo 1920, n. 503. — Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dai terremoti del 10 settembre e del 25 ottobre 1919.

28 marzo 1920, n. 401. — Norme per le concessioni delle derivazioni e utilizzazioni d'acqua pubblica nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

3 maggio 1920, n. 545. — Modificazioni al Testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 18 agosto 1917, n. 1399.

3 maggio 1920, n. 558. — Provvedimenti per opere stradali nelle provincie in cui hanno vigore leggi speciali.

3 maggio 1920, n. 696. — Estensione alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta del comune di Napoli, della dichiarazione

di pubblica utilità contemplata dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

9 maggio 1920, n. 665. — Modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto.

3 giugno 1920, n. 821. — Disposizioni pel funzionamento della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in riguardo a pareri sulla elettrificazione delle ferrovie.

8 giugno 1920, n. 987. — Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per l'esecuzione dei lavori di riparazione e sistemazione delle arginature dell'Arno in provincia di Pisa.

8 giugno 1920, n. 1006. — Aggiunta dei comuni di Genzano, Banzi, Palazzo San Gervasio, Montescaglioso e Venosa a quelli iscritti nella tabella E, n. 4, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti a favore della provincia della Basilicata.

15 luglio 1920, n. 1059. — Modificazione all'articolo 23 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, contenente norme per la esecuzione delle opere pubbliche.

14 agosto 1920, n. 1210. — Abrogazione delle modificazioni apportate dal decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 302, all'articolo 2 del decreto 2 gennaio 1916, n. 20, relativo alle indennità di trasferta dei funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile.

19 settembre 1920, n. 1418. — Modificazioni al Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

19 settembre 1920, n. 1642. — Abrogazione del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime.

23 settembre 1920, n. 1315. — Provvedimenti vari per il terremoto del 6-7 settembre 1920.

23 settembre 1920, n. 1388. — Soppressione della Commissione istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, presso il Ministero dei lavori pubblici.

23 settembre 1920, n. 1428. — Norme per acquisto di materiali e provviste per opere urgenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

30 settembre 1920, n. 1480. — Provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti dalle piene e alluvioni del settembre 1920.

7 novembre 1920, n. 1641. — Assegnazione del fondo di lire 20 milioni per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920.

7 novembre 1920, n. 1669. — Proroga del termine di cui all'articolo 33 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, relativo all'esecuzione delle opere pubbliche.

7 novembre 1920, n. 1724. — Proroga a tutto dicembre 1921 dei termini relativi alla moratoria delle obbligazioni ferroviarie.

23 gennaio 1921, n. 56. — Proroga dei termini stabiliti dal decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303, per la costruzione e l'apertura all'esercizio di linee ferroviarie e tramviarie.

24 gennaio 1921, n. 9. — Determinazione dei gradi della carriera tecnica di 2^a categoria e modifica delle tabelle degli stipendi del personale tecnico superiore e di quello tecnico del Corpo Reale del Genio civile.

25 gennaio 1921, n. 20. — Provvedimenti per i servizi pubblici automobilistici.

3 febbraio 1921, n. 179. — Proroga di validità del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica proveniente da impianti idraulici.

17 febbraio 1921, n. 327. — Estensione alle nuove provincie delle disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari od economiche e per l'industria edilizia.

10 marzo 1921, n. 227. — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore emanate in conseguenza dei terremoti.

13 marzo 1921, n. 288. — Provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia elettrica.

24 marzo 1921, n. 432. — Proroga del termine per la dichiarazione di necessità prescritta per la esecuzione di opere stradali.

3 aprile 1921, n. 347. — Approvazione della convenzione addizionale 30 ottobre 1920 per le opere relative al porto industriale di Venezia.

3 aprile 1921, n. 337. — Autorizzazione della spesa di lire 115,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche.

3 aprile 1921, n. 508. — Proroga delle concessioni dei servizi automobilistici.

10 giugno 1921, n. 867. — Concessione di una sovvenzione per le tramvie urbane di Reggio Calabria.

20 agosto 1921, n. 1223. — Proroga del termine di validità del decreto 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione e collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici.

24 agosto 1921, n. 1189. — Sulla costituzione degli enti autonomi stradali della Calabria.

31 agosto 1921, n. 1222. — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore sulle ferrovie e tramvie.

25 settembre 1921, n. 1425. — Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per il consolidamento di frane e trasferimento di abitati.

6 ottobre 1921, n. 1397. — Istituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave ».

28 ottobre 1921, n. 1560. — Modificazioni ai decreti 23 marzo 1919, n. 461 e 2 ottobre 1919, n. 1916, relativi alla concessione di opere di bonifica.

28 ottobre 1921, n. 1589. — Proroga dei termini relativi alla moratoria delle obbligazioni ferroviarie.

12 novembre 1921, n. 1660. — Provvedimenti per i servizi automobilistici nelle terre liberate e nelle nuove provincie.

16 novembre 1921, n. 1705. — Provvedimenti vari in dipendenza di terremoti.

16 novembre 1921, n. 1834. — Approvazione della convenzione suppletiva 27 aprile 1920 circa la concessione del concorso governativo nelle spese per la costruzione del porto di Livorno.

24 novembre 1921, n. 1695. — Disposizioni per le ferrovie Calabro-Lucane.

29 dicembre 1921, n. 2009. — Provvedimenti in dipendenza di alluvioni e frane dell'autunno 1921.

29 gennaio 1922, n. 40. — Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

12 febbraio 1922, n. 280. — Provvedimenti per il porto di Cotrone.

16 febbraio 1922, n. 309. — Approvazione di una convenzione suppletiva stipulata con la

Società anonima italiana già concessionaria dell'Acquedotto Pugliese.

19 febbraio 1922, n. 308. — Disposizioni aggiuntive a quelle del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, sulla concessione di mutui per opere pubbliche.

9 aprile 1922, n. 694. — Aumento della sovvenzione governativa concessa alla Società per le tramvie di Reggio Calabria.

4 settembre 1922, n. 1323. — Disposizioni a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e norme per le indennità di caro viveri al personale dipendente.

27 ottobre 1922, n. 1475. — Modificazioni al Testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399.

29 ottobre 1922, n. 1433. — Proroga dei termini per la moratoria delle obbligazioni di Società esercenti a trazione meccanica ferrovie, tramvie e servizi pubblici di navigazione lacuale nonché dei termini per le obbligazioni derivanti da contratti a termine, dai riporti e dalle proroghe giornaliere aventi per oggetto titoli delle società medesime.

12 novembre 1922, n. 1476. — Provvedimenti in dipendenza della esplosione dei forti di Sant'Elena e Falconara presso Spezia.

12 novembre 1922, n. 1640. — Aumento del fondo di riserva per le bonifiche e norme per la concessione delle opere.

26 novembre 1922, n. 1519. — Riscatto delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.

17 dicembre 1922, n. 1691. — Approvazione di convenzione per la strada automobilistica fra Milano e i laghi.

18 gennaio 1923, n. 107. — Autorizzazione al Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto sprovvisti di alloggio.

6 febbraio 1923, n. 431. — Provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata.

6 febbraio 1923, n. 523. — Autorizzazione a continuare l'esercizio diretto della navigazione sul Lago di Garda a cura del Ministero dei lavori pubblici.

8 febbraio 1923, n. 359. — Proroga del termine di applicazione del sopraprezzo dell'energia elettrica.

8 marzo 1923, n. 695. — Disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.

18 marzo 1923, n. 693. — Disposizioni per l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto.

18 marzo 1923, n. 745. — Autorizzazione al comune di Roma di eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città.

22 marzo 1923, n. 747. — Nuove disposizioni per la sistemazione delle ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra.

22 aprile 1923, n. 1044. — Contributo governativo sul mutuo contratto dalla Cooperativa edilizia « Ministero affari esteri ».

22 aprile 1923, n. 1593. — Provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari nei comuni danneggiati dal terremoto.

3 maggio 1923, n. 1285. — Autorizzazione della spesa di lire 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nel quinquennio 1923-28.

3 maggio 1923, n. 1287. — Sul regio commissario per le riparazioni dei danni prodotti dalle operazioni di guerra.

24 giugno 1923, n. 1388. — Proroga dei termini stabiliti per la concessione di contributi dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

24 giugno 1923, n. 1544. — Modificazione al Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

22 luglio 1923, n. 1634. — Esciuzione del comune di Castelmola (Messina) dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche.

22 luglio 1923, n. 1858. — Proroga di termini per i sussidi ai danneggiati dalla frana di San Fratello.

10 settembre 1923, n. 1939. — Approvazione della convenzione 19 luglio 1923 con la Società subalpina imprese ferroviarie per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

15 settembre 1923, n. 1983. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio

1923, n. 1285, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

15 settembre 1923, n. 1997. — Somministrazione del fondo di lire 160 milioni al Consorzio pel porto di Genova.

15 settembre 1923, n. 2143. — Approvazione di una convenzione con la provincia di Ravenna per l'anticipazione di fondi per la bonifica della pianura Ravennate.

24 settembre 1923, n. 2022. — Liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

24 settembre 1923, n. 2046. — Norme complementari per l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto.

27 settembre 1923, n. 2363. — Provvedimenti per le località danneggiate dai terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915.

7 ottobre 1923, n. 2412. — Disposizioni sulla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare.

19 ottobre 1923, n. 2311. — Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne, esercitate dall'industria privata, da provincie e da comuni.

19 ottobre 1923, n. 2328. — Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione.

21 ottobre 1923, n. 2386. — Disposizioni per garantire la continuità dei servizi automobilistici.

21 ottobre 1923, n. 2503. — Approvazione di una convenzione per l'esercizio provvisorio della linea Granatari-Barcellona.

21 ottobre 1923, n. 2799. — Mutui a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato, esistenti nelle provincie Lombarde e nel comune di Roma.

11 novembre 1923, n. 2605. — Autorizzazione alle società concessionarie di tramvie ad emettere obbligazioni fino al quadruplo del capitale sociale.

2 dicembre 1923, n. 2654. — Trasferimento del servizio per le case popolari al Ministero dei lavori pubblici.

2 dicembre 1923, n. 2682. — Disposizioni per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione, a complemento e modi-

fica dei decreti 19 ottobre 1923, n. 2311, e 19 ottobre 1923, n. 2328.

2 dicembre 1923, n. 2795. — Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici.

2 dicembre 1923, n. 3178. — Proroga di termini a favore degli istituti autonomi per le case popolari di Palermo e di Cosenza.

9 dicembre 1923, n. 3233. — Approvazione della convenzione addizionale 19 novembre 1923 per le opere relative al nuovo porto industriale di Venezia.

16 dicembre 1923, n. 3058. — Scioglimento della convenzione per la concessione della ferrovia Faenza-Russi.

16 dicembre 1923, n. 3200. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, relativamente ad opere stradali nella Calabria.

16 dicembre 1923, n. 3212. — Proroga di termini per l'esecuzione di lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

20 dicembre 1923, n. 3059. — Variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

31 dicembre 1923, n. 3146. — Proroga del termine per l'occupazione temporanea di terreni occorsi per baraccamenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

31 dicembre 1923, n. 3177. — Autorizzazione per l'esercizio diretto della ferrovia Calalzo-Dobbiaco e della navigazione sul Lago di Garda.

3 gennaio 1923, n. 73. — Provvedimenti per i danni prodotti dal nubifragio 29-30 maggio 1923 in provincia di Novara.

13 gennaio 1924, n. 170. — Approvazione del nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze e norme per la relativa esecuzione.

13 gennaio 1924, n. 293. — Convenzione con la deputazione provinciale di Verona circa il pagamento del contributo governativo nella spesa di costruzione della strada provinciale Gardesana.

17 gennaio 1924, n. 220. — Esecuzione di opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara.

24 gennaio 1924, n. 126. — Provvedimenti

per la riparazione dei danni prodotti nel territorio delle provincie di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga di Gleno.

24 febbraio 1924, n. 326. — Disposizioni complementari per la circolazione dei veicoli sulle aree e strade pubbliche.

3 marzo 1924, n. 286. — Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costruzione di strade in Calabria.

3 marzo 1924, n. 287. — Concessione di un mutuo di lire 240 milioni per il completamento dell'Acquedotto Pugliese.

3 marzo 1924, n. 288. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione nel porto di Venezia.

3 marzo 1924, n. 289. — Autorizzazione di spesa per lavori di consolidamento e di opere stradali e idrauliche danneggiate da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma e nel circondario di Rieti.

3 marzo 1924, n. 290. — Autorizzazione di spesa per opere idrauliche e marittime nelle provincie Venete e di Mantova.

9 marzo 1924, n. 414. — Norme per i Consigli di disciplina del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione.

9 marzo 1924, n. 420. — Assegnazione di termine perentorio per la presentazione delle domande per il risarcimento dei danni di guerra.

9 marzo 1924, n. 494. — Proroga di termini per l'uso di facoltà e per provvedimenti vari in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

20 marzo 1924, n. 475. — Storno di fondi stabiliti nella tabella annessa al Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1285.

23 marzo 1924, n. 818. — Estromissione di una zona di terreni sul Brenta ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna Veneta.

23 marzo 1924, n. 545. — Modificazioni ed aggiunte al decreto 7 ottobre 1923, n. 2412, recante disposizioni sulla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare.

23 marzo 1924, n. 595. — Concessione della costruzione ed esercizio di una strada rotabile tra Pisa e Lucca.

3 aprile 1924, n. 488. — Proroga di applicazione di tasse portuali nei porti di Napoli, Venezia e Livorno.

27 aprile 1924, n. 842. — Proroga del termine di presentazione delle domande per ottenere la concessione del sussidio, ovvero la riparazione gratuita di fabbricati in Ciano dell'Umbria, danneggiati dal terremoto del 1918.

27 aprile 1924, n. 817. — Provvedimenti per la ferrovia Palmanova-Cervignano.

4 maggio 1924, n. 872. — Proroga del termine di ultimazione dei lavori di costruzione e sistemazione di strade.

8 maggio 1924, n. 696. — Aumento dei fondi assegnati col decreto 3 maggio 1923, n. 1285, nella somma di lire 8 milioni per lavori di sistemazione del Tevere.

11 maggio 1924, n. 829. — Approvazione di alcune varianti al piano regolatore della città di Roma nella zona del Colle Capitolino.

23 maggio 1924, n. 998. — Provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione, e delle tramvie extra urbane.

23 maggio 1924, n. 996. — Proroga dei termini di applicabilità delle norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

23 maggio 1924, n. 956. — Proroga al 31 luglio 1924 del termine stabilito all'articolo 18 delle norme annesse al Regio decreto 9 marzo 1924, n. 414, per le nomine e le elezioni dei membri dei Consigli di disciplina del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto.

23 maggio 1924, n. 1011. — Assegnazione di fondi per sussidi straordinari ad agenti esercenti servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

23 maggio 1924, n. 992. — Trasferimento al comune di Messina delle attribuzioni dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale ed altri provvedimenti relativi a tale azienda.

23 maggio 1924, n. 1012. — Provvedimenti per l'alluvione del 26 marzo 1924 nella costiera Amalfitana.

23 marzo 1924, n. 954. — Contributo straordinario alle provincie del Friuli, Trieste, Trento, Istria e Zara, nelle spese di manutenzione delle strade già dette regionali nelle provincie medesime.

23 maggio 1924, n. 920. — Variazioni alla tabella A annessa al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, recante l'assegnazione di fondi per opere pubbliche straordinarie nel quinquennio 1923-28.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

10 settembre 1914, n. 1058, che proroga i provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina per il commercio degli agrumi e loro derivati.

24 settembre 1914, n. 1034, che proroga i termini per il prolungamento delle privative industriali.

3 gennaio 1915, n. 3, che proroga i termini per dichiarazione e pagamento di tassa per brevetto di privativa.

28 gennaio 1915, n. 49, che concede allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale, la espropriazione di diritti di privativa.

6 maggio 1915, n. 589, per il miglioramento dei pascoli montani.

6 maggio 1915, n. 590, circa il Sindacato per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.

21 novembre 1915, n. 1674, che proroga il termine per l'esecuzione delle operazioni relative ai beni ex-ademprivili della Sardegna.

19 marzo 1916, n. 500, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad espropriare il diritto di privativa industriale.

1º ottobre 1916, n. 1255, che estende alle provincie meridionali e della Sicilia le disposizioni vigenti in Sardegna contro i danni del pascolo abusivo.

9 novembre 1916, n. 1596, che modifica la legge per il demanio forestale di Stato e per la tutela e incoraggiamento della silvicoltura.

3 dicembre 1916, n. 1665, che proroga provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

28 dicembre 1916, n. 1882, che proroga i termini per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.

25 gennaio 1917, n. 135, concernente la prosecuzione delle operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili per la Sardegna.

11 febbraio 1917, n. 249, recante norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia.

12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

26 aprile 1917, n. 732, che modifica la legge 2 febbraio 1911, n. 70, concernente provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

10 maggio 1917, n. 896, concernente provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

31 maggio 1917, n. 1144, che modifica la legge 26 giugno 1913, n. 786, ed il Testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

26 luglio 1917, n. 1299, relativo ai prelevamenti da farsi sugli incassi realizzati nei tagli straordinari nei boschi dei comuni e di enti morali per adibirli ad opere di miglioramento dei boschi stessi.

23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

23 agosto 1917, n. 1592, che modifica le disposizioni per il credito agrario in Sardegna.

2 settembre 1917, n. 1545, che proroga le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati.

9 settembre 1917, n. 1595, riguardante l'istruzione professionale dei contadini adulti.

9 settembre 1917, n. 1596, che modifica la legge concernente il diritto fisso per ogni capo bovino da macellarsi.

4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.

4 ottobre 1917, n. 1605, che reca provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale.

4 aprile 1918, n. 577, che eleva il limite massimo entro il quale la Cassa nazionale di previdenza può essere autorizzata a far prestiti per costruzioni di case popolari ed economiche.

12 maggio 1918, n. 738, che autorizza i Con-

sonzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale stabilito dall'articolo 28 del Testo unico approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, destinando parte di esso come sussidio pei proprietari di viti distrutte.

20 giugno 1918, n. 879, che pone nel ruolo organico del personale del Ministero per l'agricoltura i delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, fissandone i relativi stipendi.

14 luglio 1918, n. 1142, che abroga e sostituisce il decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.

27 ottobre 1918, n. 1728, concernente la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni industriali.

17 novembre 1918, n. 1825, che modifica alcuni articoli del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, relativamente ai trasporti marittimi.

17 novembre 1918, n. 1915, che concede agevolanze fiscali a favore dell'industria dei profumi.

5 gennaio 1919, n. 30, che sostituisce la tabella B annessa al testo unico delle leggi metriche, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

5 gennaio 1919, n. 60, che sottopone a vincolo forestale le pinete ed i boschi di alto fusto, situati lungo il litorale, deferendo alla quinta sezione del Consiglio di Stato la decisione dei relativi ricorsi.

9 febbraio 1919, n. 112, che detta norme sul contratto d'impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori.

27 febbraio 1919, n. 408, che istituisce nelle località denominate San Cesareo, Colle di Fuori e Mezzaselva, comprese rispettivamente nei territori di Zagarolo, Rocca Priora e Palestrina, delle borgate rurali, ai sensi e con le norme della legge 17 luglio 1910, n. 491.

9 marzo 1919, n. 350, che detta norme per la compilazione dei regolamenti circa l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai comuni ed agli enti agrari e morali in genere.

18 marzo 1919, n. 466, che modifica il primo comma dell'articolo 36 del Testo unico delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifil-

losserici, approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474, relativamente alla composizione delle Commissioni provinciali.

21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri.

24 aprile 1919, n. 662, che estende ad alcune zone della provincia romana le disposizioni del Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e della legge 17 luglio 1910, n. 491, e stabilisce altri provvedimenti per la bonifica dell'Agro romano.

27 aprile 1919, n. 661, che reca un'aggiunta all'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, per l'incremento della produzione zootecnica nazionale.

8 maggio 1919, n. 715, che fissa i ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, nonché del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

15 maggio 1919, n. 818, che detta norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro, stabilendo inoltre le penalità per le contravvenzioni ai regolamenti medesimi.

15 maggio 1919, n. 819, recante provvedimenti contro la fillossera.

15 maggio 1919, n. 820, che estende alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo di irrigazione il concorso dello Stato, stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 10 gennaio 1915, numero 107, ed autorizza altresì la pubblicazione di un nuovo testo unico sui consorzi e le opere di irrigazione.

25 maggio 1919, n. 906, che estende le disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141, e numero 142, e 16 luglio 1914, n. 679, circa il personale degli istituti di secondo grado delle scuole medie governative, agli insegnanti di alcune materie nella Regia Scuola mineraria di Caltanissetta.

19 giugno 1919, n. 1192, che sostituisce l'articolo 33 del testo unico 10 novembre 1905, numero 647, relativamente alla composizione e alle attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

22 giugno 1919, n. 1190, che apporta modificazioni alla legge 21 marzo 1904, n. 140, relativamente al credito agrario per la Basilicata,

autorizzandosi altresì a riunire in testo unico tutte le disposizioni riguardanti l'esercizio del credito medesimo.

22 giugno 1919, n. 1242, che autorizza gli istituti di credito fondiario ad accordare nelle regioni danneggiate dalla guerra mutui ipotecari per ricostruire e riparare fondi urbani e mettere in istato di coltivazione quelli rustici.

22 giugno 1919, n. 1322, relativo alla ricostituzione agraria del Montello, nella provincia di Treviso, devastato dalla guerra.

6 luglio 1919, n. 1276, che stabilisce, a carico degli inquilini di case e di appartamenti e dei conduttori di locali adibiti ad uso di ufficio, un supplemento mensile di pigione pel servizio di portierato.

6 luglio 1919, n. 1324, che ai componenti della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1192, aggiunge un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti.

8 luglio 1919, n. 1275, che fissa gli stipendi del personale delle Regie scuole industriali.

15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parti di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali.

17 agosto 1919, n. 1710, che stabilisce il trattamento economico ed altri provvedimenti per il personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

25 agosto 1919, n. 1580, che stabilisce il trattamento economico per il personale delle Regie scuole superiori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali e reca inoltre aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria.

2 settembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria.

2 settembre 1919, n. 1658, che aggiunge ai componenti della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano un rappresentante della provincia di Roma.

2 settembre 1919, n. 1759, che stabilisce norme circa l'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore.

28 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali.

2 ottobre 1919, n. 1793, che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro.

2 ottobre 1919, n. 1794, che stabilisce le tabelle organiche e le norme per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura.

2 ottobre 1919, n. 2011, che reca norme complementari al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, circa l'obbligo dei proprietari ed affittuari di tenute nella provincia di Roma, comprendenti zone pascolive esuberanti, di affittarle o di vendere le erbe a possessori di armenti bovini o greggi ovini.

2 ottobre 1919, n. 2013, che costituisce l'Istituto italiano per il commercio internazionale, stabilendone l'ordinamento.

2 ottobre 1919, n. 2014, che stabilisce non potersi estendere oltre la fine dell'anno agrario 1919-20 la prerogiva dei contratti agrari prescritta dalla prima parte dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871.

12 ottobre 1919, n. 2215, che autorizza il Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio nelle provincie siciliane e nelle città di Roma, Genova, Milano e Trieste.

19 ottobre 1919, n. 2214, che detta norme circa l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

23 ottobre 1919, n. 2084, che chiama l'Ispettore generale delle foreste a far parte, come membro di diritto, del Comitato del personale forestale, del Consiglio superiore delle foreste e del suo Comitato tecnico.

9 novembre 1919, n. 2297, che estende alcune disposizioni delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano ad altri comprensori di bonifica idraulica di prima categoria.

20 novembre 1919, n. 2363, che modifica la tabella E annessa al Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, riguardante il personale tecnico delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

27 novembre 1919, n. 2262, che autorizza i ministri dell'industria e dell'agricoltura a nominare ai posti vacanti, nei ruoli del personale

dei rispettivi Ministeri, concorrenti dichiarati idonei nei concorsi banditi in applicazione dei Regi decreti 2 ottobre 1919, nn. 1793 e 1794.

27 novembre 1919, n. 2408, che accorda agli ufficiali combattenti, già collocati o da collocarsi in congedo, assegni speciali per completare gli studi; per compiere la pratica presso ditte industriali o per riprendere la propria attività.

30 dicembre 1919, n. 2508, che proroga il termine dell'articolo 4 di quello 2 ottobre 1919, n. 1793, relativamente alle promozioni del personale nell'Amministrazione centrale della industria, commercio e lavoro.

30 dicembre 1919, n. 2612, che proroga il termine di cui all'articolo unico del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2262, concernente la nomina ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria e della agricoltura.

4 gennaio 1920, n. 6, che reca norme complementari a quello 2 ottobre 1919, n. 2014, circa la proroga dei contratti agrari.

4 gennaio 1920, n. 13, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali, dettandosi altresì norme per la determinazione del prezzo di abbonamento dei giornali stessi.

4 gennaio 1920, n. 15, che eleva il contributo sulla produzione della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

4 gennaio 1920, n. 38, contenente disposizioni per la concessione di mutui di favore alle provincie ed ai comuni per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani.

25 gennaio 1920, n. 50, che stabilisce la revisione dei contratti interceduti fra comuni e privati esercenti di gazometri per il servizio del gas.

29 gennaio 1920, n. 115, che proroga la validità di alcuni provvedimenti relativi all'esercizio delle assicurazioni.

1º febbraio 1920, n. 117, che demanda all'Opera nazionale per i combattenti l'aggiudicazione degli speciali assegni agli ufficiali combattenti.

26 febbraio 1920, n. 239, che proroga i termini di cui all'articolo 13 del Regio decreto legge 25 gennaio 1920, n. 50, per la fissazione dei prezzi massimi del gas e del coke.

26 febbraio 1920, n. 313, che proroga il termine di cui ai Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2262, e 30 dicembre 1919, n. 2612, concernenti le nomine ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura.

7 marzo 1920, n. 230, concernente il riassetto del servizio geologico con ordinamento tecnico autonomo a norma dell'articolo 8 lettera c) del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794.

7 marzo 1920 n. 279, che estende a tutti i titolari di brevetti le facilitazioni concesse in materia di privativa industriale dai trattati di pace di Versaglia e di San Germano e proroga temporaneamente le licenze d'uso concesse con disposizioni eccezionali durante la guerra.

7 marzo 1920, n. 311, che stabilisce i limiti di applicazione del primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, circa la revisione dei contratti pel servizio del gas.

7 marzo 1920, n. 314, che autorizza il Governo a modificare la composizione e la competenza della Commissione di vigilanza per il bonifichamento e la colonizzazione dell'Agro Romano.

6 aprile 1920, n. 405, concernente la limitazione del numero delle pagine dei giornali, e del consumo della carta.

15 aprile 1920, n. 577, che stabilisce un contributo fisso per ogni capo bovino sottoposto a macellazione, devolvendone il provento alla tutela ed all'incremento del patrimonio zootecnico nazionale.

18 aprile 1920, n. 583, che autorizza la Società anonima « Credito fondiario sardo » ad esercitare il credito stesso in tutto il Regno.

22 aprile 1920, n. 507, contenente disposizioni circa il prezzo di vendita dei giornali.

22 aprile 1920, n. 514, concernente il trattamento economico del personale insegnante e di segreteria della Regia scuola mineraria di Caltanissetta.

22 aprile 1920, n. 515, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre.

22 aprile 1920, n. 516, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di associazioni di lavoratori della terra.

22 aprile 1920, n. 578, concernente il prosieguo delle operazioni riguardanti i beni espropriati di cui agli articoli 26 e 27 del Testo

unice 10 novembre 1907, n. 844, delle leggi per la Sardegna.

2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la creazione di un Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma.

4 maggio 1920, n. 661, che autorizza la costituzione di un Consorzio di casse di risparmio e di banche popolari nel Veneto per l'esercizio del credito agrario nelle Venezia.

2 giugno 1920, n. 773, contenente disposizioni per le nomine ai posti vacanti nei ruoli del personale dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura.

6 giugno 1920, n. 881, che istituisce presso il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari una Commissione per la revisione degli enti di consumo.

7 giugno 1920, n. 775, che estende e disciplina le funzioni della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

7 giugno 1920, n. 776, che stabilisce la partecipazione dell'ispettore generale forestale, come membro di diritto, a Commissioni e Consigli dei quali fanno parte uno o più ispettori forestali.

7 giugno 1920, n. 777, che stabilisce la tabella organica ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.

7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendente dal Ministero per l'agricoltura.

23 giugno 1920, n. 899, relativo alla costituzione della normale amministrazione dell'Unione militare.

1° luglio 1920, n. 1132, che revoca quello 2 ottobre 1919, n. 2013, costituente l'Istituto italiano per il commercio internazionale.

4 luglio 1920, n. 985, che abroga l'articolo 5 di quello 29 gennaio 1920, n. 115, concernente le imprese di assicurazione.

3 settembre 1920, n. 1337, che devolve all'Opera nazionale per i combattenti alcune somme stanziata nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro, per la concessione di speciali assegni agli ufficiali smobilitati.

26 settembre 1920, n. 1781, che abroga l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1904, concernente la determina-

zione del prezzo di vendita del citrato di calcio, e detta norme per regolare la liquidazione del saldo avere dei depositanti dell'esercizio 1915-1916 della Camera agrumaria.

5 ottobre 1920, n. 1491, che reca disposizioni a favore dei possessori di armenti ovini nella provincia di Roma.

5 ottobre 1920, n. 1492, che sopprime il posto di ispettore generale nel ruolo del personale forestale ed aumenta di uno il numero dei posti di ispettore superiore nel ruolo stesso.

8 ottobre 1920, n. 1465, che reca norme per la composizione delle Commissioni provinciali e centrale di cui al Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515, contenente provvedimenti per la coltivazione delle terre e stabilisce altresì le attribuzioni e la competenza delle Commissioni stesse.

8 ottobre 1920, n. 1606, che proroga e modifica il decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, relativamente alla essiccazione di prodotti agricoli alimentari.

7 novembre 1920, n. 1564, che regola la oblazione per le contravvenzioni in materia di collocamento nel Regno e assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e fissa la misura della percentuale agli scopritori di tali contravvenzioni e le pene contro i contraffattori delle marche per il versamento dei contributi assicurativi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

7 novembre 1920, n. 1638, che stabilisce norme circa la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e commercio e l'istituzione e le funzioni degli addetti commerciali.

7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in ente autonomo la Scuola superiore di commercio « Fondazione Revoltella » di Trieste.

18 novembre 1920, n. 1768, che abroga il decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei Paesi nemici.

16 dicembre 1920, n. 1864, che stabilisce norme per la valutazione dei titoli e valori nei bilanci delle società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie e degli enti morali in genere, per l'esercizio 1920.

30 dicembre 1920, n. 1928, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 di quello 2 mag-

gio 1920, n. 698, concernente la istituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio.

30 dicembre 1920, n. 1942, che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia.

13 gennaio 1921, n. 14, che abroga le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 6 aprile 1920, n. 405, circa la limitazione di superficie di manifesti murali.

13 gennaio 1921, n. 82, che modifica gli articoli 1 e 2 di quello 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riordinamento dell'Ufficio geologico.

20 gennaio 1921, n. 33, che sopprime i contributi sulla produzione della carta, dei cartoni e cartoncini di qualsiasi specie.

20 gennaio 1921, n. 108, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri.

23 gennaio 1921, n. 52, relativo alla espropriazione di fondi dell'Agro romano per costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso.

30 gennaio 1921, n. 39, recante disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria che, senza loro colpa o negligenza, non si trovino in regola col versamento dei contributi dovuti durante l'anno 1920.

3 febbraio 1921, n. 663, che dà facoltà al Ministero delle finanze di limitare o comunque di regolare la importazione delle merci identiche o similari a quelle che saranno cedute al Governo italiano dagli Stati ex-nemici in conto riparazioni danni di guerra.

27 febbraio 1921, n. 363, che abroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1389, circa il divieto di commercio in pelli gregge e conciate, nonchè in filati e tessuti di cotone e di canapa.

3 aprile 1921, n. 331, che proroga i contratti di locazione di appartamenti o di case da abitazione, contemplati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 1 del decreto n. 477, del 1920, e stabilisce altresì nuove norme per le locazioni dei negozi.

3 aprile 1921, n. 474, che abroga le disposizioni di quello 6 aprile 1920, n. 405, relative al

numero delle pagine dei giornali ed alla superficie dei manifesti.

7 aprile 1921, n. 339, che rinvia, per tutti i Collegi di probiviri, istituiti nel Regno, le elezioni parziali fissate col Regio decreto 16 dicembre 1920, n. 1807.

28 aprile 1921, n. 645, che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite con il decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490.

9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, a favore dei portieri delle case per uso di abitazione o di ufficio.

17 luglio 1921, n. 956, che, in via transitoria, reca disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria, i quali, per speciali circostanze, non si trovino in regola col versamento dei contributi relativi.

17 luglio 1921, n. 1063, che proroga talune disposizioni del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, recante norme per i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo, e modifica il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, circa la determinazione del corso ufficiale dell'oro.

21 luglio 1921, n. 1061, che proroga il termine di cui al decreto luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, ed al Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle provincie dell'ex-Stato Pontificio.

28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativamente alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

28 luglio 1921, n. 1097, che proroga i poteri delle Commissioni per l'impiego privato istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490.

31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri.

21 agosto 1921, n. 1235, che sospende la applicazione del regolamento 9 giugno 1921, nu-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

mero 834, sulla nominatività obbligatoria dei titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente.

6 settembre 1921, n. 1288, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre.

9 ottobre 1921, n. 1599, che dispone per l'erogazione del fondo carta, istituito con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208.

16 ottobre 1921, n. 1604, che proroga di un anno i termini di cui all'articolo 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del Testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi.

16 ottobre 1921, n. 1657, che affida ad un Comitato l'amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria, con sede in Messina.

23 ottobre 1921, n. 1523, concernente l'adozione di provvedimenti in materia di occupazione di terre.

23 ottobre 1921, n. 1600, che proroga al 30 aprile 1922, le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, in quanto applicabili al servizio motoaratura di Stato.

30 ottobre 1921, n. 1601, che richiama in vigore, fino a tutto il 30 ottobre 1923, il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale.

12 novembre 1921, n. 1659, che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.

19 novembre 1921, n. 1605, concernente disposizioni in materia di combustibili liquidi.

19 novembre 1921, n. 1655, che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia del 15 per cento degli estagii.

19 novembre 1921, n. 1669, concernente la istituzione di un Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.

19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole.

19 novembre 1921, n. 1723, che reca provvedimenti a favore dell'economia montana.

19 novembre 1921, n. 1728, che modifica l'articolo 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni.

19 novembre 1921, n. 1798, che autorizza la costituzione di una sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

23 novembre 1921, n. 1671, concernente provvedimenti per sussidi nei casi di disoccupazione intermittente e di disoccupazione prolungata.

23 novembre 1921, n. 1672, che eleva il limite di retribuzione agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non operai delle aziende private.

24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico.

24 novembre 1921, n. 1835, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri enti in genere.

22 dicembre 1921, n. 2084, che revoca la autorizzazione concessa temporaneamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere i rischi di guerra della navigazione marittima.

22 dicembre 1921, n. 2112, che modifica quello 7 novembre 1920, n. 1638, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali.

29 dicembre 1921, n. 1889, che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali.

5 gennaio 1922, n. 3. — Provvedimenti circa la concessione dei sussidi di disoccupazione.

5 gennaio 1922, n. 167, che abroga il decreto-legge luogotenenziale 18 luglio 1915, n. 112, re-

lativo al divieto del trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili.

26 gennaio 1922, n. 116, che proroga il termine per il compimento, nella provincia di Sassari, delle operazioni di cui agli articoli 26 e 27 del Testo unico delle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.

26 gennaio 1922, n. 306, concernente la compilazione dei bilanci degli enti locali per l'esercizio 1921.

2 febbraio 1922, n. 35, che estende a tutti i Comitati provinciali di conciliazione istituiti con Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, le disposizioni del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, sui contratti agrari.

12 febbraio 1922, n. 307, concernente la riforma dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie.

16 febbraio 1922, n. 334, che reca norme intese ad agevolare il credito a enti autonomi di consumo, a cooperative e loro consorzi.

19 febbraio 1922, n. 400, che abroga alcune disposizioni del decreto luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, contenente provvedimenti per la lotta contro le arvicole.

1^o marzo 1922, n. 199, concernente l'esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e di marzo.

12 marzo 1922, n. 279, concernente l'esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e di marzo.

13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, concernente gli affitti dei negozi.

6 aprile 1922, n. 408, che proroga il termine di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1889, relativo al dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata in rotoli, destinata ai giornali.

6 aprile 1922, n. 544, che estende al personale delle Regie scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura ed a quello delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1185, relativo al premio di cointeresenza per l'esercizio 1920-21.

25 aprile 1922, n. 557, che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

10 agosto 1922, n. 1171, che stabilisce un aumento dei dazi doganali per le merci provenienti da paesi che non accordino alle merci italiane la parità di trattamento.

16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque.

16 agosto 1922, n. 1207, che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali mandamentali per i fitti dei negozi in ordine alla tutela dell'avviamento commerciale.

16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

21 agosto 1922, n. 1210, contenente provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato.

29 agosto 1922, n. 1211, che reca provvedimenti in materia di concessione delle terre a favore di enti od associazioni agrarie.

17 ottobre 1922, n. 1381, che proroga gli effetti del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, relativo ai diritti per la verifica periodica dei pesi e delle misure.

17 ottobre 1922, n. 1442, che reca disposizioni per l'ente previsto dal Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, per l'esercizio delle riassicurazioni.

23 ottobre 1922, n. 1375, che reca disposizioni aggiuntive alla legge 2 giugno 1910, numero 277, sul demanio forestale di Stato.

27 ottobre 1922, n. 1479, che modifica quello 21 aprile 1919, n. 603, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

27 ottobre 1922, n. 1528, concernente il riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro.

29 ottobre 1922, n. 1458, concernente la composizione della Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.

29 ottobre 1922, n. 1478, che abroga le norme contenute nella legge 2 aprile 1922, n. 474, relative alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

29 ottobre 1922, n. 1529, che stabilisce norme per la registrazione delle organizzazioni professionali.

29 ottobre 1922, n. 1530, che dispone la soppressione della Commissione centrale per la revisione delle cooperative e degli enti di consumo istituita col Regio decreto-legge 6 giugno 1920, n. 881.

29 ottobre 1922, n. 1531, che aumenta il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

14 novembre 1922, n. 1437, che provvede alla revisione dei canoni degli affitti di fondi rustici per l'annata 1922-23 e alla soppressione delle Commissioni mandamentali arbitrali per le vertenze agrarie.

16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

3 dicembre 1922, n. 1583, che estende parte delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 novembre 1922, n. 1437, sui canoni in denaro nelle locazioni di fondi rustici, ai contratti conclusi anche dopo il 30 giugno 1918 e a quelli di affittanze collettive.

3 dicembre 1922, n. 1584, con cui si costituisce un « Parco nazionale » presso il gruppo del « Gran Paradiso » nelle Alpi Graie.

3 dicembre 1922, n. 1702, che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario nel Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri.

3 dicembre 1922, n. 1750, che fonda in Catania un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

3 dicembre 1922, n. 1803, che abroga le disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 981, concernenti il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento e alla riproduzione.

28 dicembre 1922, n. 1824, col quale è autorizzata la concessione di anticipazioni per complessive lire 10,000,000 alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari.

7 gennaio 1923, n. 206, che autorizza la ulteriore spesa di lire 600,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Rio de Janeiro.

11 gennaio 1923, n. 205, che reca provvedimenti a favore degli studenti del libero Istituto superiore di studi commerciali in Palermo.

11 gennaio 1923, n. 237, che reca provvedimenti temporanei per la Cassa nazionale di maternità.

11 gennaio 1923, n. 252, concernente l'abrogazione delle norme relative alla concessione delle terre.

11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

11 gennaio 1923, n. 265, col quale cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 110; recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.

11 gennaio 1923, n. 266, che proroga al 31 dicembre 1923 il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dello Stato Pontificio.

15 gennaio 1923, n. 363, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, numero 277, per il demanio forestale di Stato.

4 febbraio 1923, n. 315, che vieta l'abbattimento degli olivi nella provincia di Porto Maurizio e la spedizione della legna di olivo dal territorio della provincia stessa.

8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali.

8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle società per azioni, delle opere pie, delle casse di risparmio, dei Monti di Pietà e di altri enti morali pubblici.

8 febbraio 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio, delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.

8 febbraio 1923, n. 502, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato a favore rispettivamente della esposizione nazionale di fotografia, ottica e cinematografia che avrà luogo a Torino e della Fiera campionaria di Padova per l'anno 1923.

8 febbraio 1923, n. 556, che regifica l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara.

11 febbraio 1923, n. 432, che reca modificazioni a quella 29 agosto 1917, n. 1450, ed alla

legge 24 marzo 1921, n. 297, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

8 marzo 1923, n. 554, che autorizza la spesa di lire 200 mila per la partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale scientifica ed industriale d'igiene di Strasburgo.

8 marzo 1923, n. 616, che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

8 marzo 1923, n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

8 marzo 1923, n. 690, che proroga l'assegnazione delle indennità caro-viveri al personale delle scuole industriali e commerciali.

8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.

15 marzo 1923, n. 748, che apporta modificazioni al Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818.

15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglia al valor militare.

22 marzo 1923, n. 771, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicoltori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza.

22 marzo 1923, n. 837, concernente il trasferimento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, dei contratti di assicurazione sulla vita, con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia.

22 aprile 1923, n. 1047, contenente provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie.

29 aprile 1923, n. 966, riflettente l'esercizio delle assicurazioni private.

7 giugno 1923, n. 1364, contenente norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi emessi a norma di legge dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente, e la conversione dei titoli stessi da una specie all'altra.

7 giugno 1923, n. 1450, che proroga i termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, o dall'articolo 42 della legge stessa per la emanazione del Testo unico delle leggi sulla pesca e sui pescatori.

14 giugno 1923, n. 1256, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno.

23 giugno 1923, n. 1428, che proroga la disposizione transitoria contenuta nell'art. 64 della legge 20 marzo 1913 relativa alla negoziazione alle grida nelle Borse del Regno.

8 luglio 1923, n. 1581, circa il nuovo ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano.

11 luglio 1923, n. 1545. — Modificazioni al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della nazione più favorita.

6 settembre 1923, n. 2881. — Recupero obbligatorio degli oli leggeri dai gas-luce e dai catrami.

6 settembre 1923, n. 2044, concernente l'amministrazione provvisoria dell'Unione cooperativa di Milano.

10 settembre 1923, n. 2023, che reca disposizioni relative al prezzo delle locazioni dei fondi rustici.

24 settembre 1923, n. 2272, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto 29 aprile 1923, numero 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

7 ottobre 1923, n. 2282, recante modificazioni alle disposizioni in materia di incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia.

7 ottobre 1923, n. 2283, recante norme per gli assegni circolari.

15 ottobre 1923, n. 2314, che reca nuove disposizioni per riordinamento e la sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina.

21 ottobre 1923, n. 2472, che modifica l'articolo 6 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

21 ottobre 1923, n. 2479, che modifica il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1759, relativo alle associazioni agrarie di mutua assicurazione.

21 ottobre 1923, n. 2726, che reca modificazioni alla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

31 ottobre 1923, n. 2470. — Modificazioni alla convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, per la istituzione della Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro.

29 novembre 1923, n. 2926, recante norme per agevolare il credito ad enti autonomi di di consumo ed a loro consorzi.

2 dicembre 1923, n. 2653. — Modifiche al Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, relativo all'Amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Messina.

2 dicembre 1923, n. 2686. — Norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato.

2 dicembre 1923, n. 2688. — Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

2 dicembre 1923, n. 2729. — Norme relative alla vendita dell'agrocotto.

30 dicembre 1923, n. 2927. — Modificazioni allo statuto dell'ente nazionale per le industrie turistiche.

30 dicembre 1923, n. 3152. — Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

24 gennaio 1924, n. 168. — Modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, col quale fu istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso.

24 gennaio 1924, n. 179. — Istruzione professionale nelle scuole annesse agli istituti di ricovero e di patronato dei ciechi.

24 gennaio 1924, n. 215. — Termini per la esecuzione di alcune disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia nonchè del relativo regolamento.

24 gennaio 1924, n. 216. — Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'economia nazionale.

24 gennaio 1924, n. 269. — Modificazioni al Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, relativo al servizio degli addetti commerciali.

26 febbraio 1924, n. 346. — Agevolezze fiscali per l'industria estrattiva del carbone nell'Istria.

7 marzo 1924, n. 496, circa la validità della firma del liquidatore del Credito fondiario nazionale in Palermo.

20 marzo 1924, n. 533, che reca modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

20 marzo 1924, n. 635, che proroga i termini stabiliti dalla legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

23 marzo 1924, n. 622. — Assegnazione annua nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche diretti a promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'industria.

3 aprile 1924, n. 534, per la scuola professionale dei giovani contadini e per i corsi temporanei per i contadini adulti.

4 maggio 1924, n. 747. — Devoluzione alla Società umanitaria del fondo residuale per contributi volontari esistente presso la « Cassa disoccupazione per operai meccanici e metalurgici ».

4 maggio 1924, n. 748. — Modificazioni al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, riguardante il regime doganale degli oli minerali e dei residui della distillazione degli oli minerali.

4 maggio 1924, n. 754. — Modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

4 maggio 1924, n. 814. — Recante provvedimenti integrativi in materia di credito agrario.

8 maggio 1924, n. 750. — Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

8 maggio 1924, n. 752. — Soppressione del contributo annuale al Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.

15 maggio 1924, n. 749. — Ordinamento dell'istruzione media commerciale.

18 maggio 1924, n. 753. — Provvedimenti per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

23 maggio 1924, n. 838. — Esenzione doganale per talune specie di macchine agrarie.

23 maggio 1924, n. 921. — Modificazioni al titolo III (credito peschereccio) della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

23 maggio 1924, n. 923. — Riordinamento della miniera erariale di Idria.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

POSTE

31 ottobre 1915, n. 1601, concernente il prelievamento di lire 340,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle casse di risparmio medesime.

10 agosto 1916, n. 1370, concernente le ritenute sugli stipendi delle rate di credito dovute dai soci alla Cooperativa nazionale fra impiegati ed agenti postali, telegrafici e telefonici.

20 agosto 1916, n. 1371, concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 in conto della prima annualità autorizzata dalla legge 16 luglio 1914, n. 745, per la costruzione di edifici postali telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato, ecc.

6 settembre 1917, n. 1451, riguardante la istituzione di un servizio di conti correnti ed assegni postali.

9 febbraio 1919, n. 243, concernente l'estensione del servizio telefonico ai comuni che ne sono sprovvisti.

27 marzo 1919, n. 578. — Norme per la franchigia postale e telegrafica.

27 aprile 1919, n. 720. — Norme per l'assunzione del personale femminile di commutazione dei telefoni dello Stato.

10 agosto 1919, n. 1583, recante modificazioni al quadro III della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515.

21 settembre 1919, n. 1845, riguardante le proroghe delle concessioni telefoniche in regioni danneggiate dalla guerra.

4 novembre 1919, n. 2324, relativo alla modificazione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 243 del 9 febbraio 1919, riguardante i mutui alle provincie per collegamenti telefonici.

27 novembre 1919, n. 2441, recante disposizioni per il funzionamento temporaneo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, del Consi-

glio di amministrazione e di disciplina della Commissione disciplinare centrale e delle Commissioni di cui all'articolo 45 del Regio decreto 12 maggio 1920, n. 680, e all'articolo 37 del Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

11 marzo 1922, n. 316, riguardante le modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche e telefoniche.

29 aprile 1920, n. 581, che modifica l'articolo 28 del Regio decreto 11 marzo 1920, numero 316, relativo alle tariffe del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

29 ottobre 1920, n. 1603, recante l'aumento delle retribuzioni alle telefoniste ausiliarie in modificazione al regio decreto 27 aprile 1919, n. 720.

25 gennaio 1921, n. 44, recante modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche.

27 febbraio 1921, n. 149, che modifica il Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1862, relativo ai termini stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'espletamento dei lavori inerenti alla dispensa dal servizio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

31 marzo 1921, n. 507, recante modificazioni al Regio decreto 25 gennaio 1921, n. 44, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche interne.

7 aprile 1921, n. 510, che proroga i poteri della Commissione per l'esame delle controverse in materia di appalti e forniture della Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

26 agosto 1921, n. 1295, che proroga i termini dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale telegrafico e telefonico.

23 novembre 1921, n. 1824, che apporta modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche interne.

29 dicembre 1921, n. 2010, che reca provvedimenti economici per i ricevitori postali telegrafici, fonotelegrafici e telefonici per i sup-

plenti in servizio nelle Ricevitorie per i portatelettere rurali ed i procaccia a piedi.

19 gennaio 1922, n. 42, relativo allo stanziamento di fondi per far fronte alle spese dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione della Conferenza internazionale di Genova.

1^o febbraio 1922, n. 46, contenente disposizioni circa la proroga dei termini per il procedimento di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

1^o febbraio 1922, n. 106, che autorizza la spesa straordinaria di lire 150 milioni per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza dell'elettrificazione di linee ferroviarie.

7 dicembre 1922, n. 1751, che reca modificazioni all'articolo 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, relativo ad autorizzazione straordinaria di spese urgenti per opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.

17 dicembre 1922, n. 1749, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telefonici italiani e per regolare il servizio telegrafico fra i due Stati.

18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale.

2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce le misure della tassa fissa del registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima.

2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

2 settembre 1923, n. 2142, che stabilisce la ripartizione della spesa per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione di linee ferroviarie.

2 settembre 1923, n. 2221, che consente e regola la partecipazione dell'Italia alla costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali.

2 dicembre 1923, n. 2739, che concede i

fondi per i lavori di impianto della centrale telefonica automatica di Torino.

13 dicembre 1923, n. 2924, relativo alla concessione di fondi per gli impianti telefonici urbani di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano.

20 dicembre 1923, n. 2995, riguardante lo stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso postale universale e alla Conferenza internazionale telegrafica e radiotelegrafica.

27 febbraio 1924, n. 360, relativo alla franchigia telegrafica durante il periodo elettorale.

27 febbraio 1924, n. 454, che reca le norme per il pagamento dei crediti iscritti su libretti delle Casse di risparmio postali caduti in successione.

20 marzo 1924, n. 502, che proroga al 1^o maggio 1924 l'attuazione della riforma nel servizio dei vaglia postali disposta con Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2376.

20 marzo 1924, n. 503, che estende ad alcuni uffici postali del Regno il servizio dei pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi.

1^o maggio 1924, n. 655, che reca modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 27 settembre 1923, n. 1067, e 27 settembre 1923, n. 2351, relativi alle comunicazioni senza filo.

1^o maggio 1924, n. 725, che proroga al 30 giugno 1924 i termini fissati dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2808, per l'applicazione dei provvedimenti riguardanti la revisione delle assunzioni, sistemazioni e passaggi del personale postale telegrafico e telefonico.

4 maggio 1924, n. 837, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, concernente la facoltà di concedere ad enti pubblici, a società od a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato.

MARINA MERCANTILE

27 aprile 1915, n. 569, e 28 ottobre 1915, n. 1590. — Provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova.

10 agosto 1916, n. 1031. — Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.

8 ottobre 1916, n. 1491. — Provvedimenti relativi al porto di Genova.

5 novembre 1916, n. 1661. — Provvedimenti relativi al credito navale.

23 novembre 1916, n. 1741. — Modificazione all'articolo 59 della legge 22 giugno 1913, numero 797, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

21 gennaio 1917, n. 238. — Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.

6 maggio 1917, n. 783. — Provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri.

26 agosto 1917, n. 1917. — Facilitazioni in materia di credito navale.

14 febbraio 1918, n. 386. — Provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e dell'Ionio.

9 maggio 1918, n. 742. — Compenso di costruzione ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente ai trasporti di merce e costruiti nei cantieri nazionali.

18 agosto 1918, n. 1149. — Provvedimenti a favore della marina mercantile.

18 agosto 1918, n. 1599. — Applicazione dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, numero 1661, e 26 agosto 1917, relativi all'esercizio del credito navale.

12 settembre 1918, n. 1551. — Aggiunta di un capoverso all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, relativo al compenso di costruzione ai piroscafi in legno.

15 dicembre 1918, n. 1958. — Nuove norme per la liquidazione degli assegni a favore degli iscritti marittimi, loro vedove ed orfani della Cassa invalidi della marina mercantile.

30 marzo 1919, n. 502. — Emendamenti ed aggiunte al decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, circa provvedimenti a favore della marina mercantile.

30 agosto 1919, n. 1712. — Provveditorato al porto di Venezia.

2 ottobre 1919, n. 1849. — Aspiranti alla patente di capitano di lungo corso.

2 ottobre 1919, n. 2090. — Applicazione agli oggetti raccolti in mare durante la guerra

delle norme degli articoli 125 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

26 ottobre 1919, n. 1996. — Erezione in ente morale della Cassa invalidi della marina mercantile costituita ai termini dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, stabilendo gli scopi e l'ordinamento.

27 novembre 1919, n. 2242. — Abrogazione di alcuni decreti luogotenenziali riguardanti la navigazione mercantile.

27 novembre 1919, n. 2320. — Soppressione dei Regi commissari nei porti di Genova, Napoli, Civitavecchia e Livorno.

27 novembre 1919, n. 2349. — Passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari.

15 marzo 1920, n. 305. — Istituzione di un nuovo posto di sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria e del commercio per la marina mercantile.

21 marzo 1920, n. 304. — Soppressione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

22 luglio 1920, n. 1137. — Consiglio d'amministrazione e disciplina per il personale facente parte dei ruoli organici costituiti dal Regio decreto-legge 23 aprile 1919, n. 669.

29 luglio 1920, n. 1135. — Derequisizione delle navi.

29 luglio 1920, n. 1136. — Provveditorato al Porto di Venezia.

5 agosto 1920, n. 1267. — Autorizzazione al ministro per l'industria e commercio di aumentare le tariffe di trasporto per le linee di navigazione sovvenzionate.

23 settembre 1920, n. 1398. — Fornitura dei carbonili alle navi nei porti italiani.

7 novembre 1920, n. 1639. — Ordinamento del Consiglio Superiore della marina mercantile.

7 novembre 1920, n. 1668. — Proroga al 30 giugno 1921 del termine per l'emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

2 dicembre 1920, n. 1784. — Conto corrente istituito fra il Ministero del tesoro e quello della marina per i servizi del traffico marittimo.

5 dicembre 1920, n. 1786. — Impianto di apparecchi radiotelegrafici a bordo delle navi mercantili.

13 gennaio 1921, n. 31. — Derequisizione delle navi mercantili.

27 gennaio 1921, n. 84. — Composizione Consiglio superiore marina mercantile.

31 marzo 1921, n. 366. — Estensione ai territori della Venezia Giulia di taluni provvedimenti legislativi già esistenti per la marina mercantile nazionale.

7 aprile 1921, n. 477. — Prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze di carico emesse anteriormente al 1° settembre 1914 nei territori annessi al Regno.

25 settembre 1921, n. 1336. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

16 ottobre 1921, n. 1587. — Riscatto dell'indennità da parte degli equipaggi mercantili contro gli infortuni.

30 dicembre 1921, n. 2015. — Requisizione delle navi mercantili.

19 gennaio 1922, n. 13. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

16 novembre 1922, n. 1459. — Istituzione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

21 dicembre 1922, n. 1719. — Conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della marina per i servizi del traffico marittimo.

8 febbraio 1923, n. 323. — Norme per la matricolazione delle gente di mare.

8 febbraio 1923, n. 338. — Termine per ricorrere alla Commissione arbitrare istituita col decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 844.

22 marzo 1923, n. 879. — Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

29 marzo 1923, n. 884. — Modifica al decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

26 aprile 1923, n. 999. — Inibizione dell'esercizio della navigazione ai marittimi resisi colpevoli del reato di diserzione.

26 aprile 1923, n. 1045. — Convenzioni stipulate con le società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

26 aprile 1923, n. 1153. — Abrogazione del decret. luogotenenziale 23 gennaio 1916, numero 71.

7 giugno 1923, n. 1325. — Norme per l'imposizione del nome alle navi mercantili.

10 settembre 1923, n. 2056. — Condizioni che possono essere imposte a società anonime acquirenti di navi dello Stato.

10 settembre 1923, n. 2144. — Demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni.

6 dicembre 1923, n. 2931. — Estensione al piroscafo « Manzoni » delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

16 dicembre 1923, n. 2794. — Norme per la vendita delle navi all'estero.

31 dicembre 1923, n. 3151. — Liquidazione dei compensi stabiliti dal decreto-legge 30 marzo 1919, n. 502.

24 febbraio 1924, n. 455. — Trasferimento del Commissariato per i servizi della marina mercantile al Ministero delle poste e dei telegrafi.

1° marzo 1924, n. 550. — Nomina di un Regio commissario per i magazzini generali di Trieste.

27 marzo 1924, n. 530. — Proroga del termine per la revisione delle tasse e soprattasse di ancoraggio.

10 aprile 1924, n. 531. — Aggiunte al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sui provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

10 aprile 1924, n. 532. — Riforma della costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

FERROVIE

28 novembre 1907, n. 801. — Tariffe e condizioni di trasporto di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

10 giugno 1909, n. 413. — Tariffe e condizioni di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

15 luglio 1909, n. 565. — Applicazione al tronco Poggio Rusco-Revere della linea ferroviaria Verona-Bologna delle disposizioni della legge 7 febbraio 1901, n. 44.

3 marzo 1910, n. 182. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

21 aprile 1910, n. 195. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie complementari della Sicilia.

2 giugno 1910, n. 295. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

21 luglio 1910, n. 567. — Riduzione del prezzo stabilito dalla tariffa speciale per il trasporto di giornali.

31 agosto 1910, nn. 632, 637. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

7 settembre 1910, nn. 672, 673, 701, 702, 703, 704. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

13 ottobre 1910, n. 750. — Proroga del termine per le riduzioni ferroviarie concesse in occasione della commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali.

27 novembre 1910, n. 953. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

23 febbraio 1911, n. 246. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

8 febbraio 1912, n. 177. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone sulle ferrovie dello Stato.

20 ottobre 1912, n. 1161. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.

19 dicembre 1912, n. 1397. — Tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.

26 novembre 1914, n. 1426. — Tariffe e condizioni per i trasporti di persone e merci sulle ferrovie dello Stato.

52 luglio 1915, n. 1175. — Modificazione della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata.

23 dicembre 1915, n. 1901. — Provvedimenti di tariffe per i trasporti sulle ferrovie dello Stato a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

23 dicembre 1915, n. 1902. — Provvedimenti di tariffa per i trasporti di zolfo a Catania.

13 agosto 1917, n. 1393. — Approvazione dei regolamenti dei vari personali delle ferrovie dello Stato.

14 febbraio 1918, n. 366. — Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393, e applicazione delle pene disciplinari per il personale delle ferrovie dello Stato.

1º agosto 1918, n. 1197. — Modificazione della legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

22 dicembre 1918, n. 2064. — Inscrizione del personale stabile e in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia nei ruoli delle ferrovie dello Stato.

9 febbraio 1919, n. 206. — Aggiunte ai regolamenti del personale delle ferrovie dello Stato, relative al trattamento di pensione.

11 giugno 1919, nn. 913, 1023. — Provvedimenti economici per il personale delle ferrovie dello Stato.

17 giugno 1919, n. 1325. — Concessioni di viaggio ai giornalisti professionisti.

28 settembre 1919, n. 1805. — Elettificazione delle ferrovie.

29 settembre 1919, n. 1837. — Concessioni di viaggio agli onorevoli senatori e deputati ed ex-deputati.

9 ottobre 1919, n. 2159. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

16 novembre 1919, n. 2120. — Norme per la ripartizione del fondo cointeressenza istituito col decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, numero 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2319. — Norme per le promozioni in talune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2321. — Istituzione di una Commissione per la sistemazione dei ferrovieri ex-combattenti ed avventizi che ne abbiano diritto ed abolizione dei giudizi riservati delle note informative.

27 novembre 1919, n. 2375. — Passaggi a livello sulle ferrovie dello Stato.

27 novembre 1919, n. 2460. — Modificazioni temporanee all'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

28 dicembre 1919, n. 2557. — Facilitazioni ferroviarie ai ricevitori postelegrafonici e rispettive famiglie.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924 25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

2 febbraio 1920, n. 130. — Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

4 marzo 1920, n. 280. — Disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie.

8 aprile 1920, n. 410. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

2 maggio 1920, n. 597. — Elettrificazione delle ferrovie.

2 maggio 1920, n. 598. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.

2 maggio 1920, n. 615. — Provvedimenti economici a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

1^o settembre 1920, n. 1219. — Istituzione del posto di direttore generale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e soppressione dei gradi e qualifiche di amministratore generale e direttore generale dell'esercizio.

7 settembre 1920, n. 1299. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1523. — Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1600. — Applicazione dei prezzi ridotti previsti dalla concessione speciale X ai viaggi degli emigranti e rimpatrianti stranieri che transitano sulle linee ferroviarie dello Stato.

29 ottobre 1920, n. 1602. — Accordo concluso a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 21 luglio 1920 relativo a deroghe temporanee delle disposizioni della convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.

7 novembre 1920, n. 1904. — Elevazione da 60 a 100 chilometri del limite di percorrenza dei biglietti di abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato.

18 novembre 1920, n. 1729. — Provvedimenti economici a favore del personale navigante delle ferrovie dello Stato.

25 novembre 1920, n. 1726. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie nelle nuove provincie.

9 dicembre 1920, n. 1817. — Soppressione della Direzione generale di combustibili e trasferimento del servizio carboni esteri alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

24 marzo 1921, n. 431. — Validità di alcuni decreti luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.

9 giugno 1921, n. 788. — Abolizione di alcune tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.

16 giugno 1921, n. 931. — Facilitazioni di viaggio a favore di mutilati e invalidi di guerra, nonché delle famiglie dei caduti in guerra.

15 giugno 1921, n. 1021. — Facilitazioni di viaggio per compagnie teatrali, suonatori ambulanti, ecc.

21 agosto 1921, n. 1270. — Biglietti di abbonamento sulle ferrovie dello Stato.

19 settembre 1921, n. 1298. — Acquisto da parte delle ferrovie dello Stato di locomotori elettrici.

9 ottobre 1921, n. 1427. — Ripristino delle concessioni speciali e di biglietti per viaggi circolari.

28 ottobre 1921, n. 1524. — Modificazioni al Regio decreto 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato.

12 novembre 1921, n. 1585. — Nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

15 dicembre 1921, n. 1857. — Abolizione del supplemento domenicale sui prezzi dei biglietti per viaggi sulle ferrovie dello Stato.

22 dicembre 1921, n. 1870. — Abrogazione del Regio decreto 27 aprile 1915, n. 569, e dei decreti luogotenenziali 28 ottobre 1915, n. 1590, e 8 ottobre 1916, n. 1491, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale dei servizi nel porto di Genova.

17 aprile 1922, n. 651. — Esecuzione dell'accordo concluso a Berna il 24 settembre 1921 fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe temporanee alle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909.

25 aprile 1922, n. 741. — Termini di resa dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

4 febbraio 1923, n. 316. — Spesa per la costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna.

18 marzo 1923, n. 744. — Spese di 180 milioni per costruzioni ferroviarie.

22 luglio 1923, n. 1431. — Prestazione del personale delle ferrovie dello Stato.

22 luglio 1923, n. 1720. — Esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera per alcune deroghe alla Convenzione del Gottardo 1909.

22 luglio 1923, n. 1818. — Trasporti a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra.

16 settembre 1923, n. 2097. — Variazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole, zucchero greggio e comune.

24 settembre 1923, n. 2123. — Modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

2 dicembre 1923, n. 2735. — Proroga dei termini di resa dei trasporti ferroviari.

16 dicembre 1923, n. 2740. — Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.

3 gennaio 1924, n. 1. — Interpretazione delle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, circa la revisione delle assunzioni e sistemazioni in ruolo del personale dello Stato.

27 gennaio 1924, n. 172. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

27 gennaio 1924, n. 173. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

27 gennaio 1924, n. 174. — Unificazione della gestione delle ferrovie delle nuove provincie.

27 gennaio 1924, n. 203. — Assegnazione di fondi a cooperative edilizie ferroviarie dell'Alto Adige.

31 gennaio 1924, n. 171. — Applicazione del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, concernente pensioni a determinate categorie di personale delle ferrovie dello Stato.

3 febbraio 1924, n. 169. — Assegnazione di 400 milioni per spese ferroviarie.

9 marzo 1924, n. 419. — Appello contro sentenze riguardanti trasporti ferroviari.

13 marzo 1924, n. 526. — Assicurazione di personale delle ferrovie dello Stato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

23 marzo 1924, n. 469. — Corresponsione dell'indennità prevista dal Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2306, agli agenti delle ferrovie dello Stato iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

23 marzo 1924, n. 498. — Integrazione di pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

23 marzo 1924, n. 499. — Assegni per malattia al personale delle ferrovie dello Stato.

27 aprile 1924, n. 556. — Dispensa dal servizio del personale ferroviario.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti Reali concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste da convalidare dal Parlamento.

ESERCIZIO 1921-22.

- 16 luglio 1921, n. 1044, che autorizza la 1^a prelevazione.
 26 agosto 1921, n. 1141, che autorizza la 2^a prelevazione.
 21 agosto 1921, n. 1241, che autorizza la 3^a prelevazione.
 24 agosto 1921, n. 1252, che autorizza la 4^a prelevazione.
 19 settembre 1921, n. 1349, che autorizza la 5^a prelevazione.
 19 settembre 1921, n. 1350, che autorizza la 6^a prelevazione.
 19 settembre 1921, n. 1351, che autorizza la 7^a prelevazione.
 19 settembre 1921, n. 1352, che autorizza la 8^a prelevazione.
 9 ottobre 1921, n. 1538, che autorizza la 9^a prelevazione.
 9 ottobre 1921, n. 1539, che autorizza la 10^a prelevazione.
 23 ottobre 1921, n. 1540, che autorizza la 11^a prelevazione.
 23 ottobre 1921, n. 1541, che autorizza la 12^a prelevazione.
 23 ottobre 1921, n. 1542, che autorizza la 13^a prelevazione.
 23 ottobre 1921, n. 1543, che autorizza la 14^a prelevazione.
 28 ottobre 1921, n. 1595, che autorizza la 15^a prelevazione.
 30 ottobre 1921, n. 1630, che autorizza la 16^a prelevazione.

30 ottobre 1921, n. 1629, che autorizza la 17^a prelevazione.

16 novembre 1921, n. 1694, che autorizza la 18^a prelevazione.

19 novembre 1921, n. 1717, che autorizza la 19^a prelevazione.

19 novembre 1921, n. 1772, che autorizza la 20^a prelevazione.

24 novembre 1921, n. 1773, che autorizza la 21^a prelevazione.

24 novembre 1921, n. 1774, che autorizza la 22^a prelevazione.

27 novembre 1921, n. 1775, che autorizza la 23^a prelevazione.

29 dicembre 1921, n. 2081, che autorizza la 24^a prelevazione.

15 febbraio 1922, n. 244, che autorizza la 25^a prelevazione.

9 aprile 1922, n. 578, che autorizza la 26^a prelevazione.

25 aprile 1922, n. 622, che autorizza la 27^a prelevazione.

25 aprile 1922, n. 628, che autorizza la 28^a prelevazione.

30 aprile 1922, n. 708, che autorizza la 29^a prelevazione.

30 aprile 1922, n. 709, che autorizza la 30^a prelevazione.

30 aprile 1922, n. 826, che autorizza la 31^a prelevazione.

30 aprile 1922, n. 827, che autorizza la 32^a prelevazione.

ESERCIZIO 1922-23.

8 settembre 1922, n. 1250, che autorizza la 1^a prelevazione.

17 ottobre 1922, n. 1337, che autorizza la 2^a prelevazione.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

29 ottobre 1922, n. 1415, che autorizza la 3^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1416, che autorizza la 4^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1417, che autorizza la 5^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1418, che autorizza la 6^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1419, che autorizza la 7^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1420, che autorizza la 8^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1421, che autorizza la 9^a prelevazione.

29 ottobre 1922, n. 1422, che autorizza la 10^a prelevazione.

12 novembre 1922, n. 1553, che autorizza la 11^a prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1603, che autorizza la 12^a prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1604, che autorizza la 13^a prelevazione.

15 novembre 1922, n. 1605, che autorizza la 14^a prelevazione.

7 dicembre 1922, n. 1616, che autorizza la 15^a prelevazione.

7 dicembre 1922, n. 1633, che autorizza la 16^a prelevazione.

19 dicembre 1922, n. 1721, che autorizza la 17^a prelevazione.

28 dicembre 1922, n. 1787, che autorizza la 18^a prelevazione.

7 gennaio 1923, n. 110, che autorizza la 19^a prelevazione.

18 gennaio 1923, n. 111, che autorizza la 20^a prelevazione.

8 febbraio 1923, n. 288, che autorizza la 21^a prelevazione.

8 febbraio 1923, n. 289, che autorizza la 22^a prelevazione.

11 febbraio 1923, n. 394, che autorizza la 23^a prelevazione.

18 febbraio 1923, n. 455, che autorizza la 24^a prelevazione.

25 febbraio 1923, n. 514, che autorizza la 25^a prelevazione

11 marzo 1923, n. 660, che autorizza la 26^a prelevazione.

11 marzo 1923, n. 661, che autorizza la 27^a prelevazione.

5 aprile 1923, n. 928, che autorizza la 28^a prelevazione.

19 aprile 1923, n. 930, che autorizza la 29^a prelevazione.

19 aprile 1923, n. 911, che autorizza la 30^a prelevazione.

19 aprile 1923, n. 931, che autorizza la 31^a prelevazione.

19 aprile 1923, n. 929, che autorizza la 32^a prelevazione.

26 aprile 1923, n. 1171, che autorizza la 33^a prelevazione.

3 maggio 1923, n. 1202, che autorizza la 34^a prelevazione.

10 maggio 1923, n. 1203, che autorizza la 35^a prelevazione.

6 giugno 1923, 1338, che autorizza la 36^a prelevazione.

6 giugno 1923, n. 1339, che autorizza la 37^a prelevazione.

17 giugno 1923, n. 1430, che autorizza la 38^a prelevazione.

28 giugno 1923, n. 1477, che autorizza la 39^a prelevazione.

28 giugno 1923, n. 1478, che autorizza la 40^a prelevazione.

ESERCIZIO 1923-24.

12 luglio 1923, n. 1614, che autorizza la 1^a prelevazione.

12 luglio 1923, n. 1615, che autorizza la 2^a prelevazione.

10 agosto 1923, n. 1897, che autorizza la 3^a prelevazione.

20 agosto 1923, n. 1898, che autorizza la 4^a prelevazione.

20 agosto 1923, n. 1899, che autorizza la 5^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 1967, che autorizza la 6^a prelevazione.

10 settembre 1923, n. 2025, che autorizza la 7^a prelevazione.

- 10 settembre 1923, n. 2026, che autorizza la 8ª prelevazione.
- 10 settembre 1923, n. 2027, che autorizza la 9ª prelevazione.
- 10 settembre 1923, n. 2028, che autorizza la 10ª prelevazione.
- 10 settembre 1923, n. 2029, che autorizza la 11ª prelevazione.
- 15 settembre 1923, n. 2032, che autorizza la 12ª prelevazione.
- 24 settembre 1923, n. 2033, che autorizza la 13ª prelevazione.
- 24 settembre 1923, n. 2034, che autorizza la 14ª prelevazione.
- 21 ottobre 1923, n. 2301, che autorizza la 15ª prelevazione.
- 21 ottobre 1923, n. 2302, che autorizza la 16ª prelevazione.
- 21 ottobre 1923, n. 2303, che autorizza la 17ª prelevazione.
- 31 ottobre 1923, n. 2381, che autorizza la 18ª prelevazione.
- 9 novembre 1923, n. 2567, che autorizza la 19ª prelevazione.
- 6 dicembre 1923, n. 2691, che autorizza la 20ª prelevazione.
- 16 dicembre 1923, n. 2692, che autorizza la 21ª prelevazione.
- 23 dicembre 1923, n. 2894, che autorizza la 22ª prelevazione.
- 23 dicembre 1923, n. 2853, che autorizza la 23ª prelevazione.
- 23 dicembre 1923, n. 2854, che autorizza la 24ª prelevazione.
- 3 gennaio 1924, n. 2, che autorizza la 25ª prelevazione.
- 6 gennaio 1924, n. 7, che autorizza la 26ª prelevazione.
- 13 gennaio 1924, n. 8, che autorizza la 27ª prelevazione.
- 27 gennaio 1924, n. 67, che autorizza la 28ª prelevazione.
- 27 gennaio 1924, n. 68, che autorizza la 29ª prelevazione.
- 27 gennaio 1924, n. 69, che autorizza la 30ª prelevazione.
- 27 gennaio 1924, n. 70, che autorizza la 31ª prelevazione.
- 17 febbraio 1924, n. 247, che autorizza la 32ª prelevazione.
- 17 febbraio 1924, n. 248, che autorizza la 33ª prelevazione.
- 25 febbraio 1924, n. 264, che autorizza la 34ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 265, che autorizza la 35ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 266, che autorizza la 36ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 294, che autorizza la 37ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 295, che autorizza la 38ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 296, che autorizza la 39ª prelevazione.
- 2 marzo 1924, n. 297, che autorizza la 40ª prelevazione.
- 13 marzo 1924, n. 424, che autorizza la 41ª prelevazione.
- 20 marzo 1924, n. 430, che autorizza la 42ª prelevazione.
- 20 marzo 1924, n. 431, che autorizza la 43ª prelevazione.
- 20 marzo 1924, n. 432, che autorizza la 44ª prelevazione.
- 3 aprile 1924, n. 433, che autorizza la 45ª prelevazione.
- 3 aprile 1924, n. 434, che autorizza la 46ª prelevazione.
- 3 aprile 1924, n. 435, che autorizza la 47ª prelevazione.
- 3 aprile 1924, n. 436, che autorizza la 48ª prelevazione.
- 3 aprile 1924, n. 437, che autorizza la 49ª prelevazione.
- 17 aprile 1924, n. 557, che autorizza la 50ª prelevazione.
- 22 aprile 1924, n. 558, che autorizza la 51ª prelevazione.
- 22 aprile 1924, n. 559, che autorizza la 52ª prelevazione.
- 22 aprile 1924, n. 560, che autorizza la 53ª prelevazione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1925

24 aprile 1924, n. 561, che autorizza la 54ª prelevazione.

27 aprile 1924, n. 641, che autorizza la 55ª prelevazione.

27 aprile 1924, n. 642, che autorizza la 56ª prelevazione.

8 maggio 1924, n. 666, che autorizza la 57ª prelevazione.

8 maggio 1924, n. 667, che autorizza la 58ª prelevazione.

8 maggio 1924, n. 691, che autorizza la 59ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 892, che autorizza la 60ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 847, che autorizza la 61ª prelevazione.

22 maggio 1924, n. 893, che autorizza la 62ª prelevazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico, sul quale il senatore Cassis, con altri senatori, ha presentato un ordine del giorno di cui do lettura:

« Considerato che il decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, recante provvedimenti per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse, mentre si propone di fare eseguire per conto del Governo le opere pubbliche necessarie, vi aggiunge il concetto di procedere alle trasformazioni fondiari a carico dei privati, anche di ufficio, ove occorra; ma non accompagna le estesissime facoltà accordate all'Amministrazione pubblica e ai concessionari, con le necessarie garanzie a tutela del diritto;

che neppure è indicata la procedura da seguire, nè in qual modo i privati saranno a tempo informati dei progettati provvedimenti: i quali provvedimenti possono giungere fino alla espropriazione per opera dei concessionari, e perfino per opera dei proprietari vicini, con indennità molto inferiori al valore dei terreni;

che non è definito come sarà formato il Comitato, investito di amplissime attribuzioni per la esecuzione del decreto-legge;

che nessun mezzo di reclamo è preveduto, salvo per le spese di lavori fatti d'ufficio;

che le disposizioni del decreto sono redatte in modo da lasciare in arbitrio dell'Amministrazione qualunque località o regione dove sia ritenuto opportuno eseguire qualche opera pubblica connessa a trasformazioni fondiari;

il Senato, pur apprezzando il principio di attivare le opere pubbliche, senza dubbio indispensabili al miglioramento fondiario di molte zone, ritiene che l'argomento debba essere esaminato con la massima ponderazione, e delibera di stralciare detto decreto-legge dal disegno di legge presentato al Senato il 21 gennaio 1925 (n. 101, pag. 87).

Cassis, Raineri, Scaduto, Fratellini, Soderini, Di Trabia, Mosca, Campello, Rossi Giovanni, Amero D'Aste, Malaspina, De Novellis, Mazziotti, Calisse, Libertini, Sinibaldini, Melodia, Pansa, Salvago Raggi, Mazzoni, Gallina, Rolandi Ricci, Tommasi, Sili, Cagnetta, Gioppi, Cataldi, Francica Nava, De Marinis, Boncompagni ».

Il senatore Santucci ha anch'egli presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, senza pregiudizio dell'approvazione del disegno di legge che converte in legge insieme ad altri moltissimi decreti-legge, il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 691, invita il Governo ad esaminare se con un provvedimento opportuno possa temperarsi l'art. 1 del detto decreto, in guisa di salvaguardare in quanto sia possibile il diritto di proprietà, compatibilmente con altre considerazioni che possono avere consigliato quella disposizione ».

BÉRIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BÉRIO, relatore. Su questo disegno di legge, come ha avvertito il Presidente, sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo reca la firma dei senatori Cassis, Raineri ed altri, e riguarda il decreto 18 maggio 1924, che è compreso nel blocco dei 2300 decreti. Questo decreto reca provvedimenti sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse. Con tale ordine del giorno si pone in luce l'importanza e la gravità di questo decreto e se ne chiede lo stralcio, perchè possa formare oggetto di una discussione separata.

È stato poi presentato un ordine del giorno dal senatore Santucci: esso riguarda un decreto, col quale si sospende l'applicazione della disposizione della legge sulle espropriazioni, relativamente al diritto di retrocessione a favore del proprietario espropriato. Con questo ordine del giorno l'onorevole Santucci non chiede lo stralcio, ma invita il Governo ad esaminare un provvedimento opportuno di modificazione o attenuazione.

Io accetto senza altro l'ordine del giorno Santucci; ma quanto all'ordine del giorno presentato dal senatore Cassis e da altri, con il quale si chiede lo stralcio, io non so quale sia il pensiero del Governo. Devo però esporre le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha concluso approvando integralmente il disegno di legge, senza stralci.

Innanzitutto devo osservare che questo disegno di legge comprende la conversione di oltre 2300 decreti che furono ampiamente esaminati dalla Commissione parlamentare. Può impressionare il fatto che fra tanti decreti, molti dei quali d'importanza straordinaria, sia dal punto di vista giuridico che da quello amministrativo, finanziario e politico, i quali riguar-

dano in grandissima parte tutta l'azione spiegata dal presente e dai precedenti Governi in questi ultimi anni, si chiedi lo stralcio di un solo decreto, il quale, per quanto possa essere discusso, non fa altro che estendere le disposizioni già contenute in altre leggi per i terreni paludosi e per l'Agro romano.

Ma anche prescindendo da ciò, è da rilevare che questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con approvazione unica, globale, complessiva, per cui lo stralcio implicherebbe il ritorno di tutto quanto il disegno di legge alla Camera dei deputati; e ciò non solo per ragioni formali, ma anche per ragioni sostanziali, perchè molti di questi decreti sono connessi fra loro; quindi non sarebbe supponibile che oggi il Senato stralciasse un decreto senza modificare il concetto che ha guidato la Camera nella ratifica complessiva di tutti i decreti compresi in questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale ha altresì creduto opportuno di proporre la ratifica in blocco per liberarci una buona volta da questi 2300 decreti che si trascinano da un ramo all'altro del Parlamento, che ingombrano le due Camere e gli uffici ministeriali, senza che si veda se e quando potrebbero singolarmente ottenere la ratifica. Infine un'altra considerazione ha consigliato questa proposta, in quanto non si tratta di un disegno di legge ordinario, ma si tratta di decreti già in vigore; ora lo stralcio che si facesse di uno o più decreti importerebbe soltanto la separazione dei decreti stralciati, i quali continuerebbero cioè non ostante a rimanere in vigore.

Dal momento che il ministro all'altro Ramo del Parlamento ha dichiarato che del decreto, a cui si riferisce l'ordine del giorno Cassis, non intende per ora far uso e che lo metterà allo studio per eventuali modificazioni, pregherei il Senato di considerare se anziché andare incontro all'inconveniente di sospendere tutto o riporre l'intero progetto in discussione, non sia praticamente preferibile prendere atto di questa dichiarazione.

Questo disegno di legge 18 maggio, come già ho accennato, non crea nessuna situazione giuridica nuova; è una facoltà che si dà al Governo di poter fare dei comprensori. Questi comprensori vanno approvati con decreti Reali,

e i terreni inclusi sono soggetti a determinate procedure. Senza il decreto Reale di approvazione del comprensorio la procedura non si può applicare, perchè il Governo non ha esercitato la facoltà che gli deriva dal decreto.

Se il Governo assicurerà, come ha già dichiarato alla Camera, che non ne farà uso per ora, mi limito a richiamare l'attenzione del Senato sul punto se allo stato delle cose, visto che non è stato chiesto dagli onorevoli senatori lo stralcio di nessun altro decreto, non sia più opportuno e pratico di venire all'approvazione integrale delle proposte fatte dall'Ufficio centrale, prendendo atto delle dichiarazioni che potrà fare l'onorevole ministro.

Quanto poi all'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole Santucci, io lo accetto volentieri. Si tratta di una disposizione che fu fatta evidentemente in un periodo in cui avvenivano facili cambiamenti nel valore della proprietà immobiliare e si volle impedire che gli antichi espropriati facessero uso della facoltà di retrocessione per avvantaggiarsi delle differenze di prezzo.

Si tratta di una disposizione che, se poteva ritenersi giustificata nel momento in cui fu emessa, oggi credo che non abbia più ragione di esistere perchè il diritto di retrocessione è logicamente connesso all'istituto dell'espropriazione, e non potrebbe essere soppresso senza modificare le basi dell'istituto stesso.

Non si tratta però, secondo il mio modo di vedere, di distruggere quel decreto, e difatti l'onorevole Santucci non fa questa proposta, ma si tratta di fare un provvedimento di modificazione o di abrogazione per l'avvenire, fermo rimanendo il decreto per l'effetto che può avere avuto. Io quindi accetto l'ordine del giorno; per la prima parte mi rimetto alle dichiarazioni che farà il Governo, e dichiaro che se si verrà all'idea dello stralcio, l'Ufficio centrale, anche per coerenza alla sua proposta, si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassis.

CASSIS. Io non credo di dover rispondere alla questione procedurale che l'egregio Relatore dell'Ufficio centrale ha mosso circa la necessità di far tornare alla Camera tutti i 2300 decreti legge nel caso che venisse accolta la nostra domanda di stralcio. Dichiaro di essere incom-

petente in questa materia; mi pare solo molto sommessamente, che non si possa mettere un disegno di legge di tal genere alla stregua di tutti gli altri.

Qui non si tratta di una legge i cui articoli sono collegati l'uno all'altro. Si tratta di decreti ciascuno dei quali sta a sè. Quindi quelli approvati dai due rami del Parlamento diventano legge dello Stato; questa è una questione del resto che il presidente del Senato risolverà. Ma io desidero parlare di cosa molto più importante, che non una semplice difficoltà di procedura.

Il decreto legge 18 maggio 1924, oggetto del nostro ordine del giorno, tende a regolare si può dire, tutta la proprietà fondiaria. Esso è così importante e grave che almeno mi pareva dover mio, come parve ai colleghi del Comitato agrario che firmarono l'ordine del giorno, che si dovesse richiamare l'attenzione del Senato per ottenere che sia ampiamente discusso.

Non farò un esame approfondito di questo decreto; l'ordine del giorno presentato è già di per sè abbastanza motivato; non è detto però nell'ordine del giorno tutto quello che converrebbe sviluppare, p. es. c'è nell'ultimo articolo del decreto una disposizione che ha una portata gravissima; esso dispone che il governo del Re coordinerà queste disposizioni a quelle che riguardano l'Agro Romano; e in oltre emanerà norme per l'attuazione di questo decreto legge, *con efficacia legislativa*.

A me pare straordinario che un decreto legge si possa presentare così incompleto per dichiarazione dello stesso decreto; e che sia forse anche incostituzionale dopo tale riconoscimento aperto, che il governo deleghi a sè stesso la facoltà di emanare delle norme complementari, con potere legislativo. In merito poi debbo far menzione della nessuna garanzia che rimane ai proprietari circa il loro diritto di proprietà; un Comitato che non si sa come sarà formato (non c'è nemmeno il più piccolo cenno), deve fare proposte circa le trasformazioni fondiarie d'interesse collettivo: che cosa sieno queste trasformazioni fondiarie non è accennato in verun modo. Ora la frase è talmente elastica che può comprendere tutto. Nei progetti, che per fortuna non vennero innanzi, presentati dal partito popolare, e dal partito socialista

si accennava a terre incolte, si accennava a terre insufficientemente coltivate. Le terre incolte erano una immaginazione; le terre insufficientemente coltivate vi possono essere, ma qui si parla di trasformazione fondiaria; e qualunque cosa può essere opportuno trasformare.

Ebbene questo comitato ha la facoltà di proporre queste trasformazioni senza che si pongano dei limiti. I due ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, che devono provvedere, emettono un decreto e fanno una concessione. Entriamo, a questo punto, nella parte più pericolosa. Tutti questi lavori siano le opere pubbliche, siano le trasformazioni d'interesse generale, sono affidati ai concessionari.

Che cosa sia capace di fare questo sistema delle concessioni non credo di doverlo dire; anche recentemente abbiamo avuto esempi gravi, che hanno dato luogo a inchieste per opera del Ministero dei lavori pubblici. Alcune di queste è finita all'autorità giudiziaria. Ora quando si mette di mezzo la speculazione si possono inventare degli interessi allo scopo di fare speculazioni. Questi concessionari, poi, oltre eseguire le opere pubbliche, e oltre provvedere alle trasformazioni di interesse collettivo, possono essere incaricati anche di attuare le trasformazioni dei singoli fondi, e in questo caso hanno il diritto di espropriarli capitalizzando il semplice reddito dominicale; la qual cosa è una spoliazione vera e propria. Ma almeno ci fossero garanzie! in questo Decreto invece non si sa come i proprietari saranno avvertiti dei singoli procedimenti, non è preveduto alcun diritto a reclamo, si è in mano completamente dell'Amministrazione. Ora io, vecchio impiegato, rispetto e conosco le virtù dell'amministrazione ma non credo francamente che l'amministrazione pubblica possa giudicare su questa materia: è cosa questa che assolutamente la sola iniziativa privata può fare. Il Governo adempia al suo compito, come è nel suo programma; provveda a quello che nessuno dei Governi precedenti, pur con le migliori promesse, e con leggi apposite, ha potuto compiere in fatto di opere pubbliche, di sistemazioni di torrenti, di tutti i provvedimenti possibili per il risanamento delle plaghe più afflitte dalla malaria; provveda alle grandi opere che possono facilitare l'agricoltura, ca-

nali, bacini montani, bonifiche. Provveda a tutto questo, non col sistema di concessione perchè un provvedimento del ministro Sarrocchi ha abolito questo sistema...

CORBINO. Non è abolito.

CASSIS. Per le bonifiche soltanto rimane, ma non per tutte le operazioni che si possono fare con questo decreto. Noi saremo ben contenti che si faccia qualche cosa in quest'ordine di idee; ma si faccia in modo che garantisca il rispetto alla proprietà privata, che nella decretata maniera è completamente vulnerata. Il Senato sa meglio di me che se non si lascia sicurezza alla proprietà privata, niente di buono sarà fatto perchè i miglioramenti dell'agricoltura, soltanto per opera dei proprietari si raggiungono. Se tali miglioramenti sono affidati o a concessionari o allo Stato si getteranno via milioni e miliardi senza ottenere un risultato corrispondente.

Per questi motivi, e per altri che si potrebbero esporre, abbiamo creduto di dover mandare lo stralcio di questo decreto-legge; e aggiungiamo la preghiera che nulla sia eseguito di quel decreto per il momento, ma che esso si discuta immediatamente. Non vogliamo sfuggire alla discussione; siamo persuasi che qualche cosa si possa fare; che sia commendevole il principio informatore, quello cioè di spingere il Governo ad eseguire quelle opere che già da molto tempo avrebbero dovuto essere compiute. Chi conosce l'Italia meridionale e le isole sa in quali condizioni siano fiumi e torrenti; la rete stradale, i bacini montani ecc.

Insisto perchè questo decreto sia stralcio, poichè non mi pare sia esatto il dire che in ogni caso rimarrebbe un decreto-legge che si può eseguire. Quando una dichiarazione del Governo ammetta che il decreto sarà ampiamente discusso, mi pare che il Governo resti obbligato moralmente a non attuarlo per ora; mentre se diventa legge, l'amministrazione domani, di qui a sei mesi o un anno potrebbe cominciare ad applicarlo con piena libertà.

Quindi io devo insistere e prego il Governo di accettare l'ordine del giorno e spero che l'Ufficio centrale vorrà consentire allo stralcio.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Il Senato ha udito l'accettazione del mio modestissimo ordine del giorno da parte

dell'Ufficio centrale, e perciò, se il Governo si associerà, come spero, non vi è più interesse che io lo svolga ampiamente. Accenno soltanto.

La questione, come fu detto, consiste in ciò: è tolto, con l'articolo 1 del decreto-legge 11 marzo 1923, al proprietario espropriato un diritto molto apprezzabile, che è anche un omaggio al principio della proprietà, diritto scritto nella legge organica del 1865 sulle espropriazioni, consistente in ciò, che, se ad opera finita, risultano dei relitti o anche l'intera proprietà più non serva all'opera pubblica, il proprietario possa chiedere la retrocessione della proprietà espropriata che risulti inutile ai fini dell'opera pubblica.

A questo principio sacrosanto, scritto nella legge organica, fu derogato nel periodo di guerra e dell'immediato dopo guerra per speciali ed eccezionali circostanze del momento. Col decreto-legge, che ora si tratta di approvare, questa deroga diventa definitiva e passa a far parte della legge organica, in maniera lesiva del diritto di proprietà e senza una ragione al mondo. Per questo a me sembra che il decreto in parola non sia giustificato. Però, volendo aderire alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e cioè per evitare che lo stralcio di un decreto possa danneggiare l'approvazione di tutto il disegno di legge, il quale ha una grande importanza pratica per far rientrare in carreggiata una grossa parte della legislazione che ora se ne trova fuori, io non domando lo stralcio; domando soltanto al Governo (e spero che vorrà concedermelo) l'impegno di presentare al più presto possibile un disegno di legge che arrechi temperamenti e modificazioni notevoli a questo decreto, in guisa da conciliare i diritti sacrosanti della proprietà con altre considerazioni che possano per avventura giustificare anche per l'avvenire una deroga al diritto del proprietario espropriato per la retrocessione. Qu allora il Governo accetti questa mia richiesta, io non farò altra proposta al riguardo.

PRESIDENTE. Informo il Senato che c'è una proposta sospensiva dell'intero disegno di legge, proposta presentata dagli onorevoli senatori Ciccotti, Bergamini, Molmenti, De Vito, Pavia e Sanarelli. Evidentemente con questa proposta la discussione prenderebbe una tale ampiezza

che non sarebbe possibile procedere oggi stesso alla votazione a scrutinio segreto dei bilanci testè discussi. Ora, avendo il Governo preso impegno di cominciare lunedì la discussione dei disegni di legge sull'ordinamento militare, desidera che questa discussione non sia ritardata e propone perciò che la continuazione della discussione del disegno di legge n. 101 sia rinviata a dopo quella dei disegni di legge militari.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego il senatore, segretario, on. Agnetti di procedere all'appello nominale per questa votazione.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom, Austeri-Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Barzilaj, Beltrami, Berenini, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capinna, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattaneo, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Novaro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni.

Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, Sanminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoia, Sechi, Serristori, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zappi, Zippel, Zuccari, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 90):

Senatori votanti	222
Favorevoli	165
Contrari	57

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 91):

Senatori votanti	222
Favorevoli	168
Contrari	54

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1263, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviario (N. 54):

Senatori votanti	222
Favorevoli	175
Contrari	47

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e Società di credito edilizio (N. 13):

Senatori votanti	222
Favorevoli	180
Contrari	42

Il Senato approva.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Sorteggio degli Uffici».

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere.

SILI, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Filiberto
 S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova
 Abbiate
 Arlotta
 Baccelli Alfredo
 Bertetti
 Boncompagni
 Bonin Longare
 Brusati Ugo
 Cadorna
 Calabria
 Capece Minutolo
 Cardarelli
 Castiglioni
 Cataldi
 Cefaly
 Cirincione
 Clemente
 Colonna
 D'Andrea
 Del Lungo
 De Seta
 De Tullio
 Diena
 Di Frasso
 Di Stefano
 Di Vico
 Frascara
 Gallina
 Garofalo
 Giardino
 Ginori Conti
 Giusti Del Giardino
 Grassi
 Greppi
 Marescalchi-Gravina
 Martinez
 Martini
 Mattioli-Pasqualini
 Mazzoni
 Milano Franco d'Aragona
 Montresor
 Nava
 Paulucci di Calboli
 Pecori Giraldi
 Quartieri
 Rajna
 Reggio

Resta Pallavicino
 Ricci Corrado
 Ridola
 Salmoiraghi
 Segrè
 Sitta
 Suardi
 Torlonia
 Treccani
 Valerio
 Venosta
 Venzi
 Vigliani

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe Aimone
 Albertini
 Artom
 Barbieri
 Barzilai
 Beltrami
 Bergamini
 Beria d'Argentina
 Bianchi Luigi
 Biscaretti
 Bonicelli
 Borghese
 Cefalo
 Ciruolo
 Comparetti
 Conti
 Da Como
 De Blasio
 De Cupis
 Di Bagno
 Di Brazzà
 Di Rovasenda
 Di Trabia
 D'Ovidio Francesco
 Facta
 Ferrero di Cambiano
 Figoli
 Fratellini
 Gallini
 Gatti
 Gavazzi
 Gioppi
 Giordano-Apostoli

Grossich
 Inghillieri
 Lanza di Scalea
 Marcello
 Marciano
 Mayer
 Michetti
 Mortara
 Nuvoloni
 Pascale
 Perla
 Pescarolo
 Pincherle
 Pirelli
 Raineri
 Ricci Federico
 Rossi Baldo
 Scaduto
 Sili
 Simonetta
 Stoppato
 Supino
 Tacconi
 Tommasi
 Torraca
 Triangi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Beneventano
 Berio
 Berti
 Bianchi Riccardo
 Bistolfi
 Boni
 Borea d'Olmo
 Boselli
 Cagnetta
 Calisse
 Campello
 Campostrini
 Cao Pinna
 Carissimo
 Caviglia
 Cocchia
 Coffari
 Corradini
 Cremonesi
 Crespi

Dallolio Alfredo
 Del Bono
 De Marinis
 Diaz
 Di Terranova
 Ellero
 Fadda
 Ferraris Dante
 Fradeletto
 Gabba
 Garavetti
 Garbasso
 Gentile
 Giaccone
 Giordano Davide
 Grosoli
 Gualterio
 Guidi
 Hortis
 Libertini
 Lucchini
 Malfatti
 Melodia
 Millo
 Morpurgo
 Orlando
 Pigorini
 Podestà
 Queirolo
 Raggio
 Rebaudengo
 Rolandi-Ricci
 Santucci
 Schiaparelli
 Sechi
 Sinibaldi
 Tassoni
 Venturi
 Zippel

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.
 Agnetti
 Albertoni
 Angiulli
 Berenini
 Bianchi Leonardo
 Borsalino
 Bouvier
 Brondi

Callaini
 Canevari
 Carle
 Cassis
 Cattaneo
 Ciccotti
 Cipelli
 Cippico
 Colosimo
 Crispolti
 Cusani-Visconti
 Della Torre
 Del Pezzo
 De Petra
 De Vito
 Durante
 Fabri
 Faelli
 Ferraris Maggiorino
 Frola
 Fulci
 Gherardini
 Giordani
 Grippo
 Lagasi
 Marchiafava
 Molmenti
 Morrone
 Mosconi
 Niccolini Eugenio
 Orsi Delfino
 Pais
 Passerini Napoleone
 Pironti
 Polacco
 Pozzo
 Pullè
 Rampoldi
 Rava
 Riolo
 Rossi di Montelera
 Rota Attilio
 Salvago Raggi
 Schiralli
 Schupfer
 Scialoja
 Tamassia
 Tolomei
 Torrigiani
 Viganò
 Volterra

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Adalberto
 Albricci
 Auteri Berretta
 Baccelli Pietro
 Badaloni
 Badoglio
 Bellini
 Bollati
 Bonazzi
 Borsarelli
 Camerini
 Canevaro
 Cannavina
 Catellani
 Chimienti
 Cirmeni
 Cocuzza
 Cornaggia
 Credaro
 Dallolio Alberto
 Di Sant'Onofrio
 Dorigo
 Faldella
 Garroni
 Giunti
 Golgi
 Guala
 Loria
 Lustig
 Malagodi
 Malvezzi
 Orsi Paolo
 Pagliano
 Palummo
 Peano
 Pellerano
 Petitti di Roreto
 Pianigiani
 Pini
 Placido
 Puntoni
 Rattone
 Romanin Jacur
 Ruffini
 Salata
 San Martino di Valperga
 Sanminiatelli
 Scalini
 Scalori

Schanzer
 Scherillo
 Serristori
 Spirito
 Tecchio
 Thaon di Revel
 Tomasi della Torretta
 Valvassori Peroni
 Vicini
 Vitelli
 Zerboglio

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Adamoli
 Agnelli
 Ancona
 Battaglieri
 Bensa
 Bocconi
 Borromeo
 Cagni
 Calleri
 Capotorto
 Casati
 Cesareo
 Chiappelli
 Cito Filomarino
 Civelli
 Conci
 Corbino
 Croce
 D'Amelio
 Della Noce
 De Lorenzo
 De Novellis
 Di Robilant
 Ferri
 Fracassi
 Lanciani
 Lusignoli
 Maragliano
 Marghieri
 Mariotti
 Mengarini
 Mosca
 Niccolini Pietro
 Novaro
 Oliveri

Pavia
Pelli Fabbroni
Pestalozza
Porro
Quarta
Reynaudi
Romeo delle Torrazze
Ronco
Rosadi
Rossi Giovanni
Rota Francesco
Sforza
Silvestri
Spada
Squitti
Taddei
Tamborino
Tanari
Tittoni Romolo
Tivaroni
Villa
Zappi
Zuccari
Zupelli

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Albini
Amero d'Aste
Bergamasco
Bevione
Bombig
Botterini
Brandolin
Brusati Roberto
Capaldo
Chersich
Cimati
Contarini
De Bono
Del Carretto
Di Saluzzo
D'Ovidio Enrico
Einaudi
Faina
Fano
Fortunato
Francica Nava
Frassati

Gerini
Ghiglianovich
Gonzaga
Grandi
Imperiali
Indri
Luiggi
Luzzatti
Malaspina
Mangiagalli
Mango
Manna
Marconi
Marcora
Martino
Mazziotti
Morello
Pansa
Pantano
Passerini Angelo
Paternò
Piaggio
Pipitone
Pistoia
Pitacco
Poggi
Ponza
Rizzetti
Sanarelli
Sanjust di Teulada
Setti
Soderini
Sormani
Valenzani
Vigoni
Volpi
Wollemberg

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura di una domanda di interrogazione pervenuta alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogo l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulla necessità di non ritardare il recupero degl'importantissimi ritrovamenti della spiaggia di Baia, rimasti quasi a fior d'acqua dopo le ultime escavazioni del fondo del mare.

E sulla opportunità di conservarne una parte dei tre magnifici templi dell'epoca romana colà siti, previa una definitiva sistemazione di questi, si dà porne sempre più in evidenza la grande importanza archeologica.

Mango.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Organizzazione della Nazione per la guerra (N. 77);

Ordinamento del Regio esercito (N. 75);

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito (N. 76).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 101).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, re-ante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1553, che disciplina il concorso di mezzi e materiali per esperienze e studi a ditte italiane che allestiscono materiali bellici (N. 108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490, col quale è approvata la Convenzione stipulata a Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923 (Numero 107).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 15 aprile 1925 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.